

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Rapporto sulla legislazione

anno 2024. Cenni sulle leggi di fine legislatura

(gennaio-settembre 2025)

A cura di:

Segretariato generale
Direzione di Area Assistenza istituzionale

Alla stesura del rapporto hanno collaborato:

Assistenza giuridica e legislativa
Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle commissioni consiliari

Assistenza ai lavori d'aula
Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla commissione pari opportunità, al CDAL e all'autorità regionale per la partecipazione

Direzione generale Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici e
Settore attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Settembre 2025

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio regionale

Rapporto sulla legislazione : anno 2024 : (Cenni sulle leggi di fine legislatura (gennaio-settembre 2025)) / Consiglio regionale della Toscana; a cura del Segretariato generale [e della] Direzione di Area Assistenza istituzionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana , 2025. – 383 p. ; 30 cm

1. Toscana <Regione> : Consiglio regionale

328.370 945 5

Legislazione regionale – Toscana – Rapporti di ricerca

Cura redazionale e composizione: *Carla Paradiso, Antonella Meucci, Alice Pancrazzi*

Copertina: *Patrizio Suppa*

Stampa: *Tipografia del Consiglio regionale della Toscana*

Indice

Nota di sintesi: quadro generale della legislazione 2024 e delle leggi di fine legislatura (F. Casalotti)	pag. 7
---	--------

PRIMA SEZIONE PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Politiche istituzionali (P. Garro)	pag. 23
Politiche agricole (B. Pieraccioli)	pag. 29
Politiche per lo sviluppo economico (C. Prina Racchetto)	pag. 33
Politiche sanitarie e sociali (C. Belmonte)	pag. 52
Politiche culturali, per l'istruzione e la formazione professionale e per la promozione dello sport (S. Zanobini)	pag. 62
Politiche per il governo del territorio e in materia di energia (D. Ferraro)	pag. 76
Politiche per la tutela dell'ambiente (A. Simonetti)	pag. 85
Politiche per la mobilità e le infrastrutture (A. Traniello Gradassi)	pag. 96

L'attività istruttoria delle proposte di legge in:

Prima Commissione permanente (R. Casini)	pag. 103
Seconda Commissione permanente (S. Fantini)	pag. 112
Terza Commissione permanente (A. Zuti)	pag. 118
Quarta Commissione permanente (R. Bardocci)	pag. 126
Quinta Commissione permanente (A. Nistri)	pag. 132

Attività istruttoria in commissione (F. Dreoni)	pag. 137
---	----------

Analisi di fattibilità ex ante e valutazione ex post delle leggi regionali (L. Roggi)	pag. 157
---	----------

Profili tecnici dell'iniziativa legislativa (A. Tonarelli)	pag. 171
--	----------

Produzione legislativa dell'anno 2024 e caratteri qualitativi (C. Paradiso)	pag. 191
---	----------

Attività regolamentare pag. 219
(L. Balloni)

Contenzioso costituzionale pag. 225
(E. Righi)

SECONDA SEZIONE

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO

Commissione di controllo (M. Santoro) pag. 239
Commissione politiche europee e relazioni internazionali (M. Santoro) pag. 243
Consiglio delle autonomie locali (CAL) (D. Perini) pag. 246
Commissione regionale pari opportunità (CRPO) (A. Accardo) pag. 258

APPENDICE

Schede di sintesi delle leggi regionali 2024 pag. 265

Oltre agli autori sopra indicati, hanno altresì collaborato al Rapporto:

- *per la Direzione di Area Assistenza istituzionale*
Maria Cecilia Tosetto
- *per l'Analisi di fattibilità e la valutazione delle politiche*
Andrea Di Bernardo, Francesca Cecconi, Selene Samà
- *per la raccolta dei dati normativi*
Elisabetta Crescioli, Debora Giovannini

NOTA DI SINTESI:
QUADRO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE 2024
E DELLE LEGGI DI FINE LEGISLATURA

NOTA DI SINTESI: QUADRO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE 2024 E DELLE LEGGI DI FINE LEGISLATURA

Francesca Casalotti

1. PREMESSA

La legge regionale 55/2008 sulla qualità della normazione prevede all'articolo 15, tra gli strumenti previsti per garantire la qualità della legge, l'elaborazione e pubblicazione periodica del Rapporto sulla legislazione, che raccoglie ed analizza i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti nel periodo considerato. Tale Rapporto viene realizzato annualmente dai Settori competenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ed è presentato dal Consiglio regionale, al fine di offrire una occasione di approfondimento sulle politiche intraprese dalle istituzioni regionali¹.

Il Rapporto sulla legislazione è composto da specifiche relazioni relative all'attività svolta da ciascuna delle 5 commissioni permanenti, che illustrano e analizzano le leggi emanate nelle singole materie. Una specifica relazione è poi dedicata all'analisi del contenzioso costituzionale. Completa poi il quadro delle fonti una relazione relativa all'attività regolamentare.

Le altre relazioni sono dedicate all'analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle commissioni, con particolare riferimento all'istruttoria svolta in tale sede.

Per quanto attiene al primo aspetto, il Rapporto fornisce il quadro generale e i dati relativi all'iniziativa legislativa, i dati relativi alle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa dalle 5 commissioni consiliari permanenti e infine i dati relativi ai lavori dell'aula consiliare nella fase di esame degli atti².

Vengono quindi illustrate le attività e gli strumenti dedicati alla valutazione delle leggi, l'attività della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, della Commissione di controllo, della Commissione regionale pari opportunità e le caratteristiche della partecipazione ai processi decisionali da parte del Consiglio delle autonomie locali.

In conformità a consolidati parametri adottati a livello nazionale e interregionale viene quindi monitorata la produzione normativa regionale sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rappresentando inoltre il complesso dell'attività

¹ Esso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale al fine di comunicare a tutta la società civile l'attività legislativa, programmatica e regolamentare nell'anno di riferimento (<https://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=rapporti-legislazione&idc=0>).

² Ai fini della elaborazione del Rapporto gli uffici durante tutto l'anno di riferimento, per ogni legge emanata, provvedono alla formulazione di schede che rappresentano le questioni giuridiche e procedurali che hanno caratterizzato l'iter di ogni singolo atto. Per l'anno 2024 è stato previsto per la prima volta che le schede siano ricomprese nel Rapporto.

legislativa che nell'anno di riferimento ha avuto svolgimento presso il Consiglio regionale³.

Le politiche regionali perseguite nel 2024 mediante l'intervento del legislatore sono ampiamente e puntualmente illustrate nelle relazioni settoriali che seguono, alle quali si fa riferimento. In questa sintesi iniziale si portano ad evidenza i tratti dell'attività legislativa svolta dalla Toscana nel corso dell'anno passato, che si impongono all'attenzione per rilevanza e peculiarità e che possono costituire spunto di riflessione.

In considerazione del fatto che i primi sei mesi del 2025 sono ricompresi nella undicesima legislatura, al fine di poter offrire un quadro il più possibile completo, in questa nota di sintesi si fa cenno anche alle leggi approvate nel periodo di gennaio - luglio del 2025.

Infine, un quadro ricostruttivo, se pur per brevi cenni, dello stato delle attività di pianificazione svolta nel corso del 2024, con un riferimento anche all'attività svolta nel corso del 2025.

2. IL QUADRO DELLE FONTI

2.1. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2024: CARATTERISTICHE QUANTITATIVE E QUALITATIVE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

Nel corso del 2024 i dati quantitativi relativi alla produzione legislativa del Consiglio regionale della Toscana hanno mostrato una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti della undicesima legislatura, con l'approvazione di 53 leggi, che ha determinato un incremento significativo rispetto alle leggi approvate a partire dal 2021⁴. Tale dato è stato poi confermato nel 2025 in considerazione del fatto che nei mesi ricompresi nella legislatura (gennaio-luglio) sono state approvate 47 leggi⁵, anche se ovviamente, ai fini di una corretta lettura di questo dato, è necessario tenere conto che si tratta degli ultimi mesi di legislatura, periodo nel quale come noto si cerca di completare il programma di azione normativa⁶.

³ Si fa comunque presente che l'attività legislativa del Consiglio, supportata dall'attività di assistenza generale e giuridico-legislativa degli uffici, risulta solo in parte attestata formalmente dal numero degli atti istruttori emanati, tenuto conto dell'ampia informalità con la quale è prestata la consulenza.

⁴ Per i dati relativi agli anni ricompresi nella undicesima legislatura si veda la relazione *“Produzione legislativa e caratteri qualitativi”*, che evidenzia che nel 2021 sono state approvate 49 leggi, nel 2022 43 leggi e nel 2023, 44 leggi. Il dato rilevato in questa relazione (53 leggi approvate) differisce da quello evidenziato nella relazione *“Profili tecnici dell'iniziativa legislativa”* perché quattro proposte di legge sono state approvate in aula alla fine del 2024, ma risultano promulgate e pubblicate nel 2025 (leggi regionali 3, 4, 5 e 6 del 2025), quindi saranno conteggiate e analizzate nel 2025.

⁵ Si fa presente che a fine settembre è stata approvata la legge regionale 58/2025 (Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027), ricompresa nelle 47 leggi citate.

⁶ A tale proposito si evidenzia che il programma di azione normativa, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 55/2008 sulla qualità della normazione prevede che *“1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di*

Nonostante questa inversione di tendenza, il dato complessivo della legislatura segnala comunque una diminuzione della produzione normativa se si confronta tale dato con il totale delle leggi approvate negli anni ricompresi nella precedente legislatura⁷.

Sotto questo profilo merita comunque rilevare che la diminuzione della produzione normativa non porta in sé nessuna connotazione di criticità dato che il “valore” di un ordinamento non si misura in base al numero delle leggi ma al loro contenuto sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista formale, con riferimento a caratteristiche qualitative dei testi di legge tra cui la coerenza ordinamentale, l’omogeneità della disciplina, l’adeguamento delle disposizioni al diritto vigente, nonché la chiarezza e la precisione del testo.

La produzione normativa del 2024 si caratterizza poi per l’aumento della dimensione fisica delle leggi, che sono state particolarmente complesse e corpose con un numero di articoli e commi decisamente superiori rispetto agli anni precedenti per cui si evidenzia una maggiore significatività dell’impatto della legge approvata rispetto al corpus normativo vigente⁸.

Con riferimento alle materie su cui si è intervenuti, nel corso del 2024 si rileva una concentrazione delle materie su cui insiste la legislazione del 2024: la maggior parte delle leggi si collocano infatti nel macro settore Servizi alla persona e alla comunità (21 leggi pari al 39,7%), seguono il macro settore Territorio ambiente e infrastrutture (10 leggi pari al 18,9%) e il macrosettore Finanza e bilancio (7 leggi).

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa si deve segnalare che questa ha visto un ruolo preponderante della Giunta che ha presentato 40 proposte di legge contro le 12 di iniziativa consiliare⁹. L’iniziativa consiliare continua ad essere presente con un buon indice di successo, in linea con gli anni precedenti al 2023 che aveva, invece, rilevato una sua diminuzione.

Con riferimento alla tipologia di potestà legislativa esercitata si evidenzia che la maggior parte delle leggi (27 leggi su 53, pari al 51%) attesta nel preambolo l’esercizio sia della potestà legislativa concorrente sia della potestà legislativa residuale.

programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) contiene un’apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale, volti sia al riordino che all’innovazione, secondo i principi della presente legge. 2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell’ordinamento regionale. 3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente gli strumenti previsti per l’aggiornamento e l’attuazione del PRS.”.

⁷ In particolare (su cui cfr. sempre la relazione “Produzione legislativa e caratteri qualitativi”) nella precedente legislatura sono state approvate 297 leggi, mentre nella undicesima legislatura al 31 dicembre 2024 sono stati licenziati 201 testi di legge, di cui due sono leggi di modifica statutaria.

⁸ Vedi in dettaglio paragrafo 3 della relazione “Produzione legislativa e caratteri qualitativi”.

⁹ Un ultimo testo deriva dall’unificazione di due proposte di legge provenienti da entrambi i promotori.

La maggior parte delle leggi presenta poi carattere prevalentemente manutentivo¹⁰, segnando però un decremento di questa tipologia normativa rispetto agli anni precedenti¹¹. Le rimanenti 21 leggi sono distribuite tra altre 5 voci: istituzionale, settore, provvedimento, bilancio e intersettoriale. Infine un testo è stato classificato nella categoria Testi unici ed è la legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo).

Nessuna delle leggi approvate ha seguito un iter di approvazione abbreviato e tutte le proposte di legge sono passate dall'esame delle rispettive commissioni di merito¹², confermando la sempre maggiore importanza dell'istruttoria in commissione, peraltro divenuta assolutamente sempre più complessa. Nel corso della legislatura il numero delle proposte presentate direttamente in aula è stato decisamente inferiore rispetto agli anni delle legislature precedenti: negli ultimi tre anni il numero si è mantenuto bassissimo, da tre nel 2021 ad un solo testo nel 2023, e nessuno per il 2024.

L'istruttoria legislativa si è dunque svolta secondo l'ordinario procedimento di partecipazione dei consiglieri alla formazione delle leggi e al contemporaneo dibattito nelle sedute delle commissioni per materia, confermando la sempre maggiore importanza dell'istruttoria in commissione, che si sviluppa attraverso un iter complesso che prevede audizioni e consultazioni e la presentazione di numerosi emendamenti.

Sotto questo profilo un dato che appare importante ai fini della valorizzazione dell'importanza e della complessità del lavoro che viene svolto in commissione è rappresentato dal fatto che sul totale complessivo di 53 leggi ben 18 abbiano visto la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico politico o soltanto tecnico e 4 gruppi di lavoro informali¹³. Molto frequenti sono state le consultazioni e audizioni nell'ambito dell'istruttoria in commissione¹⁴.

¹⁰ Con riferimento al carattere manutentivo delle leggi si precisa che questo deriva dal fatto che le leggi prevedono disposizioni che intervengono con modifiche, che possono essere limitate o molto corpose, nei confronti delle norme originarie, spesso su leggi già modificate negli anni precedenti. Nella produzione manutentiva approvata nel corso del 2024, le materie interessate sono state diverse (cfr. a titolo di esempio l.r. 30/2024 in materia di concessioni demaniali marittime, l.r. 31/2024 relativa all'accatastamento di impianti a biocombustibile solido, l.r. 34/2024 sugli animali impiegati in manifestazioni).

¹¹ Sul punto si veda sempre la relazione *“Produzione legislativa e caratteri qualitativi”* che al paragrafo 5 evidenzia un decremento delle leggi di carattere manutentivo di ben 2,4 punti rispetto al 62,8 raggiunto nel 2023: nel 2024, infatti, sono state approvate 32 leggi sul totale di 53 aventi carattere manutentivo.

¹² Si segnala che nella precedente legislatura rispettivamente nel 2014 e nel 2015 erano state direttamente esaminate dall'aula rispettivamente ben 18 e 14 proposte di legge.

¹³ Molto spesso, soprattutto a seguito delle osservazioni pervenute da audizioni o consultazioni, di pareri obbligatori e secondari, dei rilievi contenuti nelle schede di legittimità e fattibilità, gli Uffici del Consiglio e della Giunta si riuniscono in gruppi di lavoro informali per effettuare una riscrittura del testo.

¹⁴ Su cui si veda la relazione *“Attività istruttoria in commissione”* e in particolare il paragrafo 6.

Sempre nello stesso senso acquista importanza il fatto che con riferimento all'approvazione di 4¹⁵ proposte di legge si sia richiesto il parere istituzionale, previsto dall'articolo 46 del regolamento interno del Consiglio 27/2015, che definendolo obbligatorio stabilisce che *“Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente”*.

Tale parere era divenuto infatti del tutto desueto tanto che negli anni precedenti della legislatura nessuna proposta di legge era stata assegnata alla Prima Commissione per l'espressione del parere istituzionale obbligatorio.

Tutte queste considerazioni che evidenziano il ruolo svolto dalle commissioni con particolare riferimento all'istruttoria legislativa portano a riconsiderare il ruolo del Consiglio regionale in qualità di soggetto di indirizzo politico e di raccordo fra cittadini e politica, in quanto soggetto capace di raccogliere le istanze provenienti dal territorio.

2.2 UN CASO PARTICOLARE: IL TESTO UNICO DEL TURISMO

Fatta questa premessa di carattere generale sui caratteri distintivi delle leggi approvate nel 2024, in questo paragrafo si richiama l'attenzione su un intervento particolarmente significativo del Consiglio regionale relativo all'approvazione della legge regionale 61/2024 (Testo Unico del turismo), di iniziativa della Giunta regionale, con cui si è provveduto a riordinare l'intera materia disciplinata precedentemente dalla legge regionale 86/2016.

Con tale intervento il Consiglio regionale ha dimostrato di poter recuperare in parte il proprio ruolo in qualità di soggetto di indirizzo politico, in grado di raccogliere le istanze provenienti dal territorio e orientare i comportamenti delle collettività di riferimento.

Come evidenziato nella relazione settoriale¹⁶, si tratta di uno degli atti più rilevanti sotto il profilo economico sociale dell'intera legislatura, composto da ben 149 articoli di riforma dell'intero settore¹⁷.

Tale legge, in particolare, ha innovato la disciplina delle strutture ricettive, anche al fine di arginare il fenomeno dell'*overtourism*, individuando gli strumenti

¹⁵ Nel corso del 2024 le proposte di legge assegnate per l'espressione del parere istituzionale obbligatorio sono state 4, anche se effettivamente possono essere considerate 3, in quanto una proposta di legge è stata presentata a seguito del ritiro di un'altra sullo stesso argomento. Su questo cfr. la relazione *“L'attività istruttoria delle proposte di legge in Prima Commissione”*.

¹⁶ Si rinvia alla relazione *“Politiche sullo sviluppo economico”*.

¹⁷ Sull'iter istruttorio particolarmente si veda la complessa relazione *“L'attività istruttoria delle proposte di legge in Seconda Commissione”*.

più appropriati per cercare di limitare l'impatto dei processi turistici sulle proprie città, in modo da preservarne il tessuto sociale.

Sotto questo profilo particolarmente rilevante appare la disciplina innovativa degli affitti brevi, secondo cui i comuni a più alta densità turistica e i comuni capoluogo di provincia hanno la possibilità di individuare, in apposito regolamento, zone od aree omogenee in cui definire limiti specifici per lo svolgimento di tali attività, anche se svolte in forma imprenditoriale. La legge ha poi introdotto per i comuni dotati del richiamato regolamento un'importante novità relativa alla necessità di un'autorizzazione di durata quinquennale all'esercizio dell'attività di locazione.

A tale proposito si deve rilevare che la proposta di legge avanzata dalla Giunta è stata oggetto di una ponderata "riflessione" da parte della Commissione, che, anche grazie all'apporto di un gruppo tecnico politico, ha portato ad una serie di emendamenti che hanno poi determinato una sostanziale e condivisa riscrittura del testo¹⁸. Molte sono state, infatti, le modifiche oggetto di emendamenti frutto della elaborazione del gruppo tecnico politico e della collaborazione dei tanti soggetti auditi e consultati.

Sotto questo profilo, appare di tutta evidenza il ruolo svolto dalle commissioni e dal Consiglio regionale come soggetto portatore di indirizzo politico e collettore delle istanze provenienti dal territorio con riferimento all'elaborazione di un testo che fosse adeguato al contesto di riferimento.

3. UNO SGUARDO AL 2025

3.1. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA

I dati relativi alla produzione normativa nel 2025 per i mesi ricompresi nella undicesima legislatura (gennaio-luglio) confermano e avvalorano l'andamento e le conseguenti osservazioni svolte con riferimento al 2024.

In particolare sono state approvate 47 leggi di cui 29 di Giunta e 16 di Consiglio. Altre due leggi sono di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto, la prima relativa alle modalità organizzative per il suicidio medicalmente assistito¹⁹, la seconda, sulla rete pediatrica regionale, proposta dagli enti locali²⁰. Con riferimento alla potestà legislativa esercitata anche per il 2025 la maggior parte delle leggi è afferente alla potestà legislativa mista concorrente e residuale. Anche per la produzione normativa del 2025 un dato rilevante consiste nella

¹⁸ In particolare ci si riferisce alla parte relativa agli affitti brevi oggetto di riscrittura a seguito di un emendamento consiliare rispetto al testo originario pervenuto dalla Giunta regionale.

¹⁹ La proposta di legge di iniziativa popolare relativa al suicidio assistito è stata presentata nel 2024 ed è divenuta poi la legge regionale 16/2025 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024).

²⁰ Legge regionale 44/2025 (Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005).

costituzione di gruppi di lavoro volti ad adiuvarne il lavoro istruttorio delle commissioni e nel ritorno della previsione del parere istituzionale, anche solo in un caso.

3.2 TRE INTERVENTI LEGISLATIVI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI

Premessi i dati quantitativi riportati nel paragrafo precedente, resta da segnalare un'intensa attività del Consiglio regionale nella elaborazione di leggi innovative, che hanno visto valorizzare il ruolo del Consiglio regionale come soggetto capace di cogliere le istanze provenienti dalla società civile e dal contesto di riferimento e di tradurle in linee programmatiche di intervento e di indirizzo.

Sotto questo profilo acquistano particolare rilevanza e significato la legge regionale 5/2025 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli specifici per settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio), la legge regionale 16/2025 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), la legge regionale 39/2025 (Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015).

In particolare, con la prima legge²¹, di iniziativa consiliare, è stata dettata una disciplina di carattere ordinamentale dei consorzi di sviluppo industriale, finalizzata all'inquadramento generale dell'istituto e a definire e disciplinare l'assetto, l'organizzazione ed il funzionamento dei consorzi stessi.

Ciò che rileva in questa sede è che tale legge, durante i lavori istruttori, è stata oggetto di consistenti modificazioni rispetto al testo originariamente assegnato alla Seconda Commissione, al fine di renderlo coerente con le finalità ispiratrici della legge stessa e a risolvere alcuni nodi giuridici relativi alla natura del Consorzio e alla sua formazione.

Da segnalare poi l'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, divenuta poi la legge regionale 16/2025, che nel silenzio del legislatore statale, ha stabilito disposizioni di carattere organizzativo e procedurale volte ad assicurare la concreta e uniforme attuazione sul territorio regionale delle prescrizioni dettate dalla Corte costituzionale con le sentenze 242/2019 e 135/2024, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, nelle more della normativa statale.

Ciò sulla base del presupposto fondato sul riconoscimento dell'evidente volontà della Corte costituzionale di dettare, in assenza della legislazione statale, una disciplina a carattere tendenzialmente autoapplicativo, basata sulla predeterminazione dei presupposti che escludono la punibilità dell'agevolazione al suicidio e sull'attribuzione di una funzione accertativa alle aziende sanitarie, da

²¹ Su cui si veda la relazione *“Politiche sullo sviluppo economico”*.

esercitare nell'osservanza della procedura "medicalizzata" di cui agli articoli 1 e 2 della legge 219/2017²².

Come noto, la proposta di legge di iniziativa popolare, n. 5 del 2024 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019), divenuta poi la legge regionale 16/2025, nasce dall'iniziativa della Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che ha visto la presentazione di una proposta di legge in diverse regioni e ha trovato un contesto "politicamente favorevole in Toscana".

Il testo di legge presentato dalla Associazione Luca Coscioni è stato poi profondamente rielaborato da un gruppo di lavoro tecnico politico, che ha portato ad una significativa riscrittura, anche sulla base delle osservazioni delle schede di legittimità e fattibilità e delle audizioni effettuate.

In particolare, il gruppo ha lavorato con l'obiettivo di depurare il testo dai profili che avrebbero potuto essere oggetto di questioni di legittimità costituzionale, ma ciò nonostante la legge è stata impugnata dal Governo di fronte alla Corte costituzionale.

Le ipotesi di modifica sono state poi formalizzate con appositi emendamenti, che sono stati votati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 51/2010²³ per l'invio in aula e sono stati acquisiti dalla commissione. Il testo è stato licenziato dalla Terza Commissione, con parere favorevole a maggioranza²⁴. In aula, la proposta di legge è stata portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti e gli emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono stati trasmessi separatamente e con il parere dei promotori²⁵.

²² Cfr. legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

²³ Recita testualmente questo articolo, dedicato all'esame e discussione: "1. *La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all'esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione [...].* 2. *La proposta di legge è portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all'articolo 6 o dei delegati di cui all'articolo 13.* 3. *I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all'esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale*".

²⁴ Sono state necessarie 7 sedute di cui 3 dedicate alle audizioni.

²⁵ In commissione è stata presentata una pregiudiziale di costituzionalità con cui si chiedeva "la non trattazione della PDLIP n. 5, in quanto sussistono questioni di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. l e terzo comma della Cost.". Tale questione è stata trattata dalla commissione ai sensi dell'articolo 47, comma 12 del regolamento interno dell'assemblea regionale, secondo cui le "questioni pregiudiziali non possono essere decise nel corso dell'esame in commissione". La questione è stata successivamente riproposta in aula e respinta.

La legge è stata poi approvata in aula dopo ampio e intenso dibattito, in considerazione della delicatezza del tema che involge senza alcun dubbio un aspetto molto significativo della vita di una persona²⁶.

Sotto questo profilo merita evidenziare come l'approvazione della legge in esame abbia costituito un'importante occasione per il Consiglio regionale di promuovere un intervento legislativo di grande rilevanza promosso dalla società civile, in assenza della disciplina da parte dello Stato su una questione molto significativa e delicata che tocca le coscienze dei cittadini.

Infine, un cenno alla legge regionale 39/2025 (Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015), di iniziativa consiliare, con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema a regime per inglobare nel suo complesso la programmazione degli aiuti finanziari agli enti locali, da realizzarsi in applicazione del principio della programmazione negoziata e in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti locali, al fine di realizzare in maniera condivisa gli obiettivi e le linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo e nel Documento di economia e finanza regionale.

Tale legge nasce dunque con la volontà di definire un sistema organico di programmazione in accordo con gli enti locali capace di valorizzare i diversi interventi promossi dagli stessi e garantire uno sviluppo equilibrato dei territori.

Con tale intervento normativo dunque il Consiglio regionale si è mostrato particolarmente capace di raccogliere, con estrema sensibilità politica, l'esigenza fortemente avvertita dal contesto territoriale di riferimento di assicurare una valutazione paritaria dei progetti presentati dagli enti locali, a seguito del moltiplicarsi del ricorso a interventi occasionali nonché di tradurre tale esigenza in politiche programmatiche di intervento.

3.3. LA LEGGE DI RIFORMA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Nel corso del 2025 è stata poi approvata la legge regionale 26 del 2025 di riforma del Consiglio delle autonomie locali, su iniziativa dell'Ufficio di presidenza²⁷ e attesa da lungo tempo.

Tale legge definisce la nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che, come noto, svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso,

²⁶ Successivamente con riferimento alla legge regionale in oggetto, è stata effettuata istanza al Collegio regionale di garanzia statutaria di verifica di conformità allo Statuto e in particolare ai principi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 con il riparto di competenze legislative previsto in Costituzione. Il Collegio ha ritenuto che l'intervento normativo in esame non implichi alcuna violazione della potestà legislativa regionale e alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 dello Statuto per come presidiato dall'articolo 117 della Costituzione.

²⁷ Sulle motivazioni che hanno determinato tale riforma si veda la relazione "*Consiglio delle autonomie locali*".

mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale.

La disciplina del CAL, necessitava già da tempo di una nuova stesura al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto attiene ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo.

Proprio al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, si è ritenuto di confermare quali componenti di diritto del CAL il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province.

Al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori, è stata poi introdotta la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle assemblee dei sindaci e della conferenza metropolitana.

Sono infine previsti quali componenti del CAL, tre presidenti di unioni di comuni designati da ANCI Toscana che provvede a designare altresì i sindaci di tre comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sempre al fine di esprimere compiutamente anche le posizioni delle unioni e degli enti di minore dimensione demografica.

3.4 LA LEGGE REGIONALE 29/2025 E IL FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE LEGGI CONSILIARI

Da ultimo si segnala l'approvazione della legge regionale 29/2025 sul Fondo speciale per il finanziamento delle leggi consiliari.

Con tale legge si interviene sulla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) al fine di semplificare²⁸ le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare. A tal fine, pertanto, si dispone la riallocazione sul bilancio regionale del fondo speciale, previsto dall'articolo 16 della legge regionale 1/2015 per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare, che risultava iscritto sul bilancio del Consiglio regionale.

Ciò anche in considerazione delle perplessità manifestate in più occasioni dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti nella *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana pubblicate nell'anno 2023”*. Con riferimento all'articolo 16 della legge regionale 1/2015, la Corte, infatti, aveva rimarcato, tra l'altro, che gli oneri finanziari derivanti da provvedimenti legislativi di esclusiva competenza consiliare erano posti a carico

²⁸ Così come già auspicato con l'ordine del giorno 695 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2023.

del bilancio del Consiglio regionale, in modo non coerente con l'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011²⁹ nonché con la ripartizione delle funzioni tra Giunta e Consiglio regionale. Secondo tale ripartizione, infatti, alla Giunta devono essere istituzionalmente imputate le funzioni esecutive e l'attuazione delle politiche pubbliche, per cui le iniziative legislative onerose devono, coerentemente, trovare esclusiva copertura nel bilancio regionale.

4. GLI ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE

4.1. GLI ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEL 2024

Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione, nel corso del 2024 si è registrata, a fronte del ritardo con cui è stato approvato solo a luglio del 2023 il piano regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, la conseguente necessità di slittamento dei termini per l'approvazione dei piani attuativi del nuovo ciclo della programmazione regionale³⁰.

In questo contesto si è dovuto intervenire dunque con la legge regionale 32/2024 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015) per disporre, per la vigenza del PRS 2021-2025, la proroga di piani e programmi regionali attuativi del precedente PRS 2016-2020 allo scopo di assicurare il coordinamento di quest'ultimi con il nuovo ciclo della programmazione di cui al PRS 2021-2025 e consentire continuità all'azione amministrativa.

Sono stati così prorogati: il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73³¹; il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72³²; il piano di gestione dei rifiuti vigente al momento dell'entrata in vigore della legge³³; il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18.^{34 35}

²⁹ Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

³⁰ Su cui si veda la relazione *“Politiche istituzionali”*.

³¹ Articolo 1 della legge regionale 32/2024. Su questo si veda la relazione di *“Politiche sanitarie e sociali”*.

³² Articolo 2 della legge regionale 32/2024. Sotto questo profilo si veda la relazione *“Politiche per la tutela dell'ambiente”*.

³³ Articolo 3 della legge regionale 32/2024.

³⁴ Articolo 4 della legge regionale 32/2024.

³⁵ Si veda poi l'articolo 6 della legge regionale 32/2024 che ha disposto che *“Il piano forestale regionale resta in vigore cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale definiti nel PRS.”*

Inoltre, attraverso l’inserimento di una disposizione transitoria³⁶, si è inteso disciplinare anche la programmazione dei nuovi piani e programmi attuativi del PRS 2021-2025 che sarebbero entrati in vigore nel corso della undicesima legislatura, ai quali è stata riconosciuta una validità pluriennale oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, fatta comunque salva la riserva del Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazioni nel contenuto del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione.

Con riferimento alla pianificazione settoriale per le varie materie, in Terza Commissione durante il 2024, prorogato con legge il piano socio sanitario vigente, si è dato avvio al nuovo ciclo della programmazione socio-sanitaria, risultando pendente la proposta giuntaale avente ad oggetto il piano integrato regionale sanitario e sociale 2024-2026.

Per quanto riguarda la Quarta Commissione, nel corso del 2024, prorogato il piano dei rifiuti vigente, gran parte del lavoro istruttorio è stato riservato all’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - piano regionale dell’economia circolare (PREC)³⁷, in considerazione della complessità degli aspetti procedurali che lo hanno contraddistinto³⁸.

4.2 GLI ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEL 2025

Di seguito solo un cenno agli atti di pianificazione adottati nel corso dei mesi gennaio-luglio 2025, a fine legislatura, in modo da dare conto dell’intensa attività del Consiglio regionale in questo periodo³⁹.

Infatti, proprio in considerazione dell’approssimarsi della fine della legislatura, nel periodo gennaio-luglio sono stati approvati molti atti di pianificazione di importanza fondamentale per la programmazione regionale, attesi da lungo tempo e prorogati nel 2024.

³⁶ Articolo 5 della legge regionale 32/2024.

³⁷ Come è noto, il PREC rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione in materia ambientale, attraverso il quale la regione definisce in maniera integrata le proprie politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Il PREC è inoltre atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 65/2014 ed è stato approvato secondo il procedimento bifasico (adozione e approvazione) previsto dall’articolo 19 della stessa legge.

³⁸ Come si vede nella relazione *“L’attività istruttoria delle proposte di legge in Quarta Commissione”*, il piano rifiuti è stato assegnato alla Quarta Commissione nel corso del 2023, è stato adottato dal Consiglio regionale nel settembre 2023 (deliberazione n. 68), l’istruttoria sulle osservazioni pervenute è stata svolta in Commissione a partire dal luglio 2024 fino all’approvazione in via definitiva a gennaio 2025 (Deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2): un lungo percorso disseminato da molte sedute, audizioni e approfondimenti tutti dedicati ad un piano che aspira ad essere “uno degli assi portanti del processo di conversione ecologica della nostra Regione” (cfr. Prefazione del PREC).

³⁹ Il paragrafo si limita a dar conto dei piani approvati nei mesi di gennaio-luglio del 2025, e dunque a fine legislatura, che saranno invece trattati con riferimento al loro iter e ai contenuti nel Rapporto relativo all’anno 2025.

In particolare, tra gli atti più importanti sono stati approvati: con deliberazione 15 gennaio 2025, n. 2, il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - piano regionale dell'economia circolare; con deliberazione 25 febbraio 2025, n. 8, il piano regionale di coordinamento crematori ex articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29; con deliberazione 24 luglio 2025, n. 59, il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente; con deliberazione 29 luglio 2025, n. 64 il piano regionale di tutela dall'amianto (PRTA).

E' stato invece adottato, con deliberazione 29 luglio 2025, n. 60, il piano faunistico venatorio regionale (PFVR).

PRIMA SEZIONE

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

POLITICHE ISTITUZIONALI

Paola Garro

La Prima Commissione consiliare permanente (Affari istituzionali, programmazione, bilancio) nel periodo considerato dal presente Rapporto sulla legislazione ha approvato complessivamente 23 leggi. Di queste, 9 hanno natura finanziaria consistenti in: variazioni di bilancio (ll.rr. 14, 39, 53 e 60, quest'ultima reca l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027); collegati normativi alle variazioni di bilancio e alla legge di stabilità, caratterizzati propriamente dalla concessione a pioggia di contributi a favore di varie realtà soprattutto locali (ll.rr. 13, 38, 59), legge di stabilità per l'anno 2025 (l.r. 58) e assestamento (l.r. 29). Quest'ultima legge è sostanzialmente una variazione di bilancio che prende atto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023; nel caso specifico, inoltre, si è provveduto a recepire le indicazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di attività istruttoria preliminare al giudizio di parifica al rendiconto 2023. Con la legge regionale 25 si è provveduto all'annuale manutenzione della legislazione regionale - così come previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) - attraverso, se del caso, la correzione di errori materiali o imprecisioni; l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni; l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni europee, nazionali o regionali; l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale; l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

Al netto, dunque, dei suddetti interventi normativi, si procede di seguito a segnalare le leggi, tra quelle approvate, che presentino peculiarità significative.

La prima legge da segnalare, è proprio la legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale) con la quale, al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento di personale appartenente ai profili professionali di operatore sociosanitario, viene disposta la proroga di un anno della validità delle graduatorie di pubblico concorso per tale profilo professionale. Si ricorda, a tal proposito, che a livello di legge statale vige l'articolo 35 ter del decreto legislativo 165/2001 che fissa in due anni la durata ordinaria delle graduatorie dei pubblici concorsi. Tale norma fa salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Quest'ultima previsione sembrerebbe, quindi, sufficiente ad escludere la configurazione di un livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Non si ravvisa dunque l'esistenza di una prerogativa in termini di competenza legislativa esclusiva dello Stato sulla estensione temporale della validità delle graduatorie. Sul punto si registra, anzi, una costante giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale (Regione,

enti dipendenti, aziende ed enti del SSR), afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e rientra nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Con la conseguenza che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio) e spetta alla competenza residuale delle Regioni, nel rispetto dei limiti costituzionali ed in particolare dei principi di buon andamento e imparzialità.

Con la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016) è esercitata la potestà legislativa sia residuale regionale che concorrente. Infatti, essa reca disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti e si ascrive principalmente alla competenza legislativa regionale di tipo residuale prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; ma la materia interseca trasversalmente sia la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'intervento normativo è finalizzato, in primo luogo, alla semplificazione e allo snellimento del procedimento di approvazione degli strumenti della programmazione degli enti dipendenti; provvede, inoltre, a variare la terminologia di tali strumenti in linea con quella contenuta nel decreto legislativo 118 del 2011. Destinatari sono, pertanto, gli enti dipendenti della Regione Toscana, per i quali il decreto legislativo 118/2011 individua, quali strumenti della programmazione, il piano delle attività o piano programma di durata triennale, il budget economico di durata triennale e il piano degli indicatori di bilancio. L'adeguamento terminologico degli strumenti previsionali degli enti dipendenti predisposto allo scopo di uniformare la legislazione regionale a quella statale contenuta nel decreto legislativo 118 del 2011 si presenta, tuttavia, non in linea con la previsione statutaria di cui all'articolo 37 dove permane la definizione di bilanci preventivi. Tra le variazioni rilevanti, si segnala l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti dipendenti nella stessa seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento; questa tempistica consente di poter fornire gli indirizzi del triennio successivo in linea con gli stanziamenti del bilancio regionale per il medesimo periodo. Si precisa, infine, che gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti sono dettati con deliberazione della Giunta per gli enti dipendenti e sono invece approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta per quegli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio.

Con la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007) sono state approvate disposizioni organizzative per le procedure di gara. La legge, che contiene interventi che possono ascrivere all'ambito delle misure organizzative ed ordinamentali della Regione e degli enti strumentali, costituisce principalmente esercizio della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 117, quarto comma, Cost.), intersecando - ma senza violarne i confini in termini di competenza legislativa -, anche la materia della tutela della concorrenza, di rigorosa spettanza statale (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023⁴⁰, avvenuta il 1° luglio 2023, risulta innovata la normativa in materia di contratti pubblici e dunque la legge regionale ha inteso anticipare alcuni aspetti di quella che dovrà essere una generale revisione della legge regionale 38/2007⁴¹. Pertanto, proprio nelle more di tale revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali, la legge provvede intanto a disciplinare un nuovo modello organizzativo regionale che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) e dei responsabili del procedimento di fase di cui al decreto legislativo 36/2023 e a dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per lo svolgimento delle funzioni di presidente di gara, nonché per l'approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta. È prevista una deliberazione della Giunta regionale (di natura non regolamentare) per adottare le disposizioni attuative della legge; mentre, per il Consiglio regionale, è previsto il rinvio al regolamento di contabilità. In questo caso si tratta di un rinvio totalmente devolutivo, ovvero di individuazione completa delle fattispecie, non semplicemente attuativo.

La legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali) reca disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali e nella versione finale risulta dalla fusione dei due testi delle proposte di legge 219 e 221, come rielaborati da un apposito gruppo di lavoro. Essa interviene sulla possibilità di ammettere gli enti pubblici economici regionali e talune società partecipate a rendersi cessionari dei crediti fiscali derivanti dal cosiddetto super bonus edilizio, vista la puntuale eccezione al divieto valido in generale per gli enti pubblici, di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 38/2023⁴². Tale possibilità avrebbe la finalità di concorrere all'efficientamento energetico degli edifici, in quanto i cosiddetti bonus fiscali sono riconosciuti dalla legge statale a favore dei proprietari

⁴⁰ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209).

⁴¹ Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

⁴² Legge 11 aprile 2023, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020).

che investono risorse in operazioni di ristrutturazione mirate all'ottimizzazione delle strutture e dei materiali dal punto di vista del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Dal punto di vista delle disposizioni procedurali, in seno al gruppo di lavoro è stata fatta presente la stringente necessità che i criteri per l'acquisto dei crediti fiscali fossero specificati in legge, al fine del rispetto dell'articolo 12 della legge 241/1990, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, a differenza di altre regioni, si è stabilito che la garanzia pro soluto, prevista come condizione di cessione specificata in legge, non fosse riferibile all'ipotesi di credito sotto sequestro, poiché questo avrebbe potuto minare le regole della compensazione civilistica, riservate alla potestà legislativa statale. Ancora dal punto di vista delle disposizioni procedurali, la previsione di un obbligatorio accantonamento per gli acquisti di questa tipologia di crediti risponde ad una *ratio* di prudenza nella gestione del coordinamento delle finanze pubbliche di gran lunga prevalente rispetto alla riserva alla potestà statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Infine, la prudente valutazione degli organi di revisione contabile, prevista dalla legge, investe anche la valutazione delle circostanze che potrebbero impedire la compensazione dei crediti ex articolo 4 del decreto-legge 39/2024⁴³, ovvero presenza di iscrizioni a ruolo di somme dovute all'erario.

A fronte del ritardo con cui è stato approvato solo a luglio del 2023 (con la risoluzione n. 239) il Piano regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 - ritardo che ha determinato, a cascata, la necessità dello slittamento dei termini per l'approvazione dei piani attuativi del nuovo ciclo della programmazione regionale - si è dovuto intervenire con la legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015) per disporre, per la vigenza del PRS 2021-2025, la proroga di piani e programmi regionali attuativi del precedente PRS 2016-2020 allo scopo di assicurare il coordinamento di quest'ultimi con il nuovo ciclo della programmazione di cui al PRS 2021-2025 consentendo continuità all'azione amministrativa. Inoltre, attraverso l'inserimento di una disposizione transitoria, si è inteso disciplinare anche la programmazione dei nuovi piani e programmi attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della undicesima legislatura, ai quali si riconosce una validità pluriennale oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, fatta comunque salva la riserva del Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazioni nel contenuto del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione. Nella scheda di legittimità, l'ufficio ha evidenziato come le previsioni di cui agli articoli 1 (proroga del piano sanitario e sociale integrato), 2 (proroga del piano per la qualità dell'aria ambiente) e 5 costituiscono una deroga

⁴³ Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria).

implicita alla norma contenuta nella legge ordinamentale in materia di programmazione regionale. Invero, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili Modifiche alla l.r. 20/2008) i piani e i programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Sulla base del principio della successione di leggi nel tempo, la legge posteriore può derogare alla legge precedente e ciò non determina, l'illegittimità della previsione, pur introducendo, come nel caso di specie, un elemento di incoerenza con l'ordinamento regionale vigente.

La legge regionale 31 luglio 2024, n. 33 (Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009) interviene a disciplinare la sostituzione temporanea dell'Avvocato generale della Regione Toscana, in caso di vacanza dell'incarico, stabilendo che il Presidente della Giunta possa conferire temporaneamente il relativo incarico al Direttore generale, che, a sua volta, si avvale di un dirigente dell'avvocatura per le funzioni difensionali.

La legge regionale 22 ottobre 2024, n. 41 (Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/201) consente che, per determinate materie non gestite dalle unioni dei comuni (derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque con rilevante superficie in territorio montano), anche singoli comuni che ne fanno parte possano essere destinatari di contributi del Fondo per la montagna, quando la Giunta regionale ravvisi l'impellenza di un intervento di immediata rilevanza e necessità. Si aggiunge che tale legge opera un profondo cambiamento rispetto al quadro normativo precedente, in quanto fino ad oggi singoli comuni potevano beneficiare di questa possibilità solo se esterni alle unioni.

La legge regionale 6 novembre 2024, n. 45 (Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005) reca disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali e fornisce attuazione alla previsione del CCNL del comparto Autonomie locali, secondo la quale, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale a carico di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, l'amministrazione assume a proprio carico gli oneri di difesa, attraverso il coinvolgimento dell'Avvocatura regionale, che predispone un elenco di professionisti legali a cui gli interessati possono rivolgersi. Sono naturalmente esclusi i casi di conflitto di interessi. Le modalità per l'ammissione alla procedura e per la pubblicazione dell'elenco dei difensori sono stabilite con provvedimento dell'Avvocato generale. In questo modo si fornisce anche una base legale alla pubblicazione dei dati personali (ovviamente non sensibili), contenuti nell'elenco dei difensori.

La legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007) opera un riordino complessivo della struttura del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) in particolare introducendo una Parte IV, finora non prevista, da dedicarsi alla pubblicazione di atti gestionali, contenenti dati personali. Inoltre, conferisce valore di ufficialità alla pubblicazione in banca dati - peraltro già esistente - degli atti amministrativi, quando non diversamente pubblicati a termine di legge.

La legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017), che reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, è stata oggetto di esame congiunto delle commissioni prima e quarta e pertanto, per essa, si rinvia alla trattazione contenuta nel paragrafo intitolato Politiche per la cultura.

Con la legge regionale 2 dicembre 2024, n. 54 (Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998) si dispone la proroga di due anni del periodo transitorio durante il quale è prevista la possibilità per le province e la Città metropolitana di Firenze di avvalersi dell'Ufficio comune – istituito dalla legge regionale n. 31/2023 – per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. La proroga, prevista alla data del 31 dicembre 2026, si rende necessaria poiché gli enti cui sono state riattribuite – sempre con la legge regionale n. 31/2023 – le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture al fine di poter poi esercitare autonomamente tali funzioni. Essendo stata la legge esaminata congiuntamente dalle commissioni prima e quarta, si rinvia alla trattazione contenuta nel paragrafo intitolato Politiche per la tutela dell'ambiente. Anche per altre due leggi che sono state oggetto di esame congiunto da parte della Prima e della Quarta Commissione (ll.rr. 51 e 57) si rinvia alle relative trattazioni contenute nella relazione Politiche per la mobilità e le infrastrutture.

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo in oggetto sono state approvate quattro leggi di competenza della Seconda Commissione consiliare nell'ambito delle politiche agricole. Segnatamente:

- legge regionale 21 febbraio 2024, n. 6 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifica alla l.r. 5/2023);
- legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
- legge regionale 7 novembre 2024, n. 48 (Norme in materia di manutenzione del territorio), assegnata in congiunta con la Quarta commissione consiliare;
- legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2023). Se ne parla qui in quanto approvata dal Consiglio regionale nel dicembre 2024.

È stato inoltre approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Seconda commissione, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, il regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2025 n. 2/R.

Non ha invece concluso l'iter consiliare la proposta di legge 263 (Contributo straordinario al comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico). Come vedremo avanti, il contributo stesso è stato introdotto nel testo del collegato alla legge di stabilità per il 2025.

Delle leggi elencate due sono di iniziativa consiliare (l.r. 48/2024 e l.r. 6/2025) mentre le altre sono di iniziativa giuntale (l.r. 37/2024 e l.r. 6/2024); si registra quindi un lieve incremento dell'iniziativa consiliare, rispetto al 2023, anno in cui le tre leggi approvate erano tutte di iniziativa della Giunta regionale.

Per quanto riguarda la natura degli interventi legislativi approvati la legge regionale 6/2024 è una legge provvedimento che interviene a modificare la legge regionale 51/2023⁴⁴, emanata per far fronte ai danni subiti dalla popolazione e dalle attività economiche a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio toscano nell'autunno 2023. Si tratta di ampliare l'oggetto del contributo regionale previsto nella legge regionale 51/2023 ricomprendendovi anche i beni immobili danneggiati o distrutti e non solo i beni mobili.

⁴⁴ Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).

L'altra legge di modifica è la legge regionale 6/2025 in materia di agriturismo, che modifica la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) al fine di adeguarla ad alcune novità introdotte dalla legge regionale 3 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

La legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) riveste invece carattere innovativo in quanto si interviene ad abrogare la disciplina precedente (l.r. 64/2011) ed a riallineare le norme regionali alle novità introdotte dalla disciplina statale ed europea.

Anche la legge regionale 7 novembre 2024, n. 48 (Norme in materia di manutenzione del territorio) contiene una disciplina innovativa che, al fine di semplificare le procedure e perseguire contestualmente una maggiore coerenza e uniformità nella cura del territorio regionale, detta disposizioni finalizzate ad individuare gli obiettivi e i contenuti di massima dei regolamenti comunali di polizia rurale ed a prevedere la predisposizione, da parte della Regione, di uno schema-tipo di regolamento contenente i requisiti minimi che devono essere contenuti in tali regolamenti.

Quanto alla potestà legislativa regionale esercitata (ex articolo 117 Costituzione), il tema acquista una particolare rilevanza poiché, come cercheremo di evidenziare, ogni legge presenta aspetti peculiari.

La legge regionale 6/2024 rientra nella materia di protezione civile che è materia a potestà legislativa concorrente.

La legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003) invece è adottata esercitando la potestà legislativa residuale, poiché l'agriturismo è attratto nella materia di agricoltura, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

Un caso particolare, riguarda la legge regionale 37/2024 sul servizio regionale fitosanitario. Infatti non c'è dubbio che ricada nella materia agricoltura, a competenza residuale, ma in realtà questa legge viene adottata in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Questa apparente contraddizione si spiega perché la norma statale recepisce ed attua nell'ordinamento italiano le disposizioni dell'Unione europea. Quindi il decreto legislativo fa da tramite tra la normativa europea e l'ordinamento regionale; la legge regionale, non soggetta alla normativa statale in quanto la materia di agricoltura è di sua competenza residuale, nella sostanza si uniforma alle superiori disposizioni comunitarie per il tramite, appunto, del decreto legislativo citato.

Tutto ciò a dimostrazione di quanto da tempo evidenziato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale, che lo schema del ritaglio delle

competenze legislative statali e regionali delineato dall'articolo 117 della Costituzione, a seguito della riforma del 2000, nella sua rigidità non sempre si presta ad applicazioni univoche e di facile interpretazione. Nella presente fattispecie, ad esempio, opera il richiamo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui al primo comma dello stesso articolo 117, vincoli che vengono ottemperati, come sopra illustrato, con un singolare passaggio attraverso la norma statale. Resta peraltro da osservare come la legge regionale intervenga solo dopo tre anni e mezzo dalla legge statale di recepimento della normativa europea.

Un altro caso rilevante è quello della legge regionale 48/2024, in tema di manutenzione del territorio, dove la competenza legislativa regionale viene esercitata sia nell'ambito della materia di governo del territorio, a competenza concorrente, sia nell'ambito della materia di agricoltura, a competenza residuale. A tale proposito si richiamano le considerazioni ora svolte circa la rigidità dello schema di riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Circa il rinvio a provvedimenti attuativi della legge, tre su quattro delle leggi esaminate prevedono disposizioni attuative di competenza della Giunta: la legge regionale 6/2024 sugli eventi alluvionali, la legge regionale 6/2025 sull'agriturismo, la legge regionale 48/2024 sulla manutenzione del territorio; quest'ultima peraltro prevede un atto della Giunta che non è propriamente di attuazione diretta del contenuto della legge, in quanto compito della Giunta sarà di approvare uno schema-tipo di regolamento comunale di polizia rurale, al quale dovranno adeguarsi i comuni toscani, approvando nuovi regolamenti comunali o adeguando quelli esistenti. In questo senso non siamo in presenza di un fenomeno di delegificazione, al contrario di quanto previsto dalle altre due leggi citate.

Nel periodo in esame è stato sottoposto all'attenzione della Seconda Commissione per espressione del parere ex articolo 42 Statuto, lo schema di regolamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 13 maggio 2024, n. 559 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 agosto 2023, n. 36 "Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale")⁴⁵. Il parere della commissione è stato favorevole e il regolamento è stato approvato dalla Giunta. Da segnalare che il tempo trascorso tra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione del regolamento è stato di un anno e mezzo mentre la legge regionale 36/2023 prevedeva che il regolamento fosse emanato entro centottanta giorni e la legge ha trovato effettiva applicazione da quella data, essendo la sua efficacia sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Un caso a parte rappresenta la assegnazione del parere secondario alla Seconda Commissione sulla proposta di legge regionale 289 (Disposizioni di carattere finanziario, Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025). L'attenzione dell'Ufficio legislativo si è incentrata sull'articolo 7 della proposta di legge (Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il

⁴⁵ Emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2025, n. 2/R.

consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente).

Una analoga disposizione era contenuta nella proposta di legge 263 (Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico) assegnata alla Seconda Commissione consiliare permanente. La scheda di legittimità aveva evidenziato possibili profili di illegittimità costituzionale dell'intervento legislativo proposto nella parte in cui prevedeva che il contributo fosse concesso per l'acquisto di beni immobili da una società immobiliare attualmente in liquidazione. In particolare si faceva riferimento al divieto posto dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che vieta, in via generale, alle amministrazioni pubbliche di effettuare, tra l'altro, trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio. La proposta di legge non proseguì l'iter consiliare ma fu soltanto iscritta all'ordine del giorno della commissione, senza espressione di parere. Il finanziamento è stato riproposto con l'articolo 7 della proposta di legge 289 (Collegato alla legge di stabilità) trovando questa volta il parere secondario favorevole della Seconda Commissione. La proposta di legge 289 è stata approvata in aula ed entrata in vigore come legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025).

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Claudia Prina Racchetto

1. PREMESSA

La produzione legislativa dell'anno 2024, per quanto concerne le politiche in esame, appare, sotto il profilo quantitativo, in linea con quella degli ultimi due anni. Infatti, nell'arco temporale in considerazione, sono state approvate quattro leggi, proprio come negli anni 2022 e 2023.

Si tratta di cifre lontane sia dalle sei leggi approvate nell'anno 2021 che, soprattutto, dalle undici leggi licenziate nel 2020, anni entrambi interessati dagli effetti della pandemia da COVID-19.

Sotto il profilo contenutistico, merita segnalare, in estrema sintesi, che gli interventi legislativi approvati hanno avuto ad oggetto materie eterogenee anche se si è registrata la predominanza della materia del turismo. Infatti, delle quattro leggi approvate nel 2024, due hanno riguardato tale materia: si pensi alla legge regionale 30/2024 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016) e, soprattutto, alla legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo). Gli altri due interventi normativi hanno sostanzialmente avuto ad oggetto la materia della industria (si veda la l.r. 5/2025 "Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio") e la disciplina delle misure finanziarie urgenti a sostegno delle comunità e dei territori toscani colpiti da eventi emergenziali. (cfr. l.r. 6/2024)

Diverse sono state, inoltre, le proposte di legge il cui iter non si è ancora concluso: si pensi, in particolar modo, alle due proposte di legge in materia di cave. La prima, di iniziativa consiliare, recante (Disposizioni in materia di filiera produttiva locale connessa alla attività estrattiva. Modifiche alla l.r. 35/2015) e la seconda, ugualmente di iniziativa consiliare ma formulata come proposta di legge al Parlamento, concernente (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione e l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliense).

Sotto il profilo dell'iniziativa legislativa, analogamente all'anno 2023, si è registrata la prevalenza, per quanto concerne le politiche in esame, di leggi di iniziativa della Giunta regionale.

Per quanto riguarda, invece, il profilo della tecnica legislativa, a differenza dell'anno passato in cui la quasi totalità delle leggi (tre su quattro) sono state leggi di modifica di leggi vigenti, nell'anno 2024 si sono registrate due leggi nuove, di carattere ordinamentale, quali il Testo unico del turismo e la legge in materia di Consorzi di sviluppo industriale.

Merita, infine, evidenziare che, nell'anno in esame, l'entrata in vigore delle leggi è stata quasi sempre prevista in via anticipata, al giorno stesso della pubblicazione o al giorno successivo. Sebbene ciò sia sicuramente possibile in considerazione della discrezionalità di cui gode il legislatore (cfr. articolo 43, comma 1, dello Statuto regionale), ne è stata sempre sottolineata la problematicità, in quanto la previsione dell'entrata in vigore anticipata della legge costituisce un ostacolo al principio di conoscibilità della legge da parte dei cittadini, nella tutela del quale deve essere ravvisata la ratio del periodo di *vacatio legis*. Si è cercato pertanto di sopperire, anche se soltanto parzialmente a ciò, esplicitando le ragioni a fondamento di questa scelta nella parte del preambolo relativa ai 'considerato'.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Con la legge regionale 30/2024, di iniziativa della Giunta regionale, la Regione si è proposta di intervenire, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, in ordine all'affidamento delle concessioni sui beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative.

Ciò al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme, su tutto il territorio regionale, delle procedure selettive di affidamento delle concessioni che i comuni devono effettuare nell'esercizio delle funzioni loro attribuite da parte della Regione.

Sono state, pertanto, apportate alcune modifiche alla legge regionale 31/2016 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015) e, in particolare, all'articolo 2 di essa. Tale disposizione concerne i criteri e le condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali, cui si devono attenere i comuni nell'espletamento delle procedure comparative.

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA MATERIA

Ai fini dell'inquadramento normativo della materia, giova ricordare che, secondo un orientamento consolidato della Corte costituzionale (si vedano in proposito, solo per citarne alcune, le sentenze 109/2018; 98/2017; 263/2016; 97/2014; 288/2010; 161/2020), la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali concerne, in via di principio, diversi ambiti materiali di competenza sia statale, fra cui tutela della concorrenza, ordinamento civile, che regionale quali turismo e governo del territorio in primis.

A giudizio della Corte, la legislazione regionale, anche qualora sia espressione di una competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei

mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.

Pertanto, lo scrutinio di legittimità costituzionale, a suo giudizio, deve verificare se le norme impugnate abbiano o meno invaso la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, considerata la ratio, le finalità, l'oggetto ed il contenuto che le connota.

La Corte ha, in particolare, riconosciuto che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo (ex plurimis, sentenze n. 157 e n. 40 del 2017) devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo delle Regioni per la natura trasversale che viene ascritta alla citata competenza legislativa statale (sentenza n. 30 del 2016).

Essa, ha poi ulteriormente chiarito che il riferimento a tale competenza statale *“non può ritenersi così pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento alle Regioni nella materia che interessa e che, in particolare, non sono in grado di arrecare l'addotto vulnus competenziale quelle norme che possano ritenersi dotate di una valenza “pro competitiva”* (sentenze 97/2014 e 288/2010).

Con riguardo alla legge in esame, l'ufficio legislativo del Consiglio regionale, in considerazione di quanto sopra premesso, espresse dubbi di legittimità costituzionale, proprio per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in ordine alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 2, in quanto priva di una valenza pro competitiva.

Tale disposizione stabilisce che, fino al riordino della disciplina statale in materia, in caso di procedure di rilascio concernenti aree già oggetto di concessione, venga riconosciuto un equo indennizzo al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante.

A tal proposito, merita ricordare la sentenza della Corte costituzionale 157/2017. Con questa venne dichiarata l'illegittimità costituzionale, proprio per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 31/2016, oggetto di modifica ad opera della legge in esame.

La suddetta lettera d) riconosceva al concessionario uscente un indennizzo pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale, indennizzo che era fatto gravare sul concessionario subentrante, obbligato a pagarlo integralmente, prima dell'eventuale subentro.

La Corte costituzionale, spingendosi oltre la valutazione in ordine alla competenza, non condivise nel merito il possibile riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, rilevò come tale obbligo, cui risultava condizionato il subentro al

concessionario uscente, influisse sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti di costo dell'affidamento e incidesse sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento, sulla uniforme regolamentazione dello stesso *“potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento”*. Tale previsione, pertanto, avrebbe avvantaggiato ingiustamente il gestore uscente, favorendo il rafforzamento di posizioni dominanti, in contrasto con i principi di cui alla Direttiva Servizi⁴⁶ (cfr. art. 12, comma 2).

A suo giudizio, tale disposizione non era qualificabile come “pro concorrenziale” ed era diretta, piuttosto, ad introdurre *“evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale”*.

La Corte costituzionale si è successivamente pronunciata analogamente, sia rispetto ad una disposizione contenuta in una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che riproduceva, nei suoi tratti essenziali, il contenuto della norma toscana (cfr. sentenza 109/2018), sia rispetto ad una disposizione di una legge della Regione Veneto (cfr. sentenza 222/2020).

La questione di legittimità costituzionale nei confronti di questa ultima disposizione era stata sollevata dal TAR Veneto in riferimento, non solo, all'articolo 117, comma secondo, lettera e), ma anche rispetto alla violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). Ciò in virtù del principio civilistico del divieto di arricchimenti ingiustificati, in quanto la previsione dell'equo indennizzo, pur inserendosi all'interno della disciplina pubblicistica di una procedura ad evidenza pubblica, attiene al rapporto, di natura privatistica, fra gestore uscente e subentrante, disciplinato dalle comuni regole civilistiche. Questa ultima questione è poi rimasta assorbita dalla prima.

Nella relazione illustrativa alla legge in esame, si affermava che essa si inseriva in un contesto normativo ben diverso da quello su cui era intervenuta, a suo tempo, la citata sentenza della Corte costituzionale 157/2017.

Ciò in quanto, a fondamento delle modifiche apportate alla legge regionale 31/2016 dalla legge in esame, dovrebbero porsi i principi (e criteri direttivi) stabiliti dal legislatore nazionale all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) per l'esercizio della delega legislativa al Governo finalizzata al riordino e semplificazione dell'intera materia e, soprattutto quelli, da essi recepiti, affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte (sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 9 novembre 2021).

⁴⁶ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale sentenza ha, fra le altre cose, sancito il principio del riconoscimento di un equo indennizzo a favore del concessionario uscente, ritenendolo meccanismo indispensabile per tutelare il suo affidamento.

Le argomentazioni di cui sopra, a giudizio dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, non apparivano però in grado di mutare il contesto normativo in cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 157/2017 e pertanto non consentivano di fugare i dubbi di legittimità costituzionale già sopra espressi.

Ciò, sia in quanto il riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, di un equo indennizzo per il concessionario uscente non può ovviamente mutare i criteri costituzionali di riparto della competenza legislativa fra Stato e Regioni nella materia in esame, intervenendo su un piano distinto rispetto a quello della competenza legislativa a riconoscerlo, sia in considerazione, fra l'altro, di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 118/2018: in essa, la Corte ha sancito, infatti, il principio secondo il quale le modalità di tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti devono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento fra gli aspiranti concessionari al cui presidio sarebbero posti i titoli di competenza statale.

Ugualmente non rilevava, secondo l'ufficio legislativo del Consiglio regionale, ai fini della legittimità della previsione del comma 4 dell'articolo 2, l'asserito carattere cedevole della normativa regionale in esame, in attesa di un futuro intervento statale.

Infatti, a tal proposito, la sentenza della Corte costituzionale 1/2019 ha affermato che il principio della cedevolezza cosiddetta inversa ovvero della norma regionale rispetto alla norma statale, potrebbe valere semmai soltanto per l'esercizio di competenze originarie della Regione residuali o concorrenti ma non per invadere una competenza esclusiva statale quale è quella in materia di tutela della concorrenza (cfr. anche sentenza 222/2020).

Si veda, in tal senso, anche la più risalente sentenza 373/2010 con cui la Corte, per la prima volta, ha censurato la cedevolezza invertita della norma regionale.

Infine, si segnala, ad ulteriore conferma di quanto già sopra affermato, che il 20 maggio 2024 il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime con tre sentenze, 4479, 4480, 4481, fornendo, per quanto qui ci interessa, anche degli spunti per la preparazione delle gare.

In particolare, nella sentenza 4480, il Consiglio di Stato, nel riconoscere la necessità non più procrastinabile, di procedere alle gare, afferma che, nell'attesa del riordino della materia, *“soccorrono certamente, per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, al fine di indirizzare l'attività amministrativa delle Regioni e dei Comuni, i principi e i criteri della*

delega di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 118 del 2022, anche se poi essi non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio".

A suo giudizio tali principi, una volta posti dalla legge delega, entrano a comporre il quadro dei referenti assiologici e concorrono a disciplinare la materia alla quale afferiscono.

Tali principi, fra cui il Consiglio di Stato ricorda espressamente la definizione di criteri per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, *"saranno presi in considerazione dai comuni, in particolare nella predisposizione dei bandi per l'affidamento delle concessioni"*.

In considerazione di tutto quanto sopra ricordato, l'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha ritenuto di dubbia legittimità costituzionale, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, anche la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge in esame.

Con tale comma si inserisce nell'articolo 2 della legge regionale 31/2016 la previsione secondo la quale *"..... per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro, piccola o media impresa turistico – ricreativa operante in ambito demaniale marittimo"*.

Infatti, secondo un orientamento consolidato della Corte costituzionale (si vedano, solo per citarne alcune, le sentenze 4/2022, 137/2018, 83/2018, 291/2012, 200/2012, 45/2010, 401/2007), la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e) dell'articolo 117 della Costituzione non può non riflettere quella operante in ambito europeo.

Essa, dunque, comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, dirette a contrastare gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione fra imprese (concorrenza nel mercato) ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza per il mercato).

La disposizione in esame, dunque, non è sembrata avere natura pro concorrenziale (sentenze 165/2014 e 288/2010), non essendo diretta ad assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici.

2.2. L'IMPUGNATIVA GOVERNATIVA

Merita segnalare, per completezza, che il Governo ha ritenuto che la legge in esame ecceda dalle competenze regionali e sia quindi censurabile.

Ciò, a suo giudizio, sia per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera e) della Costituzione, sia per violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, ponendosi in contrasto con norme statali, quali l'articolo 16 del decreto legislativo 59/2010, di recepimento di direttive europee in materia di tutela della concorrenza, come la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, e, in particolare, l'articolo 12 di essa.

La Corte costituzionale, al momento, non si è ancora pronunciata.

3. TESTO UNICO DEL TURISMO

Nell'anno in esame, è stata approvata la legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo), di iniziativa della Giunta regionale, con la quale si è provveduto a riordinare l'intera materia disciplinata, fino ad oggi, dalla legge regionale 86/2016.

Di essa, così come delle altre numerose leggi⁴⁷ intervenute nel tempo a modificarla, è stata disposta l'abrogazione totale.

Si tratta, indubbiamente, di uno degli atti più rilevanti, sotto il profilo economico-sociale, dell'intera legislatura, atteso, non soltanto, dagli operatori del settore, ma anche dagli enti locali e dai cittadini, soprattutto per le misure previste dalla Regione per cercare di far fronte al problema del cosiddetto overtourism, vale a dire, secondo la definizione ufficiale della Organizzazione mondiale del turismo⁴⁸: *“L'impatto del turismo su una destinazione, o su parti di essa, che influenza eccessivamente in modo negativo la qualità percepita della vita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori.”*.

3.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA MATERIA

L'importanza e complessità dell'atto in esame deve essere posta in relazione, innanzitutto, alla stessa natura della materia del turismo. Quest'ultima costituisce, infatti, una materia di cui non è facile tracciare in modo netto i confini, in considerazione della natura poliedrica e complessa delle attività e dei rapporti che le sono riconducibili, in quanto fenomeno di rilevanza economica.

Se da un lato, come risulta da un costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, il turismo è ascrivibile alla competenza legislativa regionale piena o primaria, dall'altro, non si configura tuttavia come un ambito libero di legislazione regionale, potendo essere inciso da competenze legislative statali, sia esclusive, come le cosiddette materie trasversali, contemplate dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento civile lett. l), tutela della concorrenza lett. e), tutela dell'ambiente e dei beni culturali lett. s)),

⁴⁷ La Raccolta normativa riportava, rispetto alla legge regionale 86/2016, 104 note relative a modifiche ed abrogazioni.

⁴⁸ L'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) è l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione di un turismo sostenibile ed universalmente accessibile. Conta 160 Stati membri, 6 membri associati, 2 osservatori e oltre 500 membri affiliati.

sia concorrenti, previste dal terzo comma del medesimo articolo, quali il governo del territorio (comprendente urbanistica ed edilizia), la valorizzazione dei beni culturali, i rapporti internazionali e con l'unione europea, le grandi reti di trasporto e di navigazione e le professioni.

Per quanto concerne le professioni turistiche, anche esse disciplinate dal Testo unico del turismo, la Corte costituzionale, con le sentenze 271/2009, 222/2008 e 132/2010, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza 459/2005, ha affermato che la loro regolamentazione rientra pienamente nella materia professioni, e che quindi costituiscono oggetto, come sopra evidenziato, di competenza legislativa concorrente. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l'esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi. L'attribuzione della materia delle professioni alla competenza legislativa concorrente, prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Rientra, invece, nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Come la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni, tale riparto di competenze fra Stato e Regioni in ordine alle professioni, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che, non è nei poteri delle Regioni, dar vita a nuove figure professionali (si vedano, solo per citarne alcune, fra le numerose intervenute in materia, le sentenze della Corte costituzionale n. 228/18; n. 147/ 2018 e n. 98/ 2013).

Per completare l'intero quadro normativo, occorre altresì ricordare i vincoli che si impongono ai legislatori regionali a seguito della affermazione del principio di liberalizzazione delle attività economiche ad opera del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, del decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012.

A tutto ciò si aggiunga, inoltre, che la qualificazione dell'atto in esame come testo unico non costituisce un elemento meramente formale, in quanto a tale fattispecie deve corrispondere: a) una determinata struttura della legge, destinata a comprendere tutte le normative regolatrici della materia; b) speciali procedure di approvazione, a seconda del carattere di mero coordinamento o innovativo delle sue disposizioni.

In tal senso, dispongono l'articolo 44 (Qualità delle fonti normative) dello statuto regionale che, al comma 4, prevede che *“Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto”* e l'articolo 152 (*Procedure per la votazione dei testi unici*) del regolamento dell'assemblea legislativa (Reg. int. 27/2015). Quest'ultimo stabilisce che *“il*

parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto” e che “Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie”.

Inoltre, l’articolo 12 della legge regionale 55/2008, in materia di qualità della normazione, attuativo del citato articolo 44 dello Statuto regionale, prevede, al comma 2, che: *“I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato”.*

In considerazione di quanto sopra, al fine di comprendere quale fosse la procedura di approvazione da applicare, la commissione è stata chiamata a verificare la natura innovativa o di mero coordinamento delle disposizioni di tale legge, concludendo nel primo senso e determinando, in tal modo, l’approvazione dell’atto, da parte del Consiglio regionale, nelle forme ordinarie.

3.2. ALLA RICERCA DI SOLUZIONI AL PROBLEMA DELL’OVERTOURISM

Passando ora all’esame dei contenuti della legge, non essendo possibile, vista la complessità dell’atto, dare conto di tutte le novità da essa previste e rinviando pertanto, per tali aspetti, alla scheda di sintesi allegata al presente Rapporto, pare opportuno concentrarsi sulla questione che, negli ultimi tempi, è stata maggiormente dibattuta sia a livello regionale che nazionale⁴⁹ ed internazionale⁵⁰.

⁴⁹ Si veda, a tal proposito, quanto previsto, per la città di Venezia, dall’articolo 37 bis del decreto-legge 50/2022 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022. Tale articolo, rubricato *“Misure per favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia”* prevede che *“1. Al fine di favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può: a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei principi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare; b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d’uso e della categoria funzionale dell’immobile. 2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell’andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia”.*

⁵⁰ A livello europeo, particolarmente interessante appare il recentissimo regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e di modifica del regolamento (UE) 2018/1724. Con tale regolamento è stato introdotto un quadro normativo omogeneo e armonizzato per gli Stati membri dell’Unione europea, in materia di generazione e di

Si fa riferimento, come già sopra anticipato, alla questione della disciplina dei cosiddetti affitti brevi e, in particolare, della ricerca, da parte della Regione⁵¹, degli strumenti più appropriati e ascrivibili alle proprie competenze legislative, mediante i quali cercare di far fronte all'impatto dei processi turistici sulle proprie città, al fine di preservare il tessuto sociale e garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine, in considerazione, fra l'altro, della gravissima crisi abitativa in atto.

A tal proposito la legge, che sul punto è stata oggetto di una considerevole riscrittura, ad opera di un emendamento consiliare, rispetto al testo originario pervenuto dalla Giunta regionale, ha previsto la possibilità per i comuni a più alta

condivisione dei dati inerenti ai citati servizi, per migliorarne l'accesso da parte delle autorità pubbliche e garantirne la qualità, consentendo a queste ultime di valutare correttamente l'impatto dei medesimi servizi sui propri territori e di elaborare le relative politiche in modo efficace e proporzionato. Ciò al fine di assicurare una prestazione corretta, inequivocabile e trasparente di servizi di locazione di alloggi a breve termine nel mercato interno, nel quadro di un ecosistema del turismo equilibrato.

⁵¹ La Regione Toscana è stata anticipata, in questa sua ricerca, dalla Regione Lazio. Si fa riferimento, a tal proposito, all'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge regionale 8/2022, che ha modificato la legge regionale 13/2007, relativa all'organizzazione del sistema turistico laziale. Tale articolo ha inserito, nell'articolo 5 della legge regionale 13/2007, concernente le funzioni dei comuni e di Roma capitale, un comma che prevede: *“3 ter. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione”*. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella Segnalazione n. 1848 del 24 giugno 2022, ha ritenuto questa disposizione in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, che come noto, è materia di competenza esclusiva statale. In modo particolare, ha censurato la scelta di lasciare a Roma Capitale la facoltà di individuare criteri specifici per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziali per fini turistici, per le finalità sopra riportate. Essa ha affermato che tale previsione normativa, essendo relativa alla sola attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici (di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017) comporta, non soltanto, una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica ma anche una discriminazione nei confronti delle attività ricettive svolte in forma imprenditoriale e delle altre attività ricettive svolte in forma non imprenditoriale e non espressamente contemplate dalla norma come le “case vacanza” ed i bed and breakfast. La disposizione, a suo giudizio, si configura pertanto come non proporzionata e discriminatoria perché operante solo con riferimento ad una particolare categoria di attività turistico ricettiva, idonea a determinare per gli operatori del settore una compressione della libertà di organizzare la propria attività economica.

In considerazione di ciò, l'AGCM ha ritenuto tale previsione normativa in contrasto con i principi concorrenziali riconosciuti e tutelati dall'ordinamento eurolunitario e nazionale (artt. 49 e 56 TFUE e articoli 3, 41 e 117 Cost.) nella misura in cui ne rende più difficile l'esercizio dell'attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici in assenza di motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, le stesse disposizioni sono state ritenute in contrasto anche con gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 59/2010 e con i successivi interventi di liberalizzazione (art. 3, comma 7, del d.l. 138/2011, art. 34 del d.l. 201/2011 e art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 1/2012).

Nonostante la segnalazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri non ne ha deliberato l'impugnazione.

densità turistica, nonché per tutti i comuni capoluogo di provincia, di individuare, in un apposito regolamento, zone od aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve, esercitate anche in forma imprenditoriale.

Contestualmente, sono stati individuati gli elementi di cui si dovrà tenere conto nella definizione di tali criteri e sono stati specificati, con una elencazione non esaustiva, i suddetti criteri e limiti.

La legge ha introdotto, altresì, la novità della autorizzazione di durata quinquennale all'esercizio dell'attività di locazione, che dovrà necessariamente essere richiesta nei comuni dotati del sopra citato regolamento, limitatamente alle zone ed aree interessate. Il comune avrà poi competenza a stabilire anche un numero massimo di autorizzazioni consentite allo stesso soggetto, nonché un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee. Infine, è stato previsto che resta comunque consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell'unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza principale, nonché di un singolo locale all'interno della medesima unità immobiliare.

Rispetto ad una tale previsione, in sede tecnica, sono stati espressi alcuni dubbi di legittimità costituzionale, in considerazione del fatto che, come già anticipato all'inizio della Relazione, il turismo, pur essendo una materia di competenza legislativa regionale di tipo residuale, tuttavia è intersecato da numerose competenze legislative statali sia esclusive, come l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza, che concorrenti, come il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Ciò rende, pertanto, estremamente problematico tracciare i confini delle diverse competenze.

Al contempo, si è però cercato di trovare il giusto punto di equilibrio, un bilanciamento, fra aspettative ed interessi di natura diversa e talvolta confliggenti, evitando di invadere le competenze legislative statali, nella consapevolezza del consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui la regolamentazione dell'attività negoziale e dei suoi effetti appartiene all'ordinamento civile (tra le tante, si vedano le sentenze 176 del 2018, 283 del 2016, 245 del 2015, 290 del 2013, 84/2019) mentre gli aspetti turistici delle locazioni turistiche rientrano nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza 80 del 2012)⁵².

⁵² Cfr. la sentenza 84/2019, nella quale la Corte costituzionale, relativamente alle locazioni turistiche brevi, ribadisce che: *“gli aspetti turistici anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sent. 80/2012)», e comprendono tutti gli adempimenti amministrativi, purché precedenti ed esterni al contratto in quanto tale (come, ad esempio, quello, introdotto dalla disposizione regionale lombarda allora scrutinata, relativo ad un codice identificativo di riferimento delle singole unità ricettive), che siano utili al fine di «creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a prescindere dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di*

La Corte costituzionale, relativamente a questa questione, ha però riconosciuto espressamente che essa si pone al crocevia delle materie dell'urbanistica e del turismo, inserendosi *“nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione, che si coniuga con quella attività di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche che appartiene alla competenza legislativa regionale”* (cfr. sentenze Corte cost. 94/2024; 124/2021; 84/2019).

L’ufficio legislativo del Consiglio regionale, nella propria scheda di legittimità, ha inoltre posto in evidenza come la problematica in esame investa anche i titoli di competenza legislativa statale concernenti i rapporti economici quali, l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.).

Con riferimento alla proprietà privata che, in applicazione del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), può essere limitata *“allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”⁵³*, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha riconosciuto che la disciplina del diritto di proprietà *“[...] attiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; l’ordinamento del diritto privato si pone dunque quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell’ordinamento civile, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione”⁵⁴*.

Per quanto riguarda, invece, l’iniziativa economica privata, l’articolo 41 della Costituzione la qualifica come libera, prevedendo, però, al contempo che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all’ambiente. Spetta alla legge, poi, determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche»”.

⁵³ Secondo quest’ultimo, la proprietà deve essere regolata dalla legge, anche con vincoli, limiti e controlli, in modo che il suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o comunque con interessi sociali meritevoli di tutela. La funzione sociale ovvero la ragione per cui la legge limita la proprietà, può riferirsi ad esigenze ed obiettivi di tipo diverso, quali obiettivi di efficienza economica o di giustizia sociale, che possono anche presentarsi congiuntamente.

Tra l’altro, la funzione sociale della proprietà può realizzarsi anche con norme che riguardano non direttamente la proprietà dei beni quanto piuttosto, come nel caso in esame, i contratti che si fanno su quei beni (es: i contratti di locazione).

⁵⁴ Cfr. sentenze 138/2021; 228/2016; 131/2013; 123/2010; 295/2009; 160/2009; 26/2008; 51/2008.

Sotto questo profilo, merita ricordare che le Regioni sono tenute ad adeguarsi alla normativa in materia di liberalizzazioni⁵⁵. Tale normativa, ribadendo i principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità fra tutti i soggetti, ammette solo limiti necessari ad *“evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario [...]”*.⁵⁶

A tal proposito, occorre far riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 59/2010, che definisce, in analogia con quanto previsto dalla Direttiva Servizi cui ha dato attuazione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto, i motivi imperativi d'interesse generale come le *“ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”*.

Sotto questo profilo, è importante rilevare che la Corte di Giustizia, in una recente sentenza del 20 settembre 2020, ha giudicato conforme alla direttiva servizi una legge francese che assoggettava a preventiva autorizzazione l'uso di immobili per locazione turistica breve.⁵⁷

In particolare, è stata ritenuta emblematica la motivazione, adottata dalla Corte, che riconosce quale motivo imperativo di interesse generale la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale vera e propria che, di

⁵⁵ Si fa riferimento alla normativa europea in materia di liberalizzazioni (Direttiva 2006/123/UE) nonché alla normativa nazionale di recepimento (d.lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”) e alla normativa statale in materia di liberalizzazioni (d.l. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. 148/2011, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 e d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 27/2012). In particolare cfr. articolo 3, decreto-legge 138/2011, articolo 34, comma 7, decreto-legge 201/2011 e articolo 1, comma 4, decreto-legge 1/2012.

⁵⁶ Cfr. articolo 1, comma 2, decreto-legge 1/2012; in senso analogo, si veda anche l'articolo 3 dell'antecedente decreto-legge 138/2011 e l'articolo 34 del decreto-legge 201/2011.

⁵⁷ La norma francese (che interviene sulla materia urbanistica) prevedeva che *“dagli articoli L. 631-7 e L. 631-7-1 del codice dell'edilizia e degli alloggi, letti in combinato disposto, risulta che i soggetti che sono proprietari di locali situati in un comune con più di 200 000 abitanti e che desiderino concederli in locazione ammobiliati in maniera reiterata e per brevi periodi, ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, in via di principio e a pena delle sanzioni previste dall'articolo L. 651-2 di tale codice, sono tenuti ad ottenere un'autorizzazione preventiva al cambio d'uso rilasciata dal sindaco del comune in cui sono situati detti locali, e tale autorizzazione può essere subordinata a compensazione sotto forma di trasformazione accessoria e concomitante di locali aventi un altro uso in abitazioni”*.

conseguenza, rende legittimo il regime autorizzativo introdotto dal legislatore francese.

A tal fine, risulta significativo il punto 75 della decisione per cui *“Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, per motivi diretti a garantire un’offerta sufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente accessibili, assoggetta talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, ad un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all’obiettivo perseguito, dato che quest’ultimo non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia”*.⁵⁸

3.3. LE SEGNALAZIONI DEI MINISTERI

Per completezza, merita segnalare che il Ministero del Turismo ha ritenuto che la disposizione sopra illustrata, ovvero quella che prevede criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve, “presenti palesi profili di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 117, commi 2, lettera l) ed s), e 3 della Costituzione, in relazione all’articolo 832 codice civile poiché introduce un regime amministrativo limitativo del diritto del proprietario di disporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per fini turistici, al dichiarato scopo di tutelare interessi pubblici devoluti alla esclusiva competenza statale, attraverso una potestà di governo del territorio sconosciuta ai principi generali della materia sanciti da fonti statali e al fine di perseguire obiettivi dichiarati distonici rispetto ai mezzi a ciò predisposti”.

⁵⁸ Merita citare altri due punti “66. Orbene, un obiettivo come quello perseguito da tale normativa nazionale costituisce un motivo imperativo di interesse generale ai sensi del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva 2006/123. 67. Infatti, l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123 prevede che i motivi imperativi di interesse generale di cui gli Stati membri possono legittimamente avvalersi siano motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte, i quali includono, in particolare, le giustificazioni relative alla protezione dell’ambiente urbano (sentenza del 30 gennaio 2018, *X e Visser*, C-360/15 e C-31/16, EU:C:2018:44, punto 135), nonché obiettivi di politica sociale. 68. Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che esigenze relative alla politica dell’edilizia popolare e dirette a lottare contro la pressione fondiaria, in particolare quando un mercato specifico è caratterizzato da una scarsità strutturale di alloggi e una densità di popolazione particolarmente elevata, possono costituire motivi imperativi di interesse generale (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 1° ottobre 2009, *Woningstichting Sint Servatius*, C-567/07, EU:C:2009:593, punto 30, nonché dell’8 maggio 2013, *Libert e a.*, C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punti da 50 a 52).”.

Il Ministero del Turismo ha ravvisato, anche rispetto ad altre disposizioni del Testo unico, profili di criticità nei confronti di valori e competenze legislative statali costituzionalmente tutelati. In particolare, ha censurato le disposizioni che prevedono la gestione esclusivamente “in forma imprenditoriale” delle strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

Anche i Ministeri della Cultura e quello delle Imprese e del Made in Italy hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Quest’ultimo relativamente alle disposizioni in merito alle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il primo, invece, rispetto alla disposizione che definisce l’attività della guida ambientale, per contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui sembrerebbe derogare alla legge 190/2023 “Disciplina della professione di guida turistica”, che costituisce parametro interposto.

Si tratta ora di vedere se il Consiglio dei Ministri, a fronte di tali segnalazioni e delle risposte fornite in merito dagli uffici regionali, opererà o meno per l’impugnativa di alcune delle disposizioni del Testo unico del turismo⁵⁹.

4. MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE TOSCANA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI – “LE LEGGI PROVVEDIMENTO”

La legge regionale 6/2024, di iniziativa della Giunta regionale, è ascrivibile alla tipologia delle cosiddette leggi provvedimento che, negli ultimi anni, sono state approvate in un numero consistente dalla Regione. Ciò al fine di far fronte, come nel caso in esame, ai danni derivanti da eventi calamitosi di varia natura. Si pensi, solo per citarne alcune, alle leggi regionali 51/2023, 23/2021, 58/2020, 59/2020 e 50/2019.

La legge provvedimento, come noto, costituisce un atto formalmente legislativo ma concretamente amministrativo e dunque un atto che, in quanto legge, è generale ed astratto ma che, in realtà, provvede concretamente, assumendo il contenuto di un atto amministrativo.

Questa tipologia di legge ha, in passato, sollevato dubbi interpretativi relativamente a due distinti profili: da un lato, rispetto al principio montesquiano di separazione dei poteri e, dall’altro lato, rispetto ai caratteri fondamentali che deve possedere una legge formale in virtù del principio di legalità, vale a dire la generalità e l’astrattezza che difettano, invece, nella legge provvedimento.

Oggi, invece, la questione della ammissibilità della legge provvedimento è superata in quanto la giurisprudenza costituzionale è dell’avviso che il valore ed il

⁵⁹ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato innanzi la Corte costituzionale la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) sotto numerosi profili (ricorso n. 14/2025). Ha altresì impugnato la legge regionale 21 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 617204), con ricorso n. 1572025.

regime giuridico della legge derivino dalla sua qualificazione formale: la legge, anche quando ha un contenuto particolare e concreto, mantiene le caratteristiche dell'atto normativo, rimanendo assoggettata al relativo regime. Dunque, in dottrina ed in giurisprudenza, è pacifico che il sindacato su tali atti sia di competenza della giustizia costituzionale.

Di conseguenza, il dibattito si è spostato sull'intensità del sindacato riservato alla Corte costituzionale, la quale ha affermato che il parametro che deve guidarla è il canone di ragionevolezza.

Per quanto concerne nello specifico la legge in esame, essa costituisce espressione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di protezione civile nonché residuale in materia di sviluppo economico.

Interviene a modificare la già citata legge regionale 51/2023 che ha istituito misure finanziarie a carattere straordinario per fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in alcuni comuni della Toscana nel mese di novembre 2023.

Destinatari di tali misure sono i nuclei familiari, che abbiano subito danni a beni mobili e mobili registrati nonché, per effetto dell'intervento in esame, beni immobili, e le attività economiche e produttive extra agricole ed i liberi professionisti.

Con tale legge sono stati inoltre chiariti dubbi interpretativi relativi al Fondo emergenza calamità a favore delle imprese nonché agli oneri di gestione delle pratiche nelle ipotesi di afflusso di risorse da parte di altri soggetti.

5. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Con la legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio), di iniziativa consiliare, è stata dettata una disciplina di carattere ordinamentale dei consorzi di sviluppo industriale, finalizzata all'inquadramento generale dell'istituto ed a definire e disciplinare l'assetto, l'organizzazione ed il funzionamento di questi ultimi.

Tale legge, durante i lavori istruttori, è stata oggetto di consistenti modificazioni rispetto al testo originariamente assegnato alla commissione.

5.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA MATERIA

I consorzi di sviluppo industriale sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico dall'articolo 21 della legge 634/1957 e sono stati oggetto di successivi interventi normativi volti a rafforzarne il ruolo (articolo 50 d.p.r. 218/1978, articolo 36 l. n. 317/1991, così come modificato dalla l. n. 341/1995, articolo 63 l. n. 448/2001).

Sono stati qualificati come enti pubblici economici dal citato articolo 36 della legge 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) che prevede: *“I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici” e che “Spetta alle regioni” – oltre alle funzioni amministrative in ordine all’assetto di tali enti (come previsto dall’art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) – “soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi” stessi.*

La Cassazione (v. Cass, S.U. 16 novembre 1999, n. 781 e, conforme, Cassazione, Sez. II, 31 marzo 2011, n. 7469; cfr. Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., sent. 01.02.2016, n. 12) ha affermato che, al di là della qualificazione legislativa, i consorzi svolgono prevalenti funzioni pubblicistiche di interesse generale che consistono nella promozione, in senso ampio, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

La legge in esame costituisce espressione della potestà legislativa regionale residuale in materia di industria (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e della potestà legislativa concorrente in materia di sostegno alla innovazione dei settori produttivi e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Con essa, la Regione Toscana si è allineata alle numerose Regioni, soprattutto meridionali, che, ormai da tempo, dispongono di una normativa di tal genere.

Fino ad oggi, nell'ordinamento toscano era presente soltanto una legge, la legge regionale 44/2019, con la quale si è provveduto al riordino del Consorzio per la Zona industriale apuana, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372.

5.2. LE QUESTIONI MAGGIORMENTE DIBATTUTE

Rinviando, per quanto concerne i contenuti della legge in esame, alla scheda di sintesi allegata al presente Rapporto, pare opportuno dar conto delle questioni giuridiche delle quali si è maggiormente discusso durante i lavori istruttori.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla questione della partecipazione della Regione ai consorzi di sviluppo industriale, prevista nell'articolato. In ordine ad essa, erano state espresse perplessità dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale, rispetto a quanto stabilito dal già citato articolo 36 della legge 317/1991: esso sembrerebbe, infatti, attribuire alle Regioni la sola competenza al controllo dei piani economico - finanziari. Si faceva, pertanto, notare come, per effetto di tale previsione, la Regione avrebbe rivestito contemporaneamente il ruolo di controllore e controllato. Al contempo, si era posto in evidenza che, non soltanto la citata legge regionale 44/2019, di disciplina del Consorzio per la Zona industriale apuana, ma anche leggi di altre Regioni prevedevano la partecipazione

della Regione ai consorzi, senza peraltro essere state oggetto di impugnativa governativa.

Analogamente, un'ulteriore questione della quale si è discusso è stata quella relativa al procedimento di costituzione dei consorzi di sviluppo industriale. La legge, nella sua formulazione originaria, stabiliva che fosse la Giunta regionale ad approvarne la costituzione. Con specifico riferimento alla natura dell'atto con cui viene costituito il Consorzio - premesso che il primo presupposto per il riconoscimento della natura di ente pubblico è costituito dal rispetto del principio di legalità, di cui all'articolo 97 della Costituzione (nella parte in cui impone che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge) e, stante quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), secondo cui "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge"- l'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha posto in evidenza che, dottrina e giurisprudenza, hanno interpretato tali disposizioni ritenendo ammissibile la costituzione di questi enti per legge o in base alla legge (in tal senso cfr. Cons. St., sez. V, 2 agosto 2021, n. 5646, nonché Cons. St., sez. VI, 26 luglio 2016, n. 3387; sez. VI, 1 giugno 2016, n. 2326). Contestualmente, è stato fatto presente che la questione è stata disciplinata in maniera eterogenea dalle altre Regioni e si è proposto (osservazione che è stata accolta) di recuperare anche un ruolo del Consiglio regionale, prevedendo il parere della commissione consiliare competente.

La discussione è stata, altresì, alquanto partecipata in ordine alla questione della espropriazione delle aree e degli immobili necessari a dare attuazione ai piani consortili e del ruolo, rispetto ad essa, spettante ai consorzi. La legge, nella sua formulazione originaria, richiama sia la procedura di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che la procedura di cui all'articolo 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Il primo prevede, in estrema sintesi, che: *"Su richiesta del Consorzio, il prefetto ordini la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene. Decorso trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione"*. Il secondo disciplina la diversa fattispecie del riacquisto da parte dei consorzi della proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali - con procedimento avente *"natura latu sensu espropriativa"*⁶⁰ - nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. Ai sensi di tale disposizione, i consorzi possono riacquistare, unitamente alle aree

⁶⁰ Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3644; Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 664; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7436; Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2021, n. 7251.

cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, garantire la coerenza con l'ordinamento regionale e, in particolare, con la legge regionale 44/2019, l'ufficio legislativo del Consiglio regionale, ha proposto di prevedere che i consorzi possano proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti, individuati mediante un rinvio espresso alla legge regionale 30/2005 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) che disciplina la materia nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

POLITICHE SANITARIE E SOCIALI

Cesare Belmonte

LA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE DELL'ANNO 2024 IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

PREMESSA

Le leggi del 2024 approvate previo parere referente della Terza Commissione in materia di tutela della salute e di assistenza sociale sono dieci.

In cinque casi è stata esercitata la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute; in tre casi la potestà concorrente unitamente a quella residuale; in due casi quella esclusiva in materia di assistenza sociale.

Non vi sono leggi organiche, volte alla sistematizzazione di intere materie. D'altra parte, il nuovo ciclo della programmazione socio-sanitaria è appena in fase di avvio, essendo pendente in Terza Commissione la proposta giuntale avente ad oggetto il piano integrato regionale sanitario e sociale 2024-2026. Risulta pertanto difficile ricondurre i provvedimenti legislativi sinora illustrati nell'alveo di un organico disegno di sistema. Si registrano piuttosto singoli interventi settoriali, che comunque offrono lo spunto per alcune riflessioni di carattere generale.

Il numero di leggi di iniziativa consiliare non è irrilevante, trattandosi di quasi un terzo delle leggi in oggetto. Le originarie proposte consiliari hanno manifestato, nella maggior parte dei casi, dei deficit di impianto che hanno comportato una significativa revisione dei testi normativi anche sotto il profilo del loro ambito applicativo.

Alcune considerazioni sugli strumenti attuativi delle leggi regionali licenziate in questa annualità in materia sanitaria e sociale. La fonte regolamentare è stata identificata come strumento di attuazione del dettato normativo in due sole leggi, quella in materia di trasporto sanitario e quella in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. In questi casi, alla fonte regolamentare è stata demandata la definizione di norme tecniche che regolano specifici processi sulla base degli indirizzi di appositi organismi di normazione tecnica. Per questo motivo, versandosi in ambiti sottratti alla discrezionalità del decisore politico, il rinvio alla fonte secondaria non è accompagnato dalla predeterminazione di particolari criteri volti ad orientare la disciplina regolamentare.

Più frequentemente, lo strumento applicativo cui rinviano le leggi summenzionate assume la forma della deliberazione della Giunta regionale. I compiti ascritti all'atto provvedimentale sono estremamente diversificati.

Nel caso della legge sulle strutture socio-sanitarie⁶¹, la deliberazione giuntales si configura sia come atto generale, a carattere procedurale, sia come atto programmatico. Nel caso della legge sui nuovi servizi erogati in farmacia (l.r. 42), la deliberazione di Giunta deputata alla definizione di linee di indirizzo presenta caratteri assai simili a quelli propri di una fonte normativa secondaria. Nel caso della legge sul sostegno all'autonomia abitativa dei giovani (l.r. 40), il provvedimento amministrativo si colloca in una posizione strettamente attuativa dei criteri e principi di legge.

Almeno tre leggi rispondono a finalità di semplificazione, in quanto sopprimono specifici adempimenti o riducono la frequenza della loro reiterazione.

Sotto il profilo del rispetto delle regole di tecnica legislativa, talune delle originarie proposte di legge hanno manifestato delle criticità sia riguardo al preambolo, sia riguardo all'articolato; criticità poi in tutto o in parte corrette nel corso dell'istruttoria legislativa.

La motivazione talvolta è risultata eccessivamente sintetica, talvolta si è risolta in una mera parafrasi delle norme sostanziali. Quanto agli articolati, le maggiori carenze si sono palesate attraverso titoli o rubriche mute, ossia tali da non consentire l'immediata identificazione dell'oggetto proprio della legge nel suo complesso o dei singoli articoli; oppure attraverso l'uso inappropriato delle formule per le modifiche testuali, con conseguenti difetti di coordinamento interno. Le regole d'ufficio relative alle forme di citazione degli atti normativi sono state invece applicate in maniera solitamente corretta.

Infine, in sede di precontenzioso il Governo ha formulato delle osservazioni su due norme della legge regionale di manutenzione per l'anno 2024⁶² che hanno elevato a sessantotto anni, fino al 31 dicembre 2025, il limite massimo anagrafico per il conferimento dell'incarico di responsabile di zona o direttore di una società della salute.

Nello specifico, il Ministero della salute chiedeva alla Regione Toscana, al fine di garantire la piena armonizzazione di tale disciplina regionale con la normativa statale⁶³ concernente il limite di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza medica, di integrare la norma in questione specificando che l'innalzamento temporaneo del limite a sessantotto anni per il conferimento dei suddetti incarichi possa avvenire su "istanza dell'interessato".

La Regione ha assunto l'impegno a modificare col primo intervento normativo utile la disposizione in questione nei termini richiesti dallo Stato; impegno poi assolto con la legge regionale 38/2024⁶⁴. In sostanza, il Governo ha

⁶¹ Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992).

⁶² Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024).

⁶³ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), articolo 1 comma 164-bis.

⁶⁴ Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

ricavato dalla previsione statale⁶⁵ che consente alle aziende sanitarie, fino al 31 dicembre 2025, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale oltre il limite ordinario dei sessantacinque anni, un principio fondamentale, quello della necessaria istanza degli interessati, applicabile anche nel caso di specie; a nulla rilevando che l'incarico di responsabile di zona o di direttore di una società della salute possa essere conferito anche a soggetti che non rivestono il ruolo di dirigenti medici o sanitari del servizio sanitario.

I paragrafi che seguono illustrano taluni profili e tendenze che connotano la produzione normativa di questa annualità, talora riprendendo e sviluppando quanto sinora esposto.

1. DAL CASO PARTICOLARE ALLA NORMA GENERALE. DUE ESEMPI NORMATIVI

Non sono mancati in questa annualità ipotesi in cui iniziative legislative nate come norme speciali si siano trasformate in atti normativi a valenza generale.

Un primo esempio è costituito dalla legge regionale 2/2024⁶⁶, di iniziativa consiliare, che si è evoluta nel corso dell'iter legislativo da legge speciale in materia di strutture residenziali e semiresidenziali a legge generale sulla programmazione dell'integrazione socio-sanitaria. La legge trova il proprio presupposto in una mozione⁶⁷ approvata dal Consiglio regionale nel corso del 2022, con cui il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale ad attivarsi per *“(...) rendere cogenti i criteri previsti dal procedimento valutativo e autorizzativo da seguire per la realizzazione di nuove RSA e/o per l'ampliamento di strutture già esistenti, in un'ottica di omogeneizzazione e sostenibilità complessiva del sistema regionale delle RSA”*.

A tal fine il testo originario dettava una disciplina speciale e particolare subordinando l'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali socio-sanitarie al rispetto di una distanza minima tra le stesse di almeno 1 chilometro. Tutto ciò, secondo quanto argomentato nel preambolo, in vista di una organica programmazione delle prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria erogate sul territorio regionale da tale tipologia di strutture.

La proposta di legge presentava due difetti di impianto.

Sotto un primo profilo, pur riconoscendo la necessità di vincolare il sistema delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) al rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, la fonte normativa non individuava, in termini di strumenti e procedure, le modalità di svolgimento di tale programmazione. Questa

⁶⁵ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1 comma 164-bis.

⁶⁶ Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992).

⁶⁷ Mozione n. 725 (In merito alla programmazione e alla governance della residenzialità sanitaria assistita in Toscana), approvata dall'Aula nella seduta del 9 marzo 2022.

lacuna è stata sanata introducendo accanto alla norma speciale sulle distanze minime una norma generale in tema di programmazione regionale delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria. La norma generale prevede ora espressamente, innovando il sistema, che la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, è soggetta alla verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 502/1992⁶⁸; verifica da effettuarsi - in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture - con le modalità previste da una deliberazione della Giunta regionale che, come precisato in premessa, ha la natura propria sia dell'atto generale, sia dell'atto programmatico.

Il secondo difetto stava nel carattere assoluto del precetto statuente il vincolo delle distanze minime. Un simile vincolo andava ad incidere ex lege, in termini generali e astratti, sulla localizzazione delle strutture socio-sanitarie, prescindendo da una concreta ed effettiva verifica del fabbisogno delle singole realtà locali, col rischio di disattendere la giurisprudenza costituzionale⁶⁹ formatasi sulla materia e di porsi in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione. Per queste ragioni il vincolo assoluto si è trasformato in una norma di salvaguardia a carattere transitorio, in forza della quale soltanto nelle more della deliberazione giuntale regolante le modalità di svolgimento della programmazione settoriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture residenziali che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime. E sempre in via cautelativa, sono stati esclusi dall'ambito di operatività del divieto le fattispecie autorizzative pendenti nonché i casi in cui al momento dell'entrata in vigore della legge sia stato già ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture.

Analoga evoluzione ha avuto la legge regionale 8/2024⁷⁰, di iniziativa consiliare, in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere, modificativa della legge regionale 59/2007⁷¹. L'originaria proposta di legge si limitava ad integrare la composizione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere coi legali rappresentanti dei centri per uomini autori di violenza di genere, senza considerare che la normativa statale e l'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 stabiliscono per questi centri misure di incentivazione analoghe a quelle di cui beneficiano i centri antiviolenza.

⁶⁸ Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 8 ter, comma 3.

⁶⁹ Sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2023.

⁷⁰ Legge regionale 5 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007).

⁷¹ Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere).

Il testo normativo è stato pertanto rivisto estendendo a questa tipologia di soggetti la medesima disciplina dettata dalla normativa regionale per i centri antiviolenza: istituendo un apposito elenco regionale e qualificando l'iscrizione nell'elenco come condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti trasferiti dallo Stato alle Regioni. Anche in questo passando da una originaria norma particolare ad una disciplina normativa di carattere generale.

2. LA SISTEMATIZZAZIONE DI UNA FATTISPECIE MEDIANTE UNA LEGGE AD HOC

Il titolo III della legge regionale 17/1998⁷² disciplinava il servizio di soccorso svolto dal Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) nell'ambito della rete escursionistica della Toscana e negli ambienti naturali. Tale titolo viene abrogato dalla legge regionale 18/2024⁷³, di iniziativa consiliare, introducendo al contempo nell'ordinamento regionale una normativa dedicata in via esclusiva al predetto SAST.

La singolarità di quest'ultima legge regionale riposa propria su questo elemento. Una fattispecie viene espunta da una legge regionale per divenire oggetto specifico di altra legge regionale che non ha come obiettivo precipuo una revisione sostanziale della materia in questione, quanto piuttosto quello di enfatizzare, anche sotto l'aspetto formale, il ruolo del SAST nell'ambito del territorio toscano.

3. UNA SPECIFICA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

La legge regionale 16/2024⁷⁴ innova la legge regionale 8/2006⁷⁵ relativamente ai requisiti igienico-sanitari delle piscine private ad uso collettivo.

L'originaria proposta di legge escludeva l'obbligo di effettuare annualmente lo svuotamento delle vasche di queste piscine qualora fosse assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri vigenti, contenuti nell'allegato A del regolamento di attuazione della legge regionale 8/2006. La scheda di legittimità osservava come il rispetto di siffatti parametri non fosse condizione sufficiente ad assicurare la ragionevolezza e congruità della misura derogatoria, apparendo per contro necessario definire, tramite adeguamento del regolamento regionale, ulteriori requisiti strutturali, al fine di consentire una

⁷² Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

⁷³ Legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).

⁷⁴ Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006).

⁷⁵ Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). ⁷⁶ Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34 (Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009).

adeguata pulizia e sanificazione delle superfici delle vasche anche in assenza di uno svuotamento annuale delle medesime.

La norma è stata conseguentemente rivista, subordinando la misura derogatoria non solo al rispetto dei parametri già stabili dalla fonte regolamentare, ma anche all'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine da definire sempre in via regolamentare. Come già sottolineato in premessa, il rinvio alla fonte regolamentare non è accompagnata dalla predeterminazione di particolari criteri, versandosi in ambiti sottratti alla discrezionalità del decisore politico.

4. ALCUNE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

La legge regionale 34/2024⁷⁶ dispone che non è più richiesto il parere favorevole dell'azienda USL competente ai fini dell'autorizzazione comunale allo svolgimento di manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Nel corso dei lavori consiliari, anche a seguito di quanto osservato dalla scheda di legittimità, è stata rafforzata la motivazione alla base della misura di semplificazione procedimentale. Ancorché non espressamente previsto dalla normativa statale, il predetto parere poteva intendersi come espressivo della generale funzione di vigilanza esercitata dal sistema sanitario in materia di salute animale e di benessere degli animali. E così, a fugare ogni dubbio che la soppressione del parere incida sull'esercizio di siffatta funzione, il preambolo della legge è stato integrato precisando che l'apposita commissione tecnica comunale dovrà preoccuparsi di verificare il rispetto non solo delle norme relative alla sicurezza ma anche di quelle sul benessere animale.

Una ulteriore misura di semplificazione procedimentale è stata introdotta dalla legge regionale 52/2024⁷⁷, modificativa della legge regionale 29/2004⁷⁸, disponendo che le esumazioni o le estumulazioni straordinarie possano avvenire anche senza la presenza del medico; in deroga al regolamento di polizia mortuaria⁷⁹, secondo cui tali operazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Il preambolo recita che la misura di semplificazione supera una statuizione statale “(...) *anacronistica, costosa e non più rispondente alle esigenze di tutela della salute pubblica* (...)”. La motivazione dell'intervento normativo viene fondata quindi su ragioni di opportunità e di interesse pubblico, senza affrontare

⁷⁶ Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34 (Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009).

⁷⁷ Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52 (Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004).

⁷⁸ Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti).

⁷⁹ Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), articolo 83.

la questione sotto il profilo del riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni.

In realtà, l'intervento di semplificazione radica il suo fondamento proprio in una specifica potestà legislativa regionale. Già la Corte costituzionale, con la sentenza 174 del 1991, dunque in epoca antecedente la riforma del titolo V della Costituzione, aveva avuto modo di affermare che non spetta allo Stato individuare nel "coordinatore sanitario" delle unità sanitarie locali gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, nonostante quanto statuito dal regolamento di polizia mortuaria. Ciò veniva argomentato sulla scorta del dettato della legge 833/1978⁸⁰, che demanda alla legge regionale il compito di stabilire norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi.

Questa competenza regionale è da ritenersi confermata anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, che ascrive alle Regioni una potestà concorrente in materia di tutela della salute; potestà cui è riconducibile, secondo un consolidato orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale, anche la competenza regionale nella organizzazione delle modalità di organizzazione del servizio sanitario regionale. La legge in parola continua a presidiare la funzione di vigilanza sulle procedure di esumazioni o le estumulazioni, come assegnata alle aziende sanitarie dalla normativa statale, attraverso una modulazione organizzativa diversa da quella prevista dallo Stato, ma comunque idonea all'esercizio della funzione; imponendo ordinari oneri comunicativi e prefigurando comunque l'invio del personale medico dell'azienda sanitaria qualora nel corso delle operazioni emergano problematiche igienico sanitarie.

5. QUESTIONI EMERSE IN SEDE DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SETTORIALE AL MUTATO QUADRO NORMATIVO STATALE

Il decreto legislativo 153/2009⁸¹ ha introdotto il concetto di farmacia dei servizi, definendo i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie, ulteriori rispetto alla tradizionale funzione di dispensazione del farmaco. La legge regionale 42/2024⁸² si prefigge, come recita il preambolo, di adeguare l'ordinamento regionale alla disciplina dettata dallo Stato nella materia. La singolarità della legge regionale sta nel fatto che nell'articolato non sono rinvenibili richiami espliciti alla fonte normativa statale prima richiamata, né agli atti e alle procedure cui essa rinvia per gli aspetti applicativi: intese Stato - Regioni,

⁸⁰ Legge 23 dicembre 1978, n. 83 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

⁸¹ Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

⁸² Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42 (Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000).

accordi collettivi nazionali e regionali; provvedimenti ministeriali; sperimentazioni gestionali.

L'assenza di una puntuale trama di richiami palesata dalla legge regionale non giova alla chiarezza e univocità delle sue previsioni, cosicché toccherà verosimilmente alla Giunta regionale, cui è stato attribuito il potere di emanare con propria deliberazione linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi, farsi carico di assicurare una effettiva coerenza fra la disciplina regionale e quella statale. Questa deliberazione giuntale, come già segnalato in premessa, per la sua amplissima portata presenta caratteri assai simili a quelli propri di una fonte regolamentare.

6. LA TECNICA LEGISLATIVA. TRA FORMA E SOSTANZA

Nel corso della presente relazione sono state già affrontate alcune problematiche afferenti alla tecnica legislativa. La legge regionale 56/2024⁸³, che aggiorna il sistema regionale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), quale disciplinato dalla legge regionale 43/2004⁸⁴, offre lo spunto per tornare brevemente sul tema.

L'originaria proposta di legge ha posto infatti una serie di questioni riguardanti la corretta applicazione delle regole della tecnica legislativa.

Una prima questione si è posta per effetto della disposizione che ha rivisto la composizione del consiglio di amministrazione delle ASP, fissando il numero dei componenti in misura fissa (tre o cinque), anziché in numero variabile come prima previsto, e attribuendo al Comune di riferimento la competenza alla nomina della maggioranza dei membri.

La novella normativa comportava l'eliminazione di qualsiasi altra previsione della legge regionale 43/2004 non coerente con la predetta modifica normativa. In un caso ciò non era avvenuto. La proposta di legge sopprimeva le parole *“In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto”*, senza intervenire sulla parte restante della norma, secondo cui *“il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.”*

In realtà, anche questa seconda parte del testo non era più attuale, giacché una precedente norma della proposta di legge aveva già ascrivito al Comune la competenza alla nomina della quota maggioritaria dei membri dell'organo suddetto. L'incoerenza è stata sanata nel testo finale provvedendo all'abrogazione integrale della norma di cui trattasi.

⁸³ Legge regionale 4 dicembre 2024, n. 56 (Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004).

⁸⁴ Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze").

Una seconda questione si è posta rispetto alle regole relative alla motivazione del provvedimento normativo. Nello specifico, il considerato del preambolo si limitava a parafrasare il contenuto della maggior parte delle previsioni dell'articolato e associava l'introduzione della figura del Direttore fra gli organi necessari delle ASP ad un mero dato di fatto, ossia alla circostanza che questa scelta era già stata effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane.

Una terza questione ha riguardato i 'visto' del preambolo, fra i quali era citato l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riguardante le materie soggette alla potestà legislativa concorrente regionale. Tale riferimento normativo non appariva conferente poiché, come evidenziato nella relazione tecnico-normativa, la materia de qua rientra nella competenza legislativa residuale regionale in materia di politiche sociali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Alla luce di ciò, il preambolo è stato ampiamente modificato sia nei 'visto' che nel 'considerato', superando o attenuando le carenze ora illustrate.

7. FRA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPLICAZIONE PROCEDIMENTALE

La legge regionale 49/2024⁸⁵ modifica la legge regionale 83/2019⁸⁶ semplificando le tipologie delle attività di trasporto sanitario autorizzabili, che sono ridotte da tre a due: il trasporto sanitario di base da un lato; il trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato dall'altro.

La misura di semplificazione è accompagnata da una serie di disposizioni transitorie in cui entrano in gioco due elementi: il fattore tempo e la certezza dei rapporti giuridici.

La fase di adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate in base alla normativa previgente⁸⁷ alla legge regionale 83/2019 avrebbe dovuto concludersi, in base ad una norma transitoria della stessa legge regionale 83/2019, entro il termine stabilito dal regolamento⁸⁸ attuativo della medesima legge regionale 83/2019 stessa, ossia entro il 18 dicembre 2024. Come evidenziato nel preambolo, i soggetti interessati avrebbero avuto notevoli difficoltà ad adeguarsi ai nuovi requisiti di esercizio entro l'anno 2024. Peraltro, rendendosi necessaria una ulteriore revisione a livello regolamentare dei requisiti di esercizio a seguito della riduzione delle autorizzazioni al trasporto a due sole tipologie, non era neppure

⁸⁵ Legge regionale 8 novembre 2024, n. 49 (Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019).

⁸⁶ Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

⁸⁷ Legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario).

⁸⁸ Decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario").

scontato che la Giunta regionale potesse assolvere a tale adempimento in tempo utile. La criticità legata al fattore tempo non emergeva dalla originaria proposta di legge, ed è stata poi risolta nel corso dell'istruttoria legislativa prevedendo che la fase transitoria si concluda entro un termine stabilito non più dal regolamento ma direttamente dalla legge e coincidente col 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo della certezza dei rapporti giuridici, occorre altresì avere un quadro più chiaro delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla previgente normativa. Si rinvenivano infatti tuttora negli archivi comunali autorizzazioni che non consentono di identificare correttamente le attività svolte. E così è stata introdotta una seconda norma transitoria con cui si prevede che entro il 31 marzo 2025 tali soggetti trasmettano agli sportelli unici per le attività produttive competenti una dichiarazione nella quale indicano quali tipologie di attività di trasporto sanitario svolgono tra le due autorizzabili, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente. Il comune, provvederà poi alla conferma dell'autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante. Si tratta di un nuovo procedimento amministrativo che aggrava gli adempimenti a carico degli interessati. Quindi, elementi di semplificazione del regime autorizzativo da un lato; complicazioni procedurali dall'altro.

8. UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La legge regionale 40/2024⁸⁹ predispone una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa di giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria. L'impianto normativo si conforma al principio di legalità dell'azione amministrativa. I requisiti di accesso ai contributi e i criteri di priorità sono infatti direttamente disciplinati dalla legge, mentre si rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale il compito di stabilire modalità operative per la predisposizione del bando di concessione dei contributi stessi.

⁸⁹ Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 40 (Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010).

POLITICHE CULTURALI, PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Sofia Zanobini

POLITICHE CULTURALI

1. PREMESSA

Nell'anno 2024, con riguardo alle proposte di legge esaminate dalla Quinta Commissione in sede referente ed approvate dal Consiglio regionale, vi è stato un lieve incremento della produzione legislativa riconducibile alle politiche in esame, che ha portato all'approvazione di quattro leggi rispetto alle due del 2023.

Tutti e quattro gli interventi normativi si concentrano sostanzialmente sulla promozione di significativi interventi di valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale, soprattutto al fine di garantire l'accesso alla cultura, quale bisogno individuale e valore collettivo, che costituisce una delle finalità principali sancite dall'articolo 4 dello Statuto regionale.

Più in particolare, di queste quattro leggi, due, d'iniziativa della Giunta regionale, intervengono su normative vigenti apportandovi modifiche, le altre due, d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, si configurano come nuovi interventi normativi.

2. LE LEGGI REGIONALI

La Toscana, nell'ambito delle politiche regionali finalizzate a promuovere una cultura di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà nonché di rispetto dei diritti umani, ha intrapreso, ormai da molti anni, un percorso articolato finalizzato a rafforzare le radici democratiche e antifasciste della Regione, attraverso la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, dei valori della lotta di Liberazione, alla base della Carta costituzionale.

Una tappa significativa di tale percorso è rappresentata dall'approvazione della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), con la quale la Toscana si è dotata di uno strumento normativo che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza. Tale legge, nello specifico, promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, che si realizza attraverso attività di ricerca, di divulgazione e di eventi, di raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico, attraverso la realizzazione di attività didattica per le scuole, nonché attraverso

attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli e interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.

Un'altra fondamentale tappa di tale percorso è stata raggiunta con l'approvazione della legge statutaria regionale 14 febbraio 2023, n. 5 (Modifiche allo Statuto in tema di richiamo al principio dell'antifascismo come valore fondante dell'azione regionale), con la quale la Toscana ha inserito nella parte dello Statuto, dedicata ai principi generali fondanti dell'ordinamento regionale, un chiaro richiamo all'antifascismo, come base comune posta a tutela e salvaguardia delle libertà individuali e collettive su cui costruire ogni politica e ogni forma di convivenza sociale e civile e come impulso per difendere, valorizzare e promuovere la cultura della memoria.

All'interno di tale contesto politico si collocano le prime due leggi oggetto di esame, ovvero legge regionale 6 febbraio 2024, n. 3 (Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste) e la legge regionale 8 novembre 2024, n. 50 (Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002).

Con la legge regionale 3/2024, d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza e finanziata con parte dell'avanzo del Bilancio 2023 del Consiglio regionale, la Toscana ha stanziato una dotazione finanziaria complessiva di quattrocentomila euro, quale contributo a tantum per l'anno 2024, da destinare al sostegno delle iniziative organizzate principalmente dai comuni, dall'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT) e dagli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale, aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione della gran parte del territorio toscano e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Con la legge regionale 50/2024, di iniziativa consiliare, la Toscana ha voluto compiere un ulteriore passo per rafforzare la cultura della Memoria e diffondere i principi costituzionali di libertà e democrazia, riconoscendo stabilità ai finanziamenti assegnati sulla base delle disposizioni della legge regionale 38/2002⁹⁰ a determinati soggetti, che si occupano di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, realizzando in particolare attività di ricerca, di divulgazione e di eventi, la raccolta, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonché la realizzazione di attività didattica per le scuole.

⁹⁰ Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

La legge regionale in esame, infatti, intervenendo a modificare la legge regionale 38/2002, ha introdotto la previsione secondo la quale a decorrere dal 2025, anno peraltro in cui si celebra l'80esimo anniversario della Resistenza e Liberazione, il contributo annuale per l'Istituto storico della Resistenza in Toscana, per gli Istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale, per la Fondazione 'Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana e per la Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza viene erogato in misura pari all'importo direttamente previsto dalla medesima legge. La certezza del sostegno finanziario disposto da una legge conferisce stabilità ai soggetti in questione già riconosciuti come fondamentali per la Toscana, consentendo loro una migliore programmazione delle rispettive attività di studio e di ricerca.

Nel contesto delle politiche regionali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, inteso come insieme composito di beni materiali ed immateriali, si collocano invece la legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4 (Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023), d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza e finanziata con parte dell'avanzo del Bilancio 2023 del Consiglio regionale, e la legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r.18/2017), risultato della unificazione di due proposte di legge, una d'iniziativa del Consiglio e l'altra della Giunta.

Ai fini di un più chiaro inquadramento delle leggi sopra richiamate, sotto il profilo dei rispettivi contenuti nel quadro delle politiche regionali in materia di cultura, si ritiene utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni culturali, che costituiscono un indispensabile strumento di arricchimento della formazione culturale dei consociati, contribuiscono alla promozione dell'accesso alla cultura. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, infatti, la valorizzazione dei beni culturali si sostanzia nel complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, della fruizione e della conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione dello stesso.

Oltre a ciò, si evidenzia che la Toscana, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico anche nelle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003. Nello specifico, con l'approvazione della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) la Toscana ha dato un riconoscimento alle manifestazioni di

rievocazione storica, in quanto i gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono essere considerati a tutti gli effetti "comunità patrimoniali", nel senso assegnato a questo termine dalla Convenzione quadro del Consiglio di Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cosiddetta Convenzione di Faro, ratificata con legge 133/2020, nella quale si definisce il patrimonio culturale come un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, e la comunità patrimoniale come un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Al fine, dunque, di promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio storico e culturale, nei termini sopra descritti, anche in considerazione della grave situazione, sotto il profilo economico e sociale, in cui si è trovato il territorio della Toscana, devastato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, con la legge regionale 4/2024 la Toscana ha ritenuto importante erogare un contributo ai comuni del territorio di tali province per finanziare progetti finalizzati a promuovere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 42/2004⁹¹. Ciò non soltanto per il valore dei beni oggetto di valorizzazione ma anche al fine di garantire un accesso di qualità e una migliore protezione dei beni ad esso riconducibili, allo scopo ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura tra i consociati.

In particolare, il sostegno è stato rivolto a interventi progettuali presentati dai comuni riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, in considerazione dei gravi danni che tali beni hanno subito a seguito degli eventi meteorologici sopra richiamati.

Inoltre, per le medesime finalità, la legge in questione ha previsto anche il sostegno, il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici in questione e ciò nella consapevolezza che la promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura, infatti, è ormai vista più che altro

⁹¹ Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

come un elemento essenziale della vita sociale, nonché come strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale.

Con riferimento alla legge regionale 47/2024, si evidenzia preliminarmente che essa costituisce il risultato dell'unificazione di due proposte di legge, una d'iniziativa della Giunta e l'altra di iniziativa del Consiglio, entrambe finalizzate ad introdurre alcune modifiche alla legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) sotto profili differenti.

Si ritiene opportuno premettere che la Toscana ha approvato la legge regionale 18/2017 per disciplinare una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio nella regione. Dall'attuazione di tale legge, è emersa l'esigenza di apportarvi alcuni correttivi rivolti, da un lato, a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente regionale - aumentandone così l'attrattività rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) concernenti il cosiddetto art-bonus nazionale - e, - dall'altro, a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo di agevolazione fiscale.

La legge regionale 47/2017 ha, in primo luogo, esteso le possibilità di valorizzazione in ambito paesaggistico regionale, esplicitando il riferimento ai progetti di paesaggio di cui all'art. 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) introducendo, quale oggetto dell'incentivazione, lo studio di fattibilità propedeutico alla redazione dei progetti di paesaggio. Si è infatti inteso rafforzare, in senso dinamico, una peculiare progettualità in ambito paesaggistico, superando una concezione tutta vincolistica del paesaggio. Sono stati così individuati negli studi di fattibilità, propedeutici ai Progetti di paesaggio del PIT-PPR (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 37 del 27 marzo 2015), quegli ulteriori strumenti, valorizzando i quali, si può ottenere il titolo potenziale per accedere all'agevolazione. L'adozione di tali strumenti, nel facilitare la visibilità dell'approccio paesaggistico verso i mecenati, consente di attivare risorse trascurate, per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano (inteso come bene comune); oltre a recuperare situazioni di degrado, con un'attenzione innovativa alle potenzialità produttive dei paesaggi, si fornisce sostegno allo sviluppo dei territori toscani attraverso concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate.

In secondo luogo, la legge ha previsto, in relazione ai progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, l'inclusione delle associazioni di rievocazione storica tra i possibili soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, con l'obiettivo di promuovere e sostenere le rievocazioni e ricostruzioni di eventi storici, fortemente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, amate ed apprezzate a livello locale, nazionale, ed in alcuni casi

internazionale, recependo in tal modo le indicazioni contenute nella mozione 1076 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022.

Infine, si evidenzia che le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 47/2024 hanno reso necessarie alcune limitate modifiche del regolamento di attuazione della legge regionale 18/2017, il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”), in modo da riallineare il contenuto della normativa regolamentare a quella del modificato testo normativo della legge regionale 18/2017.

Le modifiche al regolamento sono state approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 1538 del 23 dicembre 2024, previo parere favorevole della Quinta Commissione.

POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. PREMESSA

Con riferimento all’anno 2024, in materia di politiche per l’istruzione e per la formazione professionale, si segnala l’approvazione di una legge, di natura ordinamentale, che ha introdotto importanti e molteplici modifiche al Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, adottato nel 2002 dalla Toscana per promuovere lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Tale legge, d’iniziativa della Giunta regionale, per gli aspetti di competenza della Quinta Commissione, che ha espresso il parere in sede referente, attiene all’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in materia di istruzione, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e residuale in materia di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Inoltre si evidenzia che, nello stesso arco temporale preso a riferimento, il Consiglio regionale, previo esame in sede referente da parte della Quinta Commissione, ha approvato la proposta di legge al Parlamento “Disposizioni per l'introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Modifiche alla legge 92/2019”, con l’obiettivo di promuovere l’emanazione di una disciplina

nazionale che preveda lo sviluppo, nei giovani, di abilità utili per la gestione dell'emotività e delle relazioni sociali.

2. LA LEGGE REGIONALE

La legge 3 luglio 2024, n. 26 (Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica, modifiche alla l.r. 32/2002), come anticipato in premessa, ha introdotto significative modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che con riferimento ai profili inerenti a materie di competenza della Quinta Commissione hanno riguardato essenzialmente i seguenti aspetti.

In primo luogo, al fine di rendere maggiormente spendibile l'esperienza formativa acquisita dalle persone nel corso della propria vita, la legge interviene sul sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, prevedendo la possibilità di estendere a soggetti ulteriori, rispetto ai Centri per l'impiego, l'attività di individuazione e validazione delle competenze.

Un'analoga operazione è prevista per quanto concerne i tirocini formativi, per i quali la legge estende a tutti i soggetti promotori dei tirocini non curriculari, da essa stessa indicati, la possibilità di svolgere a favore dei propri tirocinanti i servizi di individuazione e validazione delle competenze al termine del periodo formativo. Tale servizio consente al tirocinante di avere, al termine del tirocinio, un'attestazione di trasparenza, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), che renderà maggiormente spendibile l'esperienza formativa maturata.

Sotto altro aspetto, la legge ha inteso sia colmare una lacuna presente nel testo della legge regionale 32/2002, prevedendo espressamente la competenza della Regione ad approvare il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa, sia disporre in materia di potere sostitutivo della Regione che si rende necessario per il pieno adempimento degli obblighi di seguito illustrati.

Occorre premettere che l'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha inserito i commi da 5 quater a 5

sexies nell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).⁹²

In particolare, il comma 5 quater dispone che al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281⁹³, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le

⁹² Si veda sul punto la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2023, n. 223. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorso del 24 febbraio 2023, hanno impugnato l'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), lamentando sostanzialmente una interferenza con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte, con riferimento ai commi inseriti dall'impugnato comma 557, pur riconoscendo un'interferenza con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, ha affermato che le disposizioni in questione sono ascrivibili, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale, dichiarando conseguentemente l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. La normativa statale, a giudizio della Corte, è stata adottata nell'esercizio prevalente della potestà legislativa esclusiva statale relativa all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (lettera g del secondo comma dell'art. 117 Cost) e alle norme generali sull'istruzione (lettera n del secondo comma dell'art. 117 Cost.).

La Corte ha, invece, ritenuta fondata la questione di legittimità relativa al comma 558, nella parte in cui esclude le Regioni dalle scelte riguardanti l'utilizzo del fondo statale istituito dal primo periodo della stessa disposizione, il cui vincolo di destinazione è riconducibile alla materia della istruzione. E' dunque necessaria l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla ripartizione del fondo.

⁹³ Decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).

Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Dunque sulla base della normativa statale sopra richiamata, la Regione è tenuta a definire annualmente l'elenco delle istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnati un dirigente scolastico e un dirigente dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, disponendo i necessari accorpamenti al fine di rispettare la normativa statale ed il numero massimo dei dirigenti fissato dal Ministero.

La definizione dei primi accorpamenti è stata disposta dalla Regione Toscana, per l'anno scolastico 2024/2025, con deliberazione della Giunta regionale 1 del 4 gennaio 2024. Tale adempimento deve essere ripetuto anche per i successivi anni scolastici.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti e previste agli articoli 37 e seguenti del regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), la Regione deve approvare il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa sulla base delle proposte di accorpamento definite dai territori ed in particolare dalle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Tali proposte di accorpamento vengono definite dagli enti suddetti, tenuto conto degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale, e poiché la definizione dei necessari accorpamenti si configura come adempimento di natura obbligatoria a carico alla Regione, ai sensi della normativa sopra richiamata, si è posta la necessità di prevedere l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia delle Province e Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto dei principi e delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 43 del 2004⁹⁴.

⁹⁴ Nella sentenza 43/2004 la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in via di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

Poiché però tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei Comuni definite dalla legge, sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi (essendo fondati sulla medesima ragione costituzionale) da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza di questa Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.

Pertanto, la Corte ha affermato, in primo luogo, che le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbano essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali.

In secondo luogo, la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività "prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)"

Infine, si evidenzia il fatto che le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 26/2024 hanno reso necessarie alcune modifiche del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Sebbene tali modifiche siano state approvate a febbraio 2025, con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 137, previo parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione, a completamento dell’analisi della legge regionale 26/2024, nei termini sopra riportati, si ritiene utile indicare, in sintesi, i contenuti di tali modifiche, afferenti all’ambito dell’istruzione.

Nello specifico, le modifiche regolamentari, in coerenza con le modifiche introdotte in materia di poteri sostitutivi della Regione nei confronti delle Province e della Città Metropolitana, hanno previsto che la Giunta regionale stabilisca le misure da adottare in caso di mancato adeguamento agli indirizzi approvati da essa stessa da parte di tali soggetti.

Inoltre, in materia di sistema regionale delle competenze, con particolare riguardo ai soggetti competenti ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze, è stata prevista la possibilità di nominare un’unica commissione regionale di esame in esito a distinti percorsi di individuazione e validazione delle competenze, al fine di ridurre i costi a carico dell’amministrazione regionale.

3. LA PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

Il Consiglio regionale, previo parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione in sede referente, ha approvato la proposta di legge al Parlamento n. 15 (Disposizioni per l’introduzione dell’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”).

(sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo: e ciò affinché essa non contraddica l'attribuzione della funzione amministrativa all'ente locale sostituito.

Il potere sostitutivo deve essere poi esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito.

La legge deve, infine, apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione (cfr. ancora sentenza n. 177 del 1988), non a caso espressamente richiamato anche dall'articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione a proposito del potere sostitutivo "straordinario" del Governo, ma operante più in generale nei rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento (cfr. sentenze n. 153 del 1986, n. 416 del 1995; ordinanza n. 53 del 2003).

La proposta di legge, d’iniziativa consiliare, è stata approvata con deliberazione 8 del 13 febbraio 2024, che dispone l’invio della suddetta proposta di legge alla Presidenza del Senato della Repubblica per i successivi adempimenti.

Come emerge dalla documentazione a corredo della proposta di legge, l’educazione all’emotività è finalizzata a fornire ai giovani strumenti pratici per comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, stimolando gli stessi a riconoscere e rispettare sia le proprie emozioni che quelle degli altri. Ciò al fine di favorire la costruzione di relazioni più profonde e una migliore gestione delle sfide quotidiane, contribuendo positivamente all’ambiente circostante. L’educazione all’emotività si configura, quindi, come un elemento centrale per la formazione di cittadini consapevoli e socialmente responsabili, oltre a contribuire al benessere psicologico dei giovani fornendo loro strumenti pratici per affrontare stress, ansia e altre sfide emotive.

La proposta di legge mira, pertanto, ad introdurre, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per come disciplinato dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica), anche l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità, riconoscendo la loro rilevanza intrinseca per la crescita delle studentesse e degli studenti.

L’introduzione di tali tematiche all’interno della legislazione statale, peraltro già auspicata dal Consiglio regionale mediante l’approvazione di uno specifico atto di indirizzo quale la mozione 1008 del 27 settembre 2022, si propone di promuovere un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso delle diversità, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di cittadini consapevoli, rispettosi e capaci di fornire il proprio contributo allo sviluppo della società.

POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

1. PREMESSA

Nell’anno 2024, le leggi approvate in materia di politiche per la promozione dello sport ed esaminate dalla Terza Commissione in sede referente sono state due.

Entrambe, di iniziativa consiliare, si collocano nel più ampio quadro degli interventi della politica regionale riferita alla promozione dello sport, come delineati sia dal Programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 239 del 27 luglio 2023, sia dal Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2024, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 60.

Da tali atti di programmazione emerge, in primo luogo, l’impegno della Toscana a proseguire nell’opera di rafforzamento del sostegno al movimento sportivo, alle sue articolazioni e ai soggetti che vi operano, attraverso una serie di proposte ed una programmazione volte a riqualificare le attività di base e le

manifestazioni promosse dalle società sportive. Per la Toscana, infatti, riveste una fondamentale importanza la valorizzazione delle politiche per lo sport in quanto portatrici di una grande valenza sociale e culturale, nonché in quanto tese a promuovere opportunità di inclusione e di socializzazione.

Inoltre, emerge l'intento, anche grazie al coinvolgimento delle amministrazioni locali, di aumentare e qualificare l'offerta per rendere lo sport vettore di sviluppo, coesione sociale e benessere. In questa prospettiva, si inserisce l'impegno della stessa Regione ad incrementare e valorizzare le strutture destinate all'attività motoria e sportivo-ricreativa, sostenendo, in particolare, la riqualificazione dell'impiantistica sportiva pubblica su tutto il territorio regionale. I luoghi dello sport devono garantire spazi attrezzati e liberi, dove ogni persona possa praticare un'attività fisica secondo le proprie attitudini e possibilità.

Infine, particolare attenzione è rivolta anche alla promozione della salute attraverso la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative e l'attività sportiva per le categorie fragili. Per perseguire tale specifico obiettivo, la programmazione regionale, sopra richiamata, prevede il sostegno dell'attività fisica quale diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'età, favorendo l'incremento di coloro che praticano uno sport e promuovendo stili di vita attivi per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze, anche mediante il sostegno di interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari, a favorire il benessere delle persone, a sviluppare relazioni sociali, a contrastare le condizioni di disagio nonché a diffondere sul territorio regionale un'ampia gamma di discipline sportive praticabili.

2. LE LEGGI REGIONALI

Le due leggi oggetto di esame si configurano come leggi di modifica della medesima legge regionale ovvero la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

La prima è la legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 (Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015), che ha introdotto alcune modifiche essenzialmente nella parte in cui la legge regionale 21/2015 ha definito i criteri ai quali gli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, in quanto l'attuazione della disposizione in vigore, contenente i suddetti criteri, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche a tali criteri, come originariamente individuati.

Ciò, in particolare, al fine di valorizzare criteri che maggiormente soddisfano l'esigenza di affidare gli impianti sportivi di proprietà dei comuni della Toscana a realtà sportive che investono sulla promozione dello sport a beneficio dell'intera collettività. Nello specifico, con la modifica dei criteri in questione si è inteso fare riferimento alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al

soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto, alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti, alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto, all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente, all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, tra cui anche la capacità di utilizzare gli impianti sportivi come elemento di sviluppo di segmenti turistici.

Dunque la legge regionale 21/2024 ha, nella sostanza, individuato dei nuovi criteri, che insieme a quelli già previsti dalla legge regionale 21/2015, vanno a costituire i criteri ai quali gli enti locali devono attenersi per definire, mediante l'adozione di un proprio regolamento, le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

La seconda legge è la legge regionale 19 giugno 2024, n. 22 (Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015), che si inserisce più propriamente nel contesto degli interventi messi in atto dalla Toscana, ormai da tempo, a sostegno della promozione e della valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria, come fattori determinanti per la salute ed il benessere delle cittadine e dei cittadini.

Già nel 2022, infatti, con la legge regionale 22 giugno 2022, n. 21 (Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015) la Toscana ha introdotto nell'ordinamento regionale la disciplina per promuovere lo sviluppo di progetti e programmi di interesse regionale e locale, quali attività a carattere non sanitario, aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica anche mediante l'attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

A seguito di tale intervento normativo, la Giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti relativi all'attività fisica adattata (AFA), per definire il quadro degli indirizzi organizzativi per lo svolgimento di tale attività.

La legge regionale 22/2024, con un nuovo intervento di modifica della legge regionale 21/2015, stabilisce di procedere all'individuazione dei requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle cosiddette palestre della salute,

ovvero delle strutture di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove potranno essere svolti programmi di esercizio fisico strutturato, sotto la supervisione di apposita figura professionale, denominata chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate.

Tale individuazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 36/2021, che ha istituito le palestre della salute nei termini sopra indicati, stabilendo espressamente che in tali strutture vengano svolti sia l'attività fisica adattata sia l'esercizio fisico strutturato, quest'ultimo consistente in programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute.

La competenza circa l'individuazione dei requisiti strutturali e organici delle palestre della salute, funzionali allo svolgimento dell'esercizio fisico strutturato, spetta alla Giunta regionale, che vi deve provvedere con proprio atto deliberativo.

Per una disamina puntuale delle leggi regionali esaminate nella presente relazione, si rinvia alle schede riassuntive allegate al Rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale anno 2024.

POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI ENERGIA

Domenico Ferraro

1. PREMESSA

Le materie interessate dalla relazione riguardano il governo del territorio, di competenza della Quarta Commissione e la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di competenza della Seconda Commissione consiliare. Queste materie presentano frequenti interconnessioni, a volte molto rilevanti, soprattutto con la materia ambiente.

Governo del territorio ed energia, sono materie concorrenti disciplinate dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Un cenno anche alle aree protette regionali in virtù delle connessioni con il governo del territorio.

L'anno 2024 si è caratterizzato per una significativa modifica della legge regionale 65/2014 in materia di governo del territorio (l.r. 10/2024) mentre per quanto riguarda la materia energia ricordiamo la legge regionale 55/2024 sul contrasto alla povertà energetica.

Si rinvia, per completezza d'informazioni sulle leggi regionali illustrate, alle schede per il rapporto sulla legislazione inviate nel corso dell'anno 2024 e contenute nel presente volume.

2. INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014), rappresenta l'ennesima modifica legislativa della legge regionale 65/2014. È una legge costituita da 31 articoli complessivi che ha portato modifiche a ben 26 articoli della legge "madre", con l'inserimento di 2 nuovi articoli, il 135 bis e il 252 sexies.

Sono ben 32 le leggi regionali che a partire dall'anno 2014, anno di approvazione della legge regionale 65, hanno provveduto alle numerose, ed a volte complesse modifiche legislative.

La mole delle modifiche intervenute nel corso di questi dieci anni è imponente, si tratta di ben 573 modifiche puntuali alla legge originaria. Gli articoli complessivi sono passati dai 256 del 2014, agli oltre 280 del 2024.

Da questi elementi numerici si può comprendere la difficile gestione applicativa di una legge regionale che, per numero di articoli, non ha uguali negli altri ordinamenti regionali.

La legge regionale 10/2024 si è caratterizzata per una fase istruttoria attenta e approfondita da parte della Quarta Commissione che si è conclusa con l'aggiunta di 3 articoli, rispetto ai 29 originari del testo depositato nell'agosto del 2023.

Le disposizioni della legge regionale presentano un alto contenuto tecnico-specialistico e si riferiscono alla materia edilizia e urbanistica. I contenuti specialistici hanno richiesto un serrato e proficuo confronto con gli uffici tecnici e giuridici della Giunta regionale.

I principi fondamentali della materia sono contenuti, essenzialmente, nel decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) che, in particolare, all'articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali), al comma 1, specifica che: *“1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico”*.

Il decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, viene anch'esso continuamente modificato e costringe le Regioni ad una *“rincorsa”* continua di adeguamento al testo statale con l'aggiornamento del proprio ordinamento regionale.

Va precisato che le motivazioni delle numerose modifiche legislative non derivano solamente dall'adeguamento alle norme statali ma anche dall'evoluzione applicativa riscontrata nel tempo dei numerosi istituti previsti nella legge regionale 65/2014 che, a seguito del continuo riscontro della loro concreta applicazione, hanno richiesto numerose modifiche nel corso degli anni. Queste modifiche legislative rientrano nell'ambito dell'autonomia regionale per la materia trattata ma sempre nel rispetto dei principi statali sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

In estrema sintesi, la legge regionale 10/2024, da un lato si adegua alle modifiche prodotte nel 2022 al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, dall'altro ha introdotto alcune semplificazioni procedurali in merito alla Conferenza di copianificazione, al fine di risolvere alcune criticità applicative della legge regionale 65/2014 legate principalmente ai tempi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. La stessa legge regionale 10/2024 pone le basi normative per una futura attività di monitoraggio, da parte della Regione Toscana, del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

È stato rivisto l'istituto della conferenza di copianificazione che, prima dell'ultima modifica legislativa, veniva svolta in due momenti, sia in fase di pianificazione territoriale (Piano strutturale comunale) sia in fase di pianificazione urbanistica (Piano operativo comunale).

Dopo la modifica legislativa, con l'articolo 4 della legge regionale 10/2024 che modifica l'articolo 25 della legge regionale 65/2014, l'attivazione della conferenza di copianificazione è stata posticipata ad un unico momento, quello

immediatamente precedente all'adozione del piano operativo, semplificando di molto l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

La conferenza verifica che tali previsioni siano comunque supportate da idonee strategie individuate a livello di piano strutturale.

La conferenza di copianificazione, oltre a valutare che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale, valuta altresì, le medesime previsioni rispetto ai contenuti del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR).

Tale necessità è stata più volte ravvisata anche dai competenti uffici del Ministero della Cultura, in quanto la verifica di conformità è effettuata in sede di conferenza paesaggistica attraverso il procedimento di cui all'articolo 21 della disciplina del PIT/PPR, con la partecipazione dei suddetti uffici ministeriali competenti. Inoltre, la legge regionale 65/2014, viene riallineata al testo unico dell'edilizia (d.p.r. 380/2001) con riguardo, in particolare, alla disciplina dei titoli abilitativi necessari per eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Come già accennato, tra le novità introdotte con la nuova legge regionale, si evidenzia che vengono poste le basi normative per una futura attività di monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio da parte della Regione. Va infatti ricordato che attualmente i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente non sono trasmessi alla Regione ma sono oggetto di comunicazioni mensili effettuate dal comune e indirizzate alla provincia o alla città metropolitana, oltre che all'autorità giudiziaria e al competente Ministero.

La scheda di legittimità rilevava numerose osservazioni sulla redazione tecnica del testo. Le modifiche proposte hanno trovato riscontro nelle modifiche del testo finale. Tra le osservazioni più rilevanti si mette in rilievo quella relativa all'articolo 25 della proposta di legge dove veniva rilevata un'incongruenza tra i tempi previsti per l'adeguamento del regolamento di attuazione e i tempi stabiliti dallo Statuto regionale. I termini sono stati prolungati in modo da garantire la possibilità della commissione di poter esprimere il proprio parere obbligatorio nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto regionale.

Altre osservazioni della scheda sono state accolte con riferimento ad una riscrittura delle disposizioni transitorie e sull'entrata in vigore. Infine, sono stati accolti anche i suggerimenti di tecnica normativa in ossequio alle regole del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" del 2007. Va segnalato che il Consiglio dei ministri, con delibera del 18 marzo 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 10/2024.

Con riferimento alla legge regionale 20 novembre 2024, n. 51 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004), si segnala una fattispecie interessante relativa all'articolo 1 della stessa legge regionale 51/2024.

Con la scheda di legittimità, in riferimento alla proposta di legge 265 (ora l.r. 51/2024), si evidenziava che, a fronte della previsione di interventi edilizi di varia natura, potendo per gli stessi ipotizzare interventi anche al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, veniva suggerito di integrare il testo con uno specifico riferimento all'articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 65 del 2014, in materia di governo del territorio. La modifica suggerita ha visto l'integrazione del preambolo e la specificazione all'articolo 1. Va segnalato, infine, che il Consiglio dei ministri, con delibera del 6 maggio 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 51/2024.

Altra legge che in parte riguarda il governo del territorio è la legge regionale 7 novembre 2024, n. 48 (Norme in materia di manutenzione del territorio) di cui si ricorda in particolare l'articolo 2 che affida ai comuni l'approvazione di un regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio che servirà ad individuare gli obiettivi di tutela del territorio specificando numerose fattispecie.⁹⁵ Va segnalato che il Consiglio dei ministri, con delibera del 23 dicembre 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 48/2024.

3. INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ENERGIA

La legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica) disciplina la concessione di aiuti economici, con funzione sociale, rivolto a favore delle famiglie in condizione di povertà energetica.

Il preambolo, in diversi punti del 'considerato', illustra le motivazioni che hanno costituito il presupposto alla distribuzione di un sostegno economico per le persone con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tale da definire la condizione di povertà energetica.

Il punto 3 del 'considerato' e poi l'articolo 1, della legge regionale 55/2024, circoscrivono la platea alla quale si rivolgono per la gestione del "contributo di solidarietà energetica" come definita dall'articolo 3. Si tratta di utenti che non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali, dove i costi di fatturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica rappresentano una quota parte rilevante del loro reddito, ed in ragione di quanto detto, gli utenti sono costretti a ridurre il consumo energetico in misura tale da determinare un impatto negativo sulla loro salute e sul loro benessere.

La platea dei possibili beneficiari è stata stimata dall'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), su base dati INPS, in un numero pari al venti per cento delle famiglie residenti in Toscana a dimostrazione di quanto sia rilevante il problema dell'approvvigionamento energetico.

Il contributo di solidarietà si fonda sul principio della compartecipazione dei beneficiari pubblici oggetto di finanziamenti nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea che si impegnano

⁹⁵ Per la trattazione puntuale della legge in oggetto si rinvia alla relazione sulle politiche agricole.

a cedere alla Regione, le risorse provenienti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) legate alla valorizzazione dell'energia non auto-consumata.

Questo flusso di risorse viene incamerata a livello regionale e le risorse redistribuite sotto forma di contributo annuale di solidarietà energetica ai nuclei familiari al di sotto di una determinata soglia ISEE.

Con la scheda di legittimità venivano sollevate diverse questioni da chiarire. Le osservazioni sono state tradotte in specifiche modifiche del testo originario contribuendo a chiarire alcune disposizioni legislative.

Dall'analisi del contesto normativo euro-unitario si può evidenziare che è ammesso il sostegno diretto e temporaneo al reddito delle famiglie in condizione di povertà energetica, ma in un contesto generale che vede la risoluzione radicale del problema solo attraverso interventi strutturali (quali quelli volti a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili).

In estrema sintesi, con il suggerimento di specifiche riscritture, sono stati rivisti ed aggiornati i riferimenti legislativi dell'unione, sono stati chiariti i riferimenti di compartecipazione dei soggetti pubblici beneficiari (art. 2) e le modalità della loro partecipazione, chiariti inoltre i meccanismi di attivazione dei crediti nei confronti del GSE) ceduti alla Regione in modo da alimentare il flusso delle risorse da redistribuire ai soggetti beneficiari.

L'articolo 5 è stato modificato, a partire dalla rubrica, mentre all'articolo 3, comma 4, è stato espunto dal testo il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione della soglia ISEE di riferimento per il riconoscimento del contributo di solidarietà. È compito della legge regionale e non della delibera di Giunta, individuare la soglia ISEE di accesso al beneficio economico.

Infine, tutto il testo della proposta di legge originaria è stato rivisto alla luce del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" del dicembre 2007 anche attraverso la proposta di specifiche riscritture.

Va segnalato che il Consiglio dei ministri, con delibera del 7 febbraio 2025, ha deciso di non impugnare la legge regionale 55/2024.

4. PARCHI REGIONALI

La legge regionale 21 giugno 2024, n. 23 (Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015) è costituita da soli 3 articoli. L'articolo 1 ha integrato la composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale 30/2015, con un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco, al fine di portare anche le istanze del mondo del lavoro all'interno dell'organo di amministrazione del parco stesso. L'articolo 2 ha disciplinato la fase transitoria al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa del parco.

La scheda di legittimità non ha evidenziato rilievi di legittimità ma ha suggerito alcune riscritture al fine di rendere più chiaro il testo della legge oltre a piccole osservazioni in merito al preambolo ed ai 'visto'.

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 7 agosto 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 23/2024.

5. LEGGI DI CARATTERE TRASVERSALE

Con riferimento alla legge regionale, 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale) si evidenzia che l'originaria proposta di legge (la n. 241), approvata dalla Giunta regionale e depositata in Consiglio, era costituita da 65 articoli. Ancora una volta, grazie alla consueta attività emendativa ed integrativa che avviene durante il lavoro istruttorio delle commissioni e dell'aula, la legge regionale è stata approvata in via definitiva con 82 articoli.

Questa è la dimostrazione concreta di quanto sia rilevante l'attività consiliare sui testi proposti dalla Giunta e conferma una tendenza oramai costante negli anni.

E' da evidenziare inoltre che la citata legge di manutenzione proponeva di abrogare la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014) con la motivazione che aveva oramai esaurito i suoi effetti.

Uno specifico emendamento di origine consiliare, in Prima Commissione, ha fatto sì che la legge non venisse più abrogata, ritenendo opportuno permettere alla legge di poter ancora dispiegare i suoi effetti.

Inoltre, in seguito ai riscontri emersi nella fase applicativa ed a seguito di una diversa valutazione dei dati disponibili, è emersa l'esigenza di modificare i termini fissati dalla legge regionale 3/2017 per l'invio di una relazione informativa sugli effetti applicativi della legge alla competente commissione consiliare.

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 7 agosto 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 25/2024.

Infine, un cenno alla legge regionale 22 febbraio, n. 7 che riguarda le disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti con modifiche di numerose leggi regionali. In questa sede interessano le modifiche alla legge regionale 24/2000 (articoli 69 e 70) e alla legge regionale 30/2015 (articoli da 71 a 80), entrambe con riguardo alle aree protette regionali.

Le modifiche sono identiche per ciascuna legge, intervengono sugli enti dipendenti e consistono, anche nel caso delle leggi regionali 24/2000 e 30/2015, negli adeguamenti terminologici e sui tempi per le varie fasi procedurali, nonché sull'allineamento della durata degli strumenti programmatori, che diviene, uniformemente, triennale.

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 15 aprile 2024, ha deciso di non impugnare la legge regionale 7/2024.

6. BREVI NOTE CONCLUSIVE

Alla luce delle leggi regionali approvate nel corso del 2024, si propone una breve sintesi finale dove si mettono in rilievo alcuni elementi caratterizzanti la produzione normativa nelle materie sopra esposte.

Nel 2024 sono state approvate complessivamente 5 leggi per parere referente e sono menzionate 2 leggi regionali di natura trasversale. Un altro dato da mettere in rilievo è che nel corso del 2024 sono state prodotte 15 schede di legittimità, comprensive di quelle per parere secondario.

Come già accennato all'inizio della relazione, si può sottolineare che siamo davanti ad una stabilizzazione degli interventi normativi in materia di governo del territorio e di energia rispetto agli anni precedenti. La stabilizzazione degli interventi normativi non appare legata a fenomeni di delegificazione, quanto piuttosto ad una intensa attività di tipo manutentiva, in particolare con riferimento alla legge regionale 65/2014, la quale viene modificata, con cadenza di almeno una volta l'anno, anche a causa del mutato quadro legislativo statale.

La legge regionale 10/2024, che modifica la 65/2014, oltre agli adeguamenti alle modifiche statali, introduce alcuni elementi innovativi dovuti all'esperienza applicativa decennale della legge stessa.

Per la materia energia, si segnala la legge regionale 55/2024 che si propone di contrastare il fenomeno della cosiddetta povertà energetica, la quale, per le sue caratteristiche costitutive sembra essere una novità nel panorama legislativo regionale italiano.

Non si segnalano per l'anno 2024 elementi significativi riferiti alla delegificazione. Anzi, sembra di poter sottolineare che l'atto legislativo appare sempre la forma prevalente prescelta dal legislatore regionale per disciplinare le singole fattispecie.

Con riferimento al rinvio ad atti esecutivi, sembra confermato un trend costante e non sembra di poter rilevare un loro incremento di numero.

In relazione ai regolamenti attuativi delle leggi regionali, il loro numero non è aumentato nel corso degli anni pur mantenendo una loro specifica consistenza numerica. Si evidenzia che le leggi regionali, nella quasi totalità dei casi, rinviando ad un regolamento, ma preme sottolineare che vanno distinte due fattispecie, i nuovi regolamenti e i regolamenti di modifica di quelli esistenti. Quest'ultima è la fattispecie più frequente negli ultimi anni, come è accaduto nel caso già ricordato delle modifiche legislative della legge regionale 10/2024 alla legge regionale 65/2014 che hanno reso necessario aggiornare il regolamento di riferimento (cfr. art. 28 della l.r. 10/2024).

Su questo specifico punto, la proposta di regolamento, assegnata al Consiglio lo scorso 4 novembre 2024, ha visto uno slittamento dell'espressione del parere della Quarta Commissione a causa dei gravosi impegni della stessa e della necessaria riflessione su alcuni contenuti della proposta di regolamento. In data 4 febbraio 2025 la Quarta Commissione ha espresso il proprio parere e nei giorni scorsi è entrato in vigore il nuovo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, 3 marzo 2025, n. 14/R recante modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2017.

Il tipo di potestà legislativa esercitata dalla Regione nelle materie illustrate avviene in applicazione dell'articolo 117, comma 3 (materie concorrenti) e comma 4 (materie residuali) della Costituzione.

Si mette in rilievo che tutte le leggi regionali trattate nella relazione hanno superato il vaglio governativo di legittimità costituzionale.

Con riferimento alle leggi di semplificazione, possiamo solo evidenziare che la legge regionale 10/2024, contiene alcuni elementi legati alla semplificazione anche se questo non è l'aspetto principale. Non si segnalano leggi di riordino del corpus normativo regionale né testi unici.

Per quanto attiene i rapporti tra Giunta e Consiglio regionale, non vi sono regole puntuali codificate da seguire, ma piuttosto prassi consolidate quali ad esempio gruppi lavoro, formali o meno, su singole proposte di legge. A tal proposito si evidenzia che le proposte di legge assegnate alla Quarta Commissione sono caratterizzate da un elevato contenuto tecnico. Le materie governo del territorio e energia oltre ad essere caratterizzate da specifici contenuti tecnici sono spesso intrecciate con altre materie, in primo luogo l'ambiente, materia di competenza esclusiva statale.

I complessi contenuti tecnici, impegnano gli uffici consiliari ad un continuo confronto con gli uffici tecnici della Giunta regionale su aspetti anche di estremo dettaglio. Vale la pena ricordare che le competenze tecniche e specialistiche sono allocate presso gli uffici della Giunta regionale e che il Consiglio dispone di professionalità giuridiche e solo in minima parte tecniche, quest'ultime, in molti casi, non sono in grado di sostituire quelle degli uffici di Giunta.

Nel caso di testi normativi di elevata complessità tecnica, viene frequentemente suggerito di utilizzare al meglio il preambolo della legge regionale al fine di motivare ed illustrare le disposizioni più complesse e di rendere più comprensibili gli aspetti tecnici disciplinati.

Anche per l'anno 2024, si conferma un trend oramai consolidato che vede l'aumento della produzione di proposte di legge di natura consiliare anche per la Quarta Commissione consiliare. Nel corso del 2024 si ricorda, come esempio, la proposta di legge 206 (diventata l.r. 48/2024). Altro esempio è la proposta di legge 270, in materia di cave che attende di essere calendarizzata.

Altro trend oramai consolidato riguarda l'intensa e costante attività modificativa dei testi legislativi predisposti dalla Giunta regionale. L'attività istruttoria consiliare porta, nella quasi totalità dei casi, a modifiche del testo presentato, a volte con ampie riscritture e l'inserimenti di nuovi articoli (cfr. l.r. 55/2024).

Per le proposte di legge al Parlamento si ricorda la proposta di legge 16, in materia di cave. La proposta di legge, assegnata per parere congiunto alla Seconda ed alla Quarta Commissione consiliare, è in attesa di essere calendarizzata. Con la scheda di legittimità sono state proposte alcune osservazioni di legittimità che attendono di essere valutate dalle commissioni congiunte.

Infine, con riferimento al rispetto delle regole di tecnica legislativa (drafting) si evidenzia che nonostante i continui richiami nelle schede di legittimità sulle proposte di legge, siano esse di Giunta che di Consiglio, le regole di drafting vengono spesso disattese. Il lavoro istruttorio da parte del Consiglio, con le sue strutture di assistenza, ha sempre recuperato questa mancanza al fine di rispettare gli elementi della qualità normativa stabilite dalla legge regionale 55/2008.

Su tutti i punti sopra richiamati, si specifica che una più puntuale verifica, potrà essere compiuta con il rapporto di fine legislatura che conterrà ulteriori elementi di valutazione derivanti dall'esame della produzione legislativa avvenuta nel corso della undicesima legislatura.

POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Alice Simonetti

1. PREMESSA

Nel corso dell'anno 2024 la produzione legislativa del Consiglio regionale in materia di ambiente si è incentrata sull'approvazione di 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale.

Si tratta, principalmente, di interventi sulla normativa regionale vigente diretti – da un lato – ad adeguare la stessa ad eventuali e sopravvenute modifiche della disciplina statale di riferimento (nonché, in un caso, ad osservazioni dello Stato su leggi regionali precedentemente adottate) e – dall'altro lato – a riordinare le funzioni svolte da Regione ed enti locali in alcune materie di rilievo attinenti alla tutela ambientale, unitamente ai procedimenti amministrativi collegati.

Data la natura “trasversale” della materia ambiente (come riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale⁹⁶), in alcuni casi le leggi regionali approvate – legge regionale 31/2024 e legge regionale 44/2024 – hanno riguardato temi al crocevia con la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con conseguente assegnazione alle Commissioni seconda e quarta per l'espressione del parere referente congiunto. In un caso, invece, data l'attinenza della legge regionale con il riparto di competenze tra Regione ed enti locali (l.r. 54/2024), nonostante il diretto riferimento alla materia ambientale, sulla proposta si sono espresse le Commissioni prima e quarta anche in questo caso con parere referente congiunto.

In altri casi, le leggi regionali 35/2024 e 3/2025 sono intervenute su argomenti direttamente attinenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come la bonifica dei siti inquinati, la tutela della qualità dell'aria o la tutela della risorsa idrica, ma, anche in questo caso, non senza il coinvolgimento di competenze attribuite in via concorrente alla Regione ai sensi dell'articolo 117, comma 3.

Nei paragrafi che seguono si illustreranno dapprima inquadramento e contenuti delle menzionate leggi regionali approvate nel corso del 2024 (par. 2),

⁹⁶ Il Giudice delle leggi ricorda, infatti, come “l'ambiente «delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» (sentenza n. 158 del 2021), e le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017)” (cfr., ex multis, sentenza n. 144/2022).

senza poi tralasciare le ulteriori disposizioni in materia di ambiente contenute nelle leggi trasversali (par. 3) e la produzione di livello regolamentare (par. 4), utili a svolgere, infine, alcune considerazioni conclusive (par. 5).

2. I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI ADOTTATI IN MATERIA DI AMBIENTE

Le cinque leggi regionali in materia di ambiente esaminate nel corso del 2024 sono intervenute – con le finalità generali delineate nel paragrafo che precede – a modificare la disciplina vigente in materia di catasto degli impianti termici (l.r. 31/2024), in materia di raccordo tra il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili e le relative procedure di valutazione d'impatto ambientale (l.r. 44/2024), in materia di bonifica di siti contaminati (l.r. 35/2024 e l.r. 54/2024) nonché in materia di gestione del demanio idrico e tutela della risorsa idrica (l.r. 3/2025).

Si fornisce, di seguito, un sintetico inquadramento di tali leggi regionali, rinviando alle schede illustrative inserite nel presente volume per una disamina dei contenuti puntuali di ciascuna legge.

2.1. ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI A BIOCOMBUSTIBILE SOLIDO

Con legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Impianti a biocombustibile solido: modifiche alla legge regionale n. 39/2005), la Regione è intervenuta a chiarire e specificare gli obblighi di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido, modificando la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 in materia di energia.

L'intervento fa riferimento, da un lato, alla necessità di adeguamento della disciplina regionale conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 alla normativa nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), con la definizione di un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido (oggi ricompresi nella definizione di “impianto termico”). Dall'altro lato, l'adozione della legge regionale 31/2024 risponde alla finalità di contribuire all'attuazione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria che coinvolgono anche il territorio toscano

e su cui si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con sentenza del 10 novembre 2020.

A tal fine, le previsioni della legge regionale agiscono su un triplice piano: di incentivazione, puntualizzando che l'accatastamento (o l'attestazione circa il possesso di impianti alimentati a biocombustibile solido) costituisce condizione per l'accesso a qualsivoglia sostegno di natura economica finanziato dalla Regione per la sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici; di chiarimento in ordine alle tipologie di impianti effettivamente soggetti all'obbligo di accatastamento e alle relative modalità di registrazione tramite il Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica; di precisazione delle sanzioni applicabili alle situazioni di irregolarità o violazione degli obblighi individuati in materia dalla stessa legge regionale 39/2005.

2.2. IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

La legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione d'impatto ambientale. Modifiche alla l.r.39/2005 e alla l.r.10/2010), ha introdotto una serie di disposizioni di raccordo fra l'autorizzazione unica (AU) alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia statali che regionali, previste sugli stessi impianti dal titolo III della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In particolare, in base al dettato dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, la VIA è stata ricompresa nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (AU) per gli impianti da fonti rinnovabili. La normativa previgente disponeva, invece, che tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione di un'opera soggetta a VIA regionale confluissero nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR, ovvero il provvedimento di valutazione di impatto ambientale regionale). Pur a fronte dell'intervento normativo statale, tuttavia, non sono stati previsti meccanismi di coordinamento tra i due regimi (soprattutto con riguardo al rispetto del termine per la conclusione del procedimento unico, individuato in 60 giorni al netto dei tempi previsti per le valutazioni ambientali).

L'obiettivo della legge regionale in esame corrisponde, dunque, all'esigenza di dare certezza agli operatori e risolvere gli eventuali problemi interpretativi in grado di emergere in sede procedimentale, ragion per cui l'articolo

9 della legge regionale 44/2024 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

I meccanismi di raccordo introdotti dal legislatore regionale con l'adozione della legge regionale 44/2024, si concretizzano, parallelamente, in modifiche ed inserimento di nuove disposizioni tanto nella legge regionale 39/2005 (Disposizioni in materia di energia), dunque per gli aspetti direttamente attinenti il rilascio dell'autorizzazione unica, quanto nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)), relativamente al segmento procedimentale della verifica di assoggettabilità e successiva – eventuale – valutazione d'impatto ambientale.

Si tratta di disposizioni caratterizzate da un contenuto prettamente tecnico-specialistico, che sono state comunque esaminate sotto il profilo della compatibilità con il quadro normativo statale e in relazione alle modalità di esercizio delle competenze assegnate alla Regione dal legislatore statale, comportando la formulazione di richieste di chiarimenti unicamente in relazione alle previsioni che sembravano introdurre, nelle procedure previste, elementi di possibile complessità rispetto alle esigenze di semplificazione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 387/2003 e al decreto legislativo 152/2006.

Giova precisare, come rilevato anche nella scheda di legittimità, che – seppur orientata a dare risposta alle incertezze generate dalle modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 approvate nel 2023 – l'iniziativa regionale è intervenuta in una fase di ulteriore e strutturale evoluzione normativa per la materia energia, che nel caso concreto ha visto l'approvazione, successivamente all'adozione della legge regionale 44/2024, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

In proposito si rileva come tale decreto abbia previsto, per quanto di interesse in questa sede, l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e la sua sostituzione con un nuovo e diverso procedimento autorizzatorio unico, delineato all'articolo 9 del decreto legislativo 190/2024, con la conseguente necessità di un nuovo intervento del legislatore regionale nell'adeguamento della disciplina per la valutazione ambientale e il rilascio degli atti di assenso alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.3 BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

La materia della bonifica dei siti inquinati è stata interessata, nel corso del 2024, dall'adozione di due leggi regionali, entrambe essenzialmente finalizzate a dare attuazione a previsioni della normativa statale di riferimento rappresentata dal decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), principalmente sotto il profilo del riordino del sistema di competenze regionali e locali.

Dapprima, con legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 e abrogazione della l.r. 30/2006), la Regione si è occupata di modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti inquinati disciplinando – in conformità con quanto ora previsto a livello statale dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136⁹⁷ – l'attuale assetto di competenze in materia di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati, con particolare riguardo alle funzioni – e relative modalità di esercizio – attribuite ai Comuni.

Con la medesima legge il legislatore regionale è intervenuto altresì a disciplinare le modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso, in applicazione dell'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006⁹⁸, nonché – in attuazione dell'articolo 251 dello stesso decreto – la Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, disciplinandone sezioni e contenuti e rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di gestione nonché le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento.

Successivamente, con legge regionale 2 dicembre 2024, n. 54 (Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province

⁹⁷ Tale norma ha disposto che le “*Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli [...] 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza*”, stabilendo altresì che la legge regionale ha anche il compito di disciplinare: a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione; b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Giova precisare che la disposizione statale in esame è stata adottata, al fine di regolarizzare una prassi assai diffusa a livello regionale, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 160/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale Lombardia 30/2006, rubricato “*Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati*” – di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 1 della legge regionale Toscana 30/2006 – poiché in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che attribuisce la materia tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva statale.

⁹⁸ In forza del quale “*Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo*”.

e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998), la Regione ha prolungato di due anni (sino al 31 dicembre 2026) la durata del periodo transitorio durante il quale è prevista la possibilità per le province e la Città metropolitana di Firenze di avvalersi dell'Ufficio comune – istituito dalla legge regionale 31 luglio 2023, n. 31⁹⁹ – per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati alle stesse assegnate dal titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Ciò in ragione della circostanza per cui gli enti cui sono state riattribuite – con la citata legge regionale 31/2023 – le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture al fine di poter poi esercitare autonomamente tali funzioni, come evidenziato dalla espressa richiesta di intervento formulata in tal senso dall'Unione province toscane (UPI Toscana).

La legge introduce, altresì, modifiche agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 25/1998, finalizzate a dare riscontro ad alcune osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) relativamente alle recenti modifiche introdotte a tali articoli con la legge regionale 35/2024 in merito a struttura e contenuti della Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale.

Giova ricordare, come già evidenziato in apertura, che sulla proposta di legge poi approvata come legge regionale 54/2024, si sono espresse le Commissioni prima e quarta con parere referente congiunto.

2.4 LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Infine, con una articolata proposta di legge presentata nel mese di agosto ed approvata come legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015), la Regione è intervenuta a dettare una serie di nuove disposizioni finalizzate a definire modello di governance delle occupazioni del demanio idrico e di tutela della risorsa idrica.

Il tema formava già oggetto della proposta di legge 2 del 27 dicembre 2022 della Giunta regionale, acquisita dal Consiglio regionale quale proposta di legge 173/2022 e il cui testo era già stato rivisto da un gruppo di lavoro formato dagli

⁹⁹ Con tale legge regionale (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015), la Regione si era infatti adeguata – dettando altresì disposizioni transitorie al riguardo – alle pronunce della Corte costituzionale (v. sentenza n. 129/2019) e del Consiglio di Stato che avevano sancito l'incompetenza della Regione a svolgere le funzioni in materia di bonifica che il decreto legislativo 152/2006 attribuisce direttamente alle province.

uffici giuridici e legislativi di Giunta e Consiglio, poi ritirata contestualmente alla presentazione della proposta di legge 273/2024, poi divenuta legge regionale 3/2025 qui in commento.

La legge regionale 3/2025 introduce modifiche ad alcune leggi regionali vigenti, finalizzate, nello specifico, a: precisare – rispetto alle previsioni della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50¹⁰⁰ – la disciplina in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico ad opera dei gestori del Servizio idrico integrato (capo I); adeguare le disposizioni della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57¹⁰¹, alle nuove regole proposte in materia di riscossione coattiva dei canoni e al recupero degli indennizzi di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua (capo II); integrare la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80¹⁰², con nuove previsioni tanto in materia di gestione delle concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica quanto in relazione alle grandi derivazioni idroelettriche (capo III); a precisare il termine di rilascio delle concessioni ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo di cui alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77¹⁰³ (capo IV) nonché a disporre alcune circoscritte esclusioni dal pagamento delle penalità per tardivo od erroneo pagamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 57/2017 (capo V).

L'istruttoria di tale legge, comportando quest'ultima una tanto organica quanto articolata revisione della disciplina regionale sulle occupazioni del demanio idrico e sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, non ha dato esito a rilievi di legittimità ma – come sovente accade per le materie di competenza della Quarta Commissione – si è distinta sotto il profilo della disamina di disposizioni fortemente caratterizzate sul piano tecnico e settoriale, per cui è risultato essenziale il supporto degli uffici legislativi delle competenti strutture di Giunta.

3. BREVE CENNO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE CONTENUTE NELLE LEGGI TRASVERSALI

Nel corso del 2024, la materia ambientale è stata trattata anche in alcune disposizioni di leggi regionali così dette “trasversali”, provvedimenti normativi di natura economico finanziaria, programmatica o manutentiva in grado di spiegare interventi anche in ambiti materiali attribuiti alla competenza della Regione.

¹⁰⁰ Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016).

¹⁰¹ Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).

¹⁰² Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

¹⁰³ Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico).

In proposito si possono citare: la legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024)¹⁰⁴; la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026)¹⁰⁵; la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025)¹⁰⁶; la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025)¹⁰⁷.

Menzione a parte meritano le disposizioni della legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015) che sono intervenute a prorogare la durata di alcuni dei documenti di programmazione ambientale più rilevanti a livello regionale.

L'articolo 2 della legge regionale 32/2024, aggiungendo il comma 5 ter all'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), ha disposto la proroga del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, mentre l'articolo 3 della medesima legge, aggiungendo il comma 1 bis all'articolo 32 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), ha disposto la proroga del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare (PREC).

Giova precisare che gli interventi in esame sono stati proposti al fine di coordinare la vigenza dei piani menzionati, adottati nel corso del ciclo di programmazione di cui al Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, in attesa dell'adozione dei nuovi piani previsti dal PRS 2021-2025. In proposito, data la natura dell'intervento normativo proposto, come suggerito anche dalla scheda di legittimità, in luogo della sostituzione dei commi degli articoli interessati dalla proroga si è proceduto ad inserirne dei nuovi, al fine di rendere evidente la catena delle modificazioni successivamente subite dalle leggi regionali.

¹⁰⁴ Vedi le disposizioni di cui al Capo XI (Tutela dell'ambiente, energia, qualità dell'aria) sul riparto di funzioni amministrative in materia di energia e di emissioni odorigene, in relazione al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).

¹⁰⁵ Vedi l'articolo 10, recante *“Contributo alla Provincia di Massa Carrara per l'esecuzione dell'intervento di ripascimento dell'arenile e difesa dell'abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica di opere esistenti”*.

¹⁰⁶ Vedi le disposizioni di cui alla Sezione VIII (Interventi finanziari in materia ambientale, dell'energia, di difesa del suolo e di protezione civile).

¹⁰⁷ Vedi le disposizioni di cui alla Sezione II (Interventi finanziari in materia di energia, tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio).

4. I REGOLAMENTI E LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE

4.1 I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO

Come è insito nella materia, l'intervento della Regione in punto di tutela delle risorse ambientali non si è esplicato unicamente sul piano legislativo, bensì ha visto l'approvazione anche di alcuni regolamenti e proposte di deliberazione che meritano di essere richiamati nella presente sede.

Sotto il primo profilo, nel corso del 2024 la Quarta Commissione ha esaminato – esprimendo il parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto – tre proposte di modifica tutte concernenti due regolamenti regionali già vigenti (d.p.g.r. 60/R/2016 e d.p.g.r. 61/R/2016, entrambi di attuazione della l.r. 80/2015) in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e della risorsa idrica.

Si tratta, in particolare, degli schemi di regolamento adottati con le delibere di Giunta 1554 del 27 dicembre 2022 (Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016); 1287 del 6 novembre 2023 (Disposizioni in materia di recupero dei canoni pregressi per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/201); 971 del 5 agosto 2024 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016).

Appare utile precisare che, trattandosi di atti concernenti lo stesso argomento (la disciplina delle modalità di utilizzo del demanio idrico e della risorsa idrica), tali schemi di regolamento sono stati trattati congiuntamente all'espressione del parere referente della Commissione in merito alla proposta di legge 273 (ora divenuta legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3), verificando la coerenza delle rispettive disposizioni.

Risulta altresì che, in sede di definitiva approvazione, il testo dei tre schemi di regolamento sia confluito in un unico atto, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 12 (Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016), pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025.

4.2 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI – PIANO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Infine, tra le proposte di deliberazione esaminate nel corso del 2024 merita di essere – in particolare – segnalata l'approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano dell'economia circolare (PREC).

Come è noto, il PREC rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione in materia ambientale, attraverso il quale la regione definisce in maniera integrata le proprie politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Il PREC è atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 65/2014 ed è stato approvato secondo il procedimento bifasico (adozione e approvazione) previsto dall'articolo 19 della stessa legge. Il documento è stato, infatti, dapprima adottato dal Consiglio regionale con deliberazione 68 del 27 settembre 2023, per poi essere definitivamente approvato con deliberazione 2 del 15 gennaio 2025; l'avviso di approvazione del Piano è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale, parte prima, n. 11 del 12 febbraio 2025. Si ricorda che la vigenza del precedente Piano era stata prorogata dall'articolo 3 legge regionale 32/2024 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) fino all'approvazione del nuovo PREC.

Sotto il profilo dell'istruttoria condotta dal Consiglio regionale, la proposta di Piano non ha dato luogo a rilievi di legittimità, mentre sono stati oggetto di approfondimento gli aspetti procedurali correlati all'emendabilità e all'espressione del parere della Commissione (e al voto del Consiglio poi) sulla documentazione di Piano (con particolare riguardo alle osservazioni – e rispettive controdeduzioni – formulate in sede di valutazione ambientale strategica ai sensi della legge regionale 10/2010 e ai sensi della legge regionale 65/2014.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, si condividono alcune considerazioni di sintesi che emergono dall'esame complessivo dell'attività legislativa del Consiglio regionale in tema di politiche per l'ambiente nel corso del 2024.

Come evidenziato in premessa, tale attività si è incentrata sull'approvazione di 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale ma non esclusivamente pertinenti alla materia ambiente (che pure ne ha rappresentato, in ogni caso, il tratto preponderante di tutte le proposte), bensì congiuntamente riferite – in alcuni casi – anche alla materia energia o al riparto di competenze tra Regione ed enti locali.

Sul piano dell'impostazione generale, tali proposte si sono principalmente caratterizzate per l'adeguamento delle leggi regionali alla disciplina statale di

riferimento, che – come è noto – in questa materia rappresenta un *corpus* normativo tanto vincolante quanto in continua evoluzione.

In proposito, la disamina delle proposte di legge non ha condotto al rilievo di nessun vizio di carattere sostanziale, ma principalmente a suggerimenti di puntualizzazione o richieste di chiarimenti finalizzati a garantire la piena conformità dell'intervento regionale proposto con le disposizioni della normativa statale.

Sul piano della tecnica redazionale, il preambolo delle proposte di legge esaminate è stato oggetto di particolare attenzione con particolare riguardo alla motivazione di alcuni elementi strutturali delle leggi presentate nonché all'eventuale entrata in vigore urgente delle stesse.

Ulteriori annotazioni di *drafting* sono state evidenziate in via collaborativa e la relativa sistemazione dei testi normativi è stata condotta congiuntamente dagli uffici giuridici e legislativi di Giunta e Consiglio.

Sul piano degli esiti delle proposte approvate è possibile, infine, evidenziare quanto segue.

Data la natura degli interventi normativi proposti, essenzialmente orientati all'adeguamento della disciplina regionale a norme statali in attesa di attuazione o oggetto di modifiche sopravvenute, le leggi approvate non hanno comportato abrogazioni significative di precedenti leggi regionali salvo l'eliminazione di singole disposizioni di legge non più attuali.

Le leggi approvate hanno fatto rinvio ad atti esecutivi (deliberazioni di Giunta regionale) principalmente ai fini della successiva definizione delle modalità di attivazione e utilizzo di strumenti tecnici correlati alla disciplina di nuova introduzione nonché per la determinazione di canoni e corrispettivi (e ciò con specifico riguardo, per esempio, al demanio idrico).

Né, d'altro canto, tali interventi hanno comportato significativi passaggi di delegificazione, essendosi piuttosto – come più volte rilevato – incentrati sul riordino delle funzioni svolte da Regione ed enti locali in alcune materie di rilievo attinenti alla tutela ambientale, o sotto il profilo della gestione di trasferimenti di funzioni agli enti locali già precedentemente disposti (come nel caso delle bonifiche) o sull'assegnazione di nuove funzioni a comuni, province e Città metropolitana (come nel caso delle regolarizzazioni delle occupazioni del demanio idrico), ma pur sempre nel solco della disciplina di principio indicata dalla normativa statale.

POLITICHE PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE

Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ, IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

1.1 RETI TELEMATICHE E INFRASTRUTTURE

Con l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972¹⁰⁸ si è reso necessario un adeguamento della legge regionale 49/2011¹⁰⁹ che disciplina l'installazione degli impianti di radiocomunicazione in Toscana con una serie di disposizioni volte a regolare le reti di comunicazioni elettroniche, i servizi di telecomunicazione e le strutture e i servizi associati e più in generale a promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, anche mediante introduzione della nuova tecnologia 5G e gli aspetti innovativi che le capacità di servizio di tali reti possono offrire.

E' stata così approvata la legge regionale 20 marzo 2024, n. 11, (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011). La disciplina che si viene a modificare versa, in senso ampio, nella materia governo del territorio (infrastrutture, opere pubbliche, comunicazioni), nell'ambito di competenza di tipo concorrente.

L'obiettivo, così come enunciato all'articolo 1 della legge, è definire politiche regionali per lo sviluppo della rete 5G, promuovendo l'implementazione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga, nel rispetto della tutela della salute umana, di tutela dell'ambiente e dall'inquinamento elettromagnetico e di ordinato sviluppo del territorio, mediante il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione.

La Regione, così, promuove lo sviluppo di reti a banda larga e dei servizi, a beneficio anche dei comuni per la valutazione degli impianti e la gestione dei processi autorizzativi e a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, che utilizzano tali reti con qualità del servizio (QoS), tali da consentire comunicazioni a bassissima latenza ed affidabilità e che richiedano una velocità di trasmissione molto elevata e un numero massivo di dispositivi connessi.

¹⁰⁸ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

¹⁰⁹ Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

Ulteriore obbiettivo della legge è quello di semplificare il processo di definizione del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione e popolamento del catasto, nel rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, riducendo al minimo l'impatto ambientale negativo degli impianti stessi.

È previsto inoltre l'aggiornamento in automatico dei dati inseriti nel catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, trasmessi in interoperabilità allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi.

Si prevede che, al fine di produrre stime dei livelli di qualità dei servizi e delle reti, la Regione promuove l'utilizzo di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura della rete.

Si introducono i nuovi criteri degli obiettivi di qualità e i criteri di localizzazione nonché l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La procedura di definizione del programma comunale degli impianti prevede la presentazione in via telematica, da parte dei titolari degli impianti e delle infrastrutture, di un programma di sviluppo della rete con l'indicazione dell'ubicazione, delle caratteristiche radioelettriche degli impianti e delle infrastrutture idonee ad ospitare tali impianti. Nella definizione di tale programma i comuni sono chiamati ad assicurare la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e degli altri soggetti pubblici e privati alla elaborazione delle politiche regionali e locali, anche mediante gli strumenti partecipativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000¹¹⁰.

Viene inoltre introdotta per i comuni la possibilità di individuare aree preferibili e aree non idonee all'installazione, nel rispetto del decreto legislativo 259/2003¹¹¹.

Viene introdotto il comma 7 bis nell'articolo 14 della legge regionale 49/2011, prevedendo una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, che pongano in essere comportamenti diretti ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Si introduce una clausola valutativa, con la previsione della presentazione, entro il 31 maggio 2025, al Consiglio regionale di una relazione contenente specifici elementi conoscitivi utili a meglio comprendere l'attuazione della legge; relazione che non sostituisce il già previsto rapporto al Consiglio regionale previsto nell'articolo 4 della legge regionale 49/2011.

¹¹⁰ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

¹¹¹ Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

La Giunta regionale ha la competenza ad adottare linee guida per i programmi degli impianti approvati dai comuni e a stabilire criteri per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture, la definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto. Inoltre si prevede che il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario avvenga in interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della legge 36/2001¹¹². La Giunta deve adottare la deliberazione sui criteri entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Con la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009) si vanno a disciplinare: a) le modalità di attuazione del processo di trasformazione digitale sul territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale, al fine di garantire la semplificazione e la trasparenza dei processi amministrativi e garantire a cittadini e imprese servizi digitali efficienti ed accessibili; b) la rete telematica regionale toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento della transizione digitale della comunità delle autonomie locali e dei relativi sistemi informativi regionali e di cooperazione degli stessi con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui alla presente legge; c) il sistema informativo regionale (SIR) e i servizi digitali messi a disposizione dalla Regione.

Si realizza quasi una sorta di testo unico regionale della cittadinanza digitale, ed in conseguenza viene completamente abrogata la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), mentre la legge regionale 54/2009, che istituiva il sistema statistico regionale, viene in gran parte superata e quindi abrogata, mentre la parte relativa al SIR viene modificata.

L'articolo 117, comma secondo, lettera r) della Costituzione demanda allo Stato *“la disciplina del coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”*. In base all'articolo 14 del decreto legislativo 82/2005¹¹³ è attribuita inoltre allo Stato la previsione di *“regole tecniche necessarie a garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime”*; nel rispetto delle competenze statali, la legge esercita quindi una potestà legislativa di carattere concorrente ed anche esclusivo in quanto concerne l'organizzazione delle strutture regionali competenti in materia nonché la disciplina dei sistemi e procedure del

¹¹² Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

¹¹³ Decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

mondo regionale, negli ambiti di competenza di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

La legge si compone di 32 articoli ed è suddivisa in sei capi.

E' volta ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini della Regione Toscana mediante la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle infrastrutture e i servizi digitali secondo le modalità più appropriate e adeguate, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e degli atti normativi dell'Unione europea.

In particolare la Regione persegue le seguenti finalità generali:

- lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda digitale toscana, strumento attuativo previsto dalla legge stessa, in coerenza con la disciplina e gli atti programmatici dell'Unione europea e dello Stato;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili organizzativi e tecnologici idonei a potenziare l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese;
- la definizione di modalità di cooperazione e integrazione dei servizi digitali tra le amministrazioni pubbliche regionali e gli enti locali, favorendo modalità di adesione degli enti locali e dei soggetti interessati alle infrastrutture e ai servizi digitali regionali;
- lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'interoperabilità dei sistemi informativi e consentono la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti;
- forme innovative di governance pubblica dei dati e la realizzazione di politiche rivolte alla raccolta e diffusione di dati aperti;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore digitale per il territorio regionale;
- la sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle infrastrutture tecnologiche regionali quali ambiti trasversali di intervento per realizzare i diritti di cittadinanza digitale.

La legge regionale disciplina la Rete telematica della Regione Toscana (RTRT), in riforma e sostituzione della legge regionale 1/2004¹¹⁴ quale forma stabile di coordinamento del sistema informativo regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati.

La Regione promuove inoltre la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi erogati e del supporto ai processi decisionali e operativi dell'amministrazione.

¹¹⁴ Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").

La Regione istituisce il Computer Security Incident Response Team (CSIRT TOSCANA) sulla base di un accordo stipulato tra la Regione e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in qualità di Autorità competente a livello nazionale in base alla Direttiva NIS 2¹¹⁵, di cui fanno parte la Giunta regionale e gli enti del sistema sanitario.

La legge disciplina altresì il Sistema informativo regionale (SIR) e i servizi digitali offerti tramite RTRT dall'amministrazione regionale, in riforma della legge regionale Toscana 54 del 2009 (Istituzione del sistema Informativo e del Sistema Statistico Regionale. Misure per il coordinamento delle Infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Sono previsti molti atti attuativi da parte della Giunta, dettagliati nella scheda relativa a questa legge.

La legge regionale 20 novembre 2024, n. 51 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004), costituita da 3 articoli, disciplina una più rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica nei confronti del patrimonio appartenente alla Regione Toscana e nel rispetto della programmazione economica per la realizzazione di tali opere.

La potestà legislativa esercitata è di tipo concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.), concorrente sul patrimonio (art. 119 Cost.).

Il procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti inerenti opere di interesse strategico sul patrimonio regionale avviene tramite variazione, integrazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (art. 2 della legge regionale).

Le opere che possono accedere al procedimento sono indicate nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 36/2023 (c.d. codice dei contratti) e dell'articolo 11 della legge regionale 77/2004 come sostituito dalla legge regionale 51/2024. La legge regionale precisa che l'approvazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (deliberazione del Consiglio regionale 37/2015).

1.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La legge regionale 36, del 13 settembre 2024 (Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r.

¹¹⁵ Direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

88/1998), interviene sulla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e sulla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) al fine specificare le funzioni della Regione in materia di servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria.

Con la legge in esame si prevede che siano attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari, con ciò valutando la necessità di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale.

La disciplina che si viene a modificare versa nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti, quindi nell'ambito di competenza di tipo residuale.

Il quadro normativo a livello statale delle competenze regionali in materia di trasporti, per quanto qui interessa, è regolato, dall'articolo 4 della legge 59/1997, dall'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 422/1997, dell'articolo 105 comma 5 del decreto legislativo 112/1998¹¹⁶.

Il quadro normativo regionale vigente, in riferimento ai servizi di trasporto a guida vincolata e in sede propria (c.d. tramvia), prevede competenze provinciali e comunali agli articoli 11 e 12 della legge regionale 42/1998.

1.3 LA NORMATIVA TRASVERSALE

Interventi di natura economico finanziaria o manutentivi, sono previsti da svariate disposizioni contenute in leggi di manutenzione, collegati, stabilità (legge regionale 12 aprile 2024, n. 13 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026); legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024), legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026); legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025); legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025); legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali

¹¹⁶ Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) (cosiddetta Legge Bassanini); Decreto legislativo 19 Novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)).

Alla luce delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo (PRS 2021-2025), per assicurare il coordinamento tra la vigenza dei piani e programmi settoriali/intersectoriali attuativi del PRS 2016-2020 con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025 e, in tal modo, garantire, per la durata della legislatura 2020-2025, la continuità dell'azione amministrazione utile all'attuazione dei contenuti dell'attuale PRS, è stata approvata la legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015). Per quanto qui interessa, la legge in questione proroga, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 1/2015¹¹⁷, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), per la durata del PRS 2021-2025.

1.4 CONCLUSIONI

In materia di reti telematiche, infrastrutture e opere pubbliche sono state approvate tre leggi di iniziativa di Giunta, di carattere generale e non leggi provvedimento, in particolare la legge sulla innovazione digitale richiede per la sua attuazione un gran numero di atti di Giunta di natura tecnico operativa, linee guida, indirizzi.

Sia la legge regionale 11/2024 che la legge regionale 57/2024 disciplinano in modo compiuto ed organico, a livello regionale, la materia trattata, e sono di natura, in gran parte, tecnica.

La legge regionale 51/2024 prevede delle semplificazioni procedurali per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione.

La legge regionale 11/2024 contiene 8 abrogazioni, tutte di commi o lettere, quindi con la tecnica di abrogazione del comma o lettera nell'ambito della modifica dell'articolo nella legge base.

La legge regionale 57/2024 contiene un articolo di "Abrogazioni" (art. 31), nelle disposizioni finali, che abroga in toto la legge regionale 1/2004, e gran parte della legge regionale 54/2009.

In materia di Trasporto pubblico locale (TPL) è stata approvata una legge, legge regionale 36/2024, di iniziativa legislativa della Giunta, di natura più puntuale, al fine ampliare le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari, per consentire l'estensione della tramvia tra Firenze e Prato.

¹¹⁷ Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

L'ATTIVITA' ISTUTTORIA DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN PRIMA COMMISSIONE

Riccarda Casini

1. UN PO' DI DATI

Nel corso dell'anno 2024 la Prima Commissione ha licenziato con il parere favorevole 25 proposte di legge, di cui 21 assegnate nel 2024 e 4 assegnate negli anni precedenti; si è espressa con parere favorevole su 2 proposte di modifica di regolamento; ha effettuato 9 audizioni e una giornata di consultazione; sono stati costituiti due gruppi di lavoro tecnico politici e si rileva una media di 89 giorni per l'istruttoria, tra il momento dell'assegnazione e l'invio all'aula.

Delle 25 proposte di legge licenziate, si registra l'unanimità del voto in sede referente solo per tre 3 atti.

Sempre nel corso dell'anno 2024, nella fase istruttoria della Commissione sono stati presentati 100 emendamenti di cui 94 approvati, 3 respinti, 1 ritirato; fra gli approvati 88 sono stati presentati dalla maggioranza, 4 dall'opposizione e 8 dalla maggioranza e opposizione. I respinti sono stati tutti presentati dall'opposizione.

Un discorso a parte va fatto per le variazioni e gli atti di bilancio che vedono una massiva attività emendativa quasi prevalentemente in aula, a firma del Presidente della Giunta regionale.

Alla Prima Commissione nell'anno 2024 sono state assegnate anche altre 5 proposte di legge oltre le 21, di cui:

- 1 assegnata e mai iscritta all'ordine del giorno¹¹⁸;
- 3 solo illustrate¹¹⁹;
- 1 illustrata, discussa ma non votata¹²⁰;

L'unica proposta di legge votata e respinta¹²¹ nel 2024, è stata assegnata nell'anno 2023 e riguarda l'istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento interno 27/2015, alla commissione competente in materia istituzionale sono assegnate anche le proposte

¹¹⁸ Proposta di legge 292/2024 (Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

¹¹⁹ Proposta di legge 267/2024 (Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011); proposta di legge 235/2024 (Disposizioni in materia di referendum consultivo per la fusione dei comuni. Modifiche alla l.r. 62/2007 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto"); proposta di legge 234/2024 (Modifiche alla l.r. 68/2011. Nuove disposizioni inerenti le unioni di comuni).

¹²⁰ Proposta di legge 256/2024 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana).

¹²¹ Proposta di legge 215/2023.

di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale: nel 2024 la Prima Commissione ha visto assegnate 4 proposte di legge, di cui una ritirata¹²², e ne ha licenziate 3 con il parere favorevole.

2. IL PARERE REFERENTE ALL'UNANIMITÀ SULLE PROPOSTE DI LEGGE

Partendo dal dato minoritario e cioè dalle sole 3 proposte di legge votate all'unanimità in sede referente, va precisato quanto segue.

La proposta di legge 193/2023 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)¹²³ d'iniziativa consiliare (gruppo Forza Italia), è stata assegnata nel maggio del 2023 con il parere secondario della Terza Commissione, l'atto dopo mesi di inerzia, vede un'accelerazione nell'ultima parte dell'anno, fino al voto unanime in sede referente (9 gennaio 2024) grazie all'approvazione degli emendamenti cofirmati dal presidente del gruppo Forza Italia, dal presidente della Terza Commissione e dal presidente del gruppo Partito Democratico (PD), che orientano la decisione finale sul testo.

Per la proposta di legge 219/2023 (Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali) e la proposta di legge 221/2023 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi), entrambe di iniziativa consiliare (la prima del gruppo PD, la seconda della consigliera del gruppo Fratelli d'Italia) la Prima Commissione ha costituito un gruppo di lavoro tecnico politico (il 5 marzo 2024) per la redazione di un testo unificato delle due proposte di legge, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del regolamento interno 27/2015. La Prima Commissione sceglierà di chiedere alla Seconda Commissione (che aveva parere secondario su entrambe le proposte) di esprimersi sul testo unificato. Il gruppo di lavoro tecnico politico, si è riunito in 3 occasioni, vi è stata la partecipazione attiva delle due parti politiche (PD e FdI), coadiuvate dai rispettivi assistenti, dai referenti dell'ufficio legislativo e di assistenza del Consiglio regionale, dalla dirigente del settore Partecipate della Giunta nonché dalla dirigente del settore Bilancio della Giunta. Il testo unificato viene adottato dalla Prima Commissione a distanza di meno di un mese (3 aprile 2024) dalla costituzione del gruppo di lavoro, il testo viene trasmesso nella stessa giornata alla Seconda Commissione che si esprimerà con il voto favorevole all'unanimità. Anche la Prima Commissione licenzia all'unanimità (assente il

¹²² Proposta di legge 262 (Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio).

¹²³ Divenuta legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale).

Gruppo Lega) il testo unificato¹²⁴ il 7 maggio 2024 e nella stessa giornata è approvato dall'aula.

Con altra tempistica, ben più lunga e travagliata, ma sempre con il parere referente favorevole all'unanimità, saranno trattate le proposte di legge 216/2023 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017) e 226/2023 (Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017)¹²⁵, assegnate congiuntamente alla Prima e Quinta Commissione.¹²⁶

3. LE PROPOSTE DI LEGGE ISTRUITE, DISCUSSE E NON VOTATE O RESPINTE DALLA COMMISSIONE

Sono due le proposte di legge che rientrano in questa casistica: la 256/2024 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana) e la 215/2023 (Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli).

Per la disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, proposta di legge travagliata ma sottoscritta da tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e approdata in Prima Commissione il 13 maggio 2024, non sono state sufficienti cinque sedute¹²⁷ di commissione nell'arco di 5 mesi e due audizioni, a far maturare la decisione di licenziare l'atto. L'intervento dell'assessore alle Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza della Giunta regionale, nella seduta della Prima Commissione del 22 ottobre 2024 che pone questioni politiche, indirizza la maggioranza a chiederne il rinvio, rinvio suggellato anche dal gruppo Lega Toscana: la proposta di legge si ferma ed è tuttora tra gli atti giacenti della Prima Commissione.

La proposta di legge sull'Istituzione del Comune di Alta Valdera per fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli, assegnata alla Prima Commissione l'11 settembre 2023, vede un'accelerazione impressionante in fase di istruttoria e nella prima approvazione endoprocedimentale: parere favorevole a maggioranza il 27 settembre 2023¹²⁸, deliberazione del Consiglio regionale nella medesima data¹²⁹, decreto del Presidente della Giunta regionale¹³⁰ per indizione del referendum consultivo del 29 settembre 2023, referendum consultivo nei due Comuni

¹²⁴ Legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali).

¹²⁵ Legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017).

¹²⁶ Vedasi relazione relativa alla Quinta Commissione.

¹²⁷ Ordini del giorno 156 del 18 giugno 2024, 160 del 03 settembre 2024, 164 del 03 ottobre 2024, 166 del 15 ottobre 2024 e 167 del 22 ottobre 2024.

¹²⁸ Seduta n. 123/2023.

¹²⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 69.

¹³⁰ Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 160.

coinvolti dalla fusione nelle giornate del 10 e 11 dicembre 2023. L'esito del referendum consultivo sarà di un *no* sostanziale alla fusione dei Comuni, e la Prima Commissione nella seduta lampo del 9 gennaio 2024, licenzia con voto contrario all'unanimità la proposta di legge (assente il gruppo FdI).

4. LE VARIAZIONI DI BILANCIO E LA SESSIONE DI BILANCIO

La Prima Commissione è impegnata nel corso di ogni anno almeno in tre variazioni di bilancio e nella sessione di bilancio, percorso complesso attraverso il quale sono elaborati e approvati gli atti di bilancio della Regione e che riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Risulta interessante evidenziare che la presentazione da parte della Giunta della terza variazione intacca ogni anno sempre di più il mese di novembre¹³¹ e tenuto conto che *“nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce”*¹³² va da sé che la presentazione al Consiglio della legge di stabilità, delle leggi collegate alla stabilità e della legge di bilancio da parte della Giunta, slitta inevitabilmente agli inizi di dicembre comprimendo di fatto i tempi della fase istruttoria in Prima Commissione e nelle altre commissioni.

Nel 2024 sono tre le variazioni di bilancio trattate e votate dalla Commissione prima e poi dall'aula:

- la proposta di legge 239¹³³ e la proposta di legge 238¹³⁴;
- la proposta di legge 275¹³⁵ e la 276¹³⁶;
- la proposta di legge 284¹³⁷ (Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026. Terza variazione) senza interventi normativi.

La prima variazione di bilancio è stata istruita in 26 giorni¹³⁸, la seconda in 13 giorni e la terza in 15 giorni: nella prima variazione in commissione è stato presentato e ritirato 1 emendamento a firma del gruppo FdI, in aula sono stati approvati 16 emendamenti a firma del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 138, comma 4 del regolamento interno 27/2015.

¹³¹ Assegnazione alla Prima Commissione della Terza variazione il 6 dicembre 2024.

¹³² Decreto legislativo 118/2011, articolo 51, comma 6.

¹³³ Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026).

¹³⁴ Legge regionale 12 aprile 2024, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 – Prima variazione).

¹³⁵ Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi alla seconda variazione di bilancio finanziario 2024 - 2026).

¹³⁶ Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 39 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Seconda variazione).

¹³⁷ Legge regionale 30 novembre 2024, n. 53 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Terza variazione).

¹³⁸ Dalla data di assegnazione alla data del parere referente.

Nella seconda variazione sono stati approvati 5 emendamenti in commissione (gruppo PD e FdI) ed in aula 17 emendamenti ancora a firma del Presidente della Giunta regionale; la terza variazione¹³⁹ non è stata oggetto di attività emendativa né commissione né in aula.

Passiamo alla sessione di bilancio: il procedimento legislativo degli atti di bilancio per quel meccanismo illustrato, legato alla terza o ultima variazione di bilancio, diventa inevitabilmente faticoso nonostante sia di per sé complesso, perché i tempi dell'istruttoria si accorciano, perché tutte le commissioni permanenti, il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) sono chiamati ad esprimersi.

La attività istruttoria e consultiva potremmo dire che si snoda su due fasi simultanee:

- a) l'esame da parte della Prima Commissione, incaricata di svolgere una istruttoria, una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea;
- b) l'esame da parte delle altre commissioni, del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione regionale per la Pari opportunità, incaricati di rilasciare pareri secondari, di merito e obbligatori, alla referente.

Il sistema dei pareri realizza la partecipazione delle commissioni alla istruttoria legislativa secondo le rispettive competenze, deriva da ciò l'esigenza, nell'attività referente, di una compiuta presa in considerazione dei pareri espressi, pareri che sempre più si arricchiscono di suggerimenti, proposte di emendamenti, proposte di riscritture tecniche, osservazioni. Le convocazioni delle sedute però si accavallano, in quel lasso di tempo breve, si sovrappongono e determinano spesso il calendario dei lavori finali della Prima Commissione che in attesa di tutti i pareri/osservazioni licenzia il pacchetto bilancio nella giornata del martedì quando è convocata l'Assemblea.

Passiamo quindi agli atti esaminati: le proposte di legge 288/2024¹⁴⁰, 289/2024¹⁴¹ e la 287/2024¹⁴² assegnate il 6 dicembre 2024, sono state licenziate dalla Prima Commissione il 17 dicembre e approvate dall'Assemblea il 20 dicembre, 11 giorni tra assegnazione e parere referente di cui effettivi 7. Nell'arco di una settimana sono state convocate tutte le commissioni, il CAL e la CRPO e la commissione di Controllo, esaminati e votati dalla Prima Commissione 111 articoli¹⁴³, per una buona parte con modifiche sostanziali e di drafting.

¹³⁹ Il provvedimento interveniva quasi esclusivamente in ambito sanitario, non aveva interventi normativi.

¹⁴⁰ Legge regionale 24 dicembre, n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025).

¹⁴¹ Legge regionale 24 dicembre, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025).

¹⁴² Legge regionale 24 dicembre, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027).

¹⁴³ 61 articoli per la legge di stabilità, 38 per il collegato, 12 per la legge di bilancio.

In aula ai sensi dell'articolo 138, comma 3¹⁴⁴, del regolamento interno 27/2015 sono stati presentati 42 emendamenti di cui 8 non ammissibili, e sono stati presentati ai sensi dell'articolo 138, comma 4, 42 emendamenti¹⁴⁵ tutti a firma del Presidente della Giunta.

5. ATTIVITÀ CONOSCITIVA COLLEGATA ALL'ISTRUTTORIA

Nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la Commissione può avvalersi delle consultazioni (articolo 52, reg. int. 27/2015) e delle audizioni (articolo 53, reg. int. 27/2015).

La Prima Commissione nel 2024 ha effettuato una giornata di consultazioni, per le proposte di legge 216/2023 e 226/2023 assegnate congiuntamente alla Prima e Quinta Commissione.¹⁴⁶

Mentre l'unica consultazione effettuata è collegata alla fase istruttoria, sulle audizioni occorre segnalare che tranne un caso, gli approfondimenti e l'acquisizione di elementi conoscitivi non erano inerenti agli atti assegnati e sono state svolte su input dei consiglieri di opposizione della Prima Commissione.

Le tematiche hanno riguardato: Poste Italiane, apertura degli sportelli, i rapporti con la Regione Toscana, la privatizzazione di Poste; gli studi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana¹⁴⁷; la disciplina delle unioni dei comuni nella legge regionale 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali); la disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana¹⁴⁸; sulle risorse alla forestazione (in congiunta con la Seconda Commissione) ed infine in merito alla sicurezza idraulica.

In merito alla legge regionale 68/2011 si segnala che la Prima Commissione però nel 2024 ha istruito e licenziato con parere favorevole, una proposta di legge, la 280/2024¹⁴⁹ relativa alle disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna, modificando la legge regionale 68/2011 in tempi rapidissimi, sebbene vi siano giacenti 4 proposte di legge modificative della stessa, ma non tutte aventi contenuti e finalità identiche: proposta di legge 83/2021 (Istituzione della Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. Adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali") di iniziativa della Giunta regionale; proposta di legge 121/2022 (Disciplina dei patti per le aree interne. Modifiche alla l.r. 68/2011)

¹⁴⁴ Seduta n. 177 del 17 dicembre 2024.

¹⁴⁵ 12 emendamenti al collegato, 5 emendamenti alla stabilità e 25 al bilancio.

¹⁴⁶ Vedasi anche la relazione della Quinta Commissione.

¹⁴⁷ Fattori di vulnerabilità e velocità di crescita: cosa accadrà all'economia toscana.

¹⁴⁸ Vedasi paragrafo 3.

¹⁴⁹ D'iniziativa dei consiglieri del gruppo PD, assegnata il 7 ottobre 2024, licenziata dalla Prima Commissione il 15 ottobre 2024, approvata in Consiglio regionale il medesimo giorno, divenuta legge regionale 22 ottobre 2024, n. 41 (Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011).

di iniziativa dei consiglieri del gruppo PD; proposta di legge 234/2024 (Modifiche alla l.r. 68/2011. Nuove disposizioni inerenti le unioni di comuni) di iniziativa della consigliera del gruppo FdI; proposta di legge 267/2024 (Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011) di iniziativa della Giunta regionale.

6. IL FOCUS: LA VALORIZZAZIONE DELLA TOSCANA DIFFUSA

Dando attuazione a quanto già annunciato nel Programma di governo e nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025, con la proposta di legge 274/2024 (Valorizzazione della Toscana diffusa) *“la Giunta regionale, ha introdotto nel proprio ordinamento una legge (l.r. 11/2025) diretta alla valorizzazione di alcuni territori, denominati della Toscana diffusa, razionalizzando in un unico strumento normativo le disposizioni settoriali già attive e/o il consolidamento di esperienze pilota portate avanti negli ultimi anni. L’obiettivo ultimo che la norma si prefigge è quello di promuovere una crescita equilibrata e assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, da un lato rimuovendo gli squilibri territoriali sia economici che sociali, dall’altro valorizzando le distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, coordinandosi con le linee territoriali strategiche e gli strumenti offerti nei fondi europei e in altre forme di sostegno europee e nazionali che perseguono le medesime finalità.”*¹⁵⁰.

La proposta di legge 274 è assegnata il 4 settembre 2024 alla Prima Commissione e prevede il parere secondario delle altre commissioni (Seconda, Terza, Quarta e Quinta) nonché il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali. La partenza è un po’ in salita, il Presidente della commissione aree interne scriverà presto, il 9 settembre 2024 *“che ha intenzione di acquisire specifiche informazioni di merito da parte del proponente ed esercitare conseguentemente le funzioni previste dall’atto istitutivo della medesima commissione di supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti.”*.

Occorrerà attendere la metà del mese di novembre per una illustrazione politica in Prima Commissione da parte del Presidente della Giunta; durante questo periodo di incubazione maturano decisioni e arriveranno infatti in Prima Commissione, una serie di emendamenti a firma del Presidente della Giunta¹⁵¹ (4); a firma del Presidente del gruppo PD congiuntamente ad altri consiglieri PD tra cui lo stesso Presidente della commissione aree interne¹⁵² (20); a firma del gruppo di Italia Viva¹⁵³ (1); a firma del consigliere della Lega Toscana commissario della Prima Commissione¹⁵⁴ (3).

¹⁵⁰ Relazione illustrativa pdl 274/2024.

¹⁵¹ Prot. n. 14938/2024.

¹⁵² Prot. n. 15867/2024 e 16080/2024.

¹⁵³ Prot. n. 15894/2024.

¹⁵⁴ Prot. n. 16575/2024.

La consegna da parte delle altre commissioni dei pareri secondari fa sì che il 5 dicembre la Prima Commissione licenzi un testo con il solo voto favorevole del gruppo PD (assente il rappresentante di Italia Viva e della Lega Toscana), testo che ha in parte subito sostanziali modifiche, anche grazie agli emendamenti approvati, tranne i 3 a firma Lega Toscana che vengono respinti.

L'atto è iscritto all'ordine del giorno dell'aula del 10 dicembre ma un evento disastroso proprio il 9 dicembre¹⁵⁵ cambierà il corso della proposta di legge 274 che sarà iscritta all'ordine del giorno della sessione di bilancio nelle giornate del 17, 18, 19, 20 e 21 dicembre. Neppure in queste date sarà discussa e votata, ma rinviata all'aula del 14 e 15 gennaio 2025. Sarà ancora rinviata all'aula del 28 e 29 gennaio 2025 ed approvata definitivamente con 3 subemendamenti e 14 emendamenti approvati, 49 emendamenti respinti e 1 ritirato.

¹⁵⁵ Esplosione nella raffineria ENI a Calenzano. La Conferenza programmazione lavori decide di mantenere la data del Consiglio regionale il 10 dicembre per la comunicazione sui fatti del Presidente della Giunta regionale.

TABELLA RIEPILOGATIVA

pdl	Eme pres	Di magg	Di oppos	Magg +opp	Approvati	Respinti	ritirati	Inamm.
193	2			2	2			
210	10	10			10			
239	0	0	0	0	0	0	0	
238	1		1				1	
240								
219- 221								
241	42	41	0	1	42			
247								
244	5	5			5			
261	5	5			5			
280								
275	5	2		3	5			
276								
216- 226								
277								
266								
265								
284								
282								
272								
288								
289	1			1				1
287	1			1				1
285								
274	28	25	3		25	3		
tot	100	88	4	8	94	3	1	2

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN SECONDA COMMISSIONE

Silvia Fantini

IL 2024 DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Il 2024 è stato caratterizzato dal cambio di presidenza a seguito delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno: la Presidente Bugetti è stata infatti eletta Sindaca di Prato e il suo posto è stato poi ricoperto dal Presidente Anselmi. La candidatura della Presidente Bugetti non poteva non influire sui lavori della Commissione, che hanno subito un'interruzione piuttosto lunga: dopo la seduta del 14 maggio i lavori sono ripresi il 2 luglio, giorno dell'insediamento del nuovo Presidente.

La campagna elettorale e la fase immediatamente successiva alle elezioni hanno rallentato l'esame delle proposte di legge da parte della Seconda Commissione, tanto che delle 5 proposte di legge assegnate sotto la presidenza Bugetti e approvate dalla Commissione, solo una è stata votata nel primo semestre del 2024, mentre le altre 4 hanno terminato il proprio iter sotto la presidenza Anselmi.

Altro aspetto particolare è la forte incidenza di proposte di legge assegnate per parere congiunto con la Quarta Commissione, che si attesta al 30% delle leggi votate e al 50% di quelle assegnate nel 2024 e non ancora votate: la diversa ripartizione di materie operata nell'undicesima legislatura, che ha visto assegnare alla Seconda Commissione, in particolare la materia energia, ha comportato un forte aumento del numero degli atti assegnati per parere referente congiunto, con tutto ciò che ne consegue. Da un punto di vista procedurale, l'iter istruttorio di un atto da esaminare in seduta congiunta è fisiologicamente più lungo e complesso, sconta la difficoltà di far combaciare le agende di due Presidenti, la discussione durante le sedute è più articolata e lunga, non fosse che per il numero doppio di consiglieri presenti in sala. Mediamente le proposte di legge assegnate per parere referente congiunto hanno avuto tempi di approvazione quasi raddoppiati: 293 giorni contro 155 dalla data di assegnazione al voto in commissione.

Di seguito si forniscono alcuni dati in merito all'attività istruttorio della Seconda Commissione.

La Seconda Commissione ha inviato all'aula, nel 2024, 10 leggi:

- le consultazioni sono state svolte su 3 leggi¹⁵⁶, su di una è stata effettuata un'audizione in forma scritta – il ricorso a questi strumenti è dunque avvenuto nel 40% dei casi; il ricorso alle consultazioni/audizioni comporta poi la

¹⁵⁶ Per quanto riguarda la proposta di legge 283, le consultazioni erano state in realtà svolte sulla proposta di legge 262, poi ritirata e sostituita dalla 283.

ricezione di tutta una serie di documenti inviati dai soggetti consultati/auditi, che vengono poi istruiti: le richieste di modifica e i suggerimenti contenuti in tali documenti vengono inseriti nel testo a fronte della proposta di legge all'esame della Commissione. Pertanto il lavoro non si esaurisce con la convocazione delle consultazioni/audizioni, ma prosegue dopo, a volte anche con livelli di complessità particolarmente elevati;

- il numero medio di giorni intercorso fra l'assegnazione della proposta di legge e il voto in commissione per l'invio all'aula è di 155, passando da un minimo di 11 giorni per la proposta di legge 233¹⁵⁷ ad un massimo di 475 giorni della proposta di legge 206¹⁵⁸;
- il numero medio di sedute dedicate ad una proposta di legge è 3: in realtà tale dato non è molto significativo, in quanto, come accennato, il lavoro vero e proprio si svolge prima delle sedute di commissione. La Seconda Commissione ha dedicato almeno 2 sedute ad ogni proposta di legge, fino ad un massimo di 5 sedute per la proposta di legge 250;
- i gruppi di lavoro sono stati la modalità scelta per portare avanti il lavoro istruttorio di quattro proposte di legge (quindi nel 40% dei casi): per le proposte di legge 259 e 260 si è trattato di gruppi di lavoro informali, mentre per le proposte di legge 250 e 251 il gruppo di lavoro è stato formalizzato e si è riunito anche nella versione tecnico-politica; ai gruppi di lavoro partecipano i funzionari degli uffici sia della Giunta che del Consiglio, a volte insieme al Presidente di Commissione, a personale dei gruppi consiliari e a consiglieri; mediamente i gruppi di lavoro si sono riuniti per 5 giorni, andando da un minimo di 1 giorno per la proposta di legge 260 ad un massimo di 12 per la proposta di legge 251;
- la capacità emendativa durante i lavori di commissione si evince dalla sottostante tabella: nel 70% dei casi sono stati presentati emendamenti durante l'istruttoria, esaminati e votati in seduta. Il caso più eclatante è dato dalla proposta di legge 251 (Testo unico del turismo), per la quale hanno avuto un grande impatto anche le osservazioni pervenute a seguito delle consultazioni. La tabella tiene conto dei soli emendamenti depositati al protocollo: in realtà la capacità emendativa si esplica anche mediante modifiche al testo di legge in accoglimento di osservazioni contenute nelle schede di legittimità e fattibilità,

¹⁵⁷ Tale proposta di legge aveva natura d'urgenza, trattandosi di misure a sostegno delle comunità colpite dall'alluvione del 2 novembre 2023.

¹⁵⁸ Questa proposta di legge, assegnata per parere referente congiunto alle Commissioni Seconda e Quarta, ha avuto un iter particolarmente lungo, dall'illustrazione in commissione al voto è trascorso oltre un anno: la proposta ha subito un'iniziale frenata, a ottobre 2023, a causa dei rilievi di legittimità contenuti nella scheda predisposta dall'Ufficio legislativo e dei rilievi contenuti nella scheda di fattibilità del novembre 2023. Ad aprile 2024 sono stati presentati degli emendamenti aventi la finalità di superare le osservazioni delle schede di legittimità e fattibilità. I lavori delle commissioni hanno poi subito un'ulteriore fase di sospensione, dovuta alle elezioni amministrative del giugno 2024, seguite poi dalla pausa estiva. Questo ha fatto sì che, unitamente alla difficoltà oggettiva di programmare sedute congiunte, il voto della proposta di legge slittasse al mese di ottobre 2024.

che vengono per prassi fatte senza bisogno di formalizzare emendamenti, per cui anche le proposte di legge 258, 260 e 286 (per le quali non sono stati presentati emendamenti) hanno subito modifiche per adeguare il testo ai rilievi formulati dagli uffici. In conclusione, il 100% delle proposte di legge esaminate dalla Seconda Commissione ha subito modifiche durante la fase istruttoria;

TABELLA RIEPILOGATIVA

pdl	Eme pres	Di magg	Di oppos	Magg +opp	Approvati	Respinti	Ritirati	Osserv consult	Accolte
206	4	4	0	0	4	0	0	/	/
225	1	1	0	0	0	1	0	/	/
233	3	3	0	0	3	0	0	/	/
250	5	5	0	0	5	0	0	/	/
251	74	74	0	0	71	0	3	46	5
258	/	/	/	/	/	/	/	/	/
259	11	11	0	0	11	0	0	/	/
260	/	/	/	/	/	/	/	/	/
283	10	0	0	10	10	0	0	/	/
286	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tot	108	98	0	10	104	1	3	46	5

Gli emendamenti possono poi essere presentati in aula, anzi a volte è proprio nel corso dei lavori istruttori in commissione che viene deciso di presentare direttamente in aula alcuni emendamenti, magari per avere più tempo per approfondire aspetti tecnici o politici, che non potrebbero essere risolti durante la seduta di commissione: per quanto riguarda le leggi inviate all'aula dalla Seconda Commissione, nel 40% dei casi sono stati approvati emendamenti in aula, da un minimo di 1 per la proposta di legge 283 ad un massimo di 30 per la proposta di legge 251.¹⁵⁹

Alla Commissione sono state assegnate nel 2024 anche altre 4 leggi:

- leggi assegnate e mai iscritte all'ordine del giorno 1;
- leggi solo illustrate 3;
- leggi discusse, ma non votate 0;
- leggi votate e respinte 0.

La Seconda Commissione nel 2024 ha anche dato parere alla Giunta sul regolamento di attuazione della legge regionale in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo.

¹⁵⁹ Il numero si riferisce agli emendamenti approvati, ovviamente il numero di emendamenti presentati è maggiore.

L'atto è stato assegnato alla Commissione il 17 maggio 2024, il parere è stato espresso il 18 settembre, nonostante ai sensi del regolamento le commissioni abbiano 30 giorni per esprimerlo: la Presidente Bugetti aveva infatti concordato con l'Assessora Saccardi di concedere alla Commissione più tempo, al fine di poter svolgere le audizioni, vista la rilevanza del regolamento.

Vi è stato poi il periodo di sospensione dei lavori della Commissione a causa della campagna elettorale per le elezioni amministrative del giugno 2024.

A seguito del cambio di presidenza, è stato deciso dalla Commissione di non organizzare le audizioni: ciononostante alcune associazioni di tartufai hanno inviato contributi scritti, che sono stati inseriti in un testo a fronte ed esaminati dalla Commissione. L'atto è stato illustrato nella seduta del 18 luglio ed il parere votato dopo la pausa estiva, il 18 settembre.

Il parere inviato alla Giunta ha raccomandato alcune modifiche di carattere tecnico, in accoglimento dei rilievi formulati nella scheda di legittimità.

L'ITER ISTRUTTORIO MAGGIORMENTE IMPEGNATIVO DEL 2024

Fra le 10 leggi votate nel 2024 dalla Seconda Commissione, quella più impegnativa da un punto di vista dell'iter istruttorio è stata senza dubbio la proposta di legge 251 (Testo unico del turismo).

L'iter del nuovo Testo unico del turismo è partito in realtà molto prima dell'assegnazione alla Commissione della proposta di legge 251; tale proposta di legge arriva in conseguenza del ritiro della precedente proposta di legge 237 "Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)", assegnata alla Commissione l'11 marzo 2024. Con quella proposta di legge la legge regionale 86/2016 veniva di fatto riscritta per intero, in quanto anche gli articoli non toccati nella sostanza avevano una diversa numerazione ed una diversa collocazione all'interno del testo normativo.

Da un punto di vista tecnico, dunque, la proposta non si configurava come una modifica della legge regionale 86/2016 e si sostanzialmente invece nella proposta di un nuovo testo normativo, tanto che, nonostante iniziali proteste, la Giunta ha poi ritirato il 23 aprile la proposta di legge 237 e contestualmente presentato la proposta di legge 251.

In data 29 aprile è stato poi inviato un testo sostitutivo della proposta di legge 251, anche se in realtà l'articolato non era stato toccato e le modifiche attenevano ad un allegato.

L'illustrazione della proposta di legge è stata svolta dall'Assessore Marras nella seduta del 2 maggio 2024; i lavori hanno poi subito un intervallo dovuto alla candidatura a Sindaca di Prato della Presidente Bugetti e sono ripresi solo a seguito della nomina del nuovo Presidente di Commissione, avvenuta il 2 luglio.

Le consultazioni, alle quali erano stati invitati 72 soggetti, si sono svolte il 4 settembre, in due sessioni, mattina e pomeriggio: vi sono stati interventi da parte

di 26 soggetti e sono stati inviati 11 documenti, alcuni dei quali a firma congiunta di più soggetti invitati. Da questi documenti sono state estrapolate 46 richieste di modifiche/integrazioni, inserite nei vari testi a fronte predisposti per l'istruttoria dell'atto (per i lavori preparatori sono stati necessari ben 15 testi a fronte, aggiornati via via che il lavoro procedeva). Molte osservazioni inviate dai soggetti consultati sono almeno in parte confluite in emendamenti successivamente presentati dai consiglieri.

I lavori del gruppo di lavoro sono iniziati il 26 settembre, proprio per avere a disposizione un testo a fronte che riportasse tutte le osservazioni arrivate, e si sono conclusi l'11 dicembre, per complessive 12 sessioni di lavoro: a seconda delle questioni da affrontare, il gruppo si è riunito con o senza la componente politica. Il 5 novembre ha partecipato al gruppo anche l'Assessore Marras.

La Seconda Commissione ha acquisito anche i pareri di altri organismi consiliari: la Quarta Commissione ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, che sono state recepite dalla Seconda Commissione; il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha espresso parere favorevole con raccomandazioni, che non sono state accolte dalla Commissione.

Sono stati presentati dai consiglieri di maggioranza 74 emendamenti, dei quali 3 sono successivamente stati ritirati e 71 approvati. Sono state accolte anche 5 richieste provenienti dai soggetti consultati. Una parte degli emendamenti sono stati presentati direttamente durante la seduta dedicata al voto della legge, il 16 dicembre 2024.

Le modifiche più rilevanti apportate al testo di legge dalla Commissione hanno interessato la Consulta permanente del turismo, gli alberghi (utilizzo appartamenti; convenzioni per ospitare studenti, lavoratori e degenti); gli Academy hotel; la previsione di poter dare in gestione rifugi escursionistici e alpini anche alle imprese; l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi; la previsione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e per gli alberghi diffusi; il raddoppio di tutte le sanzioni previste dalla legge; la locazione breve; l'abilitazione a direttore tecnico delle agenzie di viaggio; l'introduzione di un capo relativo al trasporto turistico; le disposizioni transitorie per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e gli alberghi diffusi.

Il voto in Commissione è stato pertanto molto lungo e complesso: le operazioni di voto si sono infatti protratte per più di 5 ore e mezza e i lavori sono terminati la sera alle 19:40. Fra emendamenti e articoli, le votazioni sono state oltre 200.

Molto probabilmente proprio a causa di questo enorme lavoro e dell'orario non particolarmente felice per la curva dell'attenzione, nel corso della seduta sono stati posti in votazione ed approvati due emendamenti che per mero errore non sono stati riportati correttamente nel testo successivamente inviato all'aula e dalla stessa approvato. Pertanto si è dovuto predisporre successivamente una proposta di legge

per l'Ufficio di presidenza del Consiglio, al fine di correggere l'articolo 37 (Rifugi escursionistici), eliminando le parole "e imprese", e integrare il comma 2 dell'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), relativo alle norme transitorie per affittacamere e bed and breakfast, con la parte mancante che attiene all'indicazione del termine al 31 dicembre 2025, data entro la quale coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico del turismo possono continuare ad esercitarla nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale 86/2016.

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN TERZA COMMISSIONE

Alessandro Zuti

1. IL 2024 DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

Le materie di competenza della Terza Commissione sono: 1) Tutela della salute; 2) Politiche sociali e del terzo settore; 3) Edilizia ospedaliera; 4) Politiche per la casa; 5) Sanità animale e veterinaria; 6) Attività di prevenzione; 7) Emigrazione e immigrazione; 8) Sport.

I membri della Commissione sono 8 di cui 5 di maggioranza e 3 di opposizione. I 5 rappresentanti della maggioranza appartengono al Partito democratico mentre sono tre i gruppi di minoranza rappresentati in commissione con 1 consigliere per ogni gruppo (Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Gruppo Misto).

2. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Di seguito si forniscono alcuni dati in merito all'attività istruttoria della Terza Commissione nel corso dell'anno 2024.

Nel 2024 le sedute della Terza Commissione sono state 34, di cui 2 congiunte (2 sedute congiunte con la Commissione quinta).

Le leggi assegnate alla Commissione terza nel corso dell'anno 2024 sono state in totale 27, di cui 12 assegnate con parere referente nell'anno 2024, 2 proposte sono state ripresentate come testo sostitutivo su proposte di legge degli anni precedenti e 13 assegnate per l'espressione del parere secondario.

Sulle 14 leggi assegnate o ripresentate per il rilascio del parere referente, in 9 casi è stata chiesta l'attestazione di copertura finanziaria agli uffici della Giunta, prima dell'illustrazione. Nei restanti 5 casi in cui non è stata chiesta l'attestazione nella prima fase istruttoria, in 2 si trattava di leggi di iniziativa popolare, mentre negli altri due casi si trattava di proposte di legge con modifiche senza impatti finanziari. L'attestazione è chiesta di norma per tutte le proposte di legge, sia di iniziativa consiliare che di giunta, quando non si è sicuri dell'invarianza finanziaria o degli impatti amministrativi della proposta di legge depositata. Nel caso di deposito di un testo sostitutivo o della predisposizione di emendamenti che potrebbero comportare modifiche di spesa in aumento o in diminuzione viene sempre richiesta l'attestazione della copertura finanziaria.

Tutte le leggi assegnate alla commissione nel corso del 2024 sono state illustrate ed istruite. 5 proposte di legge presentate nel corso del 2024 sono ancora in fase di approfondimento istruttorio (pdl 236, pdl 243, pdl 249, pdlip 5 e pdlip 7, dato al 31 dicembre 2024).

L'iniziativa legislativa delle proposte di legge assegnate alla commissione è stata in 23 casi di iniziativa della Giunta regionale, 1 di iniziativa dell'Ufficio di presidenza, 1 di iniziativa popolare proveniente dal corpo elettorale, 1 di iniziativa popolare proveniente dagli enti comunali. Inoltre in 2 casi sono stati depositati testi sostitutivi di leggi di iniziativa consiliare già istruite negli anni precedenti (1 di iniziativa della maggioranza e 1 di iniziativa dell'opposizione).

Su 6 delle 14 leggi assegnate alla Commissione per l'espressione del parere referente è stato deciso di sentire gli stakeholders attraverso audizioni o consultazioni (14 audizioni su 6 proposte di legge e una consultazione scritta sulla pdl 236 trattante il tema dei caregivers). Le audizioni hanno visto il coinvolgimento di 97 soggetti.

Inoltre, sempre a livello istruttorio si è reso necessario svolgere opportuni approfondimenti tecnici e politici della documentazione e delle osservazioni acquisite dai soggetti esterni dopo l'assegnazione dell'atto attraverso la convocazione formale di gruppi di lavoro che hanno visto la partecipazione dei funzionari di Giunta e di Consiglio regionale oltre che della parte politica in 7 proposte di legge. Da un punto di vista procedurale, l'iter istruttorio di un atto che sconta le osservazioni e le proposte di modifica provenienti dai soggetti consultati è fisiologicamente più lungo e complesso perché necessita di un supplemento di istruttoria a livello tecnico e finanziario e della opportuna valutazione politica.

3. L'ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Di seguito si forniscono alcuni dati in merito all'attività deliberativa della Terza Commissione nel corso dell'anno 2024.

La Terza Commissione ha inviato all'aula, nel 2024, 14 leggi con parere referente licenziate nell'anno 2024, di cui 2 con voto negativo da parte della Commissione. I due casi di voto negativo da parte della Commissione riguardavano due iniziative di legge dell'opposizione, in questo caso i proponenti hanno chiesto alla presidenza della commissione di procedere comunque alla votazione e all'invio in aula delle proposte di legge. Di queste 14 inviate all'aula, ben 7 erano state istruite negli anni precedenti.

Le audizioni sono state svolte su 6 leggi mentre in 1 caso sono state svolte le consultazioni in modalità telematica. Nelle audizioni sono stati invitati 97 soggetti e la loro partecipazione è stata superiore al 95%. Per la consultazione telematica sulla proposta di legge 236 in materia di caregivers sono state inviate oltre 50 email di invito e i contributi scritti pervenuti alla commissione sono stati 7.

Il numero medio di giorni intercorso fra l'assegnazione della proposta di legge e il voto in commissione per l'invio all'aula è di 235 giorni, con una variabilità molto elevata tra le proposte di legge approvate in commissione ed inviate all'aula. Tra le proposte di legge con istruttoria molto lunga troviamo le proposte di legge 86-113 (in materia di impiantistica sportiva) su cui la

commissione, dopo aver svolto l'istruttoria, ha convenuto di convergere verso un testo unificato predisposto da un gruppo di lavoro tecnico politico, che ha poi formulato un testo unificato in accordo con i due proponenti delle proposte di legge iniziali (uno di maggioranza e uno di opposizione). Occorre menzionare anche la proposta di legge 147 (sulle palestre della salute), su cui è stato presentato dopo la fase consultiva un testo sostitutivo dal proponente, la proposta di legge 197 (sulla violenza di genere) e la proposta di legge 174 (disposizioni sulle distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione). In entrambi i casi è stato presentato un testo sostitutivo dal proponente dopo la prima fase istruttoria. Un caso a parte riguarda la proposta di legge 246 (sulle farmacie di servizi) di iniziativa della Giunta regionale. In questo caso la proposta di legge è stata trattata in 4 sedute di commissione e sono state svolte anche due sedute dedicate alle audizioni degli stakeholders. Eccetto questi casi, negli altri casi, le iniziative legislative provenienti dalla giunta regionale hanno avuto una istruttoria in commissione che è durata in media circa 67 giorni.

Il numero medio di sedute dedicate ad una proposta di legge è di 4: dai dati emerge una variabilità contenuta del numero di sedute sulle singole proposte di legge con un unico outlier rappresentato dalla proposta di legge 174 (Distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione) di iniziativa della Giunta regionale. Questa proposta di legge è stata trattata in 8 sedute di commissione, sono state svolte due sedute di commissione dove sono stati formalizzati delle osservazioni che poi sono state analizzate dal gruppo di lavoro tecnico politico e sono confluite nel testo finale.

I gruppi di lavoro sono stati la modalità ordinaria scelta per portare avanti il lavoro istruttorio di 10 proposte di legge delle 14 approvate (quindi nel 72% dei casi). Dei 10 gruppi di lavoro costituiti nella fase istruttoria delle proposte di legge approvate dalla commissione, in 9 casi è stato organizzato un gruppo di lavoro tecnico politico che ha visto la partecipazione del Presidente della Commissione e dei referenti di settore della Giunta regionale, mentre in 1 caso è stato costituito un gruppo di lavoro solamente tecnico per superare i rilievi di legittimità e fattibilità. Il numero di giornate medie di riunione dei gruppi di lavoro è stato di 1 giornata per il gruppo di lavoro tecnico e 3 per i gruppi tecnico politici.

La capacità emendativa: 7 delle 14 legge approvate in Terza Commissione ed inviate all'aula nel corso del 2024 sono state emendate in commissione. Di questi 7 casi, in soli due casi, sono stati inviati dei contributi da parte degli auditi. Le osservazioni presentate dai soggetti esterni sono state analizzate dal gruppo di lavoro e in alcuni casi sono state acquisite dalla commissione all'interno del testo di lavoro predisposto per l'approvazione in commissione o sono stati formulati appositi emendamenti da parte del Presidente della Commissione. Mentre nei restanti 5 casi sono stati i consiglieri regionali a depositare degli emendamenti al testo assegnato. Il numero di emendamenti presentati complessivamente in commissione è di 35, di cui 6 di opposizione e i restanti 29 di maggioranza, quasi sempre proposti dal Presidente della Commissione.

4. PARERI

La Terza Commissione nel 2024 ha anche dato due pareri alla Giunta sui regolamenti di attuazione. Il primo è il regolamento della legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 (Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base) ed il secondo è il regolamento di attuazione relativo alle norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Nel caso del regolamento attuativo della legge sullo psicologo di base la Commissione ha convenuto di chiedere alla Giunta di chiarire, rispetto al testo depositato, a che cosa concretamente si riferisca la norma di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento, nella parte in cui richiama gli "istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato". Il parere sul regolamento è stato rilasciato in entrambi i casi dopo due sedute di commissione: la prima dedicata all'illustrazione e la seconda dedicata all'analisi degli eventuali rilievi di legittimità, dibattito e votazione.

Il voto in commissione: le votazioni sulle proposte di legge referente sono state 14. In due casi è stato negativo, mentre in 12 positivo. La commissione si esprime all'unanimità 4 volte e 10 a maggioranza. Inoltre ci sono state due deliberazioni sui regolamenti e la votazione è stata in entrambi i casi all'unanimità.

5. UNA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA “PARTICOLARE”: LE PROPOSTE DI RISOLUZIONE DI INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE

Si conferma anche nell'anno 2024 una situazione già emersa durante gli anni precedenti: la discussione e il dibattito in Commissione su temi di carattere generale e di valenza regionale originati da mozioni rinviate dall'aula alla Commissione o da richieste di audizioni provenienti dalle associazioni. Su queste tematiche poi, una volta approfondite in Commissione con specifiche audizioni, il processo si conclude con la predisposizione di proposte di risoluzione di iniziativa della Commissione inviate poi all'aula per una discussione più ampia. Durante l'anno 2024 la Commissione terza ha predisposto ed inviato all'aula per il successivo dibattito 4 proposte di risoluzione. La prima, a luglio, in merito alle criticità del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, con particolare riferimento alla figura del fisioterapista, licenziata all'unanimità dei componenti e originata dalla richiesta di audizione delle associazioni di categoria dei fisioterapisti; la seconda licenziata a maggioranza a settembre 2024 in merito all'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità che aveva avuto origine dall'invio in commissione dall'aula di una mozione sul tema presentata dal consigliere Melio su cui la Commissione ha ritenuto opportuno audire più associazioni prima di decidere. Infine vale la pena menzionare le due proposte di risoluzione inviate all'aula sul tema della sicurezza degli operatori socio sanitari: la prima, licenziata dalla Commissione a marzo 2024 e la seconda licenziata dalla Commissione ad ottobre 2024. Queste proposte di risoluzione sono state avviate dal rinvio in Commissione

dall'aula di diverse mozioni e dalla richiesta dei sindacati degli operatori sanitari e sociosanitari di essere auditi in Commissione. La Commissione su questo tema ha ritenuto di svolgere le opportune audizioni e di provare a sintetizzare le varie posizioni politiche all'interno di una proposta di risoluzione da rinviare all'aula per una discussione più ampia. Nel caso specifico sono stati auditi prima della definizione della proposta di risoluzione della Commissione i seguenti soggetti: assessorato, direttori generali delle aziende Usl della Toscana, ordini professionali e sindacati.

6. L'ITER ISTRUTTORIO MAGGIORMENTE IMPEGNATIVO DEL 2024: LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE N. 5 SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

Delle leggi assegnate alla Terza Commissione nel 2024, quella più impegnativa da un punto di vista dell'iter istruttorio è stata senza dubbio la proposta di legge di iniziativa popolare n. 5 sul suicidio medicalmente assistito.

La proposta di legge di iniziativa popolare è stata assegnata alla Terza Commissione il 30 maggio 2024. L'iniziativa popolare avviata dall'associazione Luca Coscioni è stata depositata agli atti del Consiglio regionale il 14 marzo 2024 corredata da oltre 10.700 firme.

Tutta la procedura istruttoria si è svolta seguendo le disposizioni contenute nell'articolo 74 dello Statuto della Regione Toscana che disciplina le modalità di presentazione e i tempi di discussione, nell'articolo 127 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Toscana che disciplina il procedimento di partecipazione del comitato promotore alla discussione in commissione e nella legge regionale 51/2010 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi) che disciplina l'esame e la discussione delle ipotesi di emendamento in commissione del testo di legge depositato dal comitato promotore.

In particolare, l'articolo 15 della legge regionale 51/2010 prevede espressamente al comma 2 che a conclusione del processo istruttorio della commissione referente la proposta di legge sia portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti e che gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente siano trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all'articolo 6 o dei delegati di cui all'articolo 13. Tali vincoli procedurali finalizzati a garantire il costante coinvolgimento del comitato promotore in ogni fase del procedimento istruttorio sono stati tutti rispettati dalla commissione referente.

Il percorso istruttorio in Commissione della proposta di iniziativa popolare n. 5 sul suicidio assistito è iniziato con l'illustrazione da parte del comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare depositata: la seduta è stata svolta il 30 luglio 2024.

La Commissione ha ritenuto da subito di indire gli opportuni approfondimenti in ragione della delicatezza della materia dal punto di vista sia

giuridico che politico ed ha auditato in data 19 settembre i direttori generali delle aziende USL della Toscana i quali hanno fatto il punto sulle procedure aziendali già attivate o in via di attivazione presso le aziende sanitarie sollevando al contempo alcuni aspetti di potenziali criticità. Subito dopo la Commissione ha ritenuto di approfondire il tema invitando in audizione degli esperti sulla materia costituzionale; questa audizione si è svolta in data 23 ottobre 2024. Infine il ciclo è stato concluso con l'audizione dell'Osservatorio di Bioetica di Siena, del Movimento per la Vita, dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, della Fondazione ANT, del Centro Studi Rosario Livatino e del Network "Ditelo sui tetti", che si sono svolte in data 19 novembre 2024. Tutte le audizioni hanno visto la presenza del comitato promotore ai sensi della legge regionale 51/2010.

Con il materiale istruttorio acquisito durante le audizioni e con i rilievi emersi nelle schede di fattibilità e di legittimità sul testo iniziale, su indicazione della Commissione, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico sia di Giunta che di Consiglio regionale il quale si è riunito il 12 dicembre, il 14 dicembre, il 16 dicembre e il 23 dicembre, nel quale sono state elaborate e analizzate le osservazioni dei soggetti auditi e i rilievi di legittimità e fattibilità e sono poi state formulate alcune ipotesi di riscrittura rispetto alla proposta di legge popolare inizialmente depositata.

Vista la complessità del lavoro, la necessità di acquisire il parere del comitato promotore in maniera formale ai sensi della legge regionale 51/2010 rispetto alle ipotesi emendative, la necessità di acquisire la copertura finanziaria e considerando che la scadenza dei 9 mesi dalla presentazione indicata all'articolo 74 dello Statuto cadeva a metà dicembre in piena sessione di bilancio, la Commissione ha deciso di chiedere al Presidente del Consiglio regionale e alla Conferenza di programmazione tramite lettera a firma del Presidente della Commissione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale l'autorizzazione al superamento di detto limite temporale, avendo precedentemente acquisito il parere positivo del comitato promotore, al fine di operare gli ultimi e opportuni approfondimenti istruttori. La richiesta così formulata dal Presidente della Commissione corredata da una lettera inviata per PEC dal comitato promotore che assecondava lo slittamento del termine istruttorio limitatamente al 31 gennaio 2025 è stata discussa e accettata dalla Conferenza di programmazione lavori dell'aula.

Il lavoro istruttorio all'interno del gruppo di lavoro tecnico è proseguito fino alla fine dell'anno 2024 quando è stato elaborato un testo di lavoro che è stato poi illustrato dal Presidente della Commissione nella prima seduta di gennaio e su cui poi sono state formalizzate le prime ipotesi di emendamento, che successivamente sono state inviate al comitato promotore per l'espressione del parere ai sensi della legge regionale 51/2010.

L'iter è proseguito con l'inserimento della proposta di legge di iniziativa popolare n. 5 nell'ordine del giorno della seduta della Terza Commissione dell'8 gennaio 2025 dove è stato illustrato il testo riformulato nel dettaglio ed è stato

chiesto ai commissari di inviare le eventuali proposte emendative entro un termine utile per l'approvazione in Commissione e comunque entro la fine del mese di gennaio, tenendo conto che nella seduta doveva essere acquisito anche il parere del comitato promotore ai sensi della legge regionale 51/2010.

Nella seduta del 22 gennaio 2025 sono giunti in Commissione 11 emendamenti presentati dal Presidente della Commissione (corredati del parere positivo del comitato promotore ed il parere positivo del settore bilancio della Giunta regionale) ed un emendamento contenente diverse modifiche presentato dal gruppo di Forza Italia che non aveva avuto il parere positivo sia del comitato promotore che del settore bilancio. Nella stessa seduta il sottoscrittore dell'emendamento di opposizione ha ritirato lo stesso emendamento riservandosi di svolgere le opportune riscritture per ripresentarlo poi in aula. Inoltre, sempre il gruppo di minoranza di Forza Italia ha presentato in Commissione una pregiudiziale di legittimità costituzionale che è stata trattata in Commissione ai sensi dell'articolo 47 dello Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sempre nella seduta del 22 gennaio 2025 è stato votato, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 51/2010, da parte della Commissione l'invio in aula delle proposte di emendamento corredate del parere del comitato promotore, del voto dei commissari e del parere del settore bilancio su ogni singolo emendamento depositato in tale data. Il messaggio per l'aula è stato inviato ai sensi della legge regionale 51/2010 senza il testo emendato, ma con il testo depositato dal comitato promotore più la proposta di emendamenti della commissione referente corredata del parere del comitato promotore sui singoli emendamenti proposti. Tutta la corrispondenza tra la segreteria della Terza Commissione e il comitato dei promotori è avvenuta tramite l'invio e la ricezione di PEC.

Infine, successivamente all'ultimo passaggio in Commissione, sono stati depositati, nei tempi definiti dalla Conferenza di programmazione dei lavori, ulteriori 23 emendamenti al testo inizialmente depositato, 15 sub emendamenti agli emendamenti proposti dalla Terza Commissione e 4 emendamenti sostitutivi degli emendamenti proposti dalla Commissione referente.

Al fine di inviare all'aula la documentazione istruttoria completa sia del parere del comitato promotore che della procedibilità rispetto all'attestazione di copertura finanziaria è stata convocata un'ulteriore seduta della Terza Commissione ai sensi dell'articolo 138 del regolamento interno dell'Assemblea in data 10 febbraio 2025. In tale seduta la Commissione non si è espressa sui singoli emendamenti, ma ha attestato la procedibilità degli stessi rispetto alla copertura finanziaria: di tutti gli emendamenti analizzati soltanto 3 sono stati dichiarati improcedibili. Anche in questo caso tutti gli emendamenti proposti avevano ricevuto il parere formale del comitato promotore.

Prima dell'avvio della discussione è stata dibattuta dall'aula la pregiudiziale di costituzionalità, che non è stata accolta.

Nella seduta del Consiglio regionale dell'11 febbraio 2025 c'è stata una ampia e approfondita discussione nel merito della proposta di iniziativa popolare n. 5 sul suicidio medicalmente assistito. Alla fine rispetto ai subemendamenti 2 sono stati approvati, 5 non approvati, 4 dichiarati inammissibili e 5 decaduti. Rispetto agli emendamenti: 11 sono stati approvati, 5 non approvati, 1 è stato ritirato dal proponente, 1 dichiarato inammissibile e 16 decaduti.

La votazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare così come emendata è stata a maggioranza, con 27 voti favorevoli: la maggioranza politica in questo caso si è estesa con il voto favorevole dei consiglieri del Movimento 5 stelle e del rappresentante del Gruppo misto.

Successivamente all'approvazione da parte dell'aula è stato attivato il Collegio di garanzia statutaria dai consiglieri appartenenti a tre gruppi di minoranza: Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia.

Il Collegio di garanzia statutaria dopo una ampia istruttoria si è espresso all'unanimità respingendo la richiesta avanzata dai proponenti il ricorso il 13 marzo 2025; dunque la proposta di legge di iniziativa popolare 5 è stata promulgata.

L'ATTIVITA' ISTUTTORIA DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN QUARTA COMMISSIONE

Rossana Bardocci

PREMESSA

In questa scheda riepilogativa poniamo l'attenzione principalmente ai procedimenti di formazione delle proposte di legge istruite nel corso del 2024 dalla Quarta Commissione "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture". La Quarta Commissione si occupa di numerose e rilevanti materie, di elevata complessità tecnica, che troviamo elencate nella tabella allegata al regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale: beni paesaggistici e ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, rifiuti, tutela e utilizzazione delle acque, viabilità, trasporti, opere idrauliche, lavori pubblici, infrastrutture, porti e aeroporti, reti telematiche, protezione civile, difesa del suolo e rischio sismico.

Su tutte queste materie la commissione svolge la funzione istruttoria, finalizzata all'acquisizione degli elementi utili alla decisione e alla conseguente elaborazione del testo per consentire la deliberazione dell'aula, secondo le indicazioni previste all'articolo 47 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27/2015, che individua la procedura delle commissioni in sede referente. In questa sintesi cercheremo di dare un breve resoconto sui tempi di esame delle proposte di legge e dei regolamenti, sull'attività conoscitiva collegata all'istruttoria, sulla capacità emendativa, cercando di rilevare qualche aspetto maggiormente significativo.

TEMPI DI ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN QUARTA COMMISSIONE

Nel corso del 2024 la Quarta Commissione ha espresso parere referente favorevole su 12 proposte di legge, di cui una di iniziativa consiliare (di maggioranza), e dato parere su 5 regolamenti di attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto. Delle 12 proposte di legge, sei sono state esaminate in sede congiunta con altre commissioni.

Nessuna proposta di legge in particolare ha determinato un carico di lavoro preponderante rispetto alle altre: se consideriamo i tempi di esame calcolando l'intervallo che intercorre tra la prima iscrizione all'ordine del giorno della commissione, il momento in cui si inizia a trattare la proposta, e la trasmissione del parere referente all'aula, il cosiddetto messaggio, ovvero il tempo che nella tabella sottostante è indicato come iter effettivo, la durata dei lavori è più o meno equivalente, e, di media, corrisponde a due, tre sedute di commissione dedicate complessivamente all'illustrazione, alla discussione e al voto di ogni singola proposta. Se invece consideriamo i tempi che intercorrono tra l'assegnazione del

provvedimento alla commissione da parte del Presidente del Consiglio e l'espressione del parere referente, indicato come iter nella medesima tabella, vediamo che i tempi risultano decisamente più lunghi, segno che la decisione di quando iniziare la trattazione non è affatto automatica ma risente, legittimamente, delle valutazioni che sono una delle principali prerogative del presidente della Commissione. Esaminiamo ora alcuni dati relativi alle 12 proposte di legge licenziate dalla Quarta (su cui la Commissione ha espresso parere referente). Abbiamo calcolato una media eliminando i valori massimi e minimi in modo da rendere conto dell'andamento prevalente dei tempi di esame.

Tabella n. 1 - Valori medi per l'istruttoria delle proposte di legge

n. sedute commissione dedicate a esame pdl	n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di prima trattazione all'espressione del parere referente)	n. giorni <i>iter complessivo</i> (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)
2,3	130	81	139,4

Questi dati confermano che il lavoro della Quarta Commissione è stato tutto sommato in linea con quanto previsto all'articolo 42 del regolamento interno, sforando di poco più di un mese il termine per l'esame delle proposte da esaminare in commissione, equivalente a tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.

Consideriamo ora le proposte di legge assegnate alla Commissione nel corso del 2024 ma non licenziate. Solo quattro proposte tra quelle assegnate non sono state licenziate, tra cui una proposta di legge al Parlamento. Di queste: tre sono di iniziativa consiliare (due di maggioranza e una di minoranza) e una di iniziativa della Giunta regionale. Tutte sono state assegnate nella seconda metà dell'anno, l'ultima nel mese di dicembre, tutte sono state illustrate e l'istruttoria risulta ancora in corso. Si ricorda che decorso il termine stabilito all'articolo 42 del regolamento interno, la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare. Ad oggi non sono state formalizzate richieste in tal senso per le proposte di legge non licenziate dalla Commissione.

UN CASO EMBLEMATICO IN RELAZIONE AI TEMPI DELL'ISTRUTTORIA. L'APPARENZA INGANNA: IL CASO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 273

In relazione all'esame dei tempi dell'iter in commissione, può essere significativo fare riferimento all'istruttoria effettuata sulla proposta di legge 273 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni

di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015) che introduce nuove disposizioni nel modello di governance delle occupazioni del demanio idrico. Senza entrare nel merito del provvedimento, esaminiamo i tempi dedicati all'istruttoria come evidenziati nella tabella seguente:

Tabella n. 2 - Dati istruttoria proposta di legge 273

n. sedute commissione dedicate a esame pdl	n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	n. giorni <i>iter</i> <i>effettivo</i> (dalla data di prima trattazione all'espressione del parere referente)	n. giorni <i>iter</i> <i>complessivo</i> (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)
3	113	49	123

Dai dati rilevati risulta che l'iter effettivo di trattazione della proposta in commissione è pari a 49 giorni, ma nella realtà l'istruttoria è stata molto più impegnativa di quel che appare e tale riscontro numerico non riesce a rappresentare affatto la realtà dei fatti. Nel corso del 2023 la Commissione aveva già svolto attività istruttoria su una proposta di legge di pari oggetto (pdl 173 – assegnata il 9/1/2023), ed erano stati effettuati anche approfondimenti attraverso audizioni con diversi soggetti interessati a vario titolo. Un gruppo di lavoro tecnico composto dagli uffici competenti di Giunta e Consiglio aveva lavorato per esaminare tutte le osservazioni pervenute, i pareri obbligatori, i rilievi delle schede di legittimità e fattibilità, al fine di proporre possibili riformulazioni. A seguito degli approfondimenti, valutata la numerosità delle modifiche da effettuare (interventi di innovazione, attualizzazione o adeguamento dell'impianto normativo), la Giunta regionale ha ritenuto più appropriato ritirare la proposta di legge 173 (ritirata il 5/8/2024) e presentare in sostituzione la proposta di legge 273. Quindi l'istruttoria sulla proposta del 2024 era iniziata ben prima, nell'anno precedente, e la proposta di legge assegnata da ultimo era in gran parte il risultato di un lavoro già effettuato. Questo non ha impedito alla Commissione di svolgere ulteriori audizioni e proseguire l'esame del provvedimento nel corso di tre sedute.

L'ISTRUTTORIA SUI REGOLAMENTI: LA DILATAZIONE DEI TEMPI. UN CASO IN STRETTA CONNESSIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE 273, ANZI TRE

Consideriamo anche i tempi di esame dei regolamenti per cui la commissione è chiamata ad esprimere parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto per verificare eventuali peculiarità. Sappiamo che il termine per l'esame è di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell'assegnazione da parte del Presidente del Consiglio (cfr. articolo 42 dello Statuto e art. 45 Regolamento interno).

Come abbiamo già ricordato, la Quarta Commissione ha reso parere obbligatorio su 5 regolamenti nel corso del 2024. Per tre di questi, i tempi di istruttoria si sono dilatati ben oltre quelli stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno, questo perché il loro oggetto è stato ritenuto strettamente connesso a quello trattato dalla proposta di legge 173 e poi dalla proposta di legge 273 citate nel paragrafo precedente, al cui destino sono rimasti saldamente intrecciati: infatti i 3 pareri sulle proposte di regolamento in materia di demanio idrico sono stati resi dalla commissione nella stessa seduta in cui è stato espresso il parere referente sulla proposta di legge 273, indipendentemente da quando erano stati assegnati. Il calcolo della media dei tempi per l'istruttoria di tutti e cinque i regolamenti esaminati nel 2024 rischia in questo caso di darci informazioni inutili, forse fuorvianti, perché ci fornisce dati poco rappresentativi: quasi 9 mesi per l'istruttoria di un regolamento, in realtà se guardiamo gli altri due regolamenti ci accorgiamo che hanno un tempo di trattazione che si attesta di media sui 58,5 giorni, siamo sempre oltre i tempi indicati dallo Statuto, ma si tratta di un ritardo facilmente perdonabile.

ATTIVITÀ CONOSCITIVA COLLEGATA ALL'ISTRUTTORIA: AUDIZIONI O CONSULTAZIONI

Ai fini dell'acquisizione degli elementi utili alla decisione, le Commissioni possono ricorrere ad audizioni di soggetti coinvolti dal provvedimento al fine di approfondire le disposizioni in esame. Per le attività conoscitive di maggiore ampiezza, le Commissioni organizzano consultazioni dei rappresentanti dei principali enti, organizzazioni, associazioni di categoria e rappresentative di interessi diffusi e l'invito è a firma del Presidente del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la Quarta Commissione, il ricorso ad audizioni o consultazioni per effettuare approfondimenti si è limitato a pochi atti, precisamente solo a 3 proposte di legge su 12 e non sono state effettuate consultazioni. Il dato non può essere considerato in sé stesso ma va letto in relazione innanzitutto alla tipologia delle proposte di legge esaminate, alla portata innovativa delle disposizioni e ad altri fattori (tempi a disposizione, richieste da soggetti esterni, ecc.). Si conferma la preferenza dei commissari nei confronti delle audizioni rispetto alle consultazioni: le audizioni sono preferite in virtù di una maggiore possibilità di interloquire con i soggetti invitati (cfr. articoli 52 e 53 del regolamento interno).

CAPACITÀ EMENDATIVA DELLE COMMISSIONI E DELL'AULA

In relazione alla capacità emendativa della Quarta Commissione, va considerato innanzitutto che l'esame in sede referente è caratterizzato da una maggiore flessibilità della procedura rispetto all'aula. Questo si riflette anche sulla discussione degli emendamenti: in commissione è valutato e approfondito anche il parere tecnico e giuridico ed è possibile attivare un contraddittorio con gli uffici

al fine di chiarire eventuali criticità. In ogni caso gli emendamenti discussi e respinti in commissione possono essere ripresentati in aula. Molto frequentemente, soprattutto a seguito delle osservazioni pervenute da audizioni o consultazioni, di pareri obbligatori e secondari, dei rilievi contenuti nelle schede di legittimità e fattibilità, su mandato del presidente della Commissione, gli uffici del Consiglio e della Giunta si riuniscono in gruppi di lavoro informali per effettuare una preistruttoria delle osservazioni e predisporre ipotesi di riformulazione del testo. Generalmente, se le riformulazioni riguardano chiarimenti delle disposizioni, aggiornamenti della normativa, correzioni di refusi e errori materiali, aggiustamenti di tecnica redazionale o anche l'eventuale accoglimento di un parere obbligatorio o secondario, non si ricorre alla presentazione di emendamenti formali, e il testo così riformulato è proposto ai commissari dal presidente della Commissione.

Volendo dare un quadro completo delle modifiche apportate alle proposte di legge di competenza della Quarta Commissione dobbiamo quindi tenere conto dei casi in cui è stato proposto un testo riformulato e anche degli emendamenti formalmente presentati. Per tutte e 12 le proposte di legge considerate è stato presentato ai commissari un testo riformulato. Il ricorso alla presentazione di emendamenti formali ha riguardato invece solo sei proposte di legge, di queste segnaliamo in particolare:

- la proposta di legge 205 divenuta legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011) è quella con il maggior numero di emendamenti respinti, tutti presentati dall'opposizione: 9 sono stati respinti in commissione e 2 in aula. Solo 2 sono stati gli emendamenti approvati, entrambi presentati in Commissione dalla maggioranza;
- la proposta di legge 211 divenuta legge regionale 18 marzo 24, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014) è quella con il maggior numero di emendamenti approvati, tutti presentati in commissione: 7 di maggioranza e uno di opposizione. Sono stati 6 gli emendamenti respinti, tutti presentati in Commissione dalla minoranza.

Da questi pochi dati risulta comunque che gran parte del lavoro di riformulazione o modifica emendativa degli atti di competenza della Quarta Commissione è stato assolto in Commissione più che in aula.

Sulla materia del governo del territorio merita segnalare che la legge regionale 65/2014 si conferma in generale ai primi posti della classifica delle leggi più interessate da modifiche nel panorama legislativo toscano: a distanza di poco più di dieci anni dalla sua promulgazione possiamo contare 573 note di modifica nel testo pubblicato sulla raccolta normativa del sito istituzionale del Consiglio, riferite ai 285 articoli di cui ad oggi si compone. Sono 32 in totale le leggi regionali che l'hanno modificata, le ultime due approvate nel 2024: la legge regionale

10/2024 sopra menzionata e la legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024), su cui però la Commissione è stata incaricata solo di un parere secondario.

ALTRI IMPORTANTI LAVORI ISTRUTTORI DELLA COMMISSIONE: IL PIANO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (PREC)

Infine, val la pena di ricordare, per completezza del quadro che abbiamo voluto così sinteticamente rappresentare, che una gran mole del lavoro istruttorio della Quarta Commissione nel corso del 2024 è stato riservato all'approvazione del piano rifiuti, Piano dell'economia circolare, senz'altro l'atto di maggiore rilevanza del periodo esaminato, considerato anche esclusivamente la complessità degli aspetti procedurali che lo hanno contraddistinto.

Il piano rifiuti è stato assegnato in prima battuta alla Quarta Commissione il 21 marzo 2023, è stato adottato dal Consiglio regionale nel settembre 2023, l'istruttoria sulle osservazioni pervenute è stata svolta in Commissione a partire dal luglio 2024 fino all'approvazione in via definitiva a gennaio 2025 (Deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2): un lungo percorso disseminato da molte sedute, audizioni e approfondimenti tutti dedicati ad un piano che aspira ad essere “uno degli assi portanti del processo di conversione ecologica della nostra Regione” (cfr. Prefazione del PREC). Non è questa la sede per esaminarne i lavori ma era doveroso rammentarlo.

L'ATTIVITA' ISTUTTORIA DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN QUINTA COMMISSIONE

Alberto Nistri

Gli affari trattati dalla Quinta Commissione consiliare permanente sono quelli attinenti a: diritto allo studio e istruzione, edilizia scolastica, ricerca e università, formazione e l'orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, informazione e comunicazione. Su questi temi, nel corso del 2024 la Commissione ha svolto complessivamente 27 sedute, esprimendo il parere referente su cinque proposte di legge regionale, una proposta di legge al Parlamento, otto proposte di deliberazione, tre regolamenti, e formulando cinque pareri ai sensi della normativa regionale. Il lavoro istruttorio sugli atti assegnati non ha trovato particolari difficoltà sia nei tempi sia nelle modalità.

Riguardo ai procedimenti legislativi conclusi positivamente anche con il voto dell'aula, la Commissione ha licenziato i testi delle leggi regionali sotto indicate:

Legge regionale 3 06/02/2024	Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste	Proposta di legge 231
Legge regionale 4 06/02/2024	Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023	Proposta di legge 232 -
Legge regionale 26 03/07/2024	Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002	Proposta di legge 252
Legge regionale 50 08/11/2024	Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002	Proposta di legge 279
Legge regionale 47 07/11/2024	Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017	Proposte di legge 216 e 226 (Testo unificato)

I procedimenti legislativi assegnati nel corso dell'anno e non completati sono due: la proposta di legge 278 (Disposizioni in merito alla tutela dei piccoli teatri nei piccoli borghi toscani. Modifiche alla Legge regionale n. 21 del 25 febbraio del 2010) iscritta all'ordine del giorno per la sola illustrazione, e la proposta di legge 243 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale,

educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali), con parere referente congiunto con la Terza Commissione, illustrata e successivamente oggetto di audizioni per il confronto con i soggetti interessati. Tutte le proposte di legge assegnate nel 2024 sono state iscritte all'ordine del giorno e non si registrano proposte di legge che hanno avuto parere contrario da parte della Commissione.

LA LEGGE REGIONALE 47 DEL 07 NOVEMBRE 2024: MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ART BONUS

Fra le proposte più interessanti che hanno completato l'iter legislativo e sulle quali merita un adeguato focus, vi è quella relativa alla modifica della normativa regionale che regola l'Art Bonus. La Regione Toscana prevede una normativa specifica in materia di agevolazioni volte al sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico più semplicemente definita Art Bonus. La legge regionale 5 aprile 2017 n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) incentiva, tramite specifici benefici fiscali, il sostegno finanziario offerto da mecenati privati a progetti di intervento localizzati in Toscana e presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro ma anche da enti ecclesiastici, con finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Nel 2024 la legge è stata modificata con l'obiettivo di ampliare il campo d'azione e favorire un più incisivo ricorso a questo strumento, soprattutto per i progetti di natura regionale. Con legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017) la normativa è stata oggetto di alcuni correttivi sostanziali.

È opportuno richiamare quanto stabilito dalla legge prima della modifica: la norma prevedeva il riconoscimento di un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 40 per cento delle erogazioni liberali in favore dei progetti di intervento localizzati in Toscana e pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti riconosciuti dalla normativa nazionale in materia di Art Bonus (articolo 1 del decreto-legge 83/2014): l'importo complessivo concesso, fino a un massimo di un milione di euro, era destinato al 50 per cento su progetti di intervento localizzati in Toscana e al 50 per cento su progetti d'intervento previsti dallo Stato. Il sistema di agevolazione era, ed è tutt'oggi, ben organizzato tramite l'utilizzo della piattaforma Toscana Art Bonus, all'interno della quale sono pubblicati i progetti di intervento per i quali si intende raccogliere erogazioni liberali, offrendo la possibilità di avere un'ampia panoramica e di presentare le istanze di agevolazione da parte dei mecenati.

A distanza di oltre cinque anni dalla sua applicazione e in base all'esame dello stato di attuazione della normativa, sono scaturite le modifiche che l'hanno rinvigorita con alcuni interventi brevemente descritti:

- innalzare la misura del credito di imposta sull'IRAP (dal 40 al 60 per cento) per i progetti di natura regionale rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 83/2014¹⁶⁰, per aumentare l'attrattività e favorire le erogazioni liberali a sostegno della nostra regione;
- possibilità di rimodulare la distribuzione dell'importo anche in deroga ai limiti percentuali (50 per cento) già previsti per i progetti localizzati in Toscana e quelli previsti dal Governo nazionale al fine di ridurre al minimo eventuali residui di risorse;
- ampliare la platea dei progetti a disposizione dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti legati alle manifestazioni di rievocazione storica in quanto tese alla tutela e valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico, anche delle forme di cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile.

I correttivi, quindi, non solo hanno inteso potenziare la leva fiscale a favore di iniziative di carattere regionale, ma hanno esteso l'utilizzo del beneficio fiscale per i progetti realizzati dagli enti individuati dalla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27¹⁶¹ che disciplina le rievocazioni storiche regionali ai fini della valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. In particolare si tratta di associazioni senza fini di lucro, iscritte nell'elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e che svolgono attività di divulgazione e conservazione della tradizione.

La legge ha poi esplicitato il riferimento ai progetti di paesaggio di cui all'articolo 34 della disciplina del Piano (elaborato al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico PIT-PPR - Deliberazione del Consiglio regionale n. 37/2015), introducendo gli studi di fattibilità propedeutici alla redazione dei progetti di paesaggio nel novero delle incentivazioni previste.

¹⁶⁰Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

¹⁶¹ Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).

Il testo di legge licenziato all'unanimità dalle Commissioni congiunte prima e quinta e inviato all'aula rispecchia il testo unificato di due proposte di legge, assegnate rispettivamente nel settembre e nel dicembre 2023:

- la proposta di legge 216 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017) di iniziativa del gruppo Partito democratico;
- la proposta di legge 226 (Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017) di iniziativa della Giunta regionale.

L'illustrazione è avvenuta in due diverse sedute al termine delle quali, nel condividere gli obiettivi principali, è stato promosso un gruppo di lavoro tecnico-politico e si è deciso di procedere a sessioni di consultazione, convocate a febbraio 2024, con un'ampia partecipazione delle parti economiche e sociali interessate.

Il gruppo di lavoro ha avuto mandato per la verifica e la redazione di un testo unificato che accogliesse spunti e obiettivi delle due proposte: in particolare, la proposta di legge 216 conteneva, fra l'altro, la possibilità di innalzare la soglia del credito di imposta a favore dei progetti regionali ammissibili, mentre la proposta di legge 226 ampliava lo spettro dei progetti ammissibili introducendo quelli presentati dalle forme associative previste dalla legge regionale 27/2021 (Rievocazione storica), e gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio.

Il gruppo di lavoro ha attivato al suo interno competenze diverse: della Giunta regionale, in campo culturale, paesaggistico e tributario, alle quali si sono affiancate le professionalità del Consiglio regionale in materia giuridico-legislativa, di fattibilità e valutazione, di assistenza alle Commissioni. L'elaborazione di un testo unificato non ha presentato particolari difficoltà, poiché le norme previste dai due progetti di legge non presentavano elementi di conflittualità.

Durante i lavori si è prestata particolare attenzione alla decorrenza degli effetti prodotti per consentire, fra l'altro, le successive modifiche regolamentari e l'adeguamento dei dispositivi gestionali (portale web) in tempi congrui. Con l'articolo 8 si prevede che tali effetti decorrano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ovvero dal 1° gennaio 2025.

Infine, è rimasto inalterato il tetto massimo alle minori entrate derivanti dall'applicazione della legge, pari a un milione di euro. Il testo è stato più volte perfezionato dal gruppo di lavoro e ha concluso il suo iter solo con l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale della Toscana nell'ottobre 2024 senza alcuna proposta emendativa.

Nel corso del 2024 è stato poi aggiornato anche il regolamento di attuazione, previa espressione del parere obbligatorio come previsto all'articolo 42 dello Statuto: Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 "Agevolazioni fiscali per il

sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”). Il parere è stato assegnato alla sola Quinta Commissione in quanto le modifiche previste non intervenivano sulle procedure tributarie della legge regionale 18/2017.

ALTRE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE

Oltre alla normale attività istruttoria sugli atti assegnati, i lavori della Commissione si sono contraddistinti per la prosecuzione del percorso partecipativo interamente dedicato agli Stati generali della Cultura “*Fai contare la Cultura. Toscana creativa 2030*”. L’iniziativa, promossa dalla Quinta Commissione consiliare già dall’inizio della legislatura e portata avanti con il coinvolgimento diretto delle presidenze della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana, ha proseguito le attività previste con una serie di iniziative che hanno coinvolto direttamente la struttura:

- la prosecuzione delle audizioni volte alla maggiore conoscenza della materia culturale. In particolare si sono svolte su materie riguardanti l’indennità di discontinuità prevista per i lavoratori dello spettacolo, l’attuazione del dettato costituzionale in materia di cultura, il teatro per le giovani generazioni e più in generale il sistema teatrale della Toscana;
- la prosecuzione delle attività di redazione di proposte modificative al testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali (legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21), per far fronte alle rinnovate esigenze del sistema culturale della Toscana e con una interlocuzione diretta fra Giunta e Consiglio regionale tramite alcuni incontri del gruppo di lavoro;
- il coinvolgimento diretto della Commissione in eventi culturali, con particolare riferimento a quelli dedicati alla lettura e all’editoria, fra cui spiccano la partecipazione della Regione Toscana al Salone del Libro di Torino, l’organizzazione del Treno dei lettori e la realizzazione di alcune iniziative seminariali e convegnistiche in materia di promozione della letteratura italiana e della lettura, con particolare riferimento alle attività didattiche svolte negli istituti scolastici.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA IN COMMISSIONE

Francesco Dreoni

PREMESSA

Le funzioni svolte dalle commissioni consiliari permanenti Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta sono definite dal regolamento interno 24 febbraio 2015 n. 27 (Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale), più precisamente dall'articolo 26 all'articolo 58 e dal relativo allegato che ne specifica le materie di competenza. Tali articoli ne determinano la composizione, le attività, le modalità di convocazione, l'esame degli atti, l'organizzazione dei lavori nonché i termini con cui sono espressi i pareri sugli atti assegnati e tutte le attività connesse alla valutazione, fra le quali rientrano anche le iniziative volte all'acquisizione di tutte le informazioni utili, suggerimenti e osservazioni che possono coadiuvare le commissioni per le materie di loro competenza, nonché esercitare le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo sugli effetti prodotti dalle politiche regionali.

In questo quadro si collocano, fra l'altro, tutte le attività svolte nel procedimento legislativo, all'interno del quale il ruolo delle commissioni assume grande rilievo, rappresentando una parte fondamentale per l'attività preparatoria, l'analisi e il confronto dei componenti della commissione sulle proposte di legge presentate.

La relazione intende illustrare i dati relativi alle attività realizzate nel corso del 2024 dalle commissioni permanenti, frutto di un lavoro complesso e articolato svolto nell'ambito delle prerogative attribuite dallo Statuto.

1. L'ITER ISTRUTTORIO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

La fase istruttoria all'interno delle commissioni consiliari ha avvio con quella che viene definita assegnazione dell'atto: nel caso in cui la proposta di legge sia assegnata alla commissione per parere referente, la stessa diviene la protagonista assoluta del procedimento istruttorio, dovendo poi, al termine dei propri lavori, appunto riferire all'aula, mediante l'invio di quello che viene comunemente chiamato messaggio e che consiste nel testo della legge modificato a seguito del lavoro istruttorio, corredato da tutta una serie di altri documenti (relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, eventuali allegati).

L'istruttoria si apre di norma con una prima seduta dedicata alla sola illustrazione dell'atto.

Durante i lavori possono essere coinvolti altri organismi consiliari, ad esempio possono essere previsti pareri secondari di altre commissioni, pareri obbligatori da parte della Prima Commissione, del Consiglio delle Autonomie locali o della Commissione regionale per le pari opportunità.

La commissione referente può inoltre decidere di organizzare delle consultazioni (a volte delle audizioni) sulla proposta di legge, grazie alle quali coinvolgere i cosiddetti stakeholders ed acquisire il loro punto di vista sul provvedimento. A seguito di questi incontri vengono solitamente inviati documenti scritti da parte dei soggetti invitati (sia che abbiano partecipato, sia che non abbiano potuto esser presenti), contenenti osservazioni, suggerimenti, vere e proprie proposte di modifica.

Nel frattempo i consiglieri regionali o la Giunta possono presentare emendamenti alla proposta di legge. Gli uffici a supporto della commissione predispongono invece le schede di legittimità e di fattibilità.

Tutta questa documentazione viene valutata dalla commissione, sia da un punto di vista tecnico che politico; spesso si utilizza lo strumento del testo a fronte per facilitare il lavoro istruttorio: in quel modo si riescono a visualizzare tutte le singole osservazioni/richieste, riferite ad un determinato articolo della proposta di legge, il dettaglio può arrivare anche a livello di comma o lettera.

Di solito si svolgono una o più sedute “di trattazione” dell’atto, durante le quali si svolge il dibattito vero e proprio in seno alla commissione ed emergono le posizioni politiche dei vari gruppi consiliari.

Solo al termine di tutto il lavoro istruttorio, la commissione procede al voto ed invia all’Aula il testo della legge, nella maggior parte dei casi modificato rispetto a come le era stato assegnato.

2. LE COMMISSIONI CONSILIARI NEL PENULTIMO ANNO DELLA LEGISLATURA

Il penultimo anno della undicesima legislatura ha visto la completa ripresa delle attività in presenza, comprese le sedute delle commissioni, per i consiglieri e il personale di supporto della struttura consiliare.

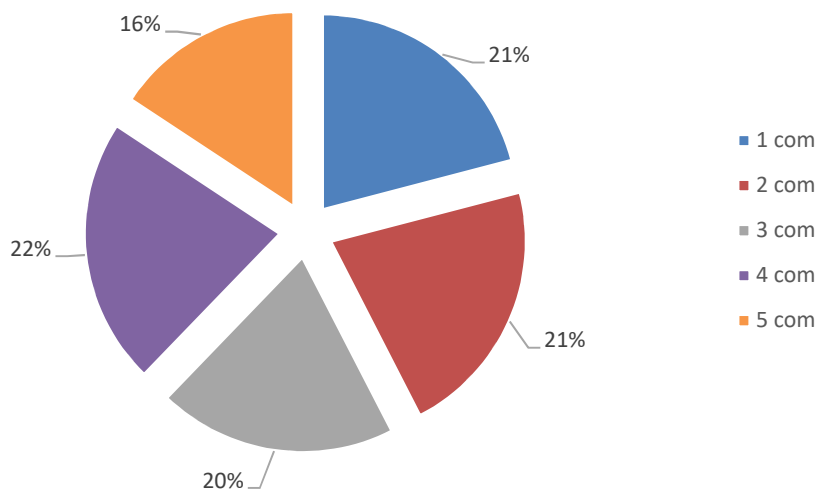
La partecipazione alle sedute in modalità telematica rimane comunque un’opzione per i consiglieri non facenti parte della commissione, per il personale di supporto della Giunta regionale e per i soggetti esterni che devono partecipare alle sedute in ragione dei provvedimenti trattati o in quanto invitati per lo svolgimento di audizioni.

Tabella n. 1 - Numero sedute commissioni permanenti – anno 2024

Commissione	Nr sedute	di cui congiunte
Prima	36	6
Seconda	37	11
Terza	34	2
Quarta	38	9
Quinta	27	4

Il grafico successivo indica la ripartizione del numero di sedute che sono state svolte dalle commissioni nel corso del 2024.

Grafico n. 1 – Sedute delle commissioni nel 2024



Le sedute convocate in forma congiunta, per l'esame di provvedimenti o di argomenti di competenza di due o più commissioni, hanno visto la composizione illustrata nella tabella che segue.

Tabella n. 2 - Composizione delle sedute congiunte – anno 2024

Commissione	Numero
Seconda – Quarta	7
Prima – Seconda	2
Prima – Quarta	2
Prima – Quinta	2
Seconda – Aree interne	2
Terza – Quinta	2
Prima - Aree interne	1

Nel corso del 2024 la Quarta Commissione ha svolto varie sedute congiunte con la Prima Commissione per l'analisi di proposte di legge relative a temi ambientali e infrastrutturali, e ben 7 sedute con la Seconda Commissione per l'analisi di proposte di legge inerenti la materia energia.

3. ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE

La seguente tabella evidenzia le proposte di legge che sono state assegnate alle commissioni permanenti nel corso dell'anno 2024 e per le quali è stato avviato l'iter istruttorio. I dati evidenziano la tipologia di assegnazione (per parere referente, secondario, istituzionale).

Tabella n. 3 – Assegnazione delle proposte di legge alle commissioni permanenti e proponente - anno 2024

commissione	Parere			proponente		
	referente	secondario	Istituzionale (solo 1 com)	Giunta regionale	Consiglio regionale	iniziativa popolare
Prima	23	-	4	19	4	-
Seconda	10	13		7	3	-
Terza	12	13		10	-	2
Quarta	5	16		4	1	-
Quinta	3	12		1	2	-
Cong. I-IV	3			3	-	-
Cong II-III	1			-	1	-
Cong. II-IV	5			2	3	-
Cong. III-V	1			1	-	-
totale	63	54	4	47	14	2

Complessivamente sono state assegnate 63 proposte di legge per l'espressione del parere referente, di cui 1 proposta di legge al Parlamento, assegnata per parere referente congiunto alla Seconda e alla Quarta Commissione, e due proposte di legge di iniziativa popolare, assegnate alla Terza Commissione. Il calcolo non contempla le proposte di legge statutarie. Le assegnazioni per pareri in forma congiunta risultano essere 10: in questo caso si tratta di proposte che riguardano in maniera determinante materie di competenza attribuibili a più commissioni.

La tabella appena illustrata dà conto dei profili esercitati dalle commissioni permanenti nell'iter legislativo, per gli affari attinenti alle materie di competenza, secondo quanto disposto dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale n. 27 del 24 febbraio 2015, che sono:

- parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea¹⁶²;

¹⁶² Articolo 32, comma 1, lettera a) del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27.

- parere secondario su affari assegnati alle altre commissioni per parere referente¹⁶³, per i quali devono riferire alla commissione referente;

In 54 casi, le proposte di legge sono state assegnate alle commissioni per richiedere anche il parere secondario, come previsto dall'articolo 44 del regolamento interno¹⁶⁴.

Il parere istituzionale obbligatorio, di cui all'articolo 46¹⁶⁵ del Regolamento interno citato è attribuito in via esclusiva alla Prima Commissione per la verifica della legittimità e della coerenza del testo di legge presentato rispetto all'ordinamento statuario e costituzionale.

In controtendenza ai precedenti anni della legislatura, nel corso del 2024 sono state assegnate quattro proposte di legge alla Prima Commissione per l'espressione del parere istituzionale obbligatorio, anche se effettivamente possono essere considerate tre, in quanto una proposta di legge è stata presentata a seguito del ritiro di un'altra, sullo stesso argomento.

Diversamente dagli anni precedenti, analizzando le proposte di legge assegnate alle commissioni, si sottolinea una preminenza dell'iniziativa della Giunta regionale rispetto a quella consiliare, pur considerando che tra le proposte di legge assegnate alla Prima Commissione ben 8 riguardano materie legate alla programmazione finanziaria ed economica della Regione (leggi di bilancio, relative variazioni e norme collegate) per le quali l'iniziativa legislativa è per legge di prerogativa della Giunta regionale.

4. LE PROPOSTE DI LEGGE LICENZIATE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI: ESITO FINALE

L'analisi successiva è riferita all'esito finale delle proposte di legge che sono state licenziate ed inviate all'aula per l'esame e la votazione definitiva nel corso del 2024.

Più precisamente si tratta di una verifica sull'esito dei relativi pareri referenti rilasciati dalle commissioni permanenti. La verifica ha riguardato le seguenti informazioni, brevemente riassunte: il numero degli atti licenziati, e l'esito (favorevole o contrario).

¹⁶³ Articolo 32, comma 1 lettera b) del regolamento interno.

¹⁶⁴ Si riporta il comma 1 dell'articolo 44: "1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio."

¹⁶⁵ Si riporta il comma 1 dell'articolo 46: "1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statuario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente."

Complessivamente sono state licenziate con voto favorevole 58 proposte di legge che hanno avuto esito favorevole (tra cui una proposta di legge al Parlamento assegnata alla Quinta Commissione).

Tabella n. 4 – proposte di legge licenziate. Esito del parere referente – anno 2024

Commissione	favorevole	contrario	Totale
Prima	21	1	22
Seconda	7	-	7
Terza	12	2	14
Quarta	6	-	6
Quinta	5	-	5
Prima – Quarta	3	-	3
Prima – Quinta	1		1
Seconda – Quarta	3	-	3
Totale	58	3	61

Da sottolineare che due proposte di legge licenziate (di cui una licenziata dalla Prima Commissione e una dalla Prima e dalla Quinta Commissione in congiunta) sono scaturite dall'unificazione, rispettivamente, di due distinte proposte di legge, i cui testi, a conclusione del lavoro istruttorio effettuato dagli uffici, sono confluiti in unico testo poi sottoposti al parere delle commissioni.

Per alcune proposte di legge, sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro, sia di natura tecnica, composti da dipendenti degli uffici di supporto della Giunta e del Consiglio, sia di natura tecnico politica, comprendenti anche rappresentanti della Giunta regionale e di gruppi consiliari.

5. ALTRI PROFILI ESERCITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI: IL PARERE ISTITUZIONALE ED IL PARERE SECONDARIO

A perfezionamento delle informazioni di carattere generale risulta utile anche un breve riferimento agli altri profili esercitati dalle commissioni permanenti: il parere istituzionale e il parere secondario.

Nel 2024 la Prima Commissione ha licenziato tre pareri istituzionali sui quattro assegnati, tutti con parere favorevole.

Nel secondo caso, l'analisi dei pareri secondari su proposte di legge espressi dalle cinque commissioni, per gli aspetti di competenza, restituisce l'esito seguente:

Tabella n. 5 – proposte di legge. Esito dei pareri secondari - anno 2024

Commissione	favorevole	contrario	non espresso	Totale
Prima	-	-	-	-
Seconda	11	-	3	14
Terza	13	-	-	13
Quarta	14	-	-	14
Quinta	11	-	-	11
Totale	49	-	3	52

La maggior parte delle proposte di legge sui cui le commissioni hanno reso il parere secondario sono quelle relative al bilancio e alle sue variazioni e alle leggi ad esso collegate (nel corso del 2024, infatti, le proposte di legge in tale materia sono state ben otto).

6. I PROCESSI PARTECIPATIVI SULLE PROPOSTE DI LEGGE (CONSULTAZIONI E AUDIZIONI)

I processi partecipativi promossi dalle commissioni permanenti sono svolti al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione. In tal senso le commissioni hanno a disposizione vari strumenti per acquisire informazioni e poter ottenere eventuali osservazioni provenienti dalle rappresentanze del mondo produttivo, economico e sociale, nonché di enti e istituzioni scientifiche e universitarie.

Le commissioni nel corso degli anni hanno fatto ampio ricorso alle consultazioni disciplinate all'articolo 52 del regolamento interno. Tali processi partecipativi, sono stati svolti sia in presenza che in modalità telematica.

Le consultazioni rappresentano un momento significativo di partecipazione di vari soggetti che con il loro contributo di osservazioni, suggerimenti e pareri, possono supportare la commissione nell'assumere decisioni in ordine al provvedimento su cui sono chiamati ad esprimersi; le consultazioni sono trasmesse in diretta via streaming.

I soggetti invitati alle consultazioni possono anche presentare memorie scritte e proporre modifiche o integrazioni alle proposte di legge.

Le audizioni previste dall'articolo 53 del regolamento interno, sono anch'esse dirette ad acquisire elementi di valutazione necessari ai fini dell'istruttoria; tale attività è realizzata all'interno di una seduta di commissione e sono gli stessi soggetti esterni che possono chiedere di essere ascoltati.

I quadri successivi illustrano le consultazioni e le audizioni promosse dalle cinque commissioni permanenti nel corso del 2024.

PRIMA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 22 ottobre 2024	Assessore Stefano Ciuoffo	Proposta di legge 267 Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011.
Audizione 3 ottobre 2024	Audizione ANCI - UPI	Proposta di legge 256 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana
Consultazione 6 febbraio 2024 Congiunta con Quinta Commissione	Segretariato Regionale Ministero Cultura - Comitato Regionale Geometri - Federazione architetti pianificatori paesaggisti e conservatori - Conferenza Ordini commercialisti - Unione Ordini forensi - Comitato revocazioni storiche - CET - Fondo edifici culto - Università e Scuole di alti studi della Toscana - Aree di ricerca CNR Toscana - ANCI - UPI - ABI - WWF - CAI - Amici della terra Onlus - Legambiente - LIPU - Italia Nostra - FAI - ASDI- Casartigiani - CNA - Confartigianato - Confindustria - AIDDA - CONFAPI - Confesercenti - Confcommercio - Legacoop - Confcooperative - AGCI- UNCI- CGIL - CISL - UIL - Unioncamere	Proposta di legge n. 216 Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017 Proposta di legge n. 226 Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.

SECONDA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Consultazione 14 novembre 2024	Categorie economiche Categorie agricole Cooperative Sindacati	Proposta di legge n. 283 Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio
Consultazione 4 settembre 2024	Categorie economiche Categorie agricole Cooperative Sindacati Associazioni ambientaliste Categorie e associazioni turismo	Proposta di legge n. 251 Testo unico del turismo
Consultazione 11 luglio 2024	Categorie economiche Cooperative Associazioni balneari	Proposta di legge n. 259 Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 16 dicembre 2024	Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani	Proposte di legge n. 278-288-289 (Manovra di Bilancio 2025-2027) per gli aspetti di competenza della Commissione

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 19 novembre 2024	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS Osservatorio di Bioetica di Siena Movimento per la Vita Associazione Medici Cattolici Italiani Fondazione ANT Centro Studi Rosario Livatino Network "Ditelo sui tetti"	Proposta di legge iniziativa popolare n. 5 Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019
Audizione 19 novembre 2024	Andrea Fiori – Comune di Anghiari (AR) Eleonora Ducci – Sindaca di Talla (AR) Michela Lorenzini – Comune di Chitignano (AR) Stefania Franceschini – Assessora Comune di Castiglion Fiorentino (AR)	Proposta di legge iniziativa popolare n. 7 Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. Modifiche alla legge regionale 40/2005".
Audizione 6 novembre 2024	Associazione regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona A.Re.T. A.S.P	Proposta di legge n. 269 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB ("Istituto degli Innocenti di Firenze") per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Audizione 23 ottobre 2024	Prof. Emanuele Rossi Prof. Corrado Caruso Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS	Proposta di legge iniziativa popolare n. 5 Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019
Audizione 19 settembre 2024	Confederazione delle Misericordie della Toscana Croce Rossa Italiana ANPAS Pubblica assistenza Toscana	Proposta di legge n. 253 Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019
Audizione 19 settembre 2024	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS Direttori generali Aziende UsI Toscana	Proposta di legge iniziativa popolare n. 5 Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019
Audizione 30 luglio 2024	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - APS	Proposta di legge iniziativa popolare n. 5 Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019
Audizione 30 luglio 2024	Presidente del Comitato per l'assistenza sessuale alle persone con disabilità	Audizione in merito all'istituzione della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per persone con disabilità
Audizione 30 luglio 2024	Promotori della proposta di legge di iniziativa popolare n. 5	Proposta di legge iniziativa popolare n. 5 Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019
Audizione 30 luglio 2024 (seduta congiunta con Quinta commissione)	Forum del Terzo settore Toscana ANSPI Toscana Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili Regione Ecclesiastica Italiana	Proposta di legge n. 243 Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali"

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 4 luglio 2024	Sindacato FILCAMS - CGIL TOSCANA	Proposta di legge n. 246 Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia, Modifiche della L.R. n. 16/2000
Audizione 18 giugno 2024	Direttore dipartimento medicina di laboratorio e trasfusionale AUSL Toscana Sud - Est	Proposta di legge n. 246 Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche della L.R. n.16/2000
Audizione 18 giugno 2024	Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche - della riabilitazione e della prevenzione (TSRM - PSTRP)	Proposta di legge n. 246 Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche della L.R. n.16/2000
Audizione 28 maggio 2024	Federfarma Toscana Cispel Toscana	Proposta di legge n. 246 Disciplina nuovi servizi erogati in Farmacia. Modifiche della L.R. n.16/2000
Audizione 15 maggio 2024	Associazione sindacale NIDIL Associazione sportiva UISP Toscana Associazione sportiva CSI Toscana CONI Toscana CIP Toscana UNASCI Toscana	Proposta di legge n. 113 Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015. Proposta di legge n. 86 Nuove disposizioni in merito al regolamento attuativo locale. Modifiche alla L.R. 21/2015.
Audizione 16 aprile 2024	Consiglio dei Cittadini per la Salute	Proposta di legge n. 236 Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare

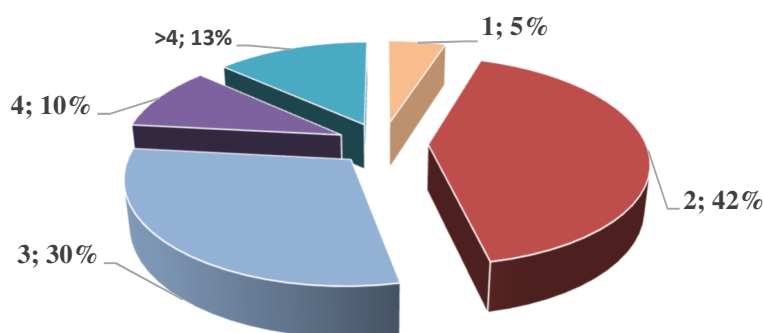
QUARTA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 19 novembre 2024	Acque s.p.a - Gaia s.p.a. - Acquedotto del Fiora s.p.a. - Asa s.p.a. - Geal s.p.a. - Nuove Acque s.p.a. - Publiacqua s.p.a. - Autorità Idrica Toscana – Confservizi Cispel Toscana - ANCI Toscana (Associazione nazionale dei Comuni della Toscana), UPI Toscana (Unione regionale delle Province toscane)	Proposta di legge n. 273 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015

QUINTA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Consultazione 6 febbraio 2024 congiunta con Prima Commissione	Segretariato Regionale Ministero Cultura - Comitato Regionale Geometri - Fed. architetti pianificatori paesaggisti e conservatori - Conferenza Ordini commercialisti - Unione Ordini forensi - Comitato revocazioni storiche - CET - Fondo edifici culto - Università e Scuole di alti studi della Toscana - Aree di ricerca CNR Toscana - ANCI - UPI - ABI - WWF - CAI - Amici della terra - Legambiente - LIPU - Italia Nostra - FAI - ASDI - Casartigiani - CNA - Confartigianato - Confindustria - AIDDA - CONFAPI - Confesercenti - Confcommercio - Legacoop - Confcooperative - AGCI - UNCI - CGIL - CISL - UIL - Unioncamere	Proposta di legge n. 216 Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017 Proposta di legge n. 226 Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.
Audizione 30 luglio 2024 Congiunta con Terza Commissione	Forum Terzo Settore Toscana, ANSPI Toscana, Regione ecclesiastica Toscana	Proposta di legge n. 243 Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali

7. LEGGI LICENZIATE, NUMERO DI SEDUTE, DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

Ulteriori valutazioni in merito alle attività svolte dalle commissioni permanenti possono essere dedotte da una serie di indicazioni riguardo i tempi utilizzati dalle commissioni per licenziare i testi delle proposte di legge, come riportato dal grafico successivo.

Grafico n. 2 - proposte di legge licenziate e numero di sedute utilizzate - anno 2024



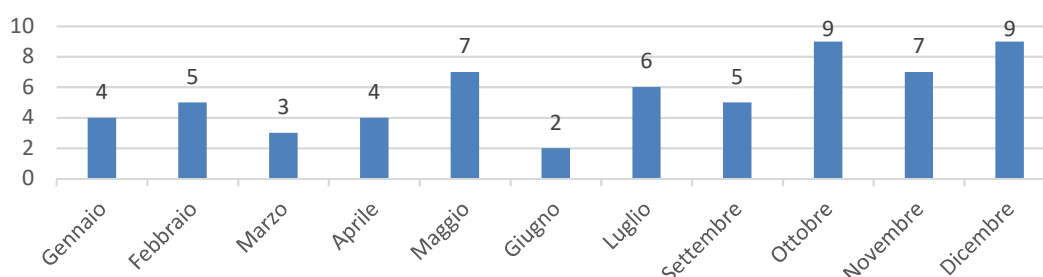
La maggior parte delle proposte di legge è esaminata in tre o più sedute (circa il 53%), mentre la restante parte è esaminata in una o due sedute (il 47%).

Il dato varia, sebbene non in maniera eccessiva, se nel computo non si considerano le proposte di legge relative agli strumenti di programmazione economico-finanziaria (proposte di legge di bilancio e sue variazioni e proposte di legge collegate), nel seguente modo:

- numero proposte di legge licenziate in tre o più sedute: 58%;
- numero proposte di legge licenziate in una o due sedute: 42%.

È altresì interessante fornire alcune informazioni in merito alla distribuzione temporale delle proposte di legge licenziate dalle commissioni nel 2024.

Grafico n. 3 – proposte di legge licenziate. Distribuzione temporale – anno 2024



Si fa presente che luglio, novembre e dicembre sono mesi in cui le attività di tutte le commissioni sono rivolte, in via prioritaria, all'espressione dei pareri secondari e referenti riguardo la legge di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché alle sue variazioni e agli interventi collegati a quest'ultima.

8. ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SUGLI ALTRI PROCEDIMENTI

Come noto le attività delle commissioni non si esauriscono nella sola valutazione delle proposte di legge, ma intervengono in molte altre istruttorie, relative ad altri procedimenti su cui sono chiamate ad esprimere il proprio parere: è il caso delle proposte di deliberazione al consiglio regionale, dei pareri *ex lege*, dei pareri sui regolamenti di attuazione delle leggi regionali (articolo 42 dello statuto), dei pareri sugli enti dipendenti (articolo 50 dello statuto).

Svolgono inoltre altre attività, fra cui il controllo preventivo sulle nomine e sulle designazioni di competenza della giunta, esaminano interrogazioni e mozioni, acquisiscono elementi informativi sulle proprie materie di competenza tramite audizioni o altre attività, fra cui le indagini conoscitive e visite istituzionali. Pertanto si è ritenuto opportuno dedicare una breve sintesi delle informazioni in merito a tutti gli altri procedimenti che vedono un impegno da parte delle commissioni permanenti.

La tabella successiva riepiloga sinteticamente le principali tipologie di pareri su provvedimenti che sono stati licenziati nel corso del 2023.

Tabella n. 6 - Altri procedimenti licenziati dalle commissioni – anno 2024

		Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta	Cong.	Totale
Delibere CR	parere referente	6	26	10	28	8	-	78
	Parere Sec.\merito	-	3	3	4	3		13
Pareri ex lege			1	3	3	5		12
Pareri articolo 42 dello Statuto		2	1	2	5	3		13
Pareri articolo 50 Statuto			1	2	3	-		6
Proposte di risoluzioni		5	2	4	-	2		13
Informativa articolo 48 Statuto		-	1	1	-	-		2

Per quanto riguarda l'esame delle mozioni in commissione è opportuno specificare che lo stesso può originare da procedimenti diversi: vi sono mozioni assegnate direttamente alle commissioni (qualora le stesse trattino contenuti strettamente locale) o mozioni rinviare dal Consiglio alle commissioni al fine di una riformulazione o modifica del contenuto. Nel primo caso il procedimento termina in commissione; nella seconda fattispecie l'atto d'indirizzo è riproposto all'attenzione dell'aula per la definitiva valutazione.

Il quadro successivo indica il numero delle mozioni assegnate per ogni commissione permanente nel 2024 evidenziando i due diversi procedimenti in base ai quali viene fatta l'assegnazione. Si segnala il numero significativo di atti rimessi direttamente all'esame delle singole commissioni così come previsto dall'articolo 175, comma 3, del regolamento interno, che determinano un impegno diretto nei confronti della giunta regionale.

Tabella n. 7 – Mozioni assegnate - art. 175 c. 3 e art. 176 c. 9 - anno 2024

Mozioni	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta	Totale
assegnate direttamente alla Commissione (art. 175 comma 3)	1	7	23	19	23	73
rinviate dall'Aula alla commissione (art. 176, comma 9)	-	-	6	4	-	10
Totale	1	7	29	23	23	83

Un ultimo dato numerico è quello relativo allo svolgimento delle interrogazioni che sono state assegnate alle commissioni nel 2024.

Tabella n. 8 – Interrogazioni orali assegnate - anno 2024

	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta	Totale
Interrogazioni orali	-	-	16	3	3	22

L'attività di ascolto descritta nel precedente paragrafo 6, relativa alle audizioni e consultazioni sulle proposte di legge, non esaurisce il novero dei processi partecipativi che le commissioni possono attivare sugli altri provvedimenti di carattere non normativo alla loro attenzione o su materie di propria competenza, indipendentemente dagli affari assegnati mediante l'ascolto di rappresentanti di enti, associazioni ed altri soggetti della società civile.

L'articolo 52 del regolamento interno prevede anche che possano essere organizzate consultazioni su provvedimenti di carattere programmatico, per promuovere la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria e finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.

Il successivo articolo 53 prevede l'organizzazione di audizioni dirette ad acquisire elementi di valutazione necessari ai fini delle materie di propria competenza, indipendentemente dai provvedimenti assegnati alla commissione e senza una necessaria connessione al procedimento legislativo in senso stretto.

L'iniziativa di tali audizioni, come previsto anche dalla norma, proviene spesso da istanze di soggetti esterni quali associazioni, comitati di cittadini o da enti territoriali.

PRIMA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 22 ottobre 2024	Direttore IRPET	Illustrazione del rapporto IRPET "Fattori di vulnerabilità e velocità di crescita: cosa accadrà all'economia toscana"
Audizione 3 settembre 2024	Audizione dei dirigenti della Giunta regionale: Dott. Sandro Pieroni Dott. Luigi Idili	In merito alle politiche e ai finanziamenti dedicati alla forestazione, in particolare sulle risorse alla forestazione che sono rendicontate e sul contributo del fondo unico per l'esercizio delle funzioni non rendicontate.
Audizione 18 giugno 2024	Poste Italiane – Responsabile relazioni istituzionali Macro Area Centro Nord: Dott. P. Pinzani	In merito alla situazione degli uffici postali in Toscana
Audizione 3 aprile 2024 In congiunta con Commissione Aree Interne	Organizzazioni Sindacali dei lavoratori	In merito al rischio privatizzazione di Poste Italiane.
Audizione 19 marzo 2024	Settore GR Riordino Istituzionale. Comuni, fusioni e unioni di Comuni, forme associative: dott. Mauro Trotta	In merito alle Unioni dei Comuni disciplinate dalla l.r. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Audizione 5 marzo 2024	Assessore Stefano Ciuoffo	In merito alle relazioni con Poste Italiane SPA riguardanti servizi e disservizi.

PRIMA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 6 febbraio 2024	Uffici Giunta regionale dott.ssa Maria Luisa Guigli dott. Roberto Perotti	Mozione 1301 In merito alla sicurezza idraulica e alla valorizzazione dei caselli idraulici strumentali al servizio di presidio idraulico del territorio.

SECONDA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 26 novembre 2024 Congiunta con Quarta Commissione	Sindaci dei Comuni delle Province di Prato e Pistoia Presidenti delle Province di Prato e Pistoia	Audizione in merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 20 novembre 2024 Congiunta con Quarta Commissione	Sindaci dei Comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Siena Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Presidenti delle Province di Arezzo, Pisa, Siena Sindaci dei Comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara Presidenti delle Province di Lucca e Massa Carrara	Audizione in merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 14 novembre 2024	Presidente Regione Toscana Eugenio Giani	Audizione del Presidente Giani in merito alla crisi del polo siderurgico piombinese e sulle prospettive di breve e medio termine
Audizione 6 novembre 2024 Congiunta con Quarta Commissione	Sindaci dei Comuni delle Province di Grosseto e Livorno Presidente Anci Toscana Presidente Upi Toscana	Audizione in merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 5 novembre 2024	Assessori regionali Alessandra Nardini e Leonardo Marras	Audizione degli Assessori Nardini e Marras in merito alla crisi del settore moda;
Audizione 3 settembre 2024	Dirigenti della Giunta regionale Dott. Sandro Pieroni e del Dott. Luigi Idili	In merito alle politiche e ai finanziamenti dedicati alla forestazione, in particolare sulle risorse alla forestazione che sono rendicontate e sul contributo del fondo unico per l'esercizio delle funzioni non rendicontate
Audizione 3 settembre 2024	Associazioni conciatori Associazioni categorie economiche Sindacati	Audizione in merito al momento di criticità del settore conciario di Santa Croce sull'Arno, Ponte a Egola-San Miniato e Valdarno Pisano
Audizione 21 marzo 2024	Comuni di: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di Cecina,	audizione in merito al Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle

SECONDA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
	Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni, Santa Fiora Enel Green Power, Assessora Monni, Consorzio imprese Riag Associazioni categorie economiche Associazioni categorie agricole Associazioni delle cooperative	fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”
Audizione 6 febbraio 2024	Enel Italia S.p.a. Consorzio delle imprese Riag Comuni di: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni, Santa Fiora	audizione in merito al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”
Audizione 23 gennaio 2024	Associazioni categorie economiche Associazioni categorie agricole Associazioni delle cooperative	Audizione in merito ai ristori e ai contributi per le attività economiche della montagna

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 10 dicembre 2024	Associazione Pisana Amici del Neonato (APAN) Associazione Piccino Picciò ODV Firenze Associazione genitori neonati a rischio Odv (Onlus) Associazione Coccinelle Amici del neonato ODV Siena Fondazione Danilo Nannini per la donna e il bambino ETS -Onlus	In merito all’attività svolta e ai servizi per la cura e l’assistenza del neonato prematuro e della sua famiglia forniti alle AUSL della Toscana
Audizione 3 dicembre 2024	Responsabile Settore Assistenza farmaceutica e dispositivi della Giunta regionale Dr. Claudio Marinai	In merito alla situazione della spesa farmaceutica in Toscana
Audizione 19 novembre 2024	Assessore Simone Bezzini	In merito a richiesta di approfondimento sul Payback e sulla situazione attuale della Campagna vaccinale in Toscana
Audizione 19 novembre 2024	Assessore Stefano Ciuoffo	risposta a Interrogazione a risposta orale n. 768 - In merito al progetto della Misericordia di Lucca per la creazione di un centro di accoglienza
Audizione 23 ottobre 2024	Rappresentante segreteria SPI CGIL Toscana Rappresentante segreteria FNP CISL Toscana Rappresentante segreteria UILP UIL Toscana	In merito a “La situazione della popolazione anziana, nel processo di riorganizzazione della sanità Toscana”

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 9 ottobre 2024	ANAAO ASSOMED TOSCANA	In merito alle problematiche della formazione specialistica in Toscana
Audizione 11 settembre 2024	Dr. Daniele Testi	Nomina Direttore generale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR): Testi Daniele
Audizione 4 settembre 2024	Direttori generali Aziende USL Toscana Direttori generali Aziende OU di Firenze, Pisa e Siena Direttore generale dell'AO Meyer – IRCCS Direttore generale di ISPRO – Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Direttore generale di ISPRO -Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Direttore generale della Fondazione Gabriele Monasterio Segretario generale ANAAO Regione Toscana	Audizione in merito allo stato di attuazione delle misure per la prevenzione delle aggressioni e azioni di tutela del personale aggredito del SSR (delibera Giunta regionale 1183/2023)
Audizione 18 giugno 2024	Ordini dei fisioterapisti aderenti alla Federazione nazionale ordini fisioterapisti italiani di: Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Siena, Pisa, Livorno	In merito alle proposte della categoria a sostegno del SSR anche in vista del prossimo PSSR
Audizione 15 maggio 2024	Direttore della direzione “Sanità, welfare e coesione sociale” Responsabile del settore “Risorse umane SSR, formazione, relazioni sindacali”,	In merito all’eventuale proroga delle graduatorie vigenti degli idonei ai concorsi banditi da ESTAR
Audizione 15 maggio 2024	Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente (A.N.N.A)	Audizione sui temi del Convegno dal titolo “La Carta dei Diritti dei Pazienti in Nutrizione Artificiale, quando la Nutrizione è la medicina”
Audizione 15 maggio 2024	Presidente e direttore ANCI Toscana Responsabile relazioni istituzionali Servizi funerari pubblici italiani (SEFIT)	Proposta di deliberazione n. 405 - Piano Regionale di Coordinamento Crematori ex. Art. 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 31.
Audizione 2 maggio 2024	Avv. Annalisa Parenti Avv. Francesco Giani Prof. Alberto Tesi	Determinazione n. 34 ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dello Statuto – Azienda ospedaliero – universitaria Meyer IRCCS. Proposta di nomina di tre componenti, di cui uno su proposta dell'Università degli studi di Firenze, del Consiglio di indirizzo e verifica e individuazione del presidente del Consiglio di indirizzo e verifica. Audizione dei tre candidati
Audizione 16 aprile 2024	Direttore Generale Azienda AUSL Sud est Antonio D’Urso	In merito all’organizzazione degli ambiti territoriali e delle zone distretto attinenti all’area delle Colline metallifere;
Audizione 15 aprile 2024	Assessore regionale Simone Bezzini Direttrice generale Azienda ospedaliera universitaria Careggi Daniela Matarrese	Tematiche inerenti la disforia di genere
Audizione 4 aprile 2024	Assessora regionale Serena Spinelli Assessore regionale Simone Bezzini Direttore generale Direzione Sanità Regione Toscana Federico Gelli	Informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 dello Statuto regionale

TERZA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
		(Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale 2024 – 2026)
Audizione 4 aprile 2024	Prof. Francesco Dotta, Presidente dell'Osservatorio regionale per la formazione medico - specialistica	In merito all'attività dell'Osservatorio regionale per la formazione medico - specialistica
Audizione 4 aprile 2024	Dott. Luciano Lippi, responsabile Settore "risorse umane SSR, formazione, relazioni sindacali".	In merito alle politiche del Personale delle aziende sanitarie della Toscana
Audizione 19 marzo	Assessora regionale Serena Spinelli	In merito a: • ipotesi di riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle zone distretto attinenti all'area delle Colline metallifere; • Decisione della G.R. n.45 del 12 febbraio 2024: Relazione annuale al Consiglio regionale sul disagio abitativo in Toscana relativa all'anno 2023, ai sensi dell'art.3, comma 5, lettera c), della L.R. 2/2019. Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
Audizione 5 marzo 2024	Direttore generale di ESTAR Toscana	In merito all'attività di ESTAR, in particolare sui seguenti temi: digitalizzazione in sanità ed interoperabilità tra i sistemi informatici, utilizzo fondi del PNRR, procedure concorsuali, procedure di gara per beni e servizi.
Audizione 20 febbraio 2024	Direttrice dell'Azienda Regionale di sanità (ARS) Toscana	In merito alla relazione ARS sulla salute mentale.
Audizione 8 febbraio 2024	Sindaci dell'Area delle Colline Metallifere, Sindaco di Grosseto Sindaco di Massa Marittima	Audizione in merito alle ipotesi di riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle zone distretto attinenti all'area delle Colline metallifere.
Audizione 8 febbraio 2024	Presidente Associazione "Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il suo territorio" Rappresentanti del "Tavolo per la salute pubblica di Massa Marittima"	In merito alle ipotesi di riorganizzazione degli ambiti territoriali e delle zone distretto attinenti all'area delle Colline metallifere.
Audizione 1° febbraio 2024	Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria – IRCCS Meyer	In merito ai seguenti temi: trasformazione in IRCCS, politiche del personale e strutturazione rete pediatrica.
Audizione 23 gennaio 2024	Intersindacale medica della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria Toscana	In merito alla situazione del Servizio sanitario regionale
Audizione 23 gennaio 2024	Direttore Generale della Direzione Sanità della Regione Toscana – dott. Federico Gelli	In merito alle politiche regionali sul trasporto sociale e sulle politiche della Regione Toscana sul tema delle cure palliative;
Audizione 9 gennaio 2024	Sindacato NURSIND Segreteria Regionale Toscana	blocco assunzioni, mancato turn over, demansionamento, aggressioni, carichi di lavoro

QUARTA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 26 novembre Congiunta con Seconda Commissione	Sindaci dei Comuni delle Province di Prato e Pistoia - Presidenti delle Province di Prato e Pistoia	In merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 20 novembre 2024 Congiunta con Seconda Commissione	Sindaci dei Comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Massa-Carrara - Presidenti delle Province di Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Massa-Carrara-Sindaca delle Città Metropolitane di Firenze	In merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 6 novembre 2024 Congiunta con Seconda Commissione	Sindaci Comuni delle Province di Livorno e Grosseto, Presidenti delle Province di Livorno e Grosseto, ANCI Toscana (Associazione nazionale dei Comuni della Toscana), UPI Toscana (Unione regionale delle Province toscane)	In merito al processo di individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della decisione della Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 42.
Audizione 6 novembre 2024	ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana)	In merito ai contributi presentati ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010 sul Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano dell'economia circolare (adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 27 settembre 2023) – (Proposta di deliberazione n. 482)
Audizione 5 novembre 2024	Presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana	Proposta di Deliberazione n. 448 Adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014 del Piano progetto di Paesaggio "Territori della Lunigiana" di cui all'art.34 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Audizione 23 ottobre 2024	NURV (Nucleo Unificato regionale di valutazione) e MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)	In merito ai contributi presentati ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010 sul Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano dell'economia circolare (adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 27 settembre 2023) – (Proposta di deliberazione n. 482)
Audizione 3 settembre 2024	Comuni Arcipelago Toscano, Province di Livorno e Grosseto, Sindacati dei lavoratori marittimi	In merito al servizio di cabotaggio marittimo con le isole dell'Arcipelago toscano
Audizione 19 marzo 2024	Movimento Consumatori Toscana APS e Comitato Pendolari Valdarno Direttissima	In merito alle criticità sulla linea ferroviaria aretina e del Valdarno
Audizione 19 marzo 2024	Assessore Baccelli	In merito ai servizi del TPL e sullo stato della pianificazione dei porti di competenza dell'Autorità portuale
Audizione 19 marzo 2024	Confservizi Cispel Toscana - Confindustria Toscana	In merito al Parere ex articolo 42 dello Statuto n. 24 - Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza, ai sensi

QUARTA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
		dell'articolo 101 comma 2 del d. lgs. 152/2006. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").
Audizione 16 marzo 2024	Parlamento regionale degli studenti della Toscana	Illustrazione di un progetto per l'ottimizzazione dei tempi di percorrenza nel trasporto pubblico
Audizione 5 marzo 2024	Assessora Monia Monni	In merito agli eventi alluvionali del novembre 2023 in Toscana
Audizione 7 febbraio 2024	Rete Ferroviaria Italiana	In merito alla relazione tecnica di RFI sulla potenziale localizzazione della stazione ferroviaria Alta Velocità "MedioEtruria"
Audizione 7 febbraio 2024	Segretario Generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale	Approfondimento a seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno recentemente colpito la Toscana ed in considerazione della Risoluzione approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2023, n. 299

QUINTA COMMISSIONE		
Audizione Consultazione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 20 febbraio 2024	Rappresentanze Sindacali	Stati Generali della Cultura In merito alla normativa nazionale sull'indennità di discontinuità per i periodi di inattività in favore dei lavoratori dello spettacolo (Dlgs. 30 novembre 2023, n. 175)
Audizione 7 marzo 2024	Organizzazioni territoriali delle imprese e delle cooperative	Stati Generali della Cultura In merito alle imprese culturali e creative alla luce delle nuove indicazioni introdotte dalla legge 206/2023
Audizione 4 luglio 2024	Movimento per il rispetto dei diritti e doveri culturali	Stati Generali della Cultura In merito alla attività svolte per l'attuazione e l'applicazione della Costituzione in materia culturale
Audizione 5 novembre 2024	Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione MUS.E, Festival Teatro fra le generazioni, Fondazione Sipario Toscana - Città del Teatro, Venti Lucenti, Ass. culturale Quiproquo, Catalyst Teatro, Orto degli Ananassi, Ass. culturale VaiOltre!, Let's Festival	Stati Generali della Cultura In merito all'offerta culturale per le giovani generazioni e al teatro ragazzi

ANALISI DI FATTIBILITÀ EX ANTE E VALUTAZIONE EX POST DELLE LEGGI REGIONALI

Luisa Roggi

PREMESSA

Con la presente relazione ripercorriamo sinteticamente le attività di assistenza svolte nel 2024 dall'ufficio Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche alle cinque commissioni permanenti del Consiglio regionale competenti per le diverse materie, senza comprendere tra queste la Commissione di controllo e la Commissione politiche europee e relazioni internazionali.

Di seguito sono riportati alcuni elementi che a giudizio dell'ufficio meritano di essere evidenziati per gli aspetti tecnici di pertinenza che hanno caratterizzato l'attività di assistenza alle commissioni. Altri elementi vengono qui tralasciati per la complessità descrittiva del supporto tecnico dato, dovuta anche alle modalità operative che spesso si svolgono in contesti di sovrapposizione di sedute e di attività che richiedono la presenza simultanea dello stesso funzionario referente.

Le attività dell'ufficio si sviluppano idealmente in un continuum. Per comodità sono distinte in due parti: quelle relative all'analisi ex ante e quelle rientranti nell'analisi ex post. Detta schematizzazione è utile per ricondurre le attività a una delle due fasi che nell'iter normativo distinguono l'approvazione rispetto all'attuazione degli interventi e delle politiche regionali, a seconda che si consideri il periodo precedente o quello successivo all'approvazione delle leggi con le quali vengono introdotti gli interventi stessi.

Nella terza parte, infine, si descrivono alcuni elementi caratterizzanti la partecipazione alle attività di CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), a cui il Consiglio regionale della Toscana ha aderito fin dagli esordi, ormai quasi un quarto di secolo fa, contribuendo al suo sviluppo ed alla sua affermazione.

1. L'ANALISI EX ANTE

1.1 LE SCHEDE DI FATTIBILITÀ

L'analisi ex ante svolta dall'ufficio consiste nell'analisi di fattibilità delle proposte di legge, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, degli articoli 4 e 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e degli articoli 150 e 153 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale). Gli esiti dell'analisi sono esposti nella *“scheda preliminare per la valutazione delle proposte di legge”*, ossia nella cosiddetta scheda di fattibilità che fa parte della documentazione a

corredo delle proposte di legge assegnate alle commissioni permanenti ed è funzionale all'espressione del parere da parte della commissione stessa. La scheda viene redatta per tutte le proposte di legge assegnate per il parere referente, con esclusione di limitati casi non rispondenti a criteri di inclusione predefiniti¹⁶⁶, e viene trasmessa alla commissione che deve esprimere il parere. In alcuni specifici casi, a richiesta del Presidente, viene predisposta la scheda anche al fine di ottenere ulteriori elementi funzionali al parere secondario della commissione.

Infine, nei casi di proposte aventi carattere trasversale¹⁶⁷ l'ufficio provvede sistematicamente alla formulazione di schede più sintetiche, da inviare alle commissioni chiamate a esprimere il parere secondario; in tal caso vengono esposti, sul testo in esame, solo gli eventuali rilievi riguardanti le materie di rispettiva competenza.

Passiamo ora all'esame delle schede predisposte dall'ufficio per l'iter in commissione delle proposte che hanno originato le leggi regionali del 2024, nonché delle schede che complessivamente sono state redatte nell'anno.

Complessivamente le leggi regionali del 2024 sono 53. Se da queste si escludono le leggi che derivano da proposte non rispondenti ai criteri prestabiliti per la redazione della scheda (in totale sei¹⁶⁸) si ottengono le 47 leggi ordinarie esaminate in commissione, ciascuna con la pertinente scheda di fattibilità. La scheda è stata predisposta su tutte le corrispondenti proposte delle leggi ordinarie del 2024 sulle quali doveva essere redatta e trasmessa nel corso della fase istruttoria alla commissione cui competeva l'espressione del parere referente.

Le schede predisposte dall'ufficio non si esauriscono con le citate 47. Come emerge dalla Tabella 1 per le stesse leggi sono state redatte 67 schede.

Tabella n. 1 – Leggi approvate nel 2024 e relative schede per la valutazione delle proposte di legge

Leggi ordinarie approvate rientranti nei criteri per redazione scheda		Leggi con scheda		Schede su leggi approvate
Totale	47	47	Con rilievi	67
			31	

¹⁶⁶ I criteri, adottati dal mese di marzo 2011, prevedono la redazione della scheda per le proposte di legge assegnate alle commissioni permanenti per il parere referente anche nei casi in cui non siano da segnalare criticità di attuazione sul piano organizzativo, procedurale o finanziario. Sono escluse dalla redazione della scheda le leggi di bilancio (previsione, variazioni e assestamento) e la legge di approvazione del rendiconto.

¹⁶⁷ Tali leggi sono: legge di manutenzione, legge di stabilità, legge collegata alla legge di stabilità, interventi normativi collegati alle variazioni di bilancio.

¹⁶⁸ Si tratta di: tre leggi di variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026; Rendiconto generale per l'anno finanziario 2023; Legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024-2026; Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

I motivi della maggiore quantità di schede redatte sulle proposte diventate leggi, rispetto al numero di leggi approvate, è dovuto ai seguenti fattori:

- a) sulla legge regionale 14 maggio 2024, n.17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali) sono confluite due diverse proposte di legge di iniziativa consiliare, la proposta 219 (Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali) e la proposta 221 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione di crediti fiscali derivanti da interventi edilizi). Analogamente, anche la legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017) è il risultato dell'unione di due proposte di legge, di cui la 216 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017) di iniziativa consiliare, e la 226 (Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e della cultura popolare della Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017), proposta dalla Giunta regionale. Nei casi citati, come dovuto, è stata predisposta la scheda per entrambi i testi assegnati, motivo per il quale sono da aggiungere due schede alle 47 già considerate per il calcolo complessivo;
- b) come già detto a proposito delle leggi aventi carattere trasversale, l'ufficio ha predisposto anche schede finalizzate al rilascio del parere secondario da parte delle commissioni non referenti per gli specifici atti. Tali proposte hanno dato luogo a 5 leggi: la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024 (l.r. 25/2024); 2 leggi inerenti interventi normativi collegati a variazioni del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (la l.r. 13/2024 e la l.r. 38/2024); la legge di stabilità per il 2025 (l.r. 58/2024) e la legge inerente disposizioni finanziarie collegate alla stabilità (l.r. 59/2024). Si tratta di altre 18 schede predisposte dall'ufficio che, in aggiunta alle precedenti, determinano il totale di 67 schede redatte sulle 47 leggi approvate (Tabella 2).

Quanto detto riguarda la redazione di schede connessa alle leggi approvate nell'anno. Naturalmente, per ottenere il numero delle schede complessivamente redatte nel corso del 2024 è necessario sommare tutte quelle che l'ufficio ha predisposto, indipendentemente dall'esito della proposta a cui queste sono riferite. Sono quindi da considerare, innanzitutto, quelle relative a proposte di legge ordinarie che non hanno completato l'iter nello stesso anno: rispetto a entrambe le tipologie di parere, referente o secondario, il numero delle schede è pari a 23. Inoltre, nel 2024 si contano anche 8 schede su proposte di legge di iniziativa popolare, statutarie e al Parlamento. Quindi, in totale nel 2024 sono state predisposte 98 schede.

Tabella n. 2 – Schede redatte nel 2024

Schede su leggi ordinarie approvate	Schede su proposte di legge ordinarie non approvate nell'anno	Schede su proposte di legge di altro tipo	Totale
67	23	8	98
<i>di cui:</i> proposte unificate: 2 pareri secondari:18	<i>di cui:</i> sulla stessa proposta ...2 per pareri secondari: ...4	<i>di cui:</i> iniziativa popolare: 2 statutarie: 2 al Parlamento: 4	

Anche nel corso del 2024 l'ufficio, nell'esercizio delle sue competenze, ha dato il contributo per una migliore stesura dei testi all'esame delle commissioni di riferimento, prima della successiva approvazione in aula. Nel corso delle sedute delle commissioni referenti sono state illustrate ai consiglieri, quando richiesto, le criticità segnalate nelle schede, e nel corso dell'istruttoria sono stati dati suggerimenti per la modifica del testo e proposte soluzioni sulle eventuali nuove istanze sopraggiunte.

Nei gruppi di lavoro ad hoc costituiti per l'istruttoria sulle proposte di legge assegnate all'esame delle commissioni, è sempre stata assicurata la presenza dell'ufficio per l'esame dei rilievi segnalati nella scheda. In accordo alle diverse e specifiche competenze dei funzionari degli uffici tecnici del Consiglio e della Giunta regionale coinvolti (nonché degli eventuali componenti e rappresentanti politici della commissione, per quanto concerne gli aspetti di merito) si è pervenuti a proposte di integrazione o di riformulazione del testo assegnato.

1.2 LE CLAUSOLE VALUTATIVE

Le clausole valutative sono uno strumento per valutare, anche periodicamente, il raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dagli atti normativi e dalle politiche regionali introdotte (quindi, uno strumento per la valutazione ex post). Con le clausole valutative, pertanto, il Consiglio regionale può esercitare la funzione di controllo (non ispettivo) e di valutazione.

Formalmente le clausole valutative si concretizzano in un articolo di legge da inserire nella fase ex ante dell'iter di approvazione/attuazione degli interventi regionali, che consenta di prefigurare, fin dalla progettazione o dall'istruttoria degli interventi normativi, la valutazione dei risultati ottenuti con l'attuazione degli interventi stessi (quindi, ex post). È per questo motivo che le clausole valutative vengono descritte in questa prima parte della relazione del Rapporto.

L'inserimento delle clausole valutative nelle leggi regionali è disciplinato da varie fonti. In particolare, lo Statuto, all'articolo 45, prevede *“l’inserimento di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie ai fini di valutare gli effetti prodotti dalle leggi”* e la legge regionale 55/2008 all'articolo 5 stabilisce la possibilità di inserire nei testi di legge clausole valutative *“in attuazione delle quali la Giunta regionale è tenuta a comunicare al*

Consiglio, entro il termine stabilito, una relazione contenente le specifiche informazioni necessarie a valutare le conseguenze scaturite per i destinatari”.

Nella Tabella 3 sono riportate le clausole valutative e indicati gli estremi della legge con la quale sono state inserite o modificate nel 2024, oltre che il pertinente articolo.

Tabella n. 3 – Le clausole valutative nuove e modificate nel 2024

Estremi della legge regionale che ha inserito o modificato la clausola valutativa	Articolo contenente la clausola
<i>Clausole valutative nuove</i>	
l.r. 11/2024 – Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011	articolo 20 (Inserimento art. 17 bis nella l.r. 49/2011)
l.r. 35/2024 - Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998	articolo 13
<i>Clausole valutative modificate</i>	
l.r. 8/2024 – Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007	articolo 7 (Modifiche all’art. 11 della l.r. 59/2007)
l.r. 21/2024 – Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015.	articolo 3 (Modifiche all’art. 18 della l.r. 21/2015)

Entrambe le leggi nelle quali sono state inserite nuove clausole valutative trattano materie di competenza della Quarta Commissione consiliare.

Nel testo presentato dalla Giunta regionale con la proposta di legge 205 che ha originato la legge regionale 11/2024 non era presente alcuna norma di rendicontazione; nella fase di esame, dalla presidenza della commissione è sopraggiunta la proposta di inserire una clausola valutativa, attraverso un emendamento. L’ufficio è stato coinvolto per il supporto finalizzato alla revisione tecnica della clausola, anche se le modifiche proposte non sono state del tutto accolte.

La clausola valutativa era invece già presente nella proposta di legge 254 che la Giunta regionale aveva trasmesso al Consiglio. Ravvisata l’opportunità di operare alcuni aggiustamenti tecnici all’articolo, l’ufficio ha proposto di inserire tali modifiche direttamente nella scheda preliminare presentata alla commissione, arrivando in questo modo alla clausola valutativa presente nella legge regionale 35/2024.

Anche il percorso che ha portato alla modifica delle clausole valutative già presenti nelle leggi regionali 59/2007, in materia di violenza di genere, e 21/2015, in materia di attività sportive e di affidamento degli impianti (entrambe di

competenza della Terza Commissione) è da considerare positivamente. Le domande valutative presenti nella clausola, infatti, devono avere la capacità di raccogliere le informazioni utili per consentire un'attenta analisi di implementazione o, quando possibile, di stimare gli eventuali effetti prodotti dagli interventi attuati. In questo modo, le clausole valutative si connotano, al pari delle leggi, come strumenti vivi in quanto si modificano nel tempo per essere aderenti alla legge. Le modifiche operate alle due citate clausole, rispettivamente con legge regionale 8/2024 e con legge regionale 21/2024, possono quindi considerarsi manutentive di articoli che per loro finalità devono adattarsi alle modifiche introdotte nelle leggi.

Il Consiglio regionale della Toscana ha iniziato a introdurre le clausole valutative nella legislazione regionale già dai primissimi anni duemila. Da allora molte sono le clausole valutative approvate. Come mostra la tabella 4, ammontano a 90 le clausole ad oggi inserite su leggi regionali, comprese le due del 2024, ma non è questo il numero complessivo da considerare.

Escludendo infatti le norme di rendicontazione presenti su deliberazioni che nei primi anni di utilizzo di questo strumento venivano approvate ma che oggi, anche grazie all'esperienza maturata, non pare più opportuno considerare clausole valutative, è possibile affermare che le clausole approvate sono in totale 85. È inoltre necessario non considerare quelle non più vigenti, che sono 21, in quanto contenute in leggi regionali ormai abrogate. In definitiva, le clausole valutative presenti nella legislazione della Regione Toscana sono oggi 64 e a queste è necessario fare riferimento anche per valutare la risposta che da esse consegue.

Tabella n. 4 – Le clausole valutative nelle leggi regionali. Situazione a fine anno 2024

Clausole valutative	Totale
Approvate dall'anno 2000	90
Approvate, con esclusione norme di rendicontazione	85
Abrogate	21
Vigenti	64

Nel quantificare le clausole valutative introdotte nella legislazione regionale non si tiene conto delle generiche norme di rendicontazione della Giunta al Consiglio regionale, spesso previste nei testi normativi assegnati per il parere delle commissioni. Tali norme devono essere considerate separatamente dalle clausole valutative: mentre queste ultime hanno una peculiare finalità valutativa che si estrinseca in una specifica struttura dell'articolo di legge, le norme di rendicontazione hanno una generica finalità informativa al Consiglio¹⁶⁹. L'ufficio dà comunque un contributo anche per il completamento e il miglioramento delle

¹⁶⁹ Tali norme sono di solito rubricate in uno dei seguenti modi: *Relazione*, *Relazione al Consiglio*, *Relazione annuale*.

norme di questa tipologia, quando non ravvisi l'opportunità di inserire vere e proprie clausole e pertanto ne proponga la trasformazione.

Vale la pena di sottolineare che dagli anni più recenti l'ufficio opera con meticolosa attenzione la selezione delle leggi sulle quali suggerire l'inserimento di una clausola valutativa, fatto che in parte spiega il numero non elevato di nuove clausole introdotte nel corso dell'anno.

2. L'ANALISI EX POST

2.1 LE RELAZIONI DI RITORNO

Secondo il linguaggio tecnico adottato dagli analisti valutatori appartenenti alla comunità di CAPIRe e dai funzionari dell'ufficio, le relazioni di ritorno sono le relazioni di risposta al mandato presente nelle clausole valutative in termini di informazioni richieste, trasmesse dalla Giunta regionale, in quanto soggetto responsabile dell'attuazione e dei risultati delle politiche regionali, al Consiglio regionale, quale soggetto con potere di controllo proprio delle Assemblee legislative¹⁷⁰. Le relazioni vengono trasmesse con decisione di Giunta regionale.

Appare quindi chiaro che esiste una sostanziale continuità tra la clausola valutativa e la relazione che deve essere trasmessa al Consiglio regionale con la periodicità prestabilita dalla stessa clausola¹⁷¹.

Purtroppo, però, le relazioni non vengono trasmesse con la sistematicità dovuta o non vengono trasmesse affatto, disattendendo l'obbligo previsto dalla stessa norma di legge. Allo scopo, possiamo esaminare i dati contenuti nella tabella 5.

Sulle 64 clausole valutative vigenti nel 2024 il Consiglio regionale nel corso dell'anno avrebbe dovuto ricevere 55 relazioni di ritorno dalla Giunta regionale. A tale quantità ammontano infatti le clausole valutative che, secondo i tempi prefissati per la presentazione delle relazioni, avrebbero dovuto avere una risposta nel 2024¹⁷². Di queste, però, solo 16 l'hanno ricevuta, determinando così un tasso di risposta del 29 per cento.

¹⁷⁰ Elemento di solito enunciato nel primo o nel secondo comma della clausola valutativa.

¹⁷¹ Per motivi di carattere formale le relazioni di ritorno sono trattate in questa parte del documento che riguarda l'analisi ex post, ma separatamente dalle clausole valutative. Come anticipato, in questo documento si è scelto di operare una demarcazione tra le attività che si svolgono prima dell'approvazione dell'intervento legislativo (ex ante) e quelle che si svolgono dopo (ex post).

¹⁷² La periodicità stabilita dalla clausola valutativa per l'invio della relazione può essere diversa da quella annuale e per l'invio della prima relazione dopo l'approvazione della legge spesso è fissato un periodo di due o più anni.

Tabella n. 5 – Relazioni di ritorno attese e pervenute nel 2024

Clausole valutative vigenti	Relazioni attese	Relazioni pervenute	Percentuale di risposta
64	55	16	29%

Si rileva come i contenuti presenti nelle relazioni trasmesse al Consiglio spesso non risultino esaustivi rispetto al mandato informativo della clausola valutativa: le risposte alle domande valutative non sono complete o hanno natura esclusivamente amministrativa, tali da non permettere il raggiungimento dello scopo ultimo in termini di conoscenza utile alla decisione politica¹⁷³.

2.2 LE NOTE INFORMATIVE

L'esame delle relazioni di ritorno da parte dell'ufficio è funzionale alla redazione delle Note informative sull'attuazione delle politiche regionali. Ogni anno, infatti, l'ufficio redige uno o più di questi documenti, operando una selezione tra le relazioni pervenute che, per quanto possibile, ritiene più ricche di informazioni utili a evidenziare un quadro conoscitivo idoneo alla successiva riflessione politica.

Al fine di predisporre una Nota informativa, i dati e le informazioni presenti nella relazione selezionata vengono elaborati ed eventualmente integrati con altre informazioni fornite anche dagli stessi uffici regionali che hanno predisposto la relazione¹⁷⁴. Spesso infatti le relazioni trasmesse al Consiglio in risposta alle clausole valutative sono incomplete rispetto alla totalità delle informazioni richieste nei quesiti valutativi ed è necessario provvedere alla loro integrazione ricorrendo a una richiesta suppletiva, anche informale, agli uffici competenti della Giunta regionale, o anche ricorrere ad altre fonti, diverse dall'amministrazione regionale.

Successivamente, una volta che il quadro conoscitivo è il più possibile completo, viene descritto e sistematizzato in modo da esplicitare le risposte fornite ad ogni domanda valutativa presente nella clausola, in termini di modalità attuative della legge regionale di riferimento, di risultati raggiunti rispetto alle finalità perseguite, di eventuali criticità rilevate proprio nell'applicazione delle disposizioni. Se possibile, tra le criticità emerse dall'analisi, vengono evidenziati alcuni elementi su cui sarebbe utile intervenire al fine di raggiungere le finalità dell'intervento normativo.

¹⁷³ Tale giudizio è espressione dell'ufficio e quindi ha natura prettamente tecnica. Nella nostra Assemblea legislativa, infatti, diversamente da quanto accade altrove, non è prassi l'esame delle relazioni di ritorno da parte dei referenti politici.

¹⁷⁴ I dati e le informazioni aggiuntive sono utili al fine di completare risposte parziali presenti nella relazione o di ottenere altre informazioni utili alla comprensione degli aspetti attuativi degli interventi in esame.

Nel 2024 è stata predisposta, in considerazione delle relazioni di ritorno pervenute, la Nota informativa n. 50 (numerazione progressiva a decorrere dal primo documento predisposto nel 2005) dal titolo “Attestati di prestazione energetica (APE) in Toscana. Le attività di controllo previste dalla l.r. 24/2022”. La Nota 50/2024 descrive gli elementi attuativi della legge regionale 24/2022 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005).

I dati e le informazioni presenti nella Nota sono stati elaborati prendendo a riferimento la relazione prodotta, in attuazione della clausola valutativa prevista all’articolo 17 della legge regionale 24/2022, dagli uffici del Settore transizione ecologica e sostenibilità ambientale della direzione generale Tutela dell’Ambiente ed Energia della Giunta regionale e trasmessa al Consiglio mediante decisione di Giunta regionale 41 del 29 luglio 2024.

L’attestato di prestazione energetica (APE) costituisce uno strumento fondamentale di valutazione delle prestazioni energetiche dell’edificio. Tale documento indica la classe energetica di appartenenza dell’edificio e consente di valutarne i costi di gestione e di conoscere i possibili interventi di miglioramento energetico realizzabili. Di conseguenza, la corretta redazione degli attestati da parte dei tecnici abilitati costituisce requisito fondamentale per avere documenti utili anche per la riqualificazione degli edifici. L’attività di controllo degli APE depositati è finalizzata a questo.

Per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo degli APE la Regione ha deciso di avvalersi, come per le analoghe attività sugli impianti termici, dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR S.p.A.) ed ha previsto l’integrazione del Sistema informativo regionale per l’efficienza energetica (SIERT) con il cosiddetto modulo APE.

Secondo quanto disposto dalla clausola valutativa, la relazione trasmessa dalla Giunta regionale entro il settembre 2023 avrebbe dovuto presentare in particolare:

- a) l’analisi dei costi, diretti e indiretti, legati all’attività di verifica e controllo degli attestati depositati nel 2022, anche tenendo conto della possibile razionalizzazione della spesa ottenuta con l’automatizzazione dei controlli;
- b) una valutazione sull’adeguatezza del finanziamento ad ARRR, stimato in 175.000 euro, per lo svolgimento delle attività di controllo, coperto dalle entrate derivanti dal versamento dell’onere di deposito che i tecnici certificatori devono corrispondere al momento del deposito dell’APE sul SIERT, per l’attività di verifica e controllo dell’attestato stesso, onere che per gli anni 2022 e 2023 è stato fissato direttamente in legge, pari a 10 euro per attestato.

Nella Nota informativa è stato evidenziato che la relazione avrebbe dovuto essere trasmessa al Consiglio regionale entro il mese di settembre 2023 e

nonostante i diversi mesi di ritardo (la relazione è stata trasmessa al Consiglio con decisione del mese di luglio 2024) alcune informazioni richieste dalla clausola valutativa sono presenti solo parzialmente o sono del tutto assenti.

La mancata disponibilità di informazioni e di dati completi in risposta alle domande valutative è in parte da attribuire al breve tempo di attuazione della legge, anche perché, prima di avviare le vere e proprie attività di controllo sugli APE, è stato anche necessario predisporre opportunamente il sistema informativo SIERT. Solo nel mese di luglio 2023 è stato approvato dalla Giunta regionale l'atto contenente le linee guida per le attività di controllo degli APE, atto ovviamente propedeutico all'avvio delle attività. Questo ha comportato la necessità di un periodo di tempo non previsto per l'avvio delle attività e, conseguentemente, l'impossibilità per ARRR di disporre dei dati richiesti alla scadenza prevista dalla clausola valutativa. Alcune informazioni, in effetti, non erano presenti nella relazione di ritorno e sono stati acquisiti solo a seguito di successivi contatti tra gli uffici.

Altro fattore da considerare è che la clausola valutativa dispone l'invio di una sola relazione al Consiglio, senza quindi prevedere la sistematica trasmissione secondo una periodicità prestabilita¹⁷⁵. Poiché eventuali tempi lunghi per l'approvazione degli atti attuativi determinano a loro volta tempi più lunghi per avere conoscenza degli elementi necessari per la valutazione di cui la clausola valutativa è strumento, sarebbe stato auspicabile che la clausola avesse previsto ulteriori relazioni periodiche al Consiglio. Queste relazioni avrebbero potuto fornire elementi d'integrazione alle informazioni già note e consentire di disporre di un quadro conoscitivo completo.

2.3 LE RICERCHE VALUTATIVE

Le ricerche valutative¹⁷⁶, al pari delle clausole valutative, costituiscono uno strumento finalizzato a esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche. A differenza delle clausole valutative sono progettate e realizzate nella fase ex post, quando gli interventi regionali possono essere attuati anche da diverso tempo. Tali ricerche, legate alla volontà di approfondire specifici aspetti che può essere espressa da parte di una commissione o di un gruppo di consiglieri, vengono svolte utilizzando metodologie in grado di assicurare la qualità scientifica e terzietà. In particolare, con le ricerche valutative è possibile stimare gli effetti delle politiche messe in atto.

I riferimenti alle ricerche valutative, anche se indiretti, presenti nelle fonti della Regione Toscana, sono i seguenti:

¹⁷⁵ La clausola valutativa è stata predisposta senza richiedere la consulenza tecnica dell'ufficio.

¹⁷⁶ Sono così chiamate presso il Consiglio regionale della Toscana le analisi che nel linguaggio tecnico di Progetto CAPIRe sono chiamate *Missioni valutative*. Fatta eccezione per la differenza linguistica, non c'è alcuna altra differenza tra di esse.

- articolo 19 dello Statuto: tra i poteri delle commissioni permanenti comprende *“funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali”*;
- articolo 5 della legge regionale 55/2008: disciplina gli strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi;
- articolo 154 del regolamento interno 27/2015: stabilisce le procedure per l'individuazione annuale da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una o più leggi o politiche su cui realizzare la verifica d'impatto, in base al programma di attività predisposto dalle commissioni permanenti.

Nel 2024 non sono state richieste ricerche valutative. Rimangono dunque sei le ricerche valutative complessivamente commissionate, in modo discontinuo, fino ad oggi. In tutte le ricerche l'ufficio ha avuto il ruolo tecnico di coordinamento tra il committente (il Consiglio) e il soggetto realizzatore, che è sempre stato l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

3. LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CAPIRE

Il Consiglio regionale della Toscana partecipa alle attività di Progetto CAPIRe e ne utilizza le metodologie di analisi e di ricerca fin dal suo avvio nel 2002, avvenuto per iniziativa anche dello stesso Consiglio, oltre che di altre tre Assemblee legislative¹⁷⁷, e con il contributo metodologico di ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione ed Analisi delle Politiche Pubbliche).

Negli oltre venni anni di attività, anche in Toscana si è potuta rafforzare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche, considerando tre principali aspetti:

- il riconoscimento formale della funzione all'interno dello Statuto, del regolamento e della legge regionale inerente la qualità della normazione (l.r. 55/2008);
- la creazione di una struttura organizzativa interna al Consiglio regionale composta da funzionari tecnici dedicati all'esercizio della funzione;
- la considerazione che oggi il Progetto è promosso e finanziato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Rimane comunque ancora da incentivare la richiesta all'ufficio, da parte dei referenti politici, del contributo tecnico-professionale per l'esercizio della funzione di valutazione di efficacia degli interventi regionali, in particolare per lo sviluppo delle attività di valutazione riguardanti approfondimenti di tematiche da realizzare con ricerche valutative ad hoc.

¹⁷⁷ Gli altri tre Consigli regionali sono quelli di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Ciò premesso, di seguito sono descritte le diverse attività svolte nell'ambito di Progetto CAPIRe nel 2024 cui l'ufficio ha, come sempre, partecipato e del quale è stato parte attiva.

Le attività del 2024 hanno inteso perseguire un duplice obiettivo: da un lato dare continuità alle iniziative seminariali intraprese negli ultimi anni per diffondere la conoscenza di casi-studio di valutazione realizzati in diversi contesti territoriali e, dall'altro lato, proseguire nella creazione delle condizioni che favoriscono un più efficace esercizio della funzione di valutazione delle politiche.

La programmazione e la condivisione delle attività da intraprendere nell'anno si è svolta nell'ambito degli incontri del Comitato tecnico del Progetto, realizzati on line con cadenza bimestrale dove, in particolare, sono stati individuati i contenuti e le modalità per l'organizzazione dei seminari e per il consolidamento dei rapporti e delle collaborazioni con gli esecutivi, in particolare attraverso il Tavolo di lavoro interistituzionale. Si è infatti maturata la giusta convinzione che per raggiungere l'obiettivo di qualità della valutazione non è possibile prescindere da una stretta collaborazione tra il soggetto con funzione di controllo (il Consiglio) e il soggetto attuatore (la Giunta regionale) che concordemente devono tendere a risultati utili ad entrambi, ferma restando in capo al Consiglio regionale la funzione di valutazione di efficacia dei risultati delle politiche regionali attuate.

Con l'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, è stata data vita al Tavolo, composto per ogni territorio regionale da un tecnico di Giunta e da un tecnico di Consiglio. Nel caso delle assemblee i partecipanti al tavolo di lavoro interistituzionale sono stati individuati tra gli stessi membri del Comitato Tecnico di CAPIRe, nella misura di uno per ciascun territorio e, nel caso degli esecutivi è stata demandata l'individuazione dei referenti con lo stesso criterio di rappresentanza territoriale¹⁷⁸.

Anche se in assenza della rappresentanza di alcuni territori, nel 2024 il Tavolo interistituzionale ha dato il via agli incontri, proseguiti nel corso dell'anno, con l'intento finale di sviluppare e diffondere l'esercizio della valutazione, addivenendo in primo luogo alla conoscenza della comunità dei referenti, e di condividere il linguaggio tecnico da adottare. Nell'incontro iniziale, svoltosi ad aprile 2024, sono state gettate le basi per una più efficace comunicazione in tema di valutazione tra referenti dei legislativi e referenti degli esecutivi.

In tale contesto, la prima attività da realizzare è stata quella di rispondere a un questionario on line appositamente predisposto, riguardante la normativa e le prassi sulle attività inerenti clausole valutative, relazioni di ritorno e successive attività intraprese, con riferimento al proprio territorio, in vista della redazione di

¹⁷⁸ La Dott.ssa Luisa Roggi, in quanto componente del Comitato Tecnico per il Consiglio regionale della Toscana, è stata individuata anche per la partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale ma, al momento, non risulta ancora individuato il/la referente per il Tavolo da parte della Giunta regionale della Toscana.

un documento condiviso, che è stato predisposto successivamente, al quale è stato risposto facendo riferimento al Consiglio regionale della Toscana.

Nel corso del 2024, come da programma, sono proseguite le iniziative seminariali, alle quali l'ufficio ha partecipato, organizzate nei territori di specifici Consigli regionali, insieme alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto di CAPIRe.

Gli eventi si sono svolti rispettivamente:

- a Trieste, nel mese di marzo, avente il titolo “La valutazione delle leggi regionali: dall’attuazione all’efficacia”;
- a Bari, nel mese di ottobre, avente il titolo “Strumenti e prassi per facilitare l’operatività delle clausole valutative: esperienze dai territori”.

Sul piano operativo è utile richiamare il contributo fornito nell’ambito del Comitato Tecnico per la redazione dell’appendice del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi per le regioni” nell’ultimo aggiornamento¹⁷⁹ che per la prima volta, tra le buone pratiche per la qualità della normazione ha inserito anche le clausole valutative, descrivendone le caratteristiche.

¹⁷⁹ Il manuale non è ancora pubblicato, ma sarà prossimamente approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

PROFILI TECNICI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Alessandro Tonarelli

L'ATTIVITÀ IN SINTESI

Nel 2024 il Consiglio regionale ha tenuto seduta d'aula in 45 giornate, una in più del 2023 e in linea con la media delle ultime tre legislature, pari a 46 sedute per anno.

Le 45 giornate di sessione d'aula hanno prodotto un totale di 57 sedute, 23 delle quali antimeridiane ordinarie, 3 antimeridiane solenni, 28 pomeridiane e 3 notturne. Il tempo dedicato ai lavori dell'aula è stato pari a 182 ore.

Per quanto concerne l'attività delle commissioni consiliari permanenti e istituzionali (le cinque di merito più la Commissione di Controllo, la Commissione politiche europee e relazioni internazionali e la Commissione Aree interne), nel 2024 questa ha avuto una durata complessiva di 349 ore, articolandosi in 220 sedute, delle quali 185 in seduta ordinaria e 35 in seduta congiunta, per una variazione, rispetto al 2023, di meno due 2 sedute nel primo e ad un aumento di 7 nel secondo. In questo quadro l'incidenza delle sedute congiunte sul totale ascende a un valore particolarmente significativo, il 16 per cento.

A seguire il dettaglio per le varie commissioni:

- Prima Commissione (Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione): n. 36 sedute totali, di cui n. 30 ordinarie e n. 6 congiunte (nel 2023: 37 sedute ordinarie e 8 congiunte).
- Seconda Commissione (Sviluppo economico e rurale): n. 37 sedute totali, di cui n. 26 sedute ordinarie più n. 11 congiunte (nel 2023: 26 ordinarie e 8 congiunte);
- Terza Commissione (Sanità e politiche sociali): n. 34 sedute totali, di cui: n. 32 ordinarie e n. 2 congiunte (nel 2023: 31 ordinarie e 2 congiunte);
- Quarta Commissione (Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture): n. 38 sedute totali di cui: n. 29 ordinarie e n. 9 congiunte (nel 2023: 36 e 7 congiunte);
- Quinta Commissione (Istruzione, formazione, beni e attività culturali): n. 27 sedute totali, di cui n. 23 ordinarie e n. 4 congiunte (nel 2022: 30 ordinarie e 3 congiunte);
- Commissione di Controllo: n. 18 sedute
- Commissione politiche europee e relazioni internazionali: n. 12 sedute
- Commissione istituzionale per sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana: n. 18. La Commissione, inoltre, nel novembre 2024 ha organizzato un evento pubblico di presentazione del Rapporto dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) sul tema "Le aree interne in Toscana: caratteristiche attuali e opportunità di sviluppo".

Al netto dei pareri referenti su proposte di legge e di deliberazione – dei quali si dà conto più avanti, nella sintesi generale – il complesso dell'attività istituzionale sopra descritta si è distribuito, tra le restanti funzioni statutarie, nel modo che segue:

- pareri ex lege resi:	12
- pareri ex art. 42 Statuto resi:	15
- determinazioni art. 50 Statuto resi:	6
- consultazioni\audizioni su proposte di legge:	25
- audizioni su tematiche varie:	141

In aggiunta a quanto riferito a proposito delle commissioni permanenti è opportuno evidenziare il lavoro svolto dalla Commissione inchiesta sugli eventi alluvionali del 2023 la quale ha celebrato 13 sedute e svolto 16 audizioni.

Se, dal punto di vista della frequenza delle convocazioni degli organi, il 2024 è stato un anno di mantenimento dei valori espressi nel 2023, non così è accaduto sul piano della produzione di atti, la quale, invece, ha registrato un apprezzabile incremento e un significativo mutamento nella propria composizione interna.

In linea generale si osserva come, rispetto al 2023, il numero complessivo di atti approvati cresce di 18 unità, passando da 308 a 326, per un incremento del 6 per cento.

A livello settoriale emerge poi che la funzione legislativa ha ripreso un forte slancio nel 2024, portando all'approvazione in aula di ben 16 leggi in più rispetto all'anno precedente (dalle 41 del 2023 alle 57 del 2024¹⁸⁰), per un incremento davvero significativo in termini percentuali (+39%).

Dopo quello delle leggi, è l'incremento della tipologia di atti che sovente ad esse si accompagna, gli ordini del giorno, a risultare di maggiore ampiezza, delineando, assieme a quello delle prime, una solida affermazione di centralità della funzione legislativa tra le numerose di competenza del Consiglio. In tale contesto occorre segnalare anche il ricorrere, nel corso dell'anno, di pratiche ostruzionistiche, che trovano per definizione, nella presentazione seriale di ordini del giorno, una delle loro leve più tipiche ed efficaci.¹⁸¹

Non sfugge poi che, accanto alla fungibilità a fini ostruzionistici, gli ordini del giorno beneficiano largamente, sotto il profilo procedurale, del loro rapporto

¹⁸⁰ Il dato si riferisce alle proposte di legge approvate in aula e differisce da quello presente nella relazione sulla produzione legislativa dell'anno 2024 perché quattro proposte di legge sono state approvate in aula alla fine del 2024, ma risultano promulgate e pubblicate nel 2025 (l.r. 3, 4, 5 e 6 del 2025).

¹⁸¹ Oltre al gran numero di ordini del giorno presentati, la diffusione di pratiche ostruzionistiche nel procedimento legislativo è ben testimoniata anche dalla presenza di una forte attività emendativa. Ne è testimonianza il fatto che nel 2024 sono stati presentati, sulle proposte di legge, ben 610 emendamenti, a fronte dei 170 presentati nel 2023.

simbiotico con le leggi e della particolare disciplina che ad esse li lega e che li porta obbligatoriamente ad esser posti in votazione prima di queste. Ciò pertanto, se pur l'ordine del giorno, rispetto alla mozione, si caratterizza per una connaturata mancanza di autonomia e per un ambito materiale vincolato dal perimetro dell'atto primario col quale è in simbiosi, è pur vero che questa limitazione è ben ripagata da una maggiore certezza di processo – a prescindere dai suoi esiti – risultando ineludibile, per tutti coloro che sono interessati all'approvazione dell'atto primario, il previo trattamento degli ordini del giorno collegati.

È probabile che una decennale esperienza istituzionale che ha visto le mozioni ascendere sì a numeri vertiginosi in termini di atti presentati, ma solo parzialmente accompagnati dall'esame di aula, o in commissione, abbia indotto i consiglieri ad elaborare strategie più flessibili e una tattica d'aula più opportunistica.

Si noti, a conferma di ciò, l'elevato numero di mozioni che continuano ad essere rinviate in commissione, per approfondimenti o per maturare un consenso più ampio, e che poi rimangono a giacervi a tempo indefinito – quest'anno ben 78. Risalta parimenti il fatto che ben poche sono, in termini percentuali, le mozioni il cui ciclo di vita si conclude con un esito certo, anche se negativo, entro i termini previsti per la decadenza, (solo 63 approvate e 8 respinte nel 2024) mentre per gli ordini del giorno il quadro assume contorni completamente definiti, tali da poter censire, per quasi tutti gli atti, una modalità di chiusura non inerziale: solo 12 casi di decadenza per gli ordini del giorno a fronte dei 273 per le mozioni (vedi il quadro di sintesi a pag. 175).

Gli ordini del giorno approvati nel 2024 sono ben 63, in progresso di 8 sul 2023 (+15%) e, per la prima volta a memoria di chi scrive, numerosi quasi quanto le mozioni – la tipologia di atto che storicamente vanta il punteggio di gran lunga più alto, sia in termini di testi presentati che approvati. E se per quanto riguarda gli atti approvati le mozioni mantengono un sia pur esile primato, a livello degli atti presentati il sorpasso operato ai loro danni dagli ordini del giorno è pienamente compiuto, e con notevole slancio: 544 ordini del giorno vs 415 mozioni presentate.

La flessione delle mozioni è dunque il terzo spunto di interesse di questa breve sintesi quantitativa: questa tipologia di atti vanta, nel 2024, solo 65 documenti approvati (9 dei quali approvati nelle commissioni di merito), a fronte dei ben 81 dell'anno precedente, per una flessione del 20 per cento. Degno di nota il fatto che solo due anni fa, nel 2022, le mozioni approvate (tra aula e Commissioni) furono ben 111; è lecito dunque concludere che siamo di fronte a una mutazione profonda e di medio-lungo periodo nella divisione del lavoro all'interno della funzione di indirizzo politico, la quale, pur mantenendosi ai valori globali consueti, vede mutare significativamente l'apporto delle sue tre distinte componenti, a detrimento di quella caratterizzata da un maggior grado di libertà ed indeterminatezza (mozioni) e a favore di quelle (ordini del giorno e risoluzioni) maggiormente contermini alle altre funzioni consiliari, segnatamente alla legislativa e alla programmatoria.

In aderenza a quanto appena affermato si osserva che anche per le risoluzioni il trend è in crescita, sia pure moderata, con 40 atti approvati a fronte dei 39 del 2023 (ma + 9 sul 2022).

Ugualmente in crescita risulta, infine, il dato inerente alle deliberazioni consiliari approvate, le quali crescono di ben 9 unità rispetto al 2023: da 92 a 101.

Come noto, il dato quantitativo relativo alle deliberazioni è quello solitamente più stabile, originando, per la sua maggior parte, da atti gestionali inerenti a insiemi predefiniti di enti e di situazioni giuridiche ed esitando, almeno per la maggior parte, nel compimento di atti non innovativi, ma dovuti, seppur sovente politicamente molto significativi. In forza di ciò, anche nel 2024, si delinea, tra le deliberazioni approvate, un quadro caratterizzato per oltre i quattro quinti (84 su 101) da atti di questo genere. Tra di essi predominano gli atti regolativi degli enti partecipati, per un totale di 34 deliberazioni complessive, suddivise in 16 di espressione di parere sul bilancio preventivo, o budget, e 18 di approvazione dei bilanci consuntivi; seguono poi gli atti di nomina o designazione (31 deliberazioni vs 28 del 2023), quindi una quota abbastanza consistente di atti inerenti alla gestione di bilancio del Consiglio stesso (11 deliberazioni vs 9 del 2024) e, infine, 4 deliberazioni politicamente centrali inerenti alla programmazione generale dell'ente Regione (DEFR, nota integrativa, bilancio consolidato). Tra gli atti necessari, seppur non preventivabili, figurano nel 2024 quattro deliberazioni di surroga di consiglieri cessati e una di convalida dei relativi consiglieri subentranti.

Al di fuori di questo grosso insieme si trovano poche altre deliberazioni concernenti i più disparati ambiti tematici, ma è a queste che va ascritto il merito della crescita complessiva rilevata all'inizio. Troviamo quindi una delibera di approvazione di una proposta di legge al Parlamento, una di aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali, una di aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete natura 2000, una di istituzione della zona geografica di provenienza del tartufo toscano bianco della Lunigiana, due di indizione di referendum per l'abrogazione, integrale e parziale, della legge statale sull'autonomia differenziata, due di ratifica di accordi di pianificazione per il parco della Piana, una di delega ai comuni dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, una di aggiornamento del piano di Edilizia residenziale pubblica (ERP), una di Approvazione del Documento di indirizzi sul Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) del Mar Tirreno Settentrionale, due di aggiornamento del Piano di indirizzo territoriale (PIT), una di intesa con la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e una di riclassificazione di strada provinciale a regionale.

A seguire, i dati di sintesi di questa prima parte:

- **Leggi approvate:** 57
- **Deliberazioni approvate:** 101
- **Mozioni**
 - **presentate** 415
 - **approvate:** 65
 - **respinte** 8
 - **rinviate in commissione:** 78
 - **decadute:** 273
- **Ordini del giorno:**
 - **presentati** 544
 - **approvati:** 63
 - **Respinti** 62
 - **Ritirati** 407
 - **Decaduti** 12
- **Risoluzioni:**
 - **presentate** 75
 - **approvate** 40
 - **respinte** 23
 - **ritirate** 10
 - **rinviate in commissione** 2

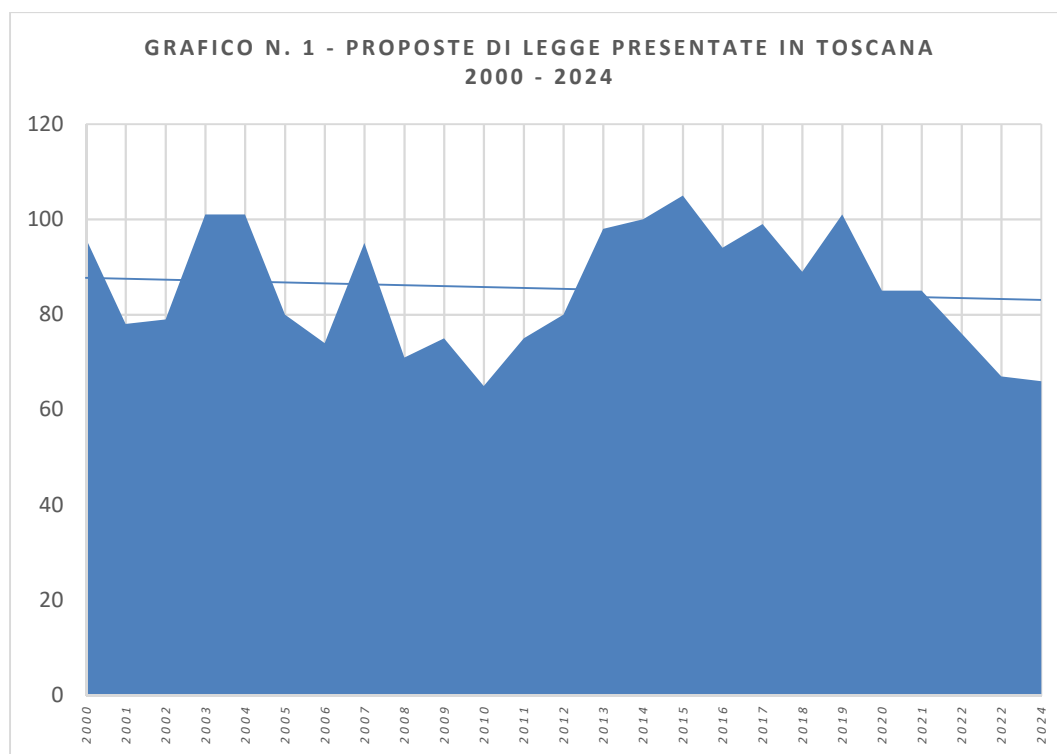
SEZIONE I - INIZIATIVA LEGISLATIVA

Il maggior rendimento in termini di produzione legislativa di cui si è appena dato conto non trova corrispondenza sul versante dell'iniziativa. Anche nel 2024, infatti, questa si esprime a livelli ben inferiori a quelli storici e peggiora, sia pure di poco, il dato minimale del 2023.

Le proposte di legge presentate nel 2024, incluse quelle statutarie e quelle al Parlamento¹⁸², sono state, infatti, solo 66 a fronte delle 67 presentate nel 2023, per una riduzione di una proposta in valore assoluto, percentualmente inferiore ai due punti.

Il numero di proposte di legge presentate si mantiene quindi al di sotto del valore medio annuo storico – oggi aggiornato a 85,4 – e si colloca a brevissima distanza dal record negativo rilevato nella non breve storia di questo Rapporto, cioè le 65 proposte di legge del 2010.

Ricordiamo a questo proposito che nelle due legislature antecedenti alla presente non si era mai scesi al di sotto delle 80 proposte l'anno (Grafico 1).



* Include le proposte di legge statutarie, di iniziativa popolare e al Parlamento.

¹⁸² In questa relazione le proposte di legge al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, sono sempre state considerate insieme alle proposte di legge regionale ordinarie e statutarie e sono state sottoposte alle medesime elaborazioni quantitative.

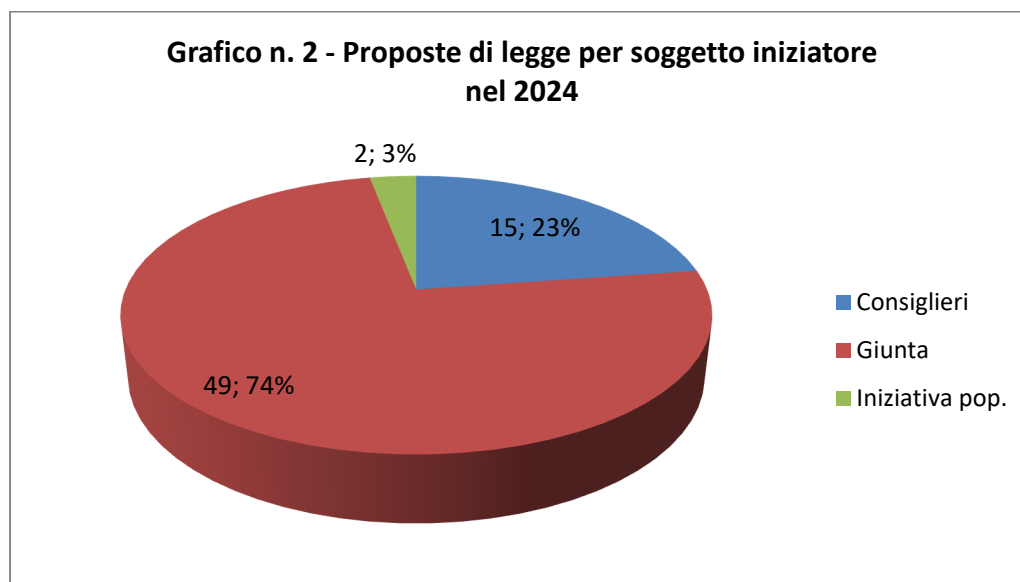
Le 66 proposte di legge presentate si suddividono in 62 ordinarie, due di iniziativa ex articolo 74 dello statuto (una presentata da parte degli enti locali e una dal corpo elettorale), una statutaria e una al Parlamento.

In tale contesto vanno dunque segnalati i seguenti aspetti:

- a) la ripresa dell'iniziativa popolare e di quella ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto, con ben due proposte, una delle quali, la 5, destinata a percorrere un iter completo nel corso dei mesi;
- b) l'esaurirsi dell'iniziativa legislativa diretta verso il Parlamento, che passa dalle 6 proposte del 2023 a una soltanto;
- c) il restringimento dell'iniziativa legislativa statutaria, ora presente con un solo caso.

Il confronto con l'anno omologo della precedente legislatura, cioè il quarto anno intero della decima, il 2019, suscita un forte stupore, testimoniando la presenza, in quello, di un numero di proposte di legge di gran lunga più alto: ben 101 proposte di legge presentate (+35 proposte complessive rispetto a oggi).

SOGGETTI INIZIATORI: Al netto delle due proposte di legge di iniziativa popolare, le restanti 64 proposte si ripartiscono, tra consiglieri e Giunta regionale, nella misura di 15 e 49, per valori percentuali rispettivamente del 26 e del 71 per cento. Il cambiamento rispetto al 2023 – e in generale, rispetto al più recente passato per come descritto in questo Rapporto – è molto forte, e attesta una decisa acquisizione di egemonia da parte dell'esecutivo (Grafico 2).



* Includere le proposte di legge statutarie, di iniziativa popolare e al Parlamento.

In comparazione con i precedenti anni della presente legislatura il contributo dell'iniziativa consiliare si presenta fortemente ridotto – sostanzialmente

dimezzato rispetto al 2023 – e circoscritto a limitati ambiti tematici (vedi oltre tabella 11), mentre quello della Giunta si espande a macchia d’olio.

DIMENSIONI: Diversamente da quanto rilevato per quanto attiene alla numerosità delle proposte di legge presentate, occorre evidenziare che per quanto attiene invece al loro grado di complessità ed articolazione, si rileva che esso, in linea di continuità col 2023 – ma oggi con ben maggiore slancio – continua a crescere.

Dopo una lunga fase depressiva, nel 2024 i valori medi del numero di articoli e del numero di commi delle proposte di legge si impennano, riequilibrando con ciò, sia pur marginalmente, il rapporto tra l’undicesima legislatura e le tre precedenti (Tabella 1).

Tabella n. 1 – Dimensioni medie delle proposte di legge in articoli e commi

Anni	N. medio articoli	N. medio commi
2010-11	11	20
2012	13	27
2013	12	30
2014	13	28
2015	14	29
2016	11	24
2017	11	22
2018	13	31
2019	9	18
2020	7	15
2021	9	19
2022	9	18
2023	10	19
2024	16	34
Media VIII leg.	12	27
Media IX leg.	12	29
Media X leg.	11	25
Media XI leg.	10	21

* incluse le proposte di legge statutarie, di iniziativa popolare e al Parlamento.

A differenza di quanto avvenuto nel 2023, la crescita sopra riportata deriva oggi da dinamiche non opposte, ma simili, per quanto attiene all’iniziativa della Giunta e a quella dei consiglieri; con la seconda, peraltro, che pur muovendosi da

valori alquanto bassi (3 articoli e 6 commi), pare oggi mossa da un ritmo più che doppio rispetto a quello della prima: segnatamente l'incremento dei valori delle proposte di origine consiliare è del 130 per cento per quanto riguarda il numero medio di articoli (da 3 a 7) e del 216 per cento per quanto riguarda il numero medio di commi (da 6 a 19, Tabella 2).

Tabella n. 2 - Valori caratteristici delle proposte di legge per proponente

ANNI	N. MEDIO ARTICOLI		N. MEDIO COMMII	
	GIUNTA	CONSIGLIERI	GIUNTA	CONSIGLIERI
2015	23	4	47	8
2016	18	4	39	9
2017	15	6	30	13
2018	15	9	37	22
2019	11	7	21	14
2020	8	5	16	10
2021	11	7	19	18
2022	13	5	26	11
2023	16	3	31	6
2024	19	7	40	19

Una più puntuale descrizione del quadro generale appena accennato emerge dalle distribuzioni per classi di ampiezza, in articoli e commi, di cui alle tabelle 3 e 4.

Da essi si ricava che, a livello globale, i dati censiti nel 2024 confermano, ma irrobustendola, la tendenza già rilevata nel 2023 in direzione di una crescita del peso delle classi di proposte di legge a maggiore complessità (oltre i 20 articoli e oltre i 40 commi), le quali giungono a pesare rispettivamente per il 20 ed il 25 per cento del totale.

Le classi a minore complessità, includenti testi brevi o brevissimi (da 1 a 5 articoli e da 1 a 10 commi), si confermano comunque come quelle a maggior densità di proposte; quest'anno tuttavia, ciò si manifesta con una ben minore ampiezza, tale per cui l'addensamento nella prima classe di grandezza delle due tabelle si mantiene ampiamente al di sotto della metà del campione (33 e 42 per cento rispettivamente) quando nel 2023 esso la superava abbondantemente, per quanto riguarda gli articoli, e giungendo quasi ai due terzi nel caso della distribuzione per commi.

Come sempre, le differenze tra le proposte di iniziativa della Giunta e dei consiglieri sono pronunciate; nel caso presente, tuttavia, l'esiguità delle iniziative consiliari esercita un effetto particolarmente distorsivo impedendole la copertura di ben tre classi. L'iniziativa della Giunta, al contrario, riesce a presidiarle tutte e secondo una graduazione priva di addensamenti troppo pronunciati su di una classe specifica, al netto della debolezza della classe 16-20 articoli e di quelle medio-alte dei commi. Il risultato è una conformazione difforme nelle distribuzioni di Giunta e consiglieri fondata sulla smobilitazione dell'iniziativa consiliare il cui effetto è lo spostamento generale verso l'alto dei valori medi dell'ampiezza dei testi.

Tabella n. 3 - Proposte di legge per classi di ampiezza in articoli e proponente

ARTICOLI	Giunta		Consiglieri		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5	13	27%	8	53%	21	33%
Da 6 a 10	17	35%	3	20%	20	31%
Da 11 a 15	8	16%	3	20%	11	17%
Da 16 a 20	1	2%	1	7%	2	3%
Oltre 20	10	20%	-	-	10	16%
TOTALE	49	100%	15	100%	64	100%

Tabella n. 4 - Proposte di legge per classi di ampiezza in commi e proponente

COMMI	Giunta		Consiglieri		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10	19	39%	8	53%	27	42%
Da 11 a 20	14	29%	3	20%	17	27%
Da 21 a 30	2	4%	-	-	2	3%
Da 31 a 40	2	4%	-	-	2	3%
Oltre 40	12	24%	4	27%	16	25%
TOTALE	49	100%	15	100%	64	100%

ESITI: Le 58 leggi approvate nel 2024 (57 ordinarie più una proposta di legge al Parlamento) testimoniano, come già si è detto, un arresto del lungo periodo di riflusso della produzione legislativa regionale.¹⁸³

Stante il dato appena illustrato concernente la stasi su livelli minimi del volume dell'iniziativa, il valore della produzione normativa sopra citato non può che riposare su un incremento significativo dell'efficacia del procedimento legislativo, in altri termini sulla sua capacità di condurre ad esito favorevole le proposte di legge presentate, incidendo anche sullo stock di proposte accumulato nell'anno precedente.

Non stupisce dunque osservare che il tasso di conversione entro l'anno delle proposte di legge presentate nel 2024 cresca, per il secondo anno consecutivo, in modo molto significativo passando dal 57 per cento del 2023 al 67 per cento attuale, valore di pochissimo inferiore a quello massimo del 2020 (71 per cento) – valore quest'ultimo però viziato dalla compresenza di due periodi assai diversi a causa del cambio di legislatura (Tabella 6).

Quanto sopra non riguarda il tasso di successo delle proposte di legge di origine consiliare, che rimane stabile sul 2023, bensì quello della Giunta, che registra un vero e proprio balzo in avanti mettendo a segno un incremento di 16 punti percentuali.

Pare così legittimo ipotizzare che l'approssimarsi del termine della legislatura abbia esercitato un'azione di stimolo sugli attori istituzionali, tale da indurli ad affrontare risolutamente l'iter dei procedimenti, anche dei più controversi, più caratterizzanti il programma di governo e le principali emergenze propostesi all'attenzione della comunità regionale.

Il recupero della capacità di conversione esercita un'azione benefica rispetto alla quota di atti giacenti, già bassa nel 2023, che nel giro di un anno si riduce di ulteriori 15 punti percentuali attestandosi sul valore minimo della legislatura (Tabella 6).

Il 2024 si caratterizza, dunque, per una radicale riduzione del sovraccarico legislativo maturato da inizio legislatura, testimoniando così un forte recupero di efficacia del circuito commissioni-aula. E tutto ciò, pare di poter dire, grazie ad un miglioramento della qualità intrinseca al processo decisionale consiliare, atteso che questo, stanti i dati illustrati in premessa, ha dovuto farsi carico di un numero di stimoli pressoché identico a quello del 2023, senza ricorrere ad una dilatazione dei tempi di lavoro dell'aula e delle commissioni e per di più, come detto in premessa, dovendosi misurare con episodi significativi di ostruzionismo in aula.

A conferma di ciò si possono valutare i dati di tabella 5 dai quali emerge una assenza quasi totale di esiti negativi o di iter interrotti, al netto di due soli casi

¹⁸³ Il dato si riferisce alle proposte di legge approvate in aula e differisce da quello presente nella relazione sulla produzione legislativa dell'anno 2024 perché quattro proposte di legge sono state approvate in aula alla fine del 2024, ma risultano promulgate e pubblicate nel 2025 (l.r. 3, 4, 5 e 6 del 2025).

di ritiro ai quali, tuttavia, ha corrisposto la formulazione di testi analoghi, solo diversamente strutturati o accompagnati da un consenso più vasto.

Tabella n. 5 – Origine ed esito delle proposte di legge presentate nel 2024

	CONSIGLIERI		GIUNTA		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%
Presentate	15		49		64	
Di cui approvate	5		39		44	
Respinte	-	-	-	-	-	-
Ritirate	1		1		2	
Decadute	-	-	-	-	-	-
Improcedibili	-	-	-	-	-	-
Giacenti	9		9		18	

* incluse le proposte di legge al Parlamento e le statutarie

** Percentuali calcolate per riga.

Tabella n. 6 – Origine ed esito delle proposte di legge presentate dalla Giunta e dai consiglieri nell'undicesima legislatura

ANNI	2024	2023	2022	2021	2020
Numero di p. di legge presentate	66	67	76	85	85
Di cui approvate	44	38	37	46	60
Tasso di successo Giunta	80%	66%	67%	77%	81%
Tasso di successo consiglieri	33%	34%	32%	32%	48%
Tasso di conversione globale	67%	57%	49%	55%	71%
Quota atti giacenti	27%	42%	51%	44%	28%

ATTIVISMO INDIVIDUALE E INTEGRAZIONE POLITICA: La partecipazione individuale dei consiglieri all’iniziativa legislativa subisce un drastico calo nel 2024. In parallelo alla sua forte riduzione in termini generali, l’iniziativa consiliare appare oggi anche molto meno condivisa all’interno dell’organo.

A fronte del calo delle proposte di legge di iniziativa consiliare rispetto al 2023 (da 32 a 15) si assiste, infatti, anche ad una partecipazione alquanto più rarefatta alla loro predisposizione: se il primo valore si dimezza il secondo si riduce quasi a un terzo di quello del 2023, passando da 6,4 proposte di legge pro-capite a 2,3 (Tabella 7).

Tabella n. 7 - Consiglieri regionali per numero di proposte di legge sottoscritte nel 2023 e 2024

N. proposte sottoscritte	2023	2024
Nessuna	2	2
Da 1 a 2	5	22
Da 3 a 4	13	15
Da 5 a 6	2	1
Oltre 6	18	0
Pdl medie pro-capite	6,4	2,3

A corredo di ciò si osserva come sia del tutto scomparsa la classe di coloro che possiamo definire come forti firmatari – cioè i consiglieri con oltre 6 proposte sottoscritte, l’anno scorso rappresentativa di quasi la metà del collegio – e che più in generale, pur restando soltanto in due i consiglieri totalmente avulsi dall’iniziativa, il resto di essi si colloca maggioritariamente nella classe fino a due proposte presentate.

Per quanto attiene all’apporto finale dei singoli gruppi all’iniziativa consiliare i dati della tabella 8 espongono il dettaglio delle proposte di legge sottoscritte da almeno un componente di ciascuno dei gruppi consiliari.

Come nel 2023 il gruppo del Partito democratico (PD) risulta il maggiormente influente nella fase dell’iniziativa: con un dato di 9 proposte di legge presentate (da solo o assieme ad altri gruppi) questo gruppo si conferma come il principale motore dell’iniziativa legislativa consiliare ispirandone quasi i due terzi. Analogamente, il secondo partner della coalizione di maggioranza, Italia Viva (IV), si afferma anche come secondo gruppo in termini di attivazione propositiva, intervenendo nel 33 per cento delle proposte presentate, in netto

progresso rispetto al 22 per cento del 2023, a dispetto dei due soli consiglieri in organico.

Sul lato delle opposizioni il loro maggior gruppo, quello della Lega mantiene la posizione di primato conquistata nel 2023 intervenendo nel 33 per cento dei casi. Più staccati seguono quindi gli altri gruppi, tra i quali emerge il 26 per cento di Fratelli d'Italia, in forte ripresa dai 16 del 2023, e il pari apporto del Movimento 5 stelle (M5S).

Tabella n. 8 - Proposte di legge presentate per gruppo consiliare (incluse quelle presentate da più gruppi) e loro incidenza sulle 15 proposte di iniziativa consiliare presentate nel 2024

GRUPPI CONSILIARI	N. PROPOSTE DI LEGGE	% SUL TOTALE DELLE 15 PDL CONSILIARI
PD	9	60%
IV	5	33%
LN	5	33%
F.d.I.	4	26%
M5S	4	26%
Forza Italia	2	13%

* I dati includono anche le proposte di legge firmate da consiglieri facenti parte dell'Ufficio di presidenza, i cui valori sono stati calcolati ed attribuiti ai gruppi di appartenenza.

Ponendo ora attenzione al grado di aggregazione tra gruppi, il 2024 (Tabella 9) offre una novità di rilievo, consistente nel forte arretramento della natura monologica dell'iniziativa legislativa.

Fatte salve le cautele da prendere nel caso di un così ridotto numero di proposte come quello che stiamo commentando, merita sottolineare come la quota di esse che è stata sottoscritta solo da membri del medesimo gruppo si abbassi notevolmente, passando dall'82 per cento del 2023 al 67 attuale.

Ugualmente degno di nota è poi l'azzeramento delle proposte veicolate da coalizioni omogenee.

Il vuoto lasciato da questi due elementi in regresso è quindi occupato dall'iniziativa di tipo trasversale ai gruppi, la quale prende un deciso abbrivio passando dal rappresentare il 12 al 33 per cento delle proposte presentate. Si tratta, nello specifico, di due proposte di legge presentate dall'Ufficio di presidenza (le 256 e 293, sottoscritte, vale la pena sottolineare, da tutti i suoi componenti) e di ben tre proposte di legge presentate dai gruppi del PD, di IV e del Movimento 5 stelle congiuntamente, tutte e tre accomunate da una marcata caratterizzazione politica esplicandosi nei confronti di temi critici e centrali nel dibattito (consorzi

di sviluppo industriale, celebrazione dell'80° della Liberazione, disciplina dell'attività estrattiva nelle Alpi apuane).

Tabella n. 9 - Le proposte di legge di iniziativa consiliare per tipo di aggregazione di proponenti nel 2023 e nel 2024

AGGREGAZIONI	2023	%	2024	%
Monopartitiche	26	82%	10	67%
Coalizionali	2	6%	0	0
Interschieramento	4	12%	5	33%
Totale	32	100%	15	100%

In chiave di sintesi possiamo avanzare l'ipotesi che nel corso del 2024 la mobilitazione delle forze di maggioranza si è mantenuta intensa, cambiando però modulo tentando cioè, ove possibile, l'intrapresa di iniziative a livello di "campo largo" assecondata in ciò, almeno parzialmente, dalla condotta del Movimento 5 stelle. Diversamente, l'agire delle opposizioni di centrodestra sembra mantenersi nel solco della tradizione, privilegiando singoli posizionamenti di sigla e la partecipazione alle iniziative dell'Ufficio di presidenza.

A livello generale i rapporti rimangono quindi invariati, con le opposizioni che continuano ad esprimere un terzo circa dell'iniziativa legislativa consiliare e la maggioranza la restante parte, mutando però significativamente il tipo di aggregazione dei proponenti per effetto dell'attrazione del M5S in esperimenti di coalizione progressista allargata a cui corrisponde una riduzione delle iniziative monopartitiche di PD e IV.

Tabella n. 10 - Proposte di legge di iniziativa consiliare per coalizione

	2023	2024
Solo gruppi di maggioranza	18	4
Gruppi di maggioranza e minoranza	4	5
Solo gruppi di minoranza	10	6
TOTALE	32	15

MATERIE: Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie materie nell'iniziativa legislativa di Giunta e consiglieri i dati di tabella 11 mostrano, a sostanziale parità di proposte, una loro distribuzione più estesa e meno polarizzata che nel 2023. Vero è che il numero di voci non coperte non cala, anzi aumenta di una unità, e tuttavia, l'addensamento tra quelle presidiate dall'iniziativa legislativa assume una linea più mossa e arcuata in più punti diversi (Grafico n. 3), segno di un interesse più equamente distribuito tra le varie voci. Anche a livello visivo si nota bene come nel 2023 le proposte di legge insistessero in modo quasi ossessivo su quattro sole materie, mentre ad oggi la distribuzione grafica ci consegna un quadro caratterizzato da ben sette picchi, sia pure meno rilevati di allora. A livello aggregato la distribuzione per materie risulta quindi appiattita su valori minimi e debolmente movimentata da un addensamento appena rilevato in corrispondenza di alcune voci.

L'iniziativa consiliare esprime questa tendenza in maniera assai meno forte risultando iper concentrata su 8 materie soltanto delle 47 in tabella; per contro, la propensione della Giunta appare nettamente diversa estendendosi in ben 17 ambiti tematici.

Nel dettaglio rileviamo come a livello generale, in ossequio a tradizione ormai consolidata, una quota importante di proposte di legge è costituita da un gruppo di provvedimenti strutturalmente omogenei e molto articolati che vengono veicolati attraverso il bilancio e le sue periodiche variazioni. È quello che possiamo definire come zoccolo duro dell'iniziativa, raggruppamento organico e ricorrente di iniziative pianificate sul medio termine. Ne fanno parte ben 10 proposte di legge, tutte presentate dalla Giunta regionale, comprendenti il bilancio di previsione, la legge di stabilità e il collegato per il 2025, le tre variazioni di bilancio per l'esercizio 2024 e i relativi collegati, l'assestamento e il rendiconto. Sono tutti interventi compresi nella materia Bilancio, ai quali si affianca, nel medesimo macrosettore, ma alla voce Contabilità, la proposta di legge 244 di modifica della legge regionale 1/2005 e di altre leggi regionali inerenti alla programmazione regionale. Accomunata a queste dal carattere routinario, e in certo qual modo necessitato, figura anche quest'anno la proposta di legge di manutenzione dell'ordinamento, anch'essa predisposta dalla Giunta e ricadente nella categoria Multisetto.

Non poche (stanti i numeri totali) risultano essere le materie presidiate da uno solo dei due soggetti iniziatori che sembrano operare in modo più selettivo che in passato ed estraneo a logiche concorrenziali.

Spicca su tutto, nel macrosettore Servizi, il completo abbandono della materia Salute da parte dei consiglieri e il relativo disimpegno della Giunta rispetto ad essa. Il dato stupisce se si considera che, appena un anno fa, l'interesse dei consiglieri era stato massimo, con ben 12 proposte di legge presentate in questa materia a fronte delle 4 della Giunta; nel 2024 invece è solo questa a intervenire ma con solo 7 proposte di legge le quali, in ogni caso, testimoniano un netto arretramento rispetto alle 16 del 2023.

Le iniziative intraprese in quest'ambito oltretutto si presentano come apparentemente di profilo relativamente modesto anche a livello degli articolati e prevalentemente ispirate a una logica manutentiva. Degna di menzione in tale contesto, per il rilievo politico espresso e le conseguenze attese, la proposta di legge 246 sulla disciplina dei nuovi servizi erogati in farmacia.

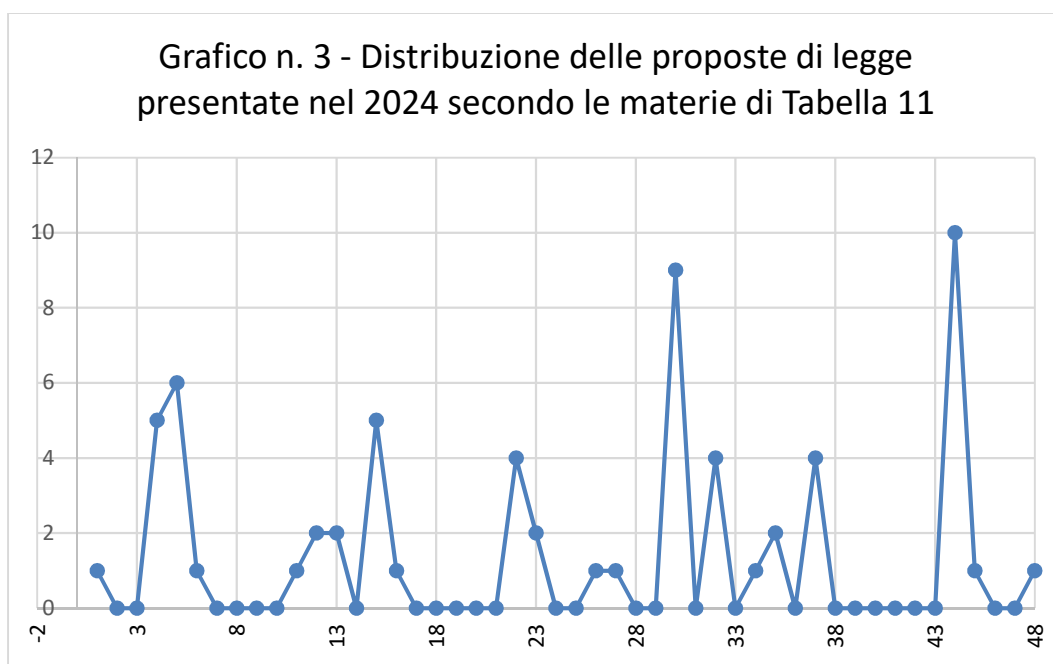


Tabella n. 11 - Proposte di legge per materia e soggetto proponente nel 2024

MACRO SETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONS.RI	TOTALE
Ordinamento istituzionale	1.Organi della Regione	1	-	1
	2.Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità	-	-	-
	3.Rapporti internazionali e con Unione europea	-	-	-
	4.Personale e amministrazione	5	-	5
	5.Enti locali e decentramento	2	4	6
	6.Altro Ordinamento istituzionale	-	1	1
	7. Multimateria	-	-	-
Sviluppo economico e attività produttive	8.Artigianato	-	-	-
	9.Professioni	-	-	-
	10.Industria	-	-	-
	11.Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1	-	1
	12.Ricerca, trasporto e produzione di energia	2	-	2
	13.Miniere e risorse geotermiche	-	2	2
	14.Commercio, fiere e mercati	-	-	-
	15.Turismo (incluso agriturismo e t. rurale, ittiturismo)	4	1	5
	16.Agricoltura e foreste	-	1	1
	17.Caccia, pesca e itticoltura	-	-	-
	18.Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito.	-	-	-
	19.Altro Sviluppo economico e attività produttive	-	-	-
	20. Multimateria	-	-	-
Territorio ambiente e infrastrutture	21.Territorio e urbanistica	-	-	-
	22.Protezione dell'ambiente, e gestione dei rifiuti	4	-	4
	23.Risorse idriche e difesa del suolo	1	1	2
	24.Opere pubbliche (per es. edilizia scolastica; porti; etc...)	-	-	-
	25.Viabilità	-	-	-
	26. Trasporti	1	-	1
	27. Protezione civile	1	-	1
	28. Altro Territorio e ambiente (per es. usi civici)	-	-	-
	29. Multimateria	-	-	-
Servizi alle persone e alla comunità	30.Tutela della salute	7	-	7
	31.Alimentazione	-	-	-
	32.Servizi sociali	6	-	6
	33.Istruzione scolastica e universitaria	-	-	-
	34.Formazione professionale	1	-	1
	35.Lavoro	-	2	2
	36.Previdenza complementare e integrativa	-	-	-
	37.Beni e attività culturali	1	3	4
	38.Ricerca scientifica e tecnologica	-	-	-
	39.Ordinamento della comunicazione	-	-	-
	40.Spettacolo	-	-	-
	41.Sport	-	-	-
	42.Altro Servizi alle persone e alle comunità	-	-	-
	43. Multimateria	-	-	-
	44.Bilancio	10	-	10
Finanza	45.Contabilità regionale	1	-	1
	46.Tributi	-	-	-
	47. Multimateria	-	-	-
	48. Proposte di legge multisettore	1	-	1
TOTALE		49	15	64

A fronte di una così forte rarefazione di proposte nella materia Salute, il macrosettore Servizi alla persona e alla comunità mantiene comunque il primato detenuto nel 2023 raccogliendo ben 20 proposte sulle 66 presentate. Ciò perché il vuoto apertosi sulla materia Sanità è in gran parte colmato da due addensamenti di proposte in corrispondenza delle materie Servizi sociali e Beni e attività culturali, con 6 e 4 proposte di legge in ciascuno dei due ambiti.

Nel primo caso l'iniziativa è a totale appannaggio della Giunta, nel secondo è invece quella consiliare a essere dominante, coprendo tre delle quattro proposte presentate.

Tra le proposte più importanti nelle due materie considerate occorre segnalare, per quanto riguarda la Cultura, la proposta di legge 293 presentata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, concernente "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale", la 243, della Giunta regionale, recante "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali"; per quanto concerne invece la materia dei Servizi Sociali spiccano le proposte di legge 294 di revisione generale della legge regionale 2/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), la 269 "Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona" e la 236 in merito al riconoscimento della figura del caregiver familiare.

Sempre nel macrosettore servizi si segnalano, infine, per il potenziale innovativo e il rilievo politico assunto, le due proposte di legge in materia di Lavoro (una delle quali presentata dal Movimento 5 stelle e poi ritirata, e l'altra sottoscritta da PD, IV e M5S, poi approvata) entrambe concentrate sulla istituzione dei consorzi di sviluppo industriale quale strumento di gestione delle principali situazioni di crisi industriale in atto sul territorio regionale.

Il secondo macrosettore più frequentato è quello dell'Ordinamento istituzionale, con ben 13 proposte (solo due in meno rispetto al 2023) introdotte nella misura di 8 e 5 dalla Giunta e dai consiglieri rispettivamente. In esso la voce ampiamente più rappresentata è quella del Personale ed amministrazione, per effetto di 5 proposte di legge, tra le quali si segnalano quella di riordino delle banche dati istituzionali e di adeguamento della disciplina in materia di appalti.

Molto più forte è, invece, l'iniziativa consiliare nella materia Enti locali e decentramento, con 4 proposte rispetto alle due della Giunta. In questo specifico spaccato vale la pena osservare come ben tre delle quattro le proposte di origine consiliare siano state veicolate dai gruppi dell'opposizione di centro destra e vertano sulla delicata materia della fusione e unione dei comuni e dei referendum consultivi. Diversamente il gruppo del PD è intervenuto con una proposta concernente la gestione del fondo speciale per la montagna operando una modifica manutentiva puntuale a risoluzione di specifici problemi gestionali emersi in fase applicativa.

Ma è alla Giunta che va ascritta la paternità della proposta di più ampio respiro e dal carattere maggiormente innovativo rappresentata dalla proposta di legge 274 "Valorizzazione della Toscana diffusa", che abbraccia e tenta di mettere a sistema un vasto insieme di strumenti di governo locale dettando una disciplina rafforzata e premiante in favore delle comunità presenti nelle aree più periferiche della regione.

Per quanto attiene al macrosettore Sviluppo economico il 2024 è stato un anno di recuperata centralità; non solo per le non poche proposte di legge che lo interessano – 11, cioè 6 in più che nel 2023 – ma anche per il rilievo delle stesse e le ambizioni regolative che le hanno animate. Va quindi segnalata la presenza di due proposte di legge in materia di energia e altrettante in materia di miniere e risorse geotermiche, così come di una proposta di legge, la 272, dal forte carico regolativo (32 articoli e 80 commi) specificamente indirizzata al sostegno dell’innovazione, della transizione digitale sul territorio toscano e allo sviluppo delle reti, a partire da quella propria dell’ente Regione.

Il fatto di maggior rilievo nel macrosettore è però costituito dall’elaborazione del Testo unico del turismo (poi approvato e divenuto legge regionale 61/2024) che ha visto la presentazione di un primo testo da parte della Giunta – a carattere estesamente manutentivo del previgente testo unico – poi ritirato e ripresentato in forma di legge nuova, di rifondazione complessiva e integralmente sostitutiva di questo. Le due proposte in argomento, la 237 e la 251, sono di gran lunga le più estese in termini di articoli e commi, rispettivamente 154 e 148 per i primi e 174 e 486 per i secondi.

Infine, il macrosettore Territorio e Ambiente, mantiene le 8 proposte di legge dello scorso anno; di esse ben 7 sono di iniziativa della Giunta e si addensano sulla materia Protezione dell’ambiente ove si registra la metà dei casi (4 su 8). Tra di esse risalta la 254 “Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.” che con i suoi 15 articoli e 40 commi opera una serie di aggiustamenti puntuali alla normativa previgente finalizzati a recepire i più recenti mutamenti del quadro nazionale e rendere così più agevole e certo il percorso attuativo del piano regionale dei rifiuti, giunto a definizione proprio nel 2024.

Tabella n. 12 - Distribuzione dell’iniziativa legislativa per macrosettori e soggetto proponente nel 2024

MACROSETTORE	GIUNTA	CONSIGLIERI	TOTALE
Ordinamento istituzionale	8	5	13
Sviluppo economico e attività produttive	7	4	11
Territorio, ambiente e infrastrutture	7	1	8
Servizi alle persone e alle comunità	15	5	20
Finanza regionale	11	-	11
Multisetore	1	-	1
TOTALE	49	15	64

PRODUZIONE LEGISLATIVA DELL'ANNO 2024 E CARATTERI QUALITATIVI

Carla Paradiso

1. INTRODUZIONE

Questa parte del Rapporto annuale sulla legislazione regionale della Toscana monitora la produzione normativa avendo riguardo ad una serie di parametri, ormai consolidati, di tipo qualitativo, come la classificazione delle leggi per materia, per tipologia normativa e per tecnica redazionale, che servono ad individuare l'ambito in cui le normative svolgono la loro azione; e di tipo quantitativo, cioè che fanno riferimento a fattori 'fisici' delle leggi, quali la loro dimensione (numero degli articoli, dei commi, delle parole e dei caratteri).

2. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELL'ANNO 2024

Nel 2024 le leggi approvate sono state 53¹⁸⁴, interrompendo la linea di riduzione della legislazione iniziata con il primo anno completo di legislatura, il 2021, che ha visto l'emanazione di 49 leggi, per proseguire con 43 nel secondo anno e 44 nel terzo anno.

Rimane ferma una diminuzione rispetto alle 68 leggi del 2019, (di cui una legge di modifica statutaria) corrispondente anno della legislatura precedente.

Se si confronta il dato del 2024 con quello del 2023 il dato è in crescita di nove unità, modificando così la tendenza ad una riduzione del corpus normativo rispetto alla legislatura precedente.

Nonostante questa inversione di tendenza il dato complessivo della legislatura segnala comunque una diminuzione della produzione normativa se si confronta il dato totale dei corrispettivi anni della precedente legislatura in cui sono state approvate 297 leggi, di cui tre di modifica statutaria, mentre nell'attuale legislatura al 31 dicembre 2024 sono stati licenziati 201 testi di legge, di cui due sono leggi di modifica statutaria.¹⁸⁵

L'undicesima legislatura, con 96 leggi in meno rispetto alla produzione della legislatura precedente, conferma come proprio carattere distintivo la tendenza alla riduzione del corpo normativo regionale, nonostante il quarto anno della legislatura, con una produzione in crescita, spezzi la linea di tendenza di decremento.

¹⁸⁴ Il dato differisce da quello presente nella relazione sull'iniziativa legislativa perché quattro proposte di legge sono state approvate in aula alla fine del 2024, ma risultano promulgate e pubblicate nel 2025 (l.r. 3, 4, 5 e 6 del 2025), quindi saranno conteggiate e analizzate nel 2025 in questa parte del rapporto dedicato alle leggi effettivamente promulgate nell'anno in esame.

¹⁸⁵ Nella decima legislatura sono state licenziate complessivamente quattro leggi di modifica statutaria (l.r. 23/2017; 64/2018; 4/2019; 46/2020), di cui tre nel periodo preso in considerazione. Nell'undicesima legislatura le leggi di modifica statutaria sono la 20/2022 e la 5/2023.

Tabella n. 1 - Produzione legislativa della undicesima legislatura anni 2020 - 2021 – 2022 – 2023 - 2024

ANNO	ANNO 2020 ¹⁸⁶	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
NR. LEGGI	12	49	43 (di cui 1 l.r. statutaria)	44 (di cui 1 l.r. statutaria)	53

Come per l'anno precedente, l'iniziativa legislativa delle leggi dell'anno 2024 si distribuisce esclusivamente tra i due attori principali, cioè la Giunta e il Consiglio¹⁸⁷; sebbene siano state presentate una proposta di legge di iniziativa popolare e una proveniente da enti locali ¹⁸⁸, nessuna delle due è stata approvata nel 2024¹⁸⁹.

Delle cinquantatré leggi approvate, 40 sono di iniziativa giuntale, pari al 75,5 per cento; dodici sono di provenienza consiliare e corrispondono al 22,6 per cento%. Un ultimo testo deriva dall'unificazione di due proposte di legge provenienti da entrambi i promotori e corrisponde al 1,9 per cento del totale delle leggi pubblicate.

Tabella n. 2 - Produzione legislativa anni 2020-2021-2022-2023-2024 - undicesima legislatura - divisa tra leggi d'iniziativa di giunta e leggi d'iniziativa consiliare

ANNO	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALI	
	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%
2020 ^(XI leg.ra) (186)	9	75%	2	16,7	12 (11 +1 di iniziativa GR e CR – 8,3%)	100
2021	37	75,5%	12	24,5	49	100
2022	27	62,8%	16	37,2	43	100
2023	35	79,5%	8	18,2	44 (43+ 1 di iniziativa GR e CR – 2,3%)	100
2024	40	75,5%	12	22,6	52 + 1 GR e CR (1,9%)	100

¹⁸⁶ Per l'anno 2020 i dati segnalati corrispondono al periodo ottobre – dicembre 2020, cioè dall'inizio della undicesima legislatura.

¹⁸⁷ Per la produzione di iniziativa consiliare si rimanda anche al paragrafo dedicato alla produzione dei consiglieri.

¹⁸⁸ La proposta di legge di iniziativa popolare relativa al suicidio assistito, presentata nel 2024, è stata poi approvata e promulgata nel 2025 (con l.r. 16/2025), superando anche il vaglio del Collegio di garanzia richiesto dalle opposizioni di centro-destra. La proposta di legge di iniziativa degli enti locali (pdl 7) riguarda la rete pediatrica regionale ed è al vaglio della Terza Commissione.

¹⁸⁹ In questa parte del Rapporto non si prendono in considerazione le proposte di legge al Parlamento.

Per quanto riguarda invece il procedimento di approvazione seguito dalle cinquantatré leggi del 2024, nessuna di esse ha seguito un iter di approvazione abbreviato perché direttamente presentata all'aula, senza quindi passare dall'esame della commissione di merito, nemmeno le due proposte provenienti dall'Ufficio di presidenza.

Con la nuova legislatura il numero delle proposte presentate direttamente in aula è decisamente inferiore rispetto agli anni delle legislature precedenti in cui erano state presentate ed esaminate direttamente dall'aula un massimo di diciotto proposte nel 2014 (5 di Giunta e 13 di Consiglio) e di quattordici nel 2015 (2 di Giunta e 12 di Consiglio). Il numero è poi sceso nell'ordine di numeri ad una cifra, rientrando in quelli che si possono definire dati fisiologici, tornando a salire nel 2019 e 2020 con rispettivamente dieci e undici leggi approvate direttamente dall'aula. Negli ultimi tre anni il numero si è mantenuto bassissimo, da tre nel 2021 ad un solo testo nel 2023, e nessuno per il 2024, attenendosi così il più possibile all'ordinario procedimento di partecipazione dei consiglieri alla formazione delle leggi e al contemporaneo dibattito nelle sedute delle commissioni per materia.

È evidente che l'avvalersi di un iter abbreviato di approvazione delle leggi è dettato dall'urgenza di offrire rapide soluzioni a problemi sopravvenuti, I dati della legislatura precedente, però, potevano far dubitare che ci fosse sempre stata questa necessità e i dati degli ultimi anni con una costante diminuzione del ricorso a questo istituto, fino al dato del 2024 in cui non si è mai fatto uso dell'iter abbreviato sembrano avvalorare che è possibile attenersi al normale svolgimento di approvazione delle leggi previsto dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea, restringendo i casi in cui l'urgenza rende necessario scavalcare le commissioni di merito.

3. DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

Questa parte della presente relazione è dedicata ai risultati della rilevazione degli elementi che compongono le leggi: articoli, commi, parole e caratteri. Si tratta di una rilevazione prettamente quantitativa che ha il compito di evidenziare la corposità del complesso delle leggi regionali nell'anno preso in esame. Lo scopo di questo tipo di rilevazione è di rendere maggiormente l'idea dell'impatto che la singola legge e ancor più l'intera produzione annuale può avere sull'ordinamento regionale complessivo.

Nel caso delle leggi toscane che contengono la motivazione alla legge inserita in un preambolo anteposto all'articolato che è parte integrante delle leggi, è conteggiato anche il preambolo nei suoi due elementi costitutivi, visto e considerato, e nella rilevazione per caratteri e per parole che quindi concorre alla 'pesantezza' delle leggi, mentre non ha alcun peso in relazione al conteggio degli articoli e ai commi.

La produzione normativa del 2024 con le sue cinquantatré leggi è composta complessivamente da 829 articoli, 1886 commi, 155.407 parole e 897.109 caratteri (Tabella 3).

Il confronto con i dati dell'anno precedente evidenzia che le nove leggi in più corrispondono a 266 articoli in più, mentre equivalgono a 692 commi in più.

In generale la produzione normativa del 2024 è più corposa non solo come numero di leggi, ma anche come singole componenti e lo si evince meglio facendo un confronto con la media degli articoli e dei commi per i due anni: le 44 leggi del 2023 sono composte in media da 12,7 articoli e da circa 27 commi; le 53 leggi del 2024 sono costituite in media da 15,6 articoli e da 35,5 commi.

È evidente che l'aumento degli articoli e dei commi, come degli altri elementi rilevati, non dipenda soltanto dal numero maggiore di leggi approvate nel corso dell'anno 2024, ma indica anche una produzione più ponderosa, anche se dai singoli elementi quantitativi non è possibile stabilire se ciò corrisponda alla presenza di un numero più consistente di disposizioni.

Tabella n. 3 - Leggi regionali del 2020, del 2021, del 2022, del 2023 e del 2024 per composizione complessiva in base agli articoli, ai commi, alle parole e ai caratteri

ANNI	2020 ¹⁹⁰	2020 (XI LEGISLATURA)	2021	2022	2023	2024
LEGGI	82	12	49	43	44	53
ARTICOLI	827	111	483	473	563	829
COMMI	1665	236	920	952	1.194	1.886
PAROLE	162.655	24.339	96.803	93.650	107.611	155.407
CARATTERI	939.025	137.970	561.361	539.488	615.122	897.109

La tabella 4, invece, scompone i dati, separandoli in base alla provenienza dell'iniziativa legislativa e quindi tra la composizione delle leggi di iniziativa della Giunta e quelle di origine consiliare, per il solo anno 2024¹⁹¹.

Tabella n. 4 - Leggi regionali del 2024 per composizione complessiva in base agli articoli, ai commi e ai caratteri suddivisa per soggetto proponente e totali

	GIUNTA	CONSIGLIO	GR + CR	TOTALI
ARTICOLI	765	55	9	829
COMMI	1.762	109	15	1886
PAROLE	142.840	10786	1781	155.407
CARATTERI	823.221	63.505	10393	897.109

¹⁹⁰ I dati riguardano l'intero anno.

¹⁹¹ Cfr. per gli anni precedenti i relativi rapporti sulla legislazione,

L'analisi degli elementi quantitativi rileva, come sempre, la maggiore composizione complessiva delle leggi di iniziativa giuntale per quanto riguarda gli articoli, i commi, le parole e i caratteri rispetto alle leggi di iniziativa consiliare, dovuta ad una più numerosa presenza di leggi di iniziativa dell'esecutivo.

Entrando più nello specifico della rilevazione dei dati solo quattro leggi regionali si possono definire maggiormente consistenti e sono tutte di origine giuntale. In particolare il testo unico per il turismo con 149 articoli e 503 commi; la legge regionale 7 che detta disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti, con 88 articoli e 155 commi, per la maggior parte articoli di modifica di leggi esistenti; la legge di manutenzione annuale dell'ordinamento formata da 82 articoli e 115 commi (l.r. 25/2024); la legge di stabilità per il 2025 (l.r. 58/2024) composta da 64 articoli e 141 commi.

Altre 4 leggi sono composte da un minimo di 31 ad un massimo di 47 articoli (l.r. 10, l.r. 38, l.r. 57, l.r. 59); il numero dei commi corrispondenti è più variegato perché va da un minimo di 57 commi a un massimo di 172, massimo rilevabile soprattutto dalle leggi collegate alle variazioni di bilancio.

Altre trentotto leggi sono composte da un minimo di due ad un massimo di dieci articoli, di queste, venti testi non superano i cinque articoli, e il numero dei commi non supera il numero di venti, e in maggior parte è al di sotto dei dieci commi. In questa categoria si collocano tutte le 12 leggi di iniziativa consiliare.

Le altre sette leggi sono composte da un minimo di undici articoli ad un massimo di 21 e sono tutte leggi di iniziativa della Giunta.

3.1. DIMENSIONI FISICHE DEL PREAMBOLO

A partire dal 2009, le leggi regionali toscane premettono all'articolato un preambolo¹⁹² contenente le motivazioni della legge. Come già ricordato nei precedenti rapporti, l'obbligo di motivare le leggi e i regolamenti è stato introdotto con lo Statuto della Regione Toscana entrato in vigore nel 2005, la motivazione è parte integrante della legge ed è caratteristica esclusiva delle leggi toscane.

Il preambolo, parte integrante della legge, rientra nell'analisi inerente alle dimensioni fisiche solo per la sua composizione in caratteri¹⁹³, non essendo composto come il testo delle leggi in articoli, parole e commi. La particolarità del preambolo, quindi, richiede un esame a parte dei suoi elementi costitutivi, cioè i 'visto' e i 'considerato'.

Le leggi regionali del 2024 contengono 441 'visto' e 378 'considerato'.

¹⁹² Il preambolo è anteposto all'articolato ed è suddiviso in due parti: la prima parte, denominata 'visto', contiene il quadro giuridico e le fasi essenziali del procedimento; la seconda parte, denominata 'considerato', raccoglie la motivazione vera e propria dell'intervento normativo introdotto con l'articolato.

¹⁹³ Di questo fattore si deve tener conto nel confrontare la legislazione regionale toscana con altre legislazioni regionali che non hanno nei loro testi di legge un simile contenuto.

Per quanto riguarda la distribuzione in base al proponente, le ventisette leggi di iniziativa giuntale contengono 382 ‘visto’ e 330 ‘considerato’; le dodici leggi provenienti dall’iniziativa consiliare sono composte da 48 ‘visto’ e 40 ‘considerato’.

La presenza di numerose leggi di modifica fa sì che in alcuni casi sia necessario intervenire a modificare anche il preambolo. Nel 2024 quattro leggi hanno modificato il preambolo di sette leggi¹⁹⁴, tutte le leggi regionali che modificano il preambolo provengono, come iniziativa, dalla Giunta.

Le modifiche sono conseguenza necessaria degli interventi apportati all’articolato della legge originaria, perché evidentemente modificano, sia pur limitatamente, la motivazione precedente.

L’andamento annuale dei ‘visto’ e dei ‘considerato’, come cifra totale, è direttamente dipendente dal numero delle leggi approvate nell’anno; nel 2024 la media dei ‘visto’ si attesta sull’8,32 visto per atto, con un incremento di 1,17 in più rispetto alla media rilevata nel 2023 di 7,15 ‘visto’; mentre la media dei ‘considerato’ per l’anno 2024 si attesta a 7,13 con un decremento dell’1,62 rispetto alla media di 8,75 del 2023.

4. CLASSIFICAZIONE PER POTESTÀ LEGISLATIVA

Per la classificazione della produzione normativa relativa alla potestà legislativa esercitata si fa riferimento a quanto riportato nella parte dei ‘visto’ presente nel preambolo di tutte le leggi che, oltre a specificare quali sono le disposizioni normative che supportano ciascuna legge, individua le norme relative alla potestà legislativa esercitata. L’inserimento di tale indicazione, nel preambolo, è previsto dal protocollo d’intesa stipulato tra Giunta e Consiglio nel 2010-2011¹⁹⁵, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione.

La produzione normativa dell’anno 2024 vede esercitata la potestà legislativa concorrente in sedici leggi, pari al 30,1 per cento, in dieci leggi si esercita la potestà residuale (18,9%). La maggior parte delle leggi attesta nel preambolo l’esercizio di entrambe le potestà nella stessa legge: ventisette leggi su cinquantatré, pari al 51 per cento.

Dalla tabella 5 è possibile verificare come, nell’undicesima legislatura, si stanno esercitando le competenze regionali relativamente alla potestà legislativa.

¹⁹⁴Le quattro leggi regionali che modificano il preambolo sono: 11/2024 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011); 25/2024 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024); 30/2024 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016); l.r. 57/2024 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009).

¹⁹⁵ Atto d’intesa approvato con delibera dell’Ufficio di presidenza del 27 settembre 2010, n. 65, per il Consiglio regionale e con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 1 per la Giunta.

Tabella n. 5 - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per la undicesima legislatura (anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024)

	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE (O ESCLUSIVA)		MISTA		TOTALE	
	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%
2020^(*)	3	25,0	2	16,7	7	58,3	12	100
2021	17	34,7	11	22,4	21	42,9	49	100
2022	9	21,4	9	21,4	24	57,2	42 (+ 1 LR STATUTARIA)	100
2023	17	39,5	11	25,6	15	34,9	43 (+1 LR STATUTARIA)	100
2024	16	30,1	10	18,9	27	51	53	100

(*) I dati del 2020 riguardano ottobre – dicembre cioè i mesi che rientrano nella undicesima legislatura.

Per un confronto con la precedente legislatura si veda la tabella sottostante:

Tabella n. 6 - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per la decima legislatura (anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020)

ANNO	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE (O ESCLUSIVA)		MISTA		TOTALE	
	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%
2015*	11	44	8	32	6	24	25	100
2016	26	31,7	19	23,2	37	45,1	82	100
2017	25	39	15	23,5	24	37,5	64 ¹⁹⁶	100
2018	16	27,6	17	29,3	25	43,1	58 ¹⁹⁶	100
2019	18	26,4	22	32,4	28	41,2	68 ¹⁹⁶	100
2020*	16	22,9	12	17,1	42	60	70 ¹⁹⁶	100

(*) I dati del 2015 riguardano il periodo giugno – dicembre e i dati del 2020 sono riferiti a gennaio - settembre e rientrano nella decima legislatura

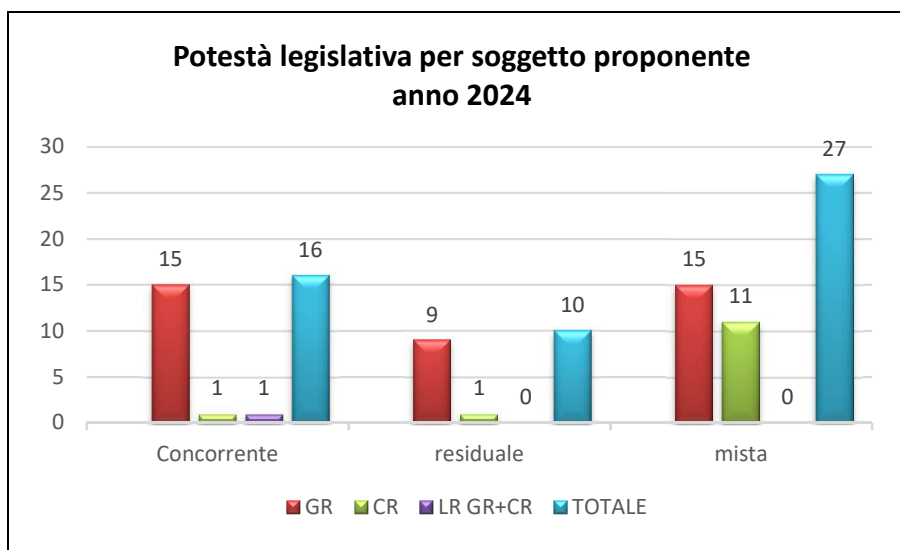
Facendo riferimento all’iniziativa, le quaranta leggi regionali provenienti dalla Giunta sono per il 37,5 per cento classificate nella categoria concorrente (15

¹⁹⁶ Comprende anche la legge di modifica statutaria.

leggi), mentre la potestà residuale è stata esercitata nel 22,5 per cento delle leggi (9 leggi) e la potestà mista nel 40 per cento dei casi (16 leggi).

Le dodici leggi di iniziativa consiliare si dividono su due voci: potestà legislativa mista e residuale, nessuna legge ad iniziativa consiliare si colloca tra le materie concorrenti. Undici delle dodici leggi di provenienza consiliare sono ascritte all'esercizio della potestà legislativa mista (91,7%), un'unica legge esercita la potestà legislativa residuale, pari all'8,3 per cento. La legge regionale proveniente dall'unificazione di una proposta di Giunta e l'altra di Consiglio esercita una competenza concorrente¹⁹⁷.

Grafico n. 1 - Potestà legislativa per soggetto proponente anno 2024



5. CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA

La produzione legislativa annuale è classificata anche sotto il profilo della tipologia normativa, cioè individuando le leggi che si occupano del profilo istituzionale, le leggi di settore, le leggi di manutenzione, quelle di bilancio e le leggi provvedimento e così via.

Per le leggi regionali del 2024 la classificazione ha confermato l'andamento degli anni e delle legislature precedenti. La maggior parte degli atti si colloca nella tipologia manutentiva¹⁹⁸, cioè 32 leggi sul totale di 53 sono testi che vanno a modificare leggi già esistenti, pari al 60,4 per cento. Nonostante la percentuale superiore al cinquanta per cento di leggi manutentive

¹⁹⁷ Si tratta della legge regionale 47/2024 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017).

¹⁹⁸ Sono escluse le leggi di variazione di bilancio che pure, spesso, intervengono a modificare testualmente la legge del bilancio previsionale, mentre nella classificazione per tecnica redazionale tali leggi sono inserite tra le leggi di novellazione o di tecnica mista.

dell'ordinamento esistente, nel 2024 c'è un decremento di tali disposizioni di ben 2,4 punti, rispetto al 62,8 raggiunto nel 2023 (cfr. tabella 7).

Le rimanenti ventuno leggi sono distribuite tra altre 5 voci: istituzionale, settore, provvedimento, bilancio e intersettoriale.

Nel dettaglio: una legge è classificata come istituzionale, sei leggi rientrano nella voce settore, e riguardano diverse materie; due leggi sono state classificate alla voce intersettoriale, si tratta di interventi normativi collegati alle leggi finanziarie; sette sono leggi di bilancio (leggi di stabilità, rendiconto, bilancio previsionale e sue variazioni); quattro testi normativi rientrano tra le leggi provvedimento. Infine un testo è stato classificato nella categoria Testi unici ed è la legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo), un testo che per la materia trattata potrebbe far parte delle leggi di settore, ma che qui viene evidenziata a parte.

La legge classificata istituzionale tratta di disposizioni organizzative per le procedure di gara che interessano le strutture regionali e introduce modifiche alla legge regionale 38/2007 (l.r. 15/2024).

Alla voce settore, le sei leggi così classificate si occupano di promozione della circolazione di crediti fiscali (l.r. 17/2024), di soccorso alpino e speleologico (l.r. 18/2024), di funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati e del procedimento per la bonifica dei siti inquinati, modificando la legge regionale 25/1998 (l.r. 18/2024). Fanno sempre parte della classificazione settore anche la legge in materia di servizio fitosanitario regionale (l.r. 37/2024), la legge in materia di manutenzione del territorio (l.r. 48/2024) e la disciplina per l'innovazione digitale e la tutela dei diritti di cittadinanza digitale (l.r. 57/2024).

Per quanto riguarda la categoria provvedimento, le quattro leggi regionali afferenti a questa tipologia prevedono interventi del Consiglio per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione e la commemorazione delle vittime di stragi nazifasciste (l.r. 3/2024), iniziative per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del 2023 (l.r. 4/2024) e misure di contrasto alla povertà energetica (l.r. 55/2024).

Alla voce intersettoriale afferiscono due leggi entrambe relative a disposizioni legate al bilancio (l.r. 38 e l.r. 59),

La numerosa normativa classificata alla voce manutenzione è costituita da disposizioni che intervengono con modifiche, che possono essere contenute o assai corpose, nei confronti delle norme originali, spesso su leggi già modificate negli anni precedenti. Nella produzione manutentiva approvata nel corso del 2024, le materie interessate sono diverse e numerose, per citarne solo alcune si va da interventi in materia di concessioni demaniali marittime (l.r. 30/2024) all'accatastamento di impianti a biocombustibile solido (l.r. 31/2024), all'introduzione di specifiche disposizioni sugli animali impiegati in manifestazioni (l.r. 34/2024).

Non mancano interventi sulle disposizioni precedenti in merito agli eventi eccezionali verificatisi negli ultimi anni (l.r. 6/2024), né manca la legge regionale per la manutenzione dell'ordinamento (l.r. 25/2024).

Si incide sulla programmazione regionale e i bilanci degli enti dipendenti (l.r. 7/2024 e l.r. 32/2024), sui consigli direttivi degli enti parco regionali (l.r. 23/2024); con altre disposizioni si modifica la normativa in materia di trasporto pubblico locale (l.r. 36/2024). In materia socio assistenziale troviamo le leggi regionali 2/2024 sulle strutture residenziali e semi residenziali, le disposizioni per la rieducazione degli autori di violenza di genere (l.r. 8/2024), e l'adeguamento delle misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani che in base ad un provvedimento giudiziario risiedono fuori dal nucleo familiare originario (l.r. 40/2024); queste sono solo una parte delle leggi che operano modifiche su leggi già esistenti e che sono classificate alla voce manutenzione.

Per quanto riguarda l'impatto sulle leggi di base, le modifiche, nella maggior parte dei casi, intervengono su una singola legge e sono composte, da un numero di articoli limitati, che vanno da due soli articoli ad un massimo di quattordici, eccetto la legge regionale 7/2024 che, con 88 articoli, incide sulle disposizioni in materia di programmazione e di bilanci degli enti dipendenti modificando 12 leggi; e la legge di manutenzione annuale dell'ordinamento regionale (l.r. 25/2024) che consta di 82 articoli e modifica 39 leggi.

Le complessive trentadue leggi manutentive presenti nella produzione legislativa dell'anno in esame, insieme ad altre disposizioni presenti in testi prevalentemente a contenuto non di novellazione e classificate come tecnica mista, per quanto riguarda la tecnica redazionale, introducono modifiche su 121 leggi vigenti, a volte si tratta della stessa legge più volte modificata durante il corso dell'anno, e spesso sono interventi su parti già precedentemente modificate¹⁹⁹.

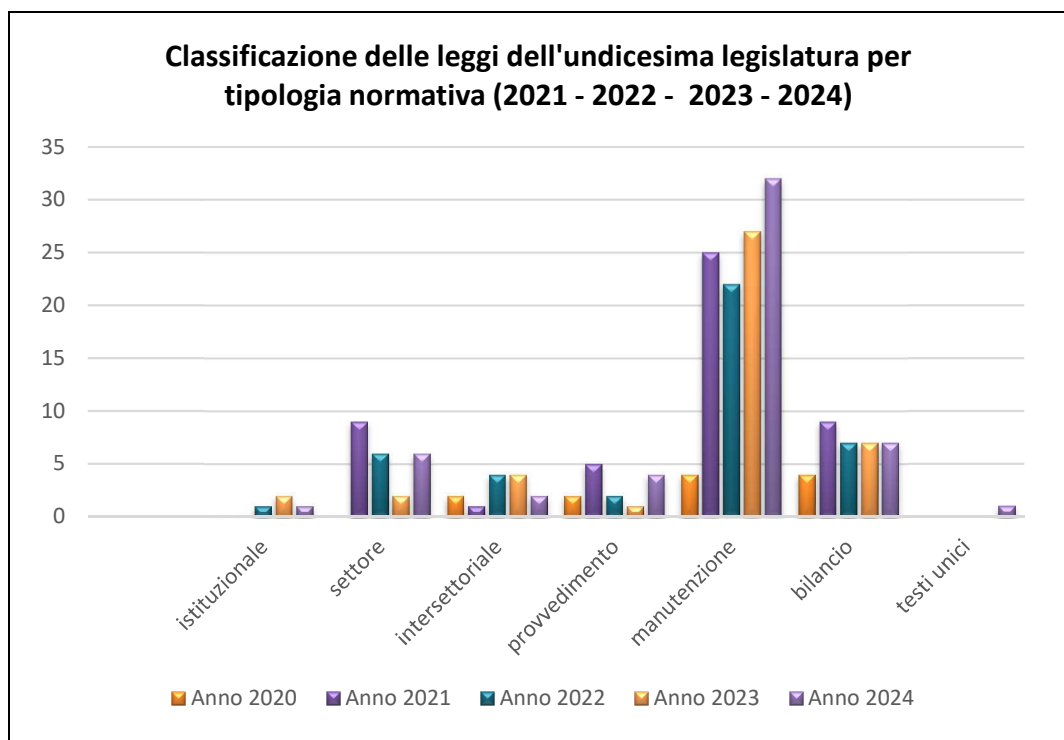
Tabella n. 7 - Classificazione delle leggi per tipologia normativa dell'undicesima legislatura (anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Tipologia delle leggi	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	Nr	%	Nr	%	Nr	%	Nr	%	Nr	%
istituzionale	0	0	0	0	1	2,4	2	4,6	1	1,9
settore	0	0	9	18,4	6	14,3	3	7,0	6	11,3
intersettoriale	2	16,7	1	2,0	4	9,6	3	7,0	2	3,8
riordino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁹⁹ Si veda anche il paragrafo 7 sulla classificazione per tecnica redazionale e il paragrafo 9.2 dedicato alle leggi in vigore.

Tipologia delle leggi	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	Nr	%	Nr	%	Nr	%	Nr	%	Nr	%
semplificazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
testi unici	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,9
provvedimento	2	16,7	5	10,2	2	4,8	1	2,3	4	7,5
interpretazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
manutenzione	4	33,3	25	51,0	22	52,3	27	62,8	32	60,4
bilancio	4	33,3	9	18,4	7	16,6	7	16,3	7	13,2
Totale	12	100	49	100	42 ²⁰⁰	100	43 ²⁰⁰	100	53	100

Grafico n. 2 - Classificazione delle leggi dell'undicesima legislatura per tipologia normativa (2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024)



²⁰⁰ Dalla classificazione per tipologia normativa è stata esclusa la legge di modifica statutaria, che volendo classificarla andrebbe nella voce manutenzione.

6. LA CLASSIFICAZIONE PER MATERIE E PER MACROSETTORE

La classificazione delle leggi secondo una griglia divisa in 6 macrosettori, a loro volta suddivisa in 48 materie (o voci) serve a comprendere meglio il contenuto delle leggi regionali, individuando la materia in cui il legislatore toscano ha operato.

Le cinquantatré leggi regionali del 2024 occupano tutti i sei macrosettori che compongono la classificazione (Tabella 8) e si distribuiscono su sedici delle quarantotto voci, il 33,3 per cento. Nell'anno precedente le quarantatré leggi ordinarie del 2023 si distribuivano su ventuno delle quarantotto voci, il 43,7 per cento. Nel 2022 le quarantadue leggi ordinarie occupavano venti voci, corrispondente al 41,6 per cento; nel 2021 le quarantanove leggi si distribuivano su diciotto voci, il 37,5 per cento delle quarantotto voci esistenti; nel 2020 le ottantuno leggi ordinarie si distribuivano su ventotto voci per il 58,3 per cento delle materie.

Si assiste ad un concentramento delle materie su cui insiste la legislazione del 2024. La concentrazione è evidente, sia in numero assoluto che in percentuale, dal numero di leggi che si collocano nel macrosettorio Servizi alla persona e alla comunità, 21 leggi su cinquantatré, pari al 39,7 per cento; segue il macrosettorio Territorio ambiente e infrastrutture con 10 leggi (18,9%). Il Multisettorio e il macrosettorio Finanza e bilancio hanno entrambe sette leggi; seguono l'Ordinamento istituzionale con cinque leggi e lo Sviluppo economico e attività produttive con tre leggi.

Le tre leggi relative allo Sviluppo economico e attività produttive si ritrovano in due delle tredici voci in cui si suddivide il macrosettorio: Ricerca, trasporto e produzione di energia (2) e sono entrambe leggi di modifica, mentre il testo che rientra alla voce Turismo (1) è un testo unico che raccoglie disposizioni già esistenti e disposizioni nuove²⁰¹.

Le cinque leggi ricomprese nel macrosettorio Ordinamento istituzionale su sette voci ne vede impegnate due: Personale e amministrazione in quattro casi e Enti locali e decentramento in un caso; si tratta di interventi esclusivamente di modifica delle normative già esistenti.

Le sette leggi classificate nel macrosettorio Finanza regionale, suddiviso in quattro voci, appartengono tutte alla voce Bilancio e si tratta della legge di bilancio, delle variazioni, dell'assestamento, del rendiconto annuale e della legge di stabilità.

Il macrosettorio Multisettorio è composto da un'unica voce e nel 2024 sono state sette le leggi inserite sotto questa classificazione. Sono testi di legge non ascrivibili ad altre materie come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazioni o le leggi di manutenzione annuale.

²⁰¹ Per un approfondimento si veda la relazione sulle politiche per lo sviluppo economico.

Per il macrosettore Territorio ambiente e infrastrutture, le dieci leggi si distribuiscono su quattro delle nove voci in cui si suddivide: Territorio e urbanistica (5), Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti (3) Trasporti (1), Protezione civile (1).

Infine, le ventuno leggi che rientrano nella classificazione Servizi alla persona e alla comunità operano su sei delle quattordici voci che compongono il macrosettore. Alla Tutela della salute appartengono sette leggi, sei alla voce Servizi sociali, una alla voce Formazione professionale, alla voce Beni e attività culturali sono classificate tre leggi, due sono ascritte alla voce Ordinamento della comunicazione e 2 alla voce Sport.

Tabella n. 8 - Classificazione per materie e soggetto proponente per l'anno 2024

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2024	2024	2024
Ordinamento istituzionale Tot 2024 = 5	1. Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)			
	2. Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta			
	3. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni			
	4. Personale e amministrazione	4		4
	5. Enti locali e decentramento		1	1
	6. Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)			
	7. Multimateria			
Sviluppo economico e attività produttive Tot 2024 = 3	8. Artigianato			
	9. Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)			
	10. Industria			
	11. Sostegno all'innovazione per i settori produttivi			
	12. Ricerca, trasporto e produzione di energia	2		2
	13. Miniere e risorse geotermiche			
	14. Commercio, fiere e mercati			
	15. Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	1		1
	16. Agricoltura e foreste			

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2024	2024	2024
	17. Caccia, pesca e itticoltura			
	18. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale			
	19. Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)			
	20. Multimateria			
Territorio ambiente e infrastrutture Tot 2024 = 10	21. Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	3	2	5
	22. Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	3		3
	23. Risorse idriche e difesa del suolo			
	24. Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)			
	25. Viabilità			
	26. Trasporti	1		1
	27. Protezione civile		1	1
	28. Altro (per es.: usi civici)			
	29. Multimateria			
Servizi alla persona e alla comunità Tot 2024 = 21	30. Tutela della salute	6	1	7
	31. Alimentazione			
	32. Servizi sociali	4	2	6
	33. Istruzione scolastica e universitaria			

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2024	2024	2024
	34. Formazione professionale	1		1
	35. Lavoro			
	36. Previdenza complementare e integrativa			
	37. Beni e attività culturali		3	3
	38. Ricerca scientifica e tecnologica			
	39. Ordinamento della comunicazione	2		2
	40. Spettacolo			
	41. Sport		2	2
	42. Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)			
	43. Multimateria			
Finanza regionale Tot 2024 = 7	44. Bilancio	7		7
	45. Contabilità regionale			
	46. Tributi			
	47. Multimateria			
Multisetto ²⁰² Tot 2024 = 7	48. Multisetto	6		6+ 1 (GR + CR)
	TOTALE	40	12	53

²⁰² Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

Grafico n. 3 - Classificazione per macrosettore – anno 2024



7. LA CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE

Sotto il profilo della tecnica redazionale, le cinquantatré leggi prodotte nel 2024 si collocano per il 62,3 per cento²⁰³ alla voce novella. Si tratta di leggi di manutenzione, vale a dire leggi che utilizzano la tecnica della modifica puntuale ed espressa della normativa in vigore.

Alla voce testo nuovo sono ascritti tredici testi di legge corrispondenti al 24,5 per cento della produzione legislativa esaminata.

Altre sei leggi sono state inserite alla voce tecnica mista (11,3%), si tratta di due testi che per prevalenza erano stati assegnati, rispettivamente, una alla voce settore e l'altra alla voce intersettoriale nel caso della classificazione per tipologia normativa, le altre quattro leggi riguardano variazione di bilancio che contengono sia testo nuovo che articoli di modifica testuale alla legge annuale di bilancio.

Nel 2024 è stato anche approvato un testo unico, che incide in percentuale per l'1,9, il testo unico in materia di turismo che va a sostituire il precedente testo unico del 2016, innovando la normativa già vigente (l.r. 86/2016).

I risultati di questa classificazione, confermano che anche la produzione normativa regionale del 2024 si caratterizza per un uso piuttosto accentuato della tecnica di novellazione con il 62,3 per cento, un dato leggermente inferiore al 2023 per lo 0,5 per cento, ma sempre superiore al 50 per cento, come peraltro rilevato in anni precedenti, ad eccezione del 2021 (49%): 57,1 nel 2022, 50,7 per cento del 2020, 52,3 per cento del 2019 e 54,4 per cento nel 2018. Questo dato va letto

²⁰³ Il dato differisce dalla rilevazione delle leggi di manutenzione per la tipologia normativa poiché comprende anche la legge di stabilità per il 2025 classificata alla voce bilancio.

insieme alla rilevazione dei testi classificati alla voce tecnica mista, cioè sei leggi, corrispondenti all'11,3 per cento del totale. Queste ultime sono leggi, come già detto, che introducono disposizioni nuove nell'ordinamento, ma contemporaneamente svolgono operazioni di modifica su leggi già in vigore e quindi di novellazione dei testi esistenti.

Resta quindi confermata la preferenza attribuita al mantenimento dei testi già esistenti e alla loro trasformazione, prima di giungere, eventualmente, alla loro sostituzione con testi nuovi.

Tabella n. 9 - Distribuzione delle leggi in base alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	ANNO 2024	
	NR LEGGI	%
Testo nuovo	13	24,5
Novella	33	62,3
Tecnica mista	6	11,3
Testo unico	1	1,9
Totale	53	100

8. LE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE

Nel 2024, le proposte di legge di iniziativa consiliare che hanno superato con successo il vaglio dell'assemblea consiliare sono dodici sul totale delle cinquantatré leggi approvate nell'anno e corrispondono al 22,6 per cento.

La produzione di iniziativa consiliare del 2024 risulta, in percentuale, in aumento rispetto ai dati del 2023 (18,2%), ma non si avvicina ancora ai dati del 2021 (24,5%) o del 2022 (37,2%). Rispetto al dato percentuale del 2023 l'incremento risulta del 4,4 per cento; in numeri assoluti si tratta di quattro leggi in più rispetto alle otto leggi emanate nel 2023; nel 2022 le leggi regionali di iniziativa consiliare sono state sedici. La produzione legislativa del 2024 evidenzia quindi un rinnovato maggior tasso di successo dell'attività normativa dei consiglieri.

Le leggi regionali di iniziativa consiliare del 2024 risultano proposte dall'Ufficio di presidenza in due casi²⁰⁴, anche se entrambe sono state approvate dalla maggioranza, mentre la minoranza di centro-destra ha votato contro. Si tratta delle leggi regionali 3 e 4, la prima concerne "Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste", la seconda prevede

²⁰⁴ Nell'Ufficio di presidenza è presente la maggioranza (PD e IV) e la minoranza di centro-destra (Fdi, FI e Lega), non è rappresentato il Movimento 5 Stelle.

contributi a carico del bilancio consiliare per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

Altre cinque proposte sono di iniziativa di uno dei partiti della maggioranza, cioè il Partito Democratico (PD)²⁰⁵; ancora una legge regionale è stata proposta dall'altro partito che compone la maggioranza, Italia Viva (IV), e si occupa di disposizioni in materia di palestre per la salute (l.r. 22/2024).

Le altre quattro proposte di legge di iniziativa consiliare sono, in un caso, espressione della maggioranza (PD e IV) e del partito di opposizione Movimento 5 Stelle²⁰⁶; una seconda legge regionale è stata proposta da Forza Italia (FI) e hanno aderito anche i due partiti di maggioranza (PD e IV)²⁰⁷. Le ultime due leggi regionali derivano entrambe dalla fusione di due proposte, di iniziativa consiliare: la legge regionale 17/2024 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali) è l'unificazione del testo proposto dal Partito Democratico e dal testo proposto e firmato da una consigliera di Fratelli d'Italia; mentre la legge regionale 21/2024 in materia di affidamento in gestione degli impianti sportivi è il risultato dell'unione della proposta di Forza Italia e di quella del Partito Democratico.

Di seguito la tabella riassuntiva dell'incidenza delle leggi di iniziativa consiliare dall'inizio della undicesima legislatura.

Tabella n. 10 - Leggi di iniziativa consiliare ed incidenza sul numero totale delle leggi della undicesima legislatura (anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024)

ANNO	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2020*	2	12	16,7
2021	12	49	24,5
2022	16	43	37,2
2023	8	44	18,2
2024	12	53	22,6
Totale legislatura	50	201	24,8

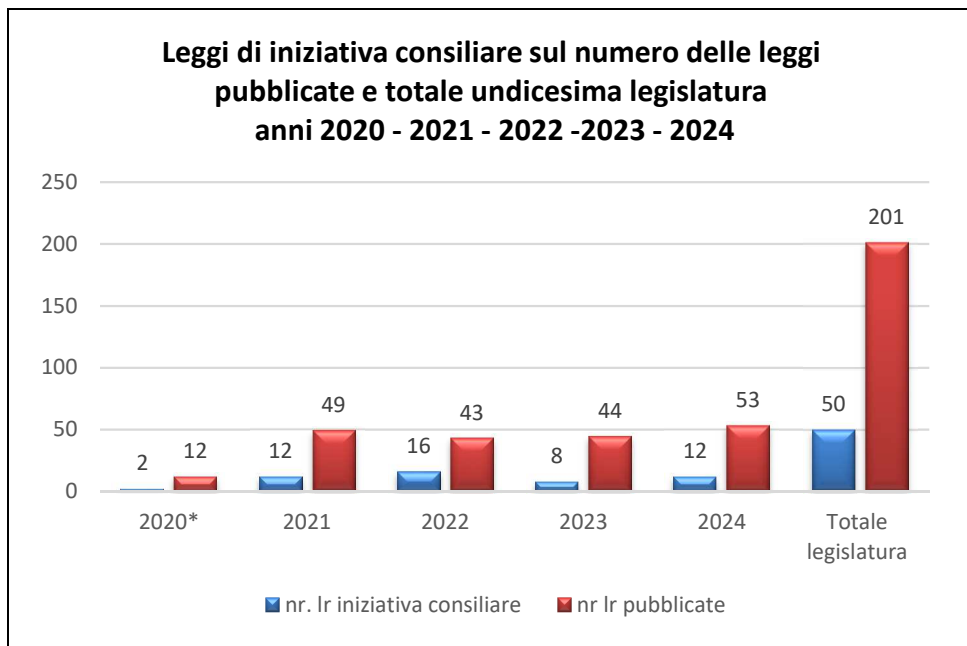
* Per l'anno 2020 il periodo considerato va da ottobre a dicembre, inizio della undicesima legislatura

²⁰⁵ Le leggi di iniziativa del solo PD sono: l.r. 2/2024 in materia di verifica di strutture residenziali e semiresidenziali socio assistenziali; la l.r. 8/2024 per la rieducazione di autori di violenza di genere; la l.r. 18/2024 concernente il soccorso alpino e speleologico; la l.r. 41/2024 relativo al fondo regionale per la montagna; infine la l.r. 48/2024 con disposizioni sul mantenimento del territorio.

²⁰⁶ Legge regionale 50/2024 (Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002).

²⁰⁷ Legge regionale 1/2024 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale).

Grafico n. 4 - Leggi di iniziativa consiliare sul numero delle leggi pubblicate e totale undicesima legislatura – anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024



8.1 ANALISI PER TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE

Considerando la produzione legislativa del 2024, sotto il profilo della tipologia normativa sei leggi sono ascrivibili alla voce manutenzione; altre tre leggi sono da classificare come leggi provvedimento, e le ultime tre appartengono alla tipologia settore.

La categoria manutenzione raccoglie la maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare, e con sei leggi, cioè il 50 per cento, rappresenta il raggruppamento più frequentato.

La produzione legislativa di origine consiliare è composta da leggi poco corpose che raccolgono le disposizioni, almeno per quanto riguarda la composizione quantitativa in articoli e commi, in pochissimi articoli e pochi commi. Nessuna delle dodici leggi di iniziativa consiliare arriva ai dieci articoli o raggiunge i 20 commi.

Gli interventi manutentivi sono per lo più di natura sociale, sanitaria o sportivo-culturale (l.r. 2/2024, l.r. 8/2024, l.r. 21/0024, l.r. 22/2024, l.r. 50/2024); in un caso si tratta di interventi relativi agli enti locali, rientrando quindi nella categoria istituzionale (l.r. 41/2024).

Tabella n. 11 - Tipologia delle leggi di iniziativa consiliare approvate nella undicesima legislatura (anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

ANNO	2020*		2021		2022		2023		2024	
TIPOLOGIA DELLE LEGGI	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
ISTITUZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETTORE	0	0	2	16,7	4	25	1	12,5	3	25,0
INTERSETTORIALE	0	0	0	0	0	0	1	12,5	0	0
RIORDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEMPLIFICAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTI UNICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	0	0	3	25,0	2	12,5	0	0	3	25,0
INTERPRETAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE	2	100	7	58,3	10	62,5	6	75	6	50,0
BILANCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE LEGGI AD INIZIATIVA CONSILIARE	2	100	12	100	16	100	8	100	12	100

* Per l'anno 2020 il periodo considerato va da ottobre a dicembre, inizio della undicesima legislatura

8.2 DISTRIBUZIONE PER MACROSETTORE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE

La distribuzione per macrosettore e per materia della produzione legislativa di iniziativa consiliare del 2024 occupa tre dei sei ambiti individuati, con una legge presente nell'Ordinamento istituzionale, otto leggi nel macrosettore dei Servizi alla persona e alla comunità e una legge può essere ascritta al macrosettore Territorio ambiente (Tabella 12).

I macrosettori sono a loro volta suddivisi in complessive 48 voci che identificano le materie. Delle 48 voci, le dodici leggi di iniziativa consiliare coprono sette materie, cioè il 14,5 per cento delle voci.

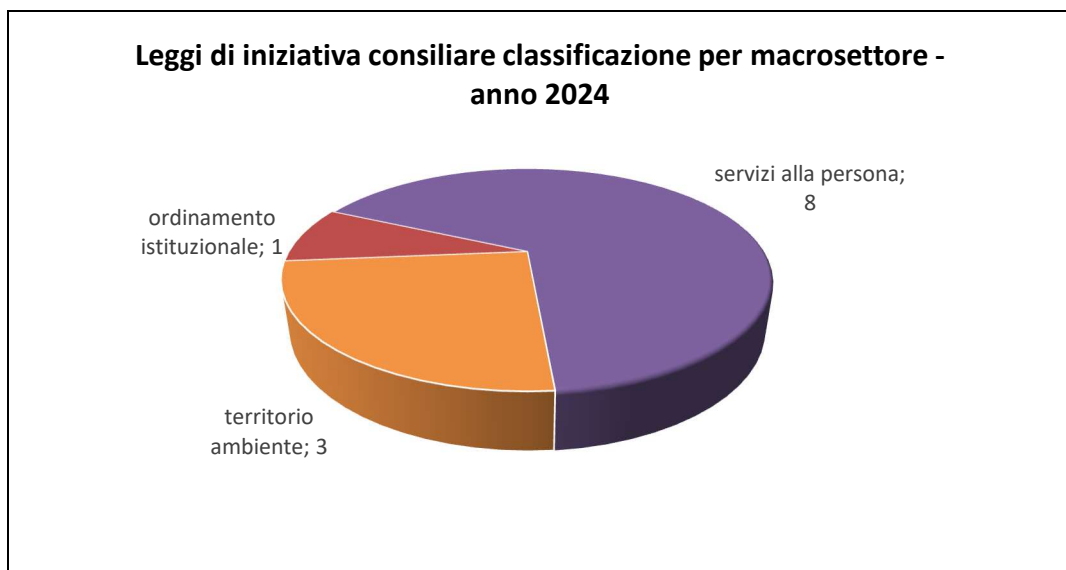
Le materie in cui si situano le leggi di iniziativa consiliare sono: Enti locali e decentramento (1) per l'Ordinamento istituzionale; Territorio e urbanistica (2), Protezione civile (1) per il macrosettore Territorio ambiente e infrastrutture; Tutela della salute (1) Servizi sociali (2), Beni e attività culturali (3), Sport (2) per il macrosettore Servizi alla persona e alla comunità.

Tabella n. 12 - Classificazione per macrosettore undicesima legislatura (anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) per le leggi di iniziativa consiliare

ANNI ----- MATERIE	2020*	2021	2022	2023	2024	TOTALI
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	2	3	2	4	1	12
SVILUPPO ECONOMICO	0	2	3	0	0	5
SERVIZI ALLA PERSONA	0	7	7	3	8	25
TERRITORIO AMBIENTE	0	0	4	0	3	7
FINANZA REGIONALE	0	0	0	0	0	0
MULTISETTORE	0	0	0	1	0	1
TOTALI	2	12	16	8	12	50

* Per l'anno 2020 il periodo considerato va da ottobre a dicembre, inizio della undicesima legislatura

Grafico n. 5 - Leggi di iniziativa consiliare - Classificazione per macrosettore - anno 2024



9. TECNICA LEGISLATIVA, LEGGI IN VIGORE, ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI

9.1. TECNICA LEGISLATIVA

Dal punto di vista della tecnica legislativa la produzione dell'anno 2024, non si discosta dalle caratteristiche rilevate negli anni precedenti e non si può che ripetere quanto già rilevato precedentemente e che si evince dall'analisi della distribuzione dei testi relativa alla classificazione per tipologia normativa: la legislazione toscana continua a caratterizzarsi per una massiccia presenza di leggi di novellazione.

Da segnalare, invece, per l'anno 2024 l'approvazione di un testo unico, il "Testo unico per il turismo" (l.r. 61/2024) che ha innovato parzialmente, ma in maniera consistente, la disciplina già esistente, sottoponendo così, però, l'intera disciplina al vaglio del Governo²⁰⁸.

Sebbene gli strumenti informatici spesso permettano, attraverso la realizzazione di banche dati, di fornire ai cittadini e agli operatori testi legislativi coordinati con tutta la sequenza delle modifiche sopraggiunte, le leggi lungamente rimaneggiate hanno comunque bisogno di un consolidamento che inglobi definitivamente in una legge nuova le varie modifiche stratificatesi nel tempo, allo scopo di eliminare le contraddizioni di lettura e di significato cui tali sovrapposizioni spesso danno luogo.

Come evidenziato in altre parti di questa relazione (Tabella 10), la percentuale delle leggi di modifica sulla produzione annuale si attesta al 62,3 per cento, mentre un altro 11,3 per cento delle leggi contiene sia disposizioni nuove che norme di modifica puntuale ed espressa a leggi esistenti, cosiddetta tecnica mista.

Sempre dal punto di vista dell'uso della tecnica legislativa va sottolineato che l'approvazione della legge regionale 61/2024 ha comportato l'abrogazione della precedente legge in materia di turismo (l.r. 86/2016), ma anche di tutta la catena normativa, cioè le leggi, o i singoli articoli che nel tempo sono intervenute sulla legge originaria.

Nell'ambito degli strumenti di tecnica legislativa si segnala l'aggiornamento del Manuale regionale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto dell'Osservatorio legislativo interregionale*²⁰⁹. L'aggiornamento non ha toccato le regole di scrittura delle leggi

²⁰⁸ La legge regionale 61/2024 è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale dal Governo, sotto molti profili, con ricorso n. 14 del 2025.

²⁰⁹ Al gruppo di lavoro hanno partecipato funzionari dei Consigli e delle Giunte tramite l'Osservatorio legislativo interregionale, ma anche studiosi dell'Accademia della Crusca, dell'Istituto di informatica giuridica (ISGD – CNR) e dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP), funzionari della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il lavoro si è svolto negli ultimi mesi del 2023 e nel 2024. Il manuale aggiornato è stato presentato ufficialmente nell'aprile del 2025 durante la

se non per la parte esemplificativa di applicazione delle regole, in particolare del paragrafo 14 (Espressioni non discriminatorie legate al genere), del paragrafo 17 (Definizioni) e del paragrafo 21 (Termini stranieri) ed aggiunto un allegato dedicato alle Formule standardizzate per la redazione di disposizioni normative. La nuova versione del Manuale è stata integrata con una serie di appendici che hanno approfondito argomenti quali la valutazione degli impatti della legislazione regionale, dedicato alla valutazione *ex ante* e *ex post*, le consultazioni pubbliche, la comunicazione istituzionale e aggiornato l'allegato dedicato all'uso degli strumenti informatici e dell'intelligenza artificiale a supporto della produzione legislativa.

9.2. LEGGI IN VIGORE

Le leggi formalmente in vigore nell'ordinamento della Regione Toscana alla fine dell'anno 2024 sono 1.495. La determinazione delle leggi in vigore avviene sul piano formale sottraendo al numero complessivo delle leggi emanate dal 1971 al 31 dicembre 2024 (3.772) il numero delle leggi espressamente abrogate (2.277).

La Regione Toscana, ormai da molto tempo, cerca di far emergere dal numero delle leggi formalmente in vigore il numero delle leggi regionali toscane *sostanzialmente* in vigore. Questo dato è ricavato sottraendo dal dato formale le leggi di bilancio, comprese le variazioni, le leggi di rendicontazione annuale, e il numero delle leggi che contengono solo modifiche testuali che quindi sono confluite interamente nel testo base, sempre che non contengano disposizioni transitorie che esplicano i loro effetti per un lungo arco temporale. Applicando questo criterio e svolgendo questo tipo di sottrazioni alla fine del 2024 l'ordinamento toscano risulta composto da circa 802 leggi ritenute sostanzialmente in vigore.

Tra le leggi regionali in vigore si segnalano quelle leggi che hanno subito numerosissime modifiche nel tempo e che anche per il 2024 hanno continuato ad essere novellate.

La legge regionale che ha subito e che continua ad essere novellata costantemente è la 40/2005, in materia di servizio sanitario regionale, che dal 2005 al 2024 è stata modificata da 58 leggi regionali, 4 nel 2024 e ciascuna legge è intervenuta su più articoli e disposizioni; una media di tre leggi di modifica all'anno.

Altra legge su cui si interviene quasi ogni anno e spesso più volte nello stesso anno, è la legge regionale 1 del 2009 in materia di organizzazione e ordinamento del personale che è stata modificata da 38 leggi.

presentazione del Rapporto 2024-2025 sulla legislazione dello Stato, delle Regioni e dell'Unione europea, pubblicato dalla Camera dei Deputati.

Proseguendo nell'exkursus delle leggi regionali che negli anni hanno subito un numero consistente di modifiche vanno segnalate anche la legge regionale 25/1998 (in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la legge regionale 32/2002, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, che, con gli ultimi interventi del 2024, sono state modificate entrambe da 40 leggi. E tra le leggi un po' più recenti si segnalano la legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) che è stata modificata costantemente quasi tutti gli anni; sono 32 le leggi regionali che hanno inciso negli anni sulle norme per il governo del territorio tra cui si segnalano 6 interventi legislativi nel 2017 e 4 nel 2019, e, da ultimo, altre due leggi nel 2024.

Come già specificato nei precedenti rapporti e nel paragrafo dedicato alla tecnica legislativa, formalmente gli interventi manutentivi sono effettuati, quasi sempre, applicando correttamente le regole della novellazione, ciononostante un eccessivo uso delle modifiche rende difficile la lettura dei testi soprattutto perché in molti casi sono operazioni profondamente modificative dei testi previgenti, che delineano una normativa diversa rispetto a quella inizialmente contenuta nella legge alla sua prima entrata in vigore.

9.3. ENTRATA IN VIGORE

Nell'esaminare la produzione legislativa annuale uno dei fattori analizzati è la presenza di leggi che hanno un'entrata in vigore anticipata rispetto alla normale previsione di legge. Con 'entrata in vigore anticipata' si fa riferimento a tutte quelle leggi che prevedono la propria validità a partire dal giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, oppure, come in diversi altri casi, dal giorno stesso della pubblicazione.

Le leggi regionali entrate in vigore anticipatamente nel 2024, sono 23 su 53, pari al 43,3 per cento. Hanno, invece, la normale entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione il 56,7 per cento delle leggi regionali dell'anno 2024, cioè 30 leggi su cinquantatré.

Il 2024 conferma l'inversione di tendenza, iniziata nel 2023, che vede, dopo diversi anni, più del 50 per cento delle leggi approvate con un'entrata in vigore secondo la normale previsione di legge.

Delle 23 leggi del 2024 con l'entrata in vigore anticipata, 11 leggi prevedono l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, e 12 leggi entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Le leggi interessate da un'entrata in vigore contemporanea alla pubblicazione sono principalmente quelle in materia finanziaria e le leggi loro collegate (l.r. 13, 14, 28, 29, 38, 39, 53, 58, 59, 60 del 2024). Una sola legge regionale, con entrata in vigore anticipata al giorno della pubblicazione, esula da questa categoria, è sempre di iniziativa della Giunta, ed è la 6/2024, che modifica la precedente legge regionale 51 del 2023 relativa alle misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dagli eventi alluvionali.

Le restanti 12 leggi che prevedono l'entrata anticipata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sono leggi che dispongono interventi in varie materie, ma che si collocano nella tipologia settore. Si va da disposizioni relative alla semplificazione della procedura di co-pianificazione (l.r. 10/2024), a disposizioni organizzative inerenti alle procedure di gara (l.r. 15/2024), alla modifica di norme igienico sanitario per le piscine (l.r. 16/2024), alle disposizioni in materia di formazione professionale e tirocini (l.r. 26/2024), disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime (l.r. 30/2024), interventi sull'accatastamento degli impianti a biocombustibile (l.r. 31/2024), disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (l.r. 32/2024), disposizioni concernenti il fondo della montagna (l.r. 41/2024), il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in materia di energia da fonti rinnovabili (l.r. 44/2024), la proroga dell'ufficio comune che gestisce in via transitoria le funzioni delle province e dei comuni in materia di siti inquinati (l.r. 54/2024).

Anche la legge regionale di manutenzione dell'ordinamento regionale (l.r. 25/2024) è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Sono tutti interventi normativi di modifica di leggi regionali già esistenti. L'unico atto normativo entrato in vigore anticipatamente, redatto come testo nuovo, è il testo unico per il turismo (l.r. 61/2024) che, come già affermato in altra parte di questa relazione, raccoglie sia disposizioni già esistenti che normativa innovativa.

Per la produzione del 2024 su 23 leggi ad entrata in vigore anticipata 22 sono di iniziativa della Giunta e solo una proviene da iniziativa consiliare (l.r. 41/2024²¹⁰).

²¹⁰ La legge regionale 41/2024 relativa a disposizioni per il fondo regionale per la montagna introduce modifiche alla legge 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Tabella n. 13 - Entrata in vigore delle leggi della undicesima legislatura

	ENTRATA IN VIGORE “NORMALE”		ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA		ENTRATA IN VIGORE POSTICIPATA		TOTALE	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
ANNO 2020	2	16,7	10	83,3	0	0	12	100
ANNO 2021	16	32,6	32	65,4	1	2,0	49	100
ANNO 2022	17	40,5	25	59,5	0	0	42	100
ANNO 2023	24	54,5	20	45,5	0	0	44	100
ANNO 2024	30	56,7	23	43,3	0	0	53	100

10. ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

La produzione legislativa dell’anno 2024 permette di evidenziare alcuni elementi che si confermano negli anni ed alcune inversioni di tendenze:

1. è in aumento rispetto all’anno precedente, sebbene in maniera contenuta, ma in controtendenza in confronto alla costante diminuzione rilevata dall’inizio dell’undicesima legislatura;
2. la competenza legislativa più esercitata dalla Regione torna ad essere nuovamente in prevalenza la potestà “mista” rispetto alla rilevazione del 2023 che evidenziava un maggiore esercizio della potestà concorrente;
3. si conferma il dato di una produzione annuale composta in maggior parte da leggi di manutenzione, cioè di modifica testuale delle leggi esistenti;
4. l’iniziativa consiliare continua ad essere presente con un buon indice di successo, in linea con gli anni precedenti al 2023 che aveva rilevato una sua diminuzione;
5. si conferma, anche per il 2024, l’inversione di tendenza nell’entrata in vigore prevalendo l’uso dell’entrata in vigore ‘normale’ (56,7 per cento) in aumento anche in relazione alla percentuale del 2023 (54,5), rispetto all’entrata in vigore anticipata²¹¹ delle leggi.

²¹¹ Cfr. i rapporti degli anni precedenti relativi ai paragrafi sull’entrata in vigore.

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Loredana Balloni

1. IL QUADRO STATUTARIO

L'articolo 42 dello Statuto attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare i regolamenti di attuazione delle leggi regionali, degli atti e delle norme comunitarie. In tutti questi casi la Giunta è tenuta a sottoporre la proposta di regolamento al parere della commissione consiliare competente per materia, che si deve pronunciare entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta può procedere all'approvazione definitiva dell'atto, che viene emanato con decreto del Presidente della Giunta. Nel caso in cui il regolamento riguardi l'esercizio delle competenze degli enti locali deve essere sottoposto anche al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali (art. 66, comma 3 dello Statuto).

Sono di competenza del Consiglio (art. 42, comma 3 dello Statuto) i soli regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

2. I DATI QUANTITATIVI E LE TENDENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Nell'anno 2024 il Presidente ha emanato 8 regolamenti, 2 in più rispetto a all'anno precedente (nel 2023, come dettagliato nella specifica sezione del relativo Rapporto sulla legislazione, i regolamenti sono stati 7 quanto a emanazione ma 6 nell'effettività).

Vi è un unico caso di testo innovativo, mentre le modifiche a regolamenti vigenti sono 7.

Non si registrano regolamenti di diretta attuazione di leggi statali (e quindi di competenza del Consiglio regionale).

Al 31 dicembre 2023 il numero dei regolamenti vigenti era 182. Tale dato si ottiene con lo stesso metodo usato per il calcolo delle leggi in vigore, vale a dire sommando i regolamenti approvati, sottraendo quelli abrogati e non conteggiando quelli di mera modifica testuale che non contengano anche disposizioni transitorie che dispieghino i loro effetti in un arco di tempo significativo.

Poiché, come si è sopra detto, nell'anno di riferimento è stato approvato un unico regolamento innovativo e non vi sono state abrogazioni, il numero dei regolamenti vigenti al 31 dicembre 2023 risulta essere di 183.

Il numero complessivo dei regolamenti emanati dall'inizio della prima legislatura al 31 dicembre 2024 è di 461. Il numero di regolamenti abrogati in modo espresso nello stesso arco temporale è di 144.

3. I DATI QUANTITATIVI PER MATERIA

Una suddivisione per materia dei regolamenti emanati nel 2024 evidenzia i seguenti risultati:

- Sanità e sociale (4)
- Istruzione (2)
- Organizzazione e personale (1)
- Energia e ambiente (1)

Con riferimento all'articolazione organizzativa della Giunta regionale, la distribuzione dei regolamenti fra le direzioni proponenti è la seguente:

- Sanità, welfare e coesione sociale (4)
- Istruzione, formazione, ricerca e lavoro (2)
- Organizzazione e personale (1)
- Tutela dell'ambiente ed energia (1)

4. ANALISI QUANTITATIVA

L'applicazione ai regolamenti 2024 dell'indicatore di qualità rappresentato dal numero di articoli e commi ha fornito i seguenti risultati: gli 8 regolamenti emanati si compongono complessivamente di 38 articoli, per una media di 4,75 articoli a regolamento, e di 69 commi per una media di 8,6. Rispetto al 2023, sia la media di articoli che quella dei commi sono drasticamente diminuite.

La consueta considerazione relativa alle tecniche redazionali utilizzate nei regolamenti di modifica, che possono rendere non del tutto attendibili, o comunque non pienamente significative, le misurazioni di cui si è detto, per l'anno 2024 risulta meno aderente alla realtà, dato che l'unico caso verificatosi in cui con un articolo è stato inserito un intero capo - costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 20/R/2024 - deve essere valutato alla luce del fatto che gli articoli presenti nel nuovo capo introdotto sono soltanto due, la qual cosa attenua molto la portata della distorsione che può generalmente scaturire dai regolamenti di modifica.

Nell'anno considerato vi è stato un unico regolamento di nuova emanazione (d.p.g.r. 9/R/2024), costituito da 6 articoli, per un totale di 19 commi.

Un ulteriore parametro di leggibilità è relativo ai caratteri di cui si compongono i testi. Al netto dei preamboli, considerando nel conteggio anche gli Allegati ai testi regolamentari, si registra un range da un numero minimo di 624 caratteri a un massimo di 18.470, per una media di 6.398 (dati sensibilmente più bassi di quelli relativi all'anno 2023). Le parole utilizzate sono state da un minimo di 107 a un massimo di 3.420, per una media di 1.113.

5. RAPPORTI TEMPORALI FRA LEGGI REGIONALI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda il parametro dei tempi previsti per l'approvazione dei regolamenti nelle rispettive leggi di riferimento, rilevano solo due casi: il primo è costituito dal regolamento 9/R - il solo che presenta carattere innovativo -, che è stato approvato con oltre 9 mesi di ritardo rispetto alla previsione legislativa; il secondo riguarda il regolamento 5/R, modificativo di un regolamento vigente, che è stato emanato a seguito di modifiche intervenute nella legge di riferimento, le quali prevedevano anche un termine per l'approvazione degli adeguamenti al regolamento di attuazione, termine che è stato sostanzialmente rispettato.

Gli altri 6 regolamenti non scaturiscono da modifiche precedentemente intervenute nelle rispettive leggi di riferimento e pertanto non è possibile valutare lo scostamento in rapporto alla tempistica definita nella norma primaria.

6. I TEMPI DELL'ITER DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, le commissioni consiliari competenti per materia hanno 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere sul testo approvato dalla Giunta in prima lettura; decorso tale termine la Giunta può procedere all'approvazione definitiva anche in assenza del parere della commissione (per il Consiglio delle autonomie locali - CAL - invece la normativa non prevede un termine).

Nell'anno considerato le commissioni consiliari hanno espresso il loro parere in tutti i casi.

Per quanto riguarda il rispetto del termine previsto dallo Statuto, si è registrato un tempo minimo di 9 giorni e un tempo massimo di 71. La media per l'espressione dei pareri è stata di 38 giorni, leggermente al di sopra quindi della previsione statutaria.

Per quanto concerne i tempi connessi all'iter formale di approvazione dei regolamenti - vale a dire l'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione dell'atto in prima lettura e la sua approvazione definitiva da parte della Giunta regionale - si è registrato un tempo minimo "record" di 21 giorni ed un tempo massimo di 105 (per il quale si rilevano due occorrenze), per una media di 65,6 giorni, un po' al di sopra di quella del 2023.

7. IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

I pareri espressi dalle commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto vanno così classificati:

- 3 pareri favorevoli *tout court*;
- 3 pareri favorevoli accompagnati da "osservazioni": in due casi si è trattato di suggerimenti o proposte di riformulazioni testuali, accolte dalla Giunta; nel

terzo caso, oltre a proposte di riformulazioni e correzioni di errori materiali, anch'esse accolte dalla Giunta, sono state suggerite modifiche attinenti alla tecnica redazionale, rispetto alle quali la Giunta ha motivato il non accoglimento;

- 2 pareri favorevoli con “richieste di chiarimenti” alla Giunta regionale, cui quest'ultima ha dato seguito in sede di approvazione definitiva del regolamento, confermando le disposizioni originarie nel primo caso e modificando il testo nel secondo:

8. IL PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Per l'anno considerato non vi sono stati casi rientranti nella funzione consultiva che il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è chiamato a esercitare ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto.

9. IL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE: LA MOTIVAZIONE DEI REGOLAMENTI E LA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Per quanto attiene alle disposizioni sui regolamenti contenute nella legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni sulla qualità della normazione), se ne registra il generale rispetto: i testi risultano infatti sempre motivati, corredati della prescritta documentazione di accompagnamento e correttamente numerati.

Qualche difficoltà applicativa è sorta in merito alla disposizione dell'articolo 18, comma 4, che per gli aspetti che interessano in questa sede recita: “[...] Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge”.

Per i regolamenti modificativi si riscontra infatti la difficoltà di dar seguito in taluni casi a tale disposto: laddove i regolamenti che sono stati oggetto di modifica siano stati emanati in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 55/2008, l'applicazione indiscriminata di questa regola comporterebbe una disomogeneità degli articoli dell'intero corpus normativo. Si verificherebbe, per l'esattezza, il caso che solo gli articoli oggetto di modifica successiva finirebbero per riportare il numero dell'articolo o del comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, mentre quelli entrati in vigore antecedentemente alla legge regionale 55/2008 e mai modificati rimarrebbero privi di tale indicazione, con un effetto un po' bizzarro.

Si tenga peraltro presente che spesso, specie negli ultimi anni, le modifiche riguardano un numero assai esiguo di articoli all'interno di testi che sono invece molto corposi, la cui emanazione risale ad una fase della storia dell'Amministrazione regionale durante la quale sono stati effettuati interventi organici di riordino della disciplina.

La linea seguita dagli uffici della Giunta nell'anno in esame è pertanto stata quella, nei casi suddetti, di non dare attuazione alla norma dell'articolo 18, comma 4 sopra riportata. Possiamo citare, a titolo esemplificativo, il caso del regolamento 20/R, modificativo di un regolamento del 2008, rispetto al quale la competente commissione consiliare, in sede di parere, ha suggerito di citare nelle rubriche degli articoli le disposizioni delle leggi regionali cui si dava attuazione. Tale indicazione non è stata recepita dalla Giunta per le motivazioni sopra illustrate.

La consolidata prassi della formulazione di titoli e rubriche "parlanti", che cioè non si limitano a indicare l'articolo oggetto di modifica, ma riassumono il contenuto della modifica stessa, è stata confermata anche per l'anno 2024, pur in mancanza di una formalizzazione esplicita in un atto di intesa, che sarebbe prevista nella legge regionale 55/2008.

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Anche nell'anno considerato si conferma la significativa flessione della produzione normativa regionale di rango secondario, con riferimento sia al numero dei regolamenti emanati che alla portata degli interventi regolatori: si consideri infatti che 5 degli 8 regolamenti presentano un numero di articoli non superiore a 3. Possiamo per il resto concludere che non vi sono state singolarità degne di nota.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Enrico Righi

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il contenzioso costituzionale del 2024 di cui è stata protagonista la Regione Toscana consta di sole tre pronunce (eccettuate le eventuali di mero rito), dalle quali non risulta dunque possibile ricavare una linea giurisprudenziale propriamente detta.

Le pronunce di merito, di cui si dà brevemente conto, risultano provenienti in un caso da sindacato di legittimità costituzionale in via principale, ex articolo 127 della Costituzione, derivante dalla legittimazione attiva della Regione Toscana ad impugnare norme statali e in due casi da sindacato incidentale.

Non si sono registrati conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione o tra la Regione e altre regioni.

Si fornisce, a beneficio di completezza, un breve *focus* sulle sentenze 139 e 140/2024 sul cosiddetto meccanismo del pay back, che almeno indirettamente sono state rilevanti anche per la Regione Toscana.

Si dà sommariamente conto in fine del contenzioso pendente.

SENTENZA 185/2024

Strutture speciali di supporto agli organi politici. Illegittimità costituzionale solo sul piano formale?

La sentenza 185/2024 era particolarmente attesa in ambito regionale, non solo toscano.

Da tempo, la Corte dei conti, in diverse occasioni di confronto con gli uffici, rimarcava il permanere nell'ordinamento di un dato problematico, ovvero che i dipendenti delle strutture speciali di assistenza agli organi politici della Giunta e del Consiglio vedevano corrisposte le proprie competenze economiche accessorie (rispetto al trattamento fondamentale), non sulla base del contratto collettivo di lavoro, ma direttamente sulla base di disposizioni legislative regionali.

La stessa Corte dei conti, stavolta in sede di parifica del rendiconto della Regione Toscana (per la precisione, in appello, si trattava delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale 1/2009 (il vigente testo unico sull'organizzazione e sul personale), che introducevano la disciplina di cui sopra.

Come è noto, la vicenda si è risolta dopo l'intervento del legislatore statale che, con il decreto-legge 44/2023²¹², ha consentito ai legislatori regionali di legiferare in materia, realizzando un'operazione che la Corte costituzionale ha definito una "attribuzione in sussidiarietà ad un livello inferiore", ovvero una sorta di chiamata verso il basso nell'ambito della materia del diritto civile.

Medio tempore, la Regione Toscana aveva abrogato (con l.r. 2/2023) e poi richiamato in vigore, con effetto di reviviscenza *ex nunc* (l.r. 23/2023, quest'ultima lambita, per così dire, dalla impugnazione incidentale) le norme *sub iudice*.

La sentenza riporta una ricostruzione davvero accurata, si direbbe cogente, della vicenda in diritto, che si dipana nel volgersi di alcuni mesi.

La pronuncia si presenta assolutamente convincente nello sfrondare le numerose disposizioni incidentalmente impugate dalla Corte dei conti, riducendo le statuizioni di merito a quelle strettamente necessarie. Altrettanto convincente risulta quando parla della penetrazione, diremmo per osmosi, della regola della sussidiarietà dall'ambito amministrativo a quello legislativo, in pratica dall'ambito di applicazione dell'articolo 118 a quello dell'articolo 117 della Costituzione.

Della regola della sussidiarietà come ascensore istituzionale, in modo così esplicito, da poter ricomprendere anche le ipotesi di allocazione di competenze verso il basso, rispetto alle normali attribuzioni addirittura legislative aveva in passato discusso la dottrina, ma la giurisprudenza costituzionale ne tratta a partire proprio dalla sentenza in commento, salvo poi consacrarla, a partire dalla sentenza 192/2024, sull'autonomia differenziata ex articolo 116 della Costituzione. Anche i precedenti citati nella partizione 5.3.2. del *Considerato in diritto* sembrano riferirsi ad un modello di sussidiarietà esteso all'attività legislativa, ma non ancora esplicitamente applicato all'allocazione verso il basso.

Da segnalare il rigore con il quale la Corte distingue (si potrebbe dire difende) il modello della reviviscenza introdotta con efficacia *ex nunc* delle norme regionali riproduttive di altre identiche precedentemente in vigore, dal modello delle norme meramente confermativo e da quello della interpretazione autentica.

Nel paragrafo 8.2.1. del *Considerato in diritto* si verifica il cosiddetto punto di caduta della intera sentenza o, se si preferisce, la traduzione in conseguenze pratiche per l'Amministrazione regionale e i propri dipendenti, addetti alle strutture speciali.

Innanzitutto, l'estensore si lascia andare ad una affermazione dogmaticamente dirompente, che si può spiegare forse perché rivolta proprio a chi dovrà curare l'ottemperanza alla sentenza: la Regione avrebbe potuto normare con atti amministrativi, di Giunta o di Consiglio, a seconda dei casi, nella materia nella quale, prima del decreto statale, non godeva di alcuna prerogativa legislativa.

²¹² Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

Inoltre, questo comporta, in termini pratici, l'inesistenza di un obbligo di ripetizione dell'indebito e l'inesistenza di una ragione di illegittimità per quanto riguarda l'aumento del fondo salario accessorio, disposto per provvedere ai pagamenti dei dipendenti delle strutture speciali.

È lecito chiedersi se sussistesse quindi una illegittimità solo sul piano formale.

SENTENZA 42/2024

Prestazioni sociali e residenza protratta

La sentenza 42/2024 deriva da un ricorso in via incidentale, per rimessione della Corte di appello di Firenze.

Come si scriveva nella pubblicazione del Rapporto relativa all'anno 2023, l'ordinanza della Corte di appello di Firenze, sezione Lavoro, del 10 marzo 2023 riguardava il contributo economico previsto dall'articolo 5 della legge regionale della Toscana 73/2018 in favore delle famiglie con figli minori disabili, dell'importo di euro 700 all'anno; contributo che è a carico della regione, ma viene assegnato dal comune di residenza. Il caso che occupava il giudice *a quo* era quello di un cittadino straniero che aveva lamentato che, nonostante suo figlio minore fosse gravemente disabile, e nonostante che il nucleo familiare avesse un reddito Isee inferiore a 30.000 euro all'anno (come richiesto dal suddetto art. 5, al comma 4, lettera c), esso si era visto rigettare la domanda per mancanza del requisito della residenza in Toscana da almeno ventiquattro mesi continuativi antecedenti al 1° gennaio dell'anno per il quale veniva presentata la domanda medesima.

La Corte aveva dedotto il carattere discriminatorio di tale requisito, in ragione della disabilità ed in ragione della nazionalità. Ha dedotto, inoltre, l'incostituzionalità del suddetto comma 4, lettera b), per contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione.

La sentenza si annuncia severa nei toni, come può esserlo una pronuncia che accoglie una questione di legittimità costituzionale fondata su un sospetto di illegittimità per violazione del divieto di discriminazione a carico di persone disabili.

Infatti, fin dalle questioni preliminari, la Corte costituzionale si mostra attenta, nel respingere una questione di inammissibilità per difetto di rilevanza, facendosi scrupolosa interprete dell'ordinanza di rimessione della Corte di appello, nell'evidenziare che la questione discriminatoria, o almeno quella putativamente tale, si riferisce non solo al profilo della residenza del nucleo familiare, ma anche alla presenza di un disabile (minorenne) al suo interno.

Per quanto riguarda il merito, si tratta di giurisprudenza nota, lo stato di bisogno travolge, nella prospettiva della solidarietà costituzionale, ogni altra considerazione; soprattutto non è lecito dedurre o presupporre l'assenza della condizione di bisogno dalla brevissima durata della residenza. Anzi, spesso nelle sentenze relative all'accesso all'edilizia residenziale pubblica la Corte lo ricorda,

i soggetti stabilitisi in ambito regionale di minor tempo risultano i più bisognosi (per tutte, Corte cost. 67/2024).

Va annotato che, secondo la Corte, il fatto stesso che la Regione Toscana, istituendo simili contributi nelle leggi finanziarie degli anni successivi (ad esempio nell'art. 19, comma 6 bis, l.r. 54/2021) abbia eliminato il requisito della protrazione nel tempo della residenza (richiedendola adesso solo come requisito senza alcuna anzianità) dimostra, almeno indirettamente, la consapevolezza, da parte del legislatore regionale, della illegittimità originaria di disposizioni come quella portata all'attenzione dei giudici costituzionali.

SENTENZA 192/2024

Autonomia differenziata

Si tratta della “sentenza monstre” (dal punto di vista della poderosità) dedicata ai ricorsi di talune Regioni (fra le quali, anche la Regione Toscana), verso la legge 86/2024, di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, sentenza, come noto, di parziale accoglimento.

Come in tutti gli altri casi, al netto del merito, cui si dedicheranno brevi cenni, si annotano i tratti di quella che possiamo chiamare la fisionomia della sentenza, ovvero quale ne risulti lo stile redazionale in ciascuna partizione.

Già la scelta, da parte dell'estensore, di dividere la parte del *Considerato in diritto* in parti omogenee, forse concordata addirittura in camera di consiglio, giova alla leggibilità della pronuncia.

Oltre e prima ancora delle sei parti ideali di cui si compone il nucleo essenziale della sentenza (ripartizione di cui si ha notizia già dal numero 2 del *Considerato in diritto* e che inizia dal n. 7), spicca una porzione introduttiva della pronuncia, quella contenuta nel n. 4 del Considerato.

Lo stile è alto, tratteggia i caratteri fondamentali del modello del regionalismo scelto dal legislatore costituente, definito un regionalismo cooperativo, del pluralismo delle autonomie, nel senso del pluralismo istituzionale, che caratterizza la nostra società, da temperare con la indivisibilità della Repubblica e con l'unicità del popolo italiano.

A questo punto la strada è aperta per la statuizione fondamentale di cui al punto 4.2 del Considerato (e che prepara le prime conclusioni, quelle di cui ai punti 7 e 8 (si veda oltre): l'adeguatezza della funzione di un determinato livello di governo deve essere valutata riguardo a tre criteri: efficacia ed efficienza nell'allocazione delle risorse, equità nella loro distribuzione, responsabilità nei confronti delle popolazioni interessate.

La parte introduttiva si conclude con la precisazione della non applicabilità alle Regioni a statuto speciale del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, per definizione dedicato alle ulteriori forme di autonomia da

attribuire alle Regioni a statuto ordinario, salvo il ruolo delle Regioni speciali come terze nei ricorsi di altri soggetti costituzionali.

Questioni relative alla corretta interpretazione dell'articolo 116 della Costituzione (Parte I)

(Dal n. 7 al n. 8 del *Considerato in diritto*)

Si tratta delle statuizioni in diritto fra le più importanti, come detto, rispetto alle quali la Corte ha preparato per così dire il terreno attraverso la partizione 4 del Considerato.

Innanzitutto, afferma la legittimazione del Parlamento all'approvazione di una legge ordinaria generale per l'attuazione di un istituto costituzionale, quale l'autonomia differenziata, anche in assenza di una delega espressa in Costituzione. Dichiarò successivamente l'illegittimità costituzionale di una legge che trasferisca alle Regioni potestà legislative per blocchi di materie, anziché per singole funzioni relative alle diverse materie.

Lo stile è conciso, ma si può ampiamente comprendere, poiché le statuizioni altro non sono che il compendio di quanto il giudice estensore espone al punto 4 del Considerato, ovvero la titolarità da parte del Parlamento del potere di regolare il pluralismo dei livelli di governo, attraverso una valutazione di adeguatezza.

Questioni relative alle fonti del diritto (Parte II)

(Dal n. 9 al n. 13 del *Considerato in diritto*)

L'estensore si ritaglia un periodo che fa emergere, per così dire, uno stile nello stile. Questa è la partizione della pronuncia ove le precisazioni si fanno cogenti, in quanto riferite alle fonti del diritto, ma senza calcare eccessivamente la mano, rimanendo a frasi contenute, prive di toni enfatici.

La puntualizzazione più importante è quella contenuta nel punto 9.2 del *Considerato in diritto*, a termini della quale la Corte rimarca come, se si può ammettere che la determinazione dei principi e dei criteri direttivi per la emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 76 della Costituzione sia effettuata *per relationem* ad altri atti legislativi, senza dunque una indicazione diretta nella legge delega, questa devoluzione debba essere differenziata per materia, ponderando le peculiarità dei diversi ambiti.

Sempre con riferimento alle fonti del diritto applicate ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), la Corte cassa un inedito meccanismo di delegificazione su norma non ancora esistente, in quanto non ancora emanata (13.2 delle statuizioni in diritto).

Questioni relative ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (Parte III)

(Dal n. 14 al n. 16 del *Considerato in diritto*)

Il tono è didascalico: l'estensore sembra prendere per mano l'interprete e lo conduce ad una interpretazione costituzionalmente orientata (e pertanto ad una pronuncia interpretativa di rigetto) di tutta questa parte.

Innanzitutto, la sentenza spiega la differenza tra nucleo minimo del diritto, da difendere da parte della Corte anche contro la legge ordinaria, ed il LEP, quale frutto della ponderazione politica dei costi e delle risorse dedicate ad un settore.

Premette che la predeterminazione dei LEP e dei costi standard precede logicamente il trasferimento delle funzioni a cui si riferiscono.

Successivamente mostra come, appunto mediante una interpretazione costituzionalmente orientata della legge 86/2024, si possa considerare fugato ogni dubbio di illegittimità anche per quelle funzioni che si riferiscono a materie cosiddette no-LEP.

Infatti se per le materie LEP la previa determinazione del livello di prestazioni da garantire e dei costi standard è imposta dal testo letterale delle disposizioni, per quanto attiene alle funzioni delle materie cosiddette no-LEP, che astrattamente si possono trasferire senza previa determinazione del livello e dei costi standard, l'interpretazione imposta dalla logica costituzionale obbliga il legislatore alla predeterminazione quando oggetto del trasferimento delle funzioni no-LEP sia un diritto civile o sociale.

Questioni sulla leale collaborazione (parte IV)

(Dal n. 17 al n. 21 del *Considerato in diritto*)

In questa parte la pronuncia mantiene uno stile per così dire piano, asciutto.

Sostanzialmente la Corte respinge tutte le questioni sollevate, richiamando l'ormai nota giurisprudenza, a mente della quale il procedimento legislativo ordinario statale è svincolato dal principio di leale collaborazione.

Sempre con stile sobrio, la Corte fa notare come istituti di coinvolgimento degli enti locali e ricerca di un'intesa si trovino alla base delle particolari leggi rinforzate previste dall'articolo 116 della Costituzione. Si tratta, secondo i giudici, di forme di ricerca di contributi all'iniziativa che sono già stati presi in considerazione preventivamente dal legislatore costituzionale, a prescindere dalla leale collaborazione, aspetto quest'ultimo che rimane dunque escluso, o forse, in certo senso, assorbito.

Questioni in materia finanziaria (parte V)

(Dal n. 22 al n. 29 del *Considerato in diritto*)

Statuizioni brevi, in risposta alle numerose questioni sollevate.

Tono misurato, anche quando la Corte censura dapprima le norme che (e nella misura in cui) avrebbero consentito lo stratificarsi della spesa storica (in

questo modo producendo un effetto di trascinamento nel tempo anche degli errori e delle inefficienze amministrative).

Considerazioni abbastanza stringate anche sulla censura più grave, quella sull'articolo 9, comma 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si trattava di una disposizione che rendeva facoltativo il coinvolgimento delle Regioni beneficiarie delle forme di autonomia particolare nel procedimento di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che i giudici hanno ritenuto violativo dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto essere beneficiaria di una forma di autonomia non esime la Regione dai doveri costituzionali rispetto a tutte le altre Regioni (l'espressione più marcata, forse l'unica di questo tipo, che l'estensore impiega è “....indebolire i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica”, con riferimento all'effetto della norma).

Questioni residuali (Parte VI)

(Dal n. 30 al n. 31 del *Considerato in diritto*)

La pronuncia si chiude con argomentazioni di dura coerenza sul potere dello Stato di modellare, con legge quadro e riguardo al ruolo dei propri organi, le fasi e i moduli della trattativa con la Regione richiedente, fatta salva la precisazione sull'impossibilità di conferire l'autonomia differenziata su interi blocchi di materie, come stabilito in apertura di sentenza.

La Corte salva anche la norma transitoria, che riconduce alla disciplina della legge 86/2024 le trattative già avviate tra alcune Regioni ed il Governo, sostenendo che, lungi dall'instaurare una corsia preferenziale, la norma transitoria riporta ad un unico ed uniforme trattamento situazioni nate in contesti diversi, ormai anche storicamente, si potrebbe affermare.

PAY BACK, FOCUS SULLE SENTENZE 139 E 140/2024

Sentenza 139/2024: Pay back, alla ricerca dell'interesse a ricorrere

La sentenza 139/2024 nasce dalla impugnazione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, da parte della Regione Campania, di talune disposizioni del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 56/2023²¹³.

Al di là dei plurimi parametri costituzionali invocati, i più pregnanti dei quali gli articoli 3, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, ciò che colpisce è la ricostruzione dell'interesse a ricorrere operata dalla Corte e dei suoi risvolti pratici.

Va premesso che le disposizioni impugnate istituiscono un fondo per ripianare il superamento dei tetti di spesa imposti alle Regioni per il quadriennio 2015-2018, per l'acquisto di dispositivi medici.

²¹³ Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito con modificazioni dalla Legge. 26 maggio 2023, n. 56.

La Regione Campania non ha sfiorato il tetto, può dunque definirsi una Regione, per così dire, virtuosa.

È subito interessante notare che l'impugnazione è svolta nei confronti delle disposizioni nella parte in cui stabiliscono che il fondo è ripartito soltanto tra le Regioni che hanno superato il tetto di spesa e non tra tutte le Regioni.

L'impugnazione è acuta, poiché attacca (anche) il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 34/2023, il quale stabilisce che le aziende fornitrici sono assoggettate ad un contributo (così detto pay back) pari al 48 per cento delle somme a loro carico, come determinate da un apposito decreto ministeriale, a condizione che esse rinuncino al contenzioso. Diversamente, saranno assoggettate al contributo pieno.

Il fondo statale provvede a finanziare le Regioni assumendo come parametro una ipotesi limite: quella in cui tutte le imprese fornitrici scelgano il metodo bonario di chiusura delle pendenze.

Dunque, risulta verosimile che le Regioni che hanno superato il tetto di spesa lucrino un *quid pluris* (così testualmente nella statuizione 8.2 del *Considerato in diritto*), poiché realisticamente non tutte le imprese opteranno per la soluzione conciliativa e alcune dovranno, almeno nell'immediato, corrispondere il cento per cento del contributo a loro carico.

Questo determinerà inevitabilmente una sottrazione di risorse statali, potenzialmente destinabili a tutte le Regioni, comprese le virtuose.

In questo ragionamento riposa l'interesse a ricorrere della Regione Campania.

La soluzione della Corte è sufficientemente inaspettata e consiste in una pronuncia additiva, che estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici, comprese quelle che non avessero rinunciato al contenzioso, la riduzione al 48 per cento del contributo di pay back. Di talché, le risorse stanziare coincidono con quelle necessarie, restando escluso qualsiasi accantonamento destinato a rimanere infruttuoso.

Ciò che resta escluso però è, altresì, un riparto anche in minima parte in favore delle Regioni virtuose, qual è la Campania, neppure in forma di un recupero residuale.

Abbastanza inedita risulta questa forma di interesse a ricorrere, che la Corte giudica permanere: si tratta a ben vedere di un interesse per così dire esterno, da parte di una Regione non coinvolta, che neppure astrattamente aveva chiesto un intervento di questo tipo. Il comma su cui intervengono i giudici era stato impugnato, ma solo sul presupposto che il riparto non coinvolgeva le Regioni che abbiamo definito virtuose, non perché fosse modificato al suo interno, mantenendo fermo il non coinvolgimento di tali Regioni.

Il fatto che la norma sulla quale interviene la Corte fosse stata comunque impugnata le ha probabilmente evitato di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi a sé.

Sentenza 140/2024: legittimità in sé del meccanismo del pay back

La sentenza 140/2024 deriva da sedici ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di una identica questione sollevata in via incidentale da parte del Tar Lazio: ovvero se il meccanismo del pay back, in estrema sintesi l'obbligo per le imprese fornitrici di dispositivi medici di partecipare mediante sopportazione di un onere finanziario al rientro rispetto ai tetti di spesa sanitaria sfiorati, sia costituzionalmente legittimo.

In sette dei procedimenti poi riuniti si era costituita la Regione Toscana.

Va preliminarmente detto che, letta la sentenza 139/2024, immediatamente precedente, pubblicata mediante deposito in cancelleria lo stesso giorno della 140 e di cui si è detto sopra, la legittimità costituzionale dello strumento del pay back va considerata presupposta. Sarebbe stato ben singolare che la Corte costituzionale, dopo avere esteso a tutte le aziende fornitrici dei dispositivi medici delle Regioni che avevano sfiorato il tetto di spesa il meccanismo di recupero parziale, come sopra descritto, avesse poi dichiarato incostituzionale lo stesso.

Saremmo stati di fronte ad una decisione per così dire dissociata, che evidentemente non era neppure ipotizzabile, considerate la *gravitas* e la tradizione della Corte.

I giudici procedono al confronto con i parametri costituzionali sollevati in maniera abbastanza tradizionale: per quanto riguarda il presunto contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, in tema di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, verificano i consueti profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Nel venire alla verifica dei medesimi profili (oltreché dell'affidamento), stavolta però in confronto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU, la Corte utilizza, citando un precedente (sentenza 169/2017) un linguaggio sensibilmente più criptico (*"...questa Corte, con riferimento a materia analoga, ha affermato la conformità a Costituzione di un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell'ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali «l'autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa»...*" 8.3 del Considerato in diritto).

STATO DELLE PENDENZE

Quando vanno in stampa queste note, risultano pendenti davanti alla Corte costituzionale tre procedimenti: due derivano da ricorsi in via principale rispetto

ai quali la Regione riveste il ruolo di legittimato attivo e uno da un ricorso in via principale rispetto al quale la Regione riveste il ruolo di legittimato passivo.

Non si registrano pendenze derivanti da ricorsi presentati in via incidentale su norme della Regione Toscana.

Neppure si registrano ricorsi pendenti determinati dalla legittimazione attiva o passiva della Regione a sollevare conflitto di attribuzione verso lo Stato o verso altre regioni.

Non si sono computati, nelle pendenze, i ricorsi iscritti a partire dal primo gennaio 2025, né quelli che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano già trattenuti in decisione dalla Corte, pur non avendo dato luogo ancora a sentenza.

DETTAGLIO DELLE PENDENZE:

Pendenze in via principale derivanti dalla legittimazione attiva della Regione

Ricorso 23/2024, in materia di edilizia sanitaria

Si tratta di impugnazione molto tecnica, svolta nei confronti delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56²¹⁴.

In pratica, la Regione Toscana contesta che gli investimenti destinati al programma del PNRR denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” in realtà sottraggano fondi già destinati alle Regioni con legge 67/1988, sempre per progetti in materia di edilizia sanitaria.

Ciò costituirebbe violazione dei principi fondamentali nelle materie governo del territorio e tutela della salute, oltre che del principio di leale collaborazione.

Ricorso 35/2024, in materia di fabbisogni di personale in sanità

Si tratta, anche in questo caso, di impugnazione molto puntuale, svolta nei confronti delle disposizioni del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito in legge 29 luglio 2024, n. 107²¹⁵.

In pratica, la Regione Toscana si duole del fatto che i piani dei fabbisogni triennali del personale del servizio sanitario (ora confluiti nel PIAO, Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione di ciascuna Asl) siano approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

²¹⁴ Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

²¹⁵ Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107.

Ciò costituirebbe violazione dei principi fondamentali nella materia tutela della salute, ma, prima ancora della potestà legislativa residuale regionale (ex art. 117, quarto comma, della Costituzione), in materia di organizzazione.

Pendenze in via principale derivanti dalla legittimazione passiva della Regione

Ricorso per impugnazione della legge regionale 30 del 29 luglio 2024, in materia di concessioni demaniali marittime (ric. N. 37/2024)

Si tratta di un ricorso per così dire atteso, quello presentato dal Governo avverso la legge regionale 30/2024²¹⁶, che reca il riordino della disciplina del rilascio e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, considerando l'indirizzo costantemente mantenuto dall'Ufficio legislativo nella stesura delle schede di legittimità a supporto dei pareri delle commissioni consiliari.

Si riporta uno stralcio delle parti salienti della scheda di legittimità redatta per l'espressione del parere della Prima Commissione consiliare in sede istituzionale, per quanto riguarda l'esercizio della competenza, in sé considerata, come titolarità delle facoltà di legiferare:

“... La proposta verte infatti principalmente in ambito di potestà legislativa esclusiva dello Stato, con riferimento alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), con possibili sconfinamenti anche nell'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). ...”

“... Innanzi tutto ciò che non è mutato è la competenza legislativa, ancora saldamente in capo allo Stato in via esclusiva, in questa materia....”

“... Occorre inoltre ribadire che la proprietà del demanio marittimo è tutt'oggi in capo allo Stato, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza 157 del 23 maggio 2017, relativa proprio alla legge regionale toscana 9 maggio 2016, n. 31, in materia di concessioni demaniali marittime.

Il decreto legislativo 85/2010, nel trasferire alle regioni la titolarità del diritto di proprietà del demanio marittimo, subordinava il trasferimento all'emanazione di specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; tali decreti non risultano essere stati emanati.

Lo Stato è ancora dunque titolare delle cosiddette facoltà dominicali sulle spiagge. I poteri inerenti tali facoltà, anche a livello legislativo, precedono logicamente addirittura il riparto di competenza fra Stato e Regione di cui all'articolo 117 della Costituzione (in questo senso le sentenze della Corte costituzionale 370/2008, 94/2008, 286/2004).

Disciplinare il rilascio delle concessioni con riferimento alle regole di stretta aggiudicazione, già sotto il descritto profilo, potrebbe, con apprezzabile grado di

²¹⁶ Legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

probabilità, prestarsi a censure di legittimità costituzionale, incidendo in maniera più che sensibile sulle prerogative dello Stato come proprietario. ...”

Per quanto la titolarità della competenza debba forse considerarsi assorbente di ogni altra questione, anche il merito della disciplina risulta discutibile, dal momento che la Corte costituzionale in passato è più volte entrata in merito.

Ancora dalla scheda di legittimità di cui sopra:

“... Per quanto riguarda la Regione Toscana, la sentenza della Corte costituzionale 157/2017 ha dichiarato l’illegittimità della l.r. 31/2016, nella parte in cui aveva previsto la corresponsione da parte del concessionario subentrante di un indennizzo pari al 90 per cento del valore aziendale a favore dell’uscente.

Tale pronuncia si fonda sul rilievo che la competenza legislativa in merito a criteri e modalità di affidamento delle concessioni spetta in via esclusiva allo Stato, trattandosi di tutela del valore giuridico della “concorrenza”. Entra anche nel merito della misura proposta, giudicandola un ostacolo all’ingresso nel mercato di nuovi operatori, dunque illegittima anche al netto di una discussione in punto di competenza.

Con la proposta di oggi, si ripresenta un istituto molto simile (art. 2 della pdl, che modifica l’art. 2 della l.r. 31/2016), sostenendosi che il quadro giuridico sarebbe mutato nettamente (si veda la relazione illustrativa e il nuovo preambolo della l.r. 31/2016, recato dall’art. 1 della proposta di legge)....”

Nonostante il merito della disciplina sia stato definito dallo Stato solo con decreto-legge 131 del 16 settembre 2024, convertito in legge 166/2024²¹⁷ (quindi successivo alla legge regionale impugnata), non si è verificato, a giudizio della Giunta regionale, che ha emanato proprie linee guida per lo svolgimento delle gare, quell’effetto di cedevolezza inversa che si presentava come problematico già dalla stesura della citata scheda:

“... Il fatto che si invochi la cedevolezza delle norme regionali rispetto a quelle statali di riordino non ancora approvate risulta inconferente: la legge regionale può anticipare l’intervento dello Stato, nell’inerzia di questo, esclusivamente nelle materie in cui possa vantare una competenza almeno concorrente (si veda la sentenza della corte costituzionale 1/2019, già citata e vertente proprio in materia di demanio marittimo), nella quale vi è una statuizione dedicata alla cosiddetta “cedevolezza invertita” (ovvero delle norme regionali rispetto a quelle statali) (4.1.3, capoverso, del Considerato in diritto).”

Il ricorso del Governo fa notare addirittura come l’amministrazione regionale abbia pubblicamente dichiarato con apposito comunicato stampa del 17 settembre 2024 che la cedevolezza non si era verificata.

²¹⁷ Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

SECONDA SEZIONE

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO LEGISLATIVO

COMMISSIONE DI CONTROLLO

Matteo Santoro

La Commissione di controllo, dal combinato disposto dell'articolo 20 dello Statuto e dell'articolo 64 del regolamento interno di attuazione, esercita un'importante attività di monitoraggio e verifica nell'ambito dell'attuazione della politica regionale, quale organo chiamato a esprimersi sulla coerenza dei procedimenti rispetto al programma regionale di sviluppo e al documento di economia e finanza regionale. La sua attività si svolge esercitando funzioni di controllo, consultive, referente e di vigilanza.

Nell'anno 2024 la Commissione ha esaminato complessivamente 12 atti e più precisamente 2 proposte di deliberazioni e 10 proposte di legge.

1. FUNZIONE DI CONTROLLO

La Commissione ha esaminato 9 atti inerenti proposte di legge sul bilancio regionale di previsione, sul bilancio pluriennale, l'assestamento e le variazioni e la proposta di legge finanziaria con successive modifiche e sulle disposizioni di carattere finanziario, collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025 ai fini delle osservazioni alla Prima Commissione per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.

Non ha espresso nessun parere preventivo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale generale e di settore in quanto nel corso del 2024 non sono stati assegnati atti di programma.

2. FUNZIONE REFERENTE

Sulla proposta di deliberazione 412, concernente il rendiconto del Consiglio regionale relativo all'anno finanziario 2023, divenuta poi deliberazione del Consiglio regionale 33/2024, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, auspicando che l'avanzo di amministrazione venisse utilizzato per migliorare beni e servizi strumentali per l'esercizio delle funzioni del Consiglio regionale e delle sue articolazioni. Nel corso dei lavori la commissione si è soffermata sugli aspetti contabili del rendiconto spaziando dall'avanzo libero alle numerose variazioni di bilancio, dal parere dei revisori ai residui passivi, dal contenzioso sui vitalizi al tempo medio del pagamento delle fatture (pari a 14 giorni).

L'avanzo di amministrazione è derivato in buona parte da accantonamenti che vanno dalle missioni dei consiglieri alle spese di rappresentanza, ai convegni ecc. e appare quindi positivo che tale liquidità sia dovuta a risparmi, spese oculate

e politiche di bilancio assennate, a una buona programmazione e a una gestione attenta.

Lo schema di rendiconto, di cui alla proposta di deliberazione 412/2024, è quello di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011, che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. La contabilità finanziaria risulta affiancata, ai solo fini conoscitivi, dalla contabilità economico patrimoniale, con la conseguente predisposizione degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 14 del decreto legislativo 118/2011.

Sulla proposta di legge 257, concernente il rendiconto generale della Regione Toscana relativo all'anno finanziario 2023, divenuta poi legge regionale 28/2024, la Commissione, chiamata con funzione referente, ha espresso parere favorevole a maggioranza, evidenziando che sono stati rispettati i limiti di impegno e pagamento assunti con legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione, nonché le norme di contabilità stabilite dalla disciplina regionale.

L'indebitamento regionale è stato mantenuto nei limiti previsti dalle attuali disposizioni normative, in particolare dall'articolo 62 del decreto legislativo 118/2011, come risulta dall'apposito prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento.

Il rendiconto 2023 presenta un disavanzo finanziario, il quale deriva dal debito autorizzato e non contratto (i c.d. mutui a pareggio); pur essendone diminuita la quota, rimane comunque di importo rilevante e in grado di condizionare le decisioni sulle politiche di spesa.

In conclusione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, la Regione Toscana consegue a rendiconto un equilibrio di bilancio comprensivo delle quote accantonate e vincolate nell'avanzo di amministrazione.

Sulla proposta di deliberazione 450, concernente il (Bilancio Consolidato per l'anno 2023 - Approvazione ai sensi del D.lgs. 118/2011 - Art. 68), divenuta poi deliberazione del Consiglio regionale 68/2024, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2023 evidenzia un risultato economico positivo. Quasi tutti i soggetti inclusi nel perimetro del consolidamento, a eccezione di Sviluppo Toscana S.p.A., hanno chiuso l'esercizio in utile. Il risultato di esercizio consolidato deriva dalla somma della gestione caratteristica con quelle finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme delle attività tipiche svolte dalla Regione e dagli enti/società e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e investimenti finanziari;

- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni non correlate alle attività tipiche, nonché proventi e oneri di competenza degli esercizi precedenti, che derivano da incrementi/decrementi del valore di attività e/o passività.

Il risultato di esercizio 2023 è cresciuto rispetto all'esercizio precedente tornando a valori positivi con un miglioramento della situazione patrimoniale. Al risultato di esercizio hanno concorso:

- un significativo incremento della gestione caratterizzata dal risultato positivo del bilancio della Capogruppo, dovuto essenzialmente a un incremento dei componenti positivi, in particolare delle entrate di natura tributaria;
- una consistente diminuzione della gestione straordinaria, riconducibile a trasferimenti in conto capitale ad aziende e enti del Servizio sanitario per ripiano di disavanzi pregressi e ad insussistenze dell'attivo, relative alla cancellazione di residui attivi della contabilità finanziaria, al netto dell'utilizzo del Fondo svalutazione crediti, mentre le sopravvenienze passive sono costituite soprattutto da rimborso di imposte e tasse;
- un peggioramento del risultato della gestione finanziaria, determinato dall'aumento del totale degli interessi pagati sul debito regionale e della voce svalutazioni di attività finanziarie relativa alle svalutazioni prudenziali dei fondi mobiliari di Toscana Venture, Toscana Innovazione e le tre Università, nonché le svalutazioni delle partecipazioni nelle società Terme di Chianciano Immobiliare SpA in liquidazione e Terme di Chianciano in liquidazione e la svalutazione per rettifiche di valore delle partecipazioni azionarie, valutate con il metodo del patrimonio netto, di Firenze Fiera SpA.

3. FUNZIONE DI VIGILANZA

Tale funzione si esplica con l'attività di vigilanza sul programma e sul rendiconto dell'attività contrattuale e sulla gestione del patrimonio regionale e degli Enti dipendenti. Per svolgere al meglio questa attività, è stata richiesta più volte la presenza degli uffici della Giunta regionale e degli enti dipendenti per i necessari approfondimenti.

Per ciò che riguarda l'attività contrattuale, la Commissione ha svolto un'attività di vigilanza, acquisendo gli atti di programmazione, variazione e consuntivo, prestando maggiore attenzione al contenuto e alle modalità di affidamento degli appalti, dei contratti di servizi e forniture.

Infine la Commissione ha proceduto ad audizioni e incontri con gli assessori, con i dirigenti ai quale è affidata la gestione del patrimonio regionale e con i rappresentanti degli enti dipendenti della Regione.

Tabella n. 1 – Audizioni svolte dalla Commissione (anno 2024)

Audizione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 15 gennaio	Presidente di Firenze Fiera S.p.A.	piano industriale della società
Audizione 15 gennaio	Responsabile settore Contratti della Giunta regionale	attività contrattuale forniture e servizi della Giunta regionale, consuntivo 2022 e programmazione 2024/2025
Audizione 22 gennaio	Direttore Agenzia regionale di Sanità Dirigente Settore “Risorse umane, organizzazione e bilancio	attività contrattuale e patrimoniale dell’Ente.
Audizione 5 febbraio	Presidente e Direttore Operativo di Sviluppo Toscana S.p.A.	nomina del Direttore Generale
Audizione 5 febbraio	Responsabile del Settore “Servizi generali e amministrazione del Patrimonio Responsabile del Settore “Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. Lavori pubblici in ambito sportivo, culturale, scolastico”	locazioni e altri strumenti di gestione del patrimonio regionale.
Audizione 4 marzo	Avvocatura Generale della Regione Toscana Responsabile della Direzione “Attività produttiva” Responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento Tecnologico”	modifica della struttura di Sviluppo Toscana S.p.A.
Audizione 25 marzo	Assessore all’Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo	nomina del Direttore Generale di Sviluppo Toscana S.p.A.
Audizione 8 aprile	Presidente della DSU Toscana	gestione patrimoniale e contrattuale dell’Ente
Audizione 6 maggio	Responsabile settore Contratti della Giunta regionale	attività contrattuale di forniture e servizi della Giunta regionale consuntivo anno 2023 e programmazione biennio 2024/25
Audizione 17 giugno	Direttore dell’Azienda Regionale Toscana Per Le Erogazioni In Agricoltura A.R.T.E.A.	attività dell’agenzia
Audizione 14 ottobre	Presidente di Fidi Toscana	possibilità di Fidi Toscana di trovare un partner industriale
Audizione 18 novembre	Presidente di Sviluppo Toscana S.p.A Direttore Operativo	In merito situazione gestionale e finanziaria e all’organizzazione interna di Sviluppo Toscana S.p.A.
Audizione 16 dicembre	Assessore all’ Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo	In merito alla situazione di Fidi Toscana S.p.A e Sviluppo Toscana S.p.A (<i>in house</i>)

COMMISSIONE POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Matteo Santoro

La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è prevista dallo Statuto ed esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Nel corso del 2024, la Commissione, insieme all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha organizzato le Giornate dell'Europa, realizzando eventi e iniziative "volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette a consolidare l'identità europea tra i giovani", al fine di trasmettere l'importanza, il ruolo e la struttura dell'Unione europea e come questa influenzi la nostra quotidianità.

Dopo l'istituzionalizzazione - avvenuta tramite un'apposita legge regionale, promossa dai Consiglieri componenti la Commissione nel corso del 2023 - nel 2024 la Commissione, insieme all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha proseguito nell'assegnazione del premio Miglior tesi di laurea David Sassoli a tema 'L'Europa, le regioni e i cittadini', rivolto a giovani laureati degli atenei toscani. Il premio ha l'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli, intrecciando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra Regioni ed Europa. Nello specifico, possono concorrere alla premiazione gli elaborati di tesi che abbiano indagato su temi di prioritario interesse nell'ambito delle seguenti tematiche: la costruzione europea, le politiche europee in agricoltura, concorrenza, energia, digitale, migrazioni, ricerca, aspetti relativi all'esercizio della cittadinanza europea, il funzionamento delle istituzioni europee con particolare riferimento al ruolo della società civile, il posizionamento dell'Unione europea nel mondo. L'analisi deve evidenziare l'impatto delle politiche dell'Unione europea nella vita quotidiana dei cittadini e fare in modo che le nuove generazioni conoscano a fondo l'Europa, che non ci dà tanto solo sotto il profilo delle risorse ma anche sul piano dei valori.

La Commissione incaricata di esaminare gli elaborati del concorso è composta da rappresentanti di tutte le istituzioni accademiche toscane: l'Istituto Universitario Europeo, l'Università degli studi di Firenze, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, l'Università degli studi di Siena, la Scuola Normale superiore di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli studi di Pisa.

Nell'ambito delle celebrazioni delle Giornate dell'Europa, la Commissione, insieme all'Ufficio di presidenza del Consiglio, ha provveduto a pubblicare le tesi di laurea premiate negli anni precedenti, creando una collana appositamente dedicata. Inoltre, è stato allestito uno spazio all'interno della biblioteca regionale dedicato all'Europa e alle tematiche europee.

La Commissione si è occupata di seguire e approfondire, attraverso audizioni di dirigenti e direttori dell'Ente, l'utilizzo e la gestione dei Fondi europei. Nel corso di tali audizioni sono stati affrontati diversi temi, tra cui:

- l'importanza dello sviluppo delle comunità energetiche per la regione;
- l'importanza della promozione e pubblicità, fondamentali per far conoscere i bandi e le loro opportunità;
- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Fondo sociale europeo (FSE);
- digitalizzazione;
- mobilità urbana;
- transizione ecologica;
- l'inclusione sociale;
- pari opportunità;
- formazione, istruzione e occupazione, con particolare attenzione ai giovani.

In occasione della settimana Europea delle Regioni e delle Città, che si è svolta dal 7 al 9 ottobre 2024, la Commissione si è recata in missione a Bruxelles. Nel corso di tale missione sono state approfondite diverse tematiche, tra cui:

- il bilancio e la riforma del Patto di stabilità e crescita;
- le principali sfide della decima legislatura.

Durante la missione, la Commissione ha partecipato a focus specifici dedicati a tematiche ambientali, alle politiche relative al settore agroalimentare, alle questioni relative ai grandi predatori (come i lupi) e ha approfondito i bandi aperti a piccole e medie imprese, enti locali e associazioni.

A Bruxelles non sono mancati momenti dedicati alla riflessione sui progetti di riforma del Patto di stabilità, nonché sulle sfide di bilancio della nuova Commissione europea, che destano non poche preoccupazioni per il rischio di tentazioni di accentramento. Da qui la volontà di creare un rapporto sempre più stretto con gli europarlamentari toscani, che hanno dimostrato grande disponibilità nei confronti anche di questa missione. Con essi, come proposto dagli stessi europarlamentari, la Commissione politiche europee e relazioni internazionali vorrebbe provare a costruire modalità di confronto e condivisione sempre più dirette.

La settimana Europea delle Regioni e delle Città ha offerto l'opportunità di assistere alla 162ª Plenaria del Comitato delle Regioni, intitolata "Dibattito sui 20 anni dall'alleanza dell'UE del 2004: lezioni apprese e prospettive future". Infine, la Commissione ha partecipato a eventi durante i quali sono stati presentati progetti e attività toscane.

Nell'ambito delle attività della Conferenza delle Assemblee legislative dell'Unione europea (CARLE), volte ad assicurare la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni dell'Unione europea, la Commissione ha condiviso i percorsi di approfondimento relativi all'ambiente e alla transizione digitale.

Tabella n.1 – Audizioni svolte dalla Commissione (anno 2024)

Audizione	Soggetti invitati	Argomento
Audizione 12 febbraio	Responsabile del Settore “Assistenza Giuridica e Legislativa” del Consiglio regionale	In merito al contesto normativo europeo
Audizione 26 febbraio	Presidente di Sviluppo Toscana S.p.A <i>(Società in house della Regione Toscana)</i> Direttore Operativo Responsabile del settore “Autorità di gestione del POR FESR Responsabile del settore “Autorità di gestione del POR FSE	In merito al nuovo settennato sui fondi europei
Audizione 1° ottobre	Responsabile del settore “Rapporti istituzionali con gli organi ed organismi comunitari”	In merito, alla missione in programma a Bruxelles dal 7 al 9 ottobre 2024
Audizione 1° ottobre	Direttrice dell’agenzia regionale per l’impiego (ARTI)	In merito all’utilizzo dei fondi europei
Audizione 11 novembre	Direttore dell’agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)	In merito all’utilizzo dei fondi europei

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Danilo Perini

1. PREMESSA

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è un organo di consultazione fra regioni ed enti locali previsto all'articolo 123 comma 4 della Costituzione, quindi organo regionale di rilevanza costituzionale. L'articolo 66 dello Statuto della Toscana, lo qualifica quale *“organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta”*.

Il Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), interviene nei processi decisionali della Regione in attuazione del principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali. La legge trova attuazione nel regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali e può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

E' in corso da tempo – si veda anche la risoluzione del Consiglio regionale del 2016, la 39, che ha spinto verso una riforma dell'organismo - una fase di riflessione tecnica relativa alla revisione della legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali e del regolamento attuativo, anche in considerazione di un contesto istituzionale e degli enti locali oramai da anni sostanzialmente mutato, soprattutto riguardo al ruolo delle Province, all'istituzione delle Città metropolitane, al crescente numero di Unioni e fusioni di Comuni.

In particolare negli ultimi anni la necessità sempre più urgente di procedere al riordino della normativa di regolazione del Consiglio delle autonomie locali, con specifico richiamo alle disposizioni che disciplinano la nomina dei componenti dello stesso, ha accelerato il lavoro di riflessione tecnica portando infine all'elaborazione di una ipotesi di revisione della legge regionale 36/2000, che consenta anche di superare le problematiche relative alla perdurante vigenza della legge regionale 7 novembre 2014 n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali) che detta - in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56²¹⁸ - una disciplina straordinaria e transitoria ma a tutt'oggi ancora vigente.

²¹⁸ Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L'ipotesi di revisione e riforma del CAL è all'esame della prima Commissione consiliare, affari istituzionali.

2. ATTI ASSEGNATI

Nel corso dell'anno 2024 sono state convocate 16 sedute nelle quali il Consiglio delle autonomie locali ha espresso 30 pareri obbligatori, di cui 21 su proposte di legge, 5 su proposte di deliberazione, 4 su proposte di regolamento della Giunta.

Il CAL non ha espresso parere su 3 proposte di legge sulla base della decisione assunta nella seduta del 12 aprile 2022, trattandosi di proposte di iniziativa consiliare. Il CAL ha, nell'anno in esame, esercitato anche la facoltà di esprimere osservazioni facoltative su 2 proposte di legge.

I 30 pareri espressi sono stati tutti favorevoli: in 3 casi sono state espresse condizioni e in altre 15 occasioni i pareri resi con raccomandazioni. Nelle restanti occasioni il parere è stato reso, in senso sempre favorevole e senza ulteriori indicazioni.

Nella quasi totalità i pareri sono stati espressi con il voto unanime dei presenti: 26 infatti i casi di unanimità a fronte di soli 4 casi in cui per il parere favorevole si è espressa la maggioranza dei presenti (proposte di legge 239, 259, 271 e proposta di deliberazione 440).

2.1 PARERI OBBLIGATORI SU PROPOSTE DI LEGGE

Il CAL nel corso del 2024 ha complessivamente espresso parere favorevole su 21 proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale; i pareri sono stati anche accompagnati da condizioni o raccomandazioni, tranne che per le seguenti:

- proposta di legge 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024–2026);
- proposta di legge 252 (Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002);
- proposta di legge 253 (Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019);
- proposta di legge 259 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016);
- proposta di legge 268 (Disposizioni in materia di servizi trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e l.r. 88/1998);
- proposta di legge 271 (Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 “Affidamento,

conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”);

- proposta di legge 280 (Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011);
- proposta di legge 282 (Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r.25/1998. Modifiche alla l.r.25/1998 e alla l.r.31/2023).

In particolare, il CAL ha espresso parere favorevole ma condizionato all'accoglimento di richieste di modifica ai provvedimenti riguardo ai seguenti 3 atti:

1. Proposta di legge 250 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), divenuta legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica).

Il CAL, facendo proprie le osservazioni espresse da ANCI Toscana (seduta del 22 luglio 2024) ha condizionato il parere favorevole alle seguenti indicazioni:

- che, in modifica all'articolo 2 del provvedimento, l'adesione al previsto Fondo sociale da parte dei comuni, e conseguentemente la cessione dei crediti maturati presso il Gestore dei servizi energetici (GSE) sia facoltativa e non obbligatoria, e che in caso di non adesione l'ente debba tuttavia utilizzare i crediti nell'ambito delle proprie politiche sociali, con attenzione ai casi di povertà energetica;
- che, a integrazione dell'articolo 3 del provvedimento, si preveda che i soggetti partecipanti all'assegnazione dei previsti contributi siano i cittadini residenti nei comuni che hanno aderito al fondo sociale. È stata inoltre espressa la raccomandazione di contenere il più possibile i costi di gestione del contributo di solidarietà sociale, al di sotto della soglia del 5 per cento indicata all'articolo 4 del provvedimento.

Nel testo definitivo (l.r. 4 dicembre 2024, n. 55 “Misure per il contrasto alla povertà energetica”) le condizioni espresse dal CAL non sono state, motivatamente, accolte. In ottica collaborativa e nel riconoscimento delle esigenze e della autonomia dei singoli comuni è stata aggiunta nel testo definitivo una specifica che prevede - riguardo ai crediti eventualmente maturati dai comuni nel GSE – che gli enti siano obbligati a cedere alla Regione unicamente la quota corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta.

2. Proposta di legge 265 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004),

divenuta legge regionale 20 novembre 2024, n. 51 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004).

Il CAL, facendo propri i rilievi espressi da ANCI Toscana (seduta del 31 luglio 2024) ha condizionato il parere favorevole alla condizione che fosse tolto, in modifica al comma 1 dell'articolo 11 del provvedimento, il termine nuova costruzione. È stata inoltre indicata, sotto forma di raccomandazioni, l'utilità di aggiungere periodi all'articolo 11 bis, comma 2 ("individuare dalla Regione o proposte nell'ambito della conferenza dei servizi dai Comuni, Province o Città metropolitana, territorialmente competenti") e al comma 5 ("nonché dalla disciplina del PIT/PRR per le zone soggette a vincolo paesaggistico").

Nel testo definitivo la condizione formulata dal CAL è stata accolta, con l'eliminazione del termine "nuova costruzione" dall'enunciato dell'articolo 11 ("in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato").

3. Proposta di legge 270 (Disposizioni in materia di promozione della filiera produttiva locale connessa all'attività estrattiva. Modifiche alla L.R. 35/2015).

Il CAL, facendo proprie le osservazioni espresse dalla Sindaca del Comune di Carrara (seduta del 13 dicembre 2024) ha condizionato il parere favorevole alla necessità che le disposizioni del provvedimento non trovino applicazione relativamente alle convenzioni - a cui è subordinato il rilascio della concessione estrattiva - già in atto e stipulate, ovvero, in alternativa, che ne sia prevista l'applicazione solo al termine del regime di proroga. Sempre in merito alla stessa proposta di legge il CAL, inoltre, facendo proprie ulteriori osservazioni espresse nel corso della medesima seduta, ha formulato le seguenti raccomandazioni:

- che la prevista possibilità di utilizzo del materiale detritico sia estesa a tutte le tipologie di opere pubbliche e non limitatamente a quelle finanziate dal Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR);
- che siano effettuate ulteriori verifiche affinché, sotto il profilo giuridico, sia rafforzato il previsto obbligo di lavorazione in loco per le cave totalmente private e/o costituite da beni estimati.

Il CAL ha espresso parere favorevole accompagnato da raccomandazioni riguardo alle 10 proposte legislative nel seguito dettagliate.

o Proposta di legge 251 (Testo unico del Turismo).

Le raccomandazioni hanno evidenziato la necessità di:

- assegnare ai ventotto ambiti previsti dalla proposta per il passaggio delle competenze e delle nuove funzioni risorse sufficienti, e comunque non minori rispetto a quelle attualmente destinate ai dieci Comuni capoluogo;
- assegnare risorse certe nel tempo;
- individuare ulteriori risorse da destinare a nuovi bandi a sostegno delle attività degli ambiti individuati nella proposta;

È stata inoltre evidenziata la perdurante esclusione delle Province dal sistema di governance del turismo.

- Proposta di legge 254 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 e abrogazione della l.r. 30/2006).

Sotto forma di raccomandazioni il CAL ha sollecitato la costituzione di un tavolo di concertazione tra i proponenti e le Province ai fini di un rafforzamento degli uffici provinciali che si occupano del tema delle bonifiche ambientali.

- Proposta di legge 256 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana).

Le raccomandazioni del CAL hanno fatto proprie le osservazioni espresse dalle associazioni rappresentative degli enti locali riguardo le modifiche da apportare alla proposta. In particolare, sulla previsione di un'indennità di funzione per il Presidente del CAL, sulle modifiche tese a dare maggiore rappresentatività, all'interno del Consiglio, a tutte le componenti territoriali e a inserire nella proposta la previsione di poter stipulare convenzioni con le associazioni stesse, a supporto del sistema delle autonomie locali.

- Proposta di legge 267 (Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011).

Il Consiglio ha fatto proprie, sotto forma di raccomandazioni le osservazioni espresse nel corso dell'esame della proposta - riepilogate in un documento di ANCI Toscana allegato al parere - in particolare riguardanti:

- la necessità di semplificare la normativa sui contributi regionali confermata nella proposta mantenendo le quattro funzioni richieste per l'accesso ai contributi stessi;
- la necessità di ampliare il ventaglio della possibilità di scelta per le amministrazioni considerando anche la centrale di committenza e la gestione dei sistemi informatici tra l'elenco delle funzioni obbligatorie introdotte dal provvedimento;
- l'urgenza di integrare i sistemi informatici per snellire i procedimenti intercomunali, riconoscendo anche la gestione associata degli uffici Centro elaborazione dati (CED);

- la necessità che la Giunta regionale possa modificare l'elenco delle funzioni;
 - l'urgenza di rendere più flessibile la previsione dell'attuale condizione per l'ottenimento del contributo regionale da parte dei Comuni, anche esercitando in forma associate le funzioni previste;
 - l'esigenza di riconoscere pienamente le Unioni come enti strumentali, prevedendo la possibilità di svolgere le funzioni associate anche mediante convenzione;
 - la necessità di alleggerire i controlli previsti, in particolare in riferimento al Fondo Unico;
 - la necessità di semplificare ulteriormente il funzionamento della Giunta delle Unioni nei casi di sostituzione del Sindaco.
- Proposta di legge 269 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze”” per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).
- Il CAL ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che il numero dei componenti nei Consigli di amministrazione delle Aziende ASP non sia fissato per legge ma che ciascun Comune possa decidere in autonomia, così che sia facilitata per l'ente la selezione delle candidature e sia più equilibrata ed efficiente la distribuzione dei carichi di lavoro individuali all'interno del Consiglio di amministrazione.
- Proposta di legge 272 (Modifica della deliberazione di Giunta regionale che ha approvato la proposta di legge n. 1/2024 “Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla L.R. 54 del 2009”).
- Il CAL ha fatto proprie le osservazioni espresse da Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e da Unione province italiane (UPI) Toscana evidenziando in particolare:
- la necessità di riconoscere formalmente il ruolo di collaborazione e partecipazione di ANCI Toscana e di UPI Toscana al processo di trasformazione digitale del sistema regionale;
 - la necessità di individuare nel Consorzio Metis, soggetto in-house già esistente e operante, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, nel presidio degli ambiti strategici per la transizione digitale della regione;

- la necessità che Regione Toscana coordini i propri interventi per la transizione digitale con quelli dell'Unione europea, dello Stato, delle altre regioni e degli enti locali e delle loro associazioni di rappresentanza, mediante la partecipazione al sistema delle Conferenze o nelle rispettive sedi istituzionali;
 - l'urgenza di promuovere, da parte di Regione Toscana, la collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e le società in-house con i soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale, delle associazioni, delle Università e degli enti di ricerca per garantire il costante miglioramento dei servizi e la transizione al digitale.
- Proposta di legge 273 avente ad oggetto (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r.77/2016 e alla l.r.80/2015).

Il CAL ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- l'esenzione dal pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico, da parte degli enti, sia prevista con legge e non demandata ad atti deliberativi;
 - la Regione favorisca un maggior impegno e collaborazione del Genio civile con i Comuni minori nella gestione degli interventi di messa in sicurezza dei ponti;
 - l'indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico, da parte degli enti, se non azzerabile venga limitato nella misura massima possibile e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità;
 - siano attivate azioni per garantire maggior supporto da parte del Genio civile agli enti locali per gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti.
- Proposta di legge 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa)
- Il Consiglio ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
- che per la programmazione degli interventi di sviluppo del territorio previsti nel provvedimento siano necessariamente preceduti da un percorso di consultazione degli enti locali, per il tramite delle loro associazioni di rappresentanza;
 - che nel previsto "Osservatorio sulla Toscana diffusa" siano presenti le associazioni di rappresentanza di Comuni e Province;
 - che sia riconosciuta la possibilità, per Regione e Comuni, di avvalersi dell'Ente Provincia per il raccordo e coordinamento tra i livelli istituzionali sulle proposte provenienti dagli enti locali di programmazione di azioni e interventi nelle materie oggetto della proposta di legge.

Infine, in merito alla manovra di bilancio regionale (proposta di legge 287 (Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027); proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025); proposta di deliberazione 479 (Nota di aggiornamento al DEFR 2025)), il CAL ha espresso all'unanimità parere favorevole accompagnato anche in questo caso da raccomandazioni sintetizzate in un documento a firma congiunta di ANCI Toscana e di UPI Toscana. In particolare sono state evidenziate la necessità di garantire una maggiore concertazione tra i proponenti di Giunta e le amministrazioni locali e di superare l'attuale modello amministrativo gestionale centralizzato sul livello regionale con la crescente presenza di agenzie regionali (Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana). È stato inoltre richiesto un maggior impegno della Regione per recuperare il ruolo delle Province nella proposta di legge regionale sulla Toscana diffusa e nelle strategie territoriali per le aree interne, ruolo fondamentale alla luce delle competenze provinciali in materia di viabilità, trasporto pubblico, programmazione scolastica ed edilizia scolastica delle scuole superiori, formazione professionale e ambiente.

È stata evidenziata la necessità di un maggior impegno regionale per creare un sistema territoriale di Uffici Europa provinciali al fine di assicurare il coordinamento e la sintesi delle progettualità locali, la progettazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, alla luce dello scarso impatto che ha avuto, rispetto alle attese, il PNRR sulle potenzialità della programmazione UE 2021-2027.

È stata infine rilevata l'urgenza e la necessità che la Regione garantisca nel Bilancio 2025-2027 e nella legge di stabilità 2025:

- almeno lo stesso livello di finanziamento dell'anno 2023 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile e di polizia provinciale, considerato anche l'aumento delle attività richieste e dei costi sostenuti;
- il finanziamento in misura adeguata di un fondo di copertura per l'assistenza e per il trasporto degli studenti disabili delle scuole superiori, di un fondo dedicato al potenziamento degli uffici ambiente delle Province;
- la dotazione di risorse per i lotti deboli del trasporto pubblico locale delle Province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Siena;
- il finanziamento di un fondo straordinario per assicurare la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale;
- il rafforzamento delle Stazioni uniche appaltanti provinciali convenzionate con i comuni del territorio.

2.2 PARERI OBBLIGATORI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI REGOLAMENTO

Il CAL nel corso del 2024 ha espresso parere anche su 5 proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta regionale. È stato espresso parere favorevole, senza né condizioni né raccomandazioni, sulla proposta di

deliberazione 388 (Approvazione proposta di aggiornamento del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP - art. 4, c. 1, l.r. 5/2014); sulla proposta di deliberazione 395 (Art.151 della L.R. 65/2014 Delega ai Comuni nell'esercizio delle funzioni autorizzazione in materia paesaggistica ai sensi D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio") e sulla proposta di deliberazione 451 (Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2024).

Il CAL ha reso parere favorevole con raccomandazioni sulla proposta di deliberazione 479 (Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025. Approvazione), per le quali si rinvia al dettaglio già richiamato in commento alle proposte di legge 287 e 288, e sulla proposta di deliberazione 440 (Documento di Economia e Finanza Regionale 2025. Approvazione). In ordine a quest'ultima in particolare sono state evidenziate:

- la necessità di rifinanziare la legge regionale 68/2011 per garantire investimenti ai piccoli comuni;
- l'urgenza di stanziare risorse adeguate alla riforestazione delle aree boschive;
- la necessità di maggiori risorse per gli asili nido nelle aree interne al fine di garantire continuità ai servizi;
- la necessità di assicurare le risorse storicamente attribuite alle Province per le polizie provinciali, senza operare ulteriori tagli;
- la necessità di potenziare gli uffici provinciali per gestire le funzioni ambientali riattribuite alle province dalle pronunce della magistratura (bonifica dei siti inquinati, localizzazione dei siti di smaltimento e recupero dei rifiuti);
- la necessità e urgenza di creare uffici dedicati a livello di area vasta, per sostenere i comuni più piccoli nel percorso di digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano anche nelle aree interne.

I pareri sui Regolamenti di Giunta

Il CAL, ai sensi degli articoli 42 e 66 dello Statuto, nel 2024 ha espresso parere obbligatorio anche su 4 proposte di regolamento della Giunta regionale. Di seguito il dettaglio:

1. Deliberazione della Giunta regionale 1253 del 4 novembre 2024 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017). Il CAL ha espresso parere positivo senza né condizioni né raccomandazioni.
2. Deliberazione della Giunta regionale n. 559 del 13 maggio 2024 (Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 - Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).

Il CAL ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- che la normativa in materia di patrimonio tartuficolo regionale riduca al massimo le complessità e le procedure amministrative a carico degli operatori, in particolare per quelli già qualificati imprenditori agricoli professionali;
- che sia più chiaramente definita la natura delle attività svolte nelle tartufaie coltivate o naturali controllate e nelle aree di addestramento cani, aree che possano essere individuate, con le apposite tabelle, anche da distanze inferiori a quelle attualmente previste, difficilmente praticabili.

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 luglio 2024 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 - Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all'articolo 94, del D.Lgs. 152/2006. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n.43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016).

Il CAL ha espresso parere favorevole con raccomandazioni. In particolare è stato evidenziato che, al contrario di quanto dichiarato e condiviso con i proponenti in sede di concertazione, è mancata la contestuale presentazione di una proposta legislativa per il riconoscimento di risorse economiche a favore dei Comuni “sorgivi”, che attualmente sono gravati dalle spese di salvaguardia delle loro risorse idriche. Con la raccomandazione si propone che le risorse siano reperite attraverso il prelievo di una quota fissa, in percentuale sulla tariffa idrica, come avviene già in altre regioni, quota da trasferirsi poi ai Comuni sorgivi, o Unioni di Comuni, per l'effettiva salvaguardia della risorsa idrica e per una valorizzazione economica della potenziale riduzione e alterazione degli ecosistemi acquatici a danno dei territori interessati.

4. Deliberazione della Giunta regionale 971 del 5 agosto 2024 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016).

Si tratta del regolamento attuativo collegato alla proposta di legge 273 e il parere del CAL richiama le raccomandazioni espresse sul testo della proposta di legge.

2.3 OSSERVAZIONI FACOLTATIVE

Il Consiglio delle autonomie locali nel corso dell'anno 2024 ha esercitato la facoltà di esprimere osservazioni facoltative su 2 proposte di legge.

Le osservazioni facoltative in particolare hanno riguardato la proposta di legge 275 avente ad oggetto (Interventi normativi collegati alla seconda variazione

al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) e la proposta di legge 276 avente ad oggetto (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Seconda variazione). Nel merito e su entrambe le proposte il CAL ha fatto richiamo alla necessità di maggiori stanziamenti regionali a favore delle attività provinciali di vigilanza svolte dalle polizie provinciali e di assistenza alla comunicazione e al trasporto degli studenti disabili.

3. LE ATTIVITÀ

3.1 COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

Il Consiglio delle autonomie locali è tramite tra gli enti locali e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la formulazione di richieste di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di pareri in materia di contabilità pubblica, così come previsto dall'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia).

L'operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile grazie alla convenzione del 16 giugno 2006 che, tra l'altro, ha disciplinato le modalità per la richiesta di consulenza, in materia di contabilità pubblica, da parte degli enti locali.

Nel 2024 le richieste, pervenute al CAL e inoltrate alla Sezione regionale di controllo, sono state 14 e hanno riguardato svariate questioni, tra le quali si richiamano in particolare:

- la possibilità di rivalsa dell'ente per spese di collocamento dei minori in strutture residenziali educative;
- la durata e validità delle graduatorie concorsuali per gli Enti locali;
- la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali;
- gli oneri previdenziali degli amministratori locali;
- il conferimento di incarico oneroso a dipendenti in quiescenza;
- i casi di recupero di somme dal fondo per le risorse decentrate;
- la rinuncia alla capacità assunzionale ex legge 208/2015²¹⁹;
- le funzioni e le attività incentivabili ex art 45 decreto legislativo 36/2023²²⁰;
- la monetizzazione delle ferie a dipendenti;
- la possibilità di riattivazione della dirigenza e ricostituzione del relativo fondo accessorio;
- il rimborso di spese di trasferimento agli amministratori locali;

²¹⁹ Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

²²⁰ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

- l'indennità di avviamento per le farmacie a titolarità pubblica;
- il mantenimento della partecipazione in società in-house.

Per dare esecuzione sia alla convenzione sia alla risoluzione 3/2006, con cui si disciplinano le modalità operative della medesima, sul portale web del CAL sono disponibili per la consultazione i pareri della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il collegamento con la banca dati del controllo della Corte dei conti consente di accedere ai testi integrali delle deliberazioni emesse dalla Sezione regionale di controllo della Toscana a partire dall'anno 2009.

3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI

Ai sensi dell'articolo 66 comma 6 dello Statuto sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali negli organismi regionali secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Nel corso dell'anno 2024 il Consiglio delle autonomie locali ha approvato 14 delibere relative alla nomina e alla designazione dei componenti dei seguenti organismi:

- Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (art. 153 bis l.r. 65/2014) – delibera n. 1;
- Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale (art. 28 l.r. 11/2020) – delibera n. 2;
- Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura (art. 7 l.r. 86/2009) – delibera n. 3;
- Commissione regionale per il paesaggio (art. 3. l.r. 26/2012) – delibera n. 4;
- Comitato di Coordinamento istituzionale (art. 6.ter l.r. 32/2002) – delibera n. 5;
- Cabina regia tecnica agricoltura sociale (art. 10 l.r. 20/2023) – delibera n. 6 e delibera n. 13;
- Assemblee consortili dei consorzi di bonifica (ex art. 14 l.r. 79/2012) – delibere n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- Comitato di indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (l.r. 38/2007) – delibera n. 14.

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ

Antonella Accardo

La Commissione regionale per le pari opportunità è organo di tutela e garanzia previsto dall'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana e disciplinata dalla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76. La Commissione è composta da 19 componenti e nel corso del 2024 ha svolto 20 sedute. L'ufficio di presidenza si è riunito in 20 occasioni.

1. IL RUOLO DELLA CRPO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI

La Commissione esprime pareri obbligatori sui provvedimenti legislativi e amministrativi della Regione Toscana con specifica rilevanza per le politiche di genere. Può inoltre essere chiamata a esprimere osservazioni eventuali su altri atti all'esame del Consiglio regionale.

Le competenze consultive della CRPO sono disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 in virtù del quale: “esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS)”.

Nel corso del 2024, sono stati assegnati in totale cinque atti (pdl n. 287, pdl n. 288, pdd n. 440, pdd n. 451, pdd n. 479) e in tutte e cinque i casi la commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza. Nel dettaglio:

- proposta di legge 287 del 6 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027). La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (seduta del 10 dicembre 2024 n. 72);
- proposta di legge 288 del 06 dicembre 2024 (Legge di stabilità per l'anno 2025). La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (seduta del 10 dicembre 2024 n. 72);
- proposta di deliberazione 440 del 10 luglio 2024 (Documento di Economia e Finanza Regionale 2025. Approvazione). La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (seduta del 18 luglio 2024 n. 64);
- proposta di deliberazione 451 del 11 settembre 2024 (Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2024). La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (seduta del 24 settembre 2024 n. 66);

- proposta di deliberazione 479 del 06 dicembre 2024 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione). La Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (seduta del 10 dicembre 2024, n. 72).

La Commissione ha inoltre espresso osservazioni su 2 atti:

- proposta di legge 236 del 19 febbraio 2024 (Disposizioni per la promozione e il riconoscimento della figura del caregiver familiare). La Commissione ha formalizzato, a maggioranza, osservazioni (seduta 7 marzo 2024 n. 57) esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel riconoscimento della figura del caregiver familiare quale nodo fondamentale e imprescindibile della rete dei servizi socio sanitari a supporto delle persone fragili. Muovendo dal dato in base al quale circa il 70 per cento dei caregiver sono donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni anche costrette a lasciare il lavoro per accudire un familiare non più autosufficiente e con difficoltà di rientro e ricollocamento al lavoro, la Commissione ha ritenuto necessaria la previsione in legge di tutele personali e lavorative specifiche e più incisive per limitare che l'assistenza alla persona non autosufficiente si traduca, per i caregiver, in un danno in termini di carriera e di indipendenza economica. L'indicazione è quindi quella di tutelare il caregiver non solo nella dimensione professionale ma anche sotto il profilo del benessere personale. Per questo motivo si suggerisce di puntare, a beneficio del caregiver familiare, sulla formazione, sull'addestramento e sull'affiancamento nell'accesso ai servizi.

In secondo luogo la Commissione ha ritenuto fondamentale valorizzare il riconoscimento delle competenze maturate nell'attività di assistenza e di cura anche attraverso la certificazione delle competenze stesse per l'accesso ai percorsi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria. Nel caso di giovani caregiver studenti e studentesse le competenze maturate potrebbero essere riconosciute con l'acquisizione di crediti formativi da utilizzare nell'ambito del curriculum.

Un'ulteriore osservazione, relativa al benessere del caregiver, suggerisce di riconoscere a quest'ultimo priorità nella prenotazione degli esami diagnostici personali e nei percorsi assistenziali.

- proposta di legge al Parlamento 15 del 22 dicembre 2023 (Disposizioni per l'introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Modifiche alla legge 92/2019). La Commissione ha formalizzato, a maggioranza, osservazioni (seduta 24 gennaio 2024 n. 54) accogliendo con favore le modifiche che il Consiglio regionale intende proporre al Parlamento sull'introduzione a scuola dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità ritenendola necessaria in un momento storico in cui è fondamentale fornire a studentesse e studenti strumenti pratici per comprendere, esprimere e

gestire le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, e per riconoscere e rispettare le proprie emozioni e quelle altrui in modo da prevenire qualsiasi forma di violenza.

È stata segnalata la necessità di utilizzare un linguaggio di genere appropriato negli atti amministrativi poiché il rispetto degli altri passa anche dall'uso di un linguaggio corretto ed inclusivo in tutti gli atti di governo compreso quelli esplicativi a corredo di una proposta di legge. Alla luce di ciò è stato suggerito di adottare le linee guida di cui alla delibera 678/2017 della Giunta Regionale "Linee guida operative per l'uso di un linguaggio amministrativo non sessista negli atti e nei documenti di Regione Toscana".

2. LE ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ

La Commissione ha proseguito anche nel 2024 nel lavoro di monitoraggio sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione Toscana e nell'ambito delle politiche regionali, utilizzando i dati comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

In ottemperanza a quanto previsto dalla risoluzione 117/2021, la Commissione nel maggio 2023 ha presentato al Presidente del Consiglio e ai membri dell'Ufficio di presidenza la ricerca relativa a un'analisi dettagliata sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili in Toscana con una proposta operativa per interventi e servizi a sostegno delle donne vittime di questa violenza. La Giunta regionale della Toscana con la delibera 258/2024 ha concluso il percorso e definito in maniera strutturale la rete toscana competente in materia di prevenzione, cura, presa in carico, ricerca, formazione e informazione per il contrasto delle mutilazioni genitali femminili costituendo un Centro di riferimento regionale individuato nell'azienda universitaria (AUO) pisana. Il Centro è stato inaugurato il 25 ottobre 2024. Questo percorso virtuoso che la Commissione regionale pari opportunità è stata in grado di coordinare si è sviluppato positivamente grazie alla collaborazione di tutti i livelli e settori dell'amministrazione pubblica regionale mettendo a sistema tutto ciò che di buono e valido già era presente nella Regione.

La Commissione ha collaborato con il Consiglio regionale all'iniziativa "8 donne per l'otto marzo" in occasione della quale è stata premiata anche l'atleta segnalata dalla Commissione, Maria De Lourde Quinonez Montano, che a luglio 2023 si era laureata tre volte campionessa italiana sui 100 metri, 200 metri e 400 metri per la categoria master 45 ai campionati italiani di atletica master che si sono tenuti ad Acireale. L'atleta ha dimostrato tra l'altro la capacità di conciliazione dell'impegno quotidiano sportivo con il proprio lavoro dedito alla cura delle persone non autosufficienti come operatore socio-sanitario (OSS) presso un importante centro riabilitativo ospedaliero di Firenze.

La Commissione ha collaborato con la Giunta regionale alla realizzazione dell'evento "Di Pari Passo": Città inclusive a misura di donna" nell'ambito dell'edizione 2024 della "La Toscana delle donne". Manifestazione con oltre 50 eventi, con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che si sono incontrati per dare il proprio contributo, confrontarsi e condividere i temi dedicati ai diritti e alla crescita della parità di genere, alla lotta all'odio e alle discriminazioni.

La Commissione ha iniziato nel corso dell'anno una collaborazione con la "Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini", nata recentemente con lo scopo di formare consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci, attraverso itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa, incrementando la capacità di analisi e di governo degli eletti. A tale riguardo, a marzo 2024, la Commissione ha collaborato all'organizzazione dell'importante convegno "Violenza di genere strumenti e nuove frontiere" con la partecipazione della senatrice Valeria Valente già Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Ad ottobre 2024 la Commissione ha realizzato una seconda giornata formativa in collaborazione con la Fondazione Alessia Ballini dal titolo "ABC delle pari opportunità. Dall'Europa alla Regione ai territori: per conoscere e condividere opportunità, strumenti e buone pratiche" svolta presso il Consiglio regionale, rivolta a tutti i giovani amministratori degli enti locali.

Sul territorio della Toscana altre iniziative sono state organizzate dalla Commissione in collaborazione con associazioni ed enti.

La Commissione ha concesso il patrocinio a 19 iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse da enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private su tutto il territorio toscano (per spettacoli, mostre, convegni, incontri, premi letterari e iniziative sportive).

Infine la Commissione ha realizzato la propria newsletter al fine di dare la massima divulgazione e promozione delle attività svolte, delle iniziative e degli atti attinenti alle pari opportunità ed il contrasto alla violenza sulle donne.

APPENDICE

SCHEDE DI SINTESI DELLE LEGGI REGIONALI

ANNO 2024

Le schede sono state redatte dall'Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle commissioni consiliari (per la parte relativa alla tabella riepilogativa) e dal Settore Assistenza giuridica e legislativa (per la sintesi della legge).

In Regione Toscana la numerazione degli atti è unica per leggi e regolamenti. Le schede che compongono questa parte riguardano solo le leggi regionali, per questo la serie numerica non è completa. I numeri mancanti attengono ai regolamenti. Eccetto per la legge regionale 26 luglio 2024, n. 28 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2023) per la quale non viene redatta la scheda.

Legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. <i>Approvata nella seduta consiliare del 16 gennaio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 193
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	230
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	176
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	237
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Pubblico impiego, ordinamento degli uffici, graduatorie di concorso.
Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Con il fine di procedere in maniera programmata all'assunzione di operatori socio sanitari, viene disposta la proroga di un anno della validità delle graduatorie di pubblico concorso per tale profilo professionale. I destinatari delle norme sono gli idonei in graduatoria.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 2 Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 174
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	8 (di cui 2 giornate per audizioni)
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	327
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	302
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si. n. 2 giornate n. 2 soggetti Una giornata per il testo assegnato e una giornata per il testo sostitutivo.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Integrazione socio-sanitaria, assistenza sociale.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge in oggetto sottopone le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992. La fonte statale prescrive

che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica *“è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

Al contempo, si dispone, mediante una “norma di salvaguardia” volta ad evitare - secondo quanto enunciato nel preambolo - un’insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale, che nelle more della deliberazione giuntale summenzionata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare da parte del comune, strutture socio-sanitarie localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.

Tale divieto, comunque, non si applica qualora alla data di entrata in vigore della legge stessa, sia già stato rilasciato, nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione, parere favorevole al Comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate; sia già stata presentata la SCIA o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture; si tratti di strutture che siano realizzate nell’ambito di interventi di rigenerazione urbana.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Si rinvia ad una deliberazione di Giunta il compito di disciplinare le modalità di svolgimento della sopracitata verifica.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 3

Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 231
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	40
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	47
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Cultura/promozione, difesa e pratica della memoria della resistenza e dell'antifascismo.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4.

Sintesi della legge regionale

Con la legge in oggetto il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale, e in coerenza con i principi generali espressi all'articolo 3 del medesimo Statuto, intende sostenere iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, attraverso la concessione di contributi una tantum per l'anno 2024 ai soggetti individuati dalla proposta di legge in oggetto.

L'articolo 1 indica l'oggetto della legge, richiamando il principio costitutivo dell'ordinamento regionale sancito dall'articolo 3 dello Statuto, relativo alla promozione, difesa e pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo.

L'articolo 2 individua, una tantum per il solo anno 2024 e fino al limite massimo complessivo di 300.000 euro, i contributi erogabili ai soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

L'articolo 3 definisce i seguenti soggetti beneficiari:

- a) i comuni;
- b) l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT);
- c) gli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
- d) i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) sede operativa in Toscana;
 - 2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
 - 3) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

L'articolo 4 indica i requisiti di ammissibilità dei progetti al fine di ottenere i contributi. In particolare, i beneficiari sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare o del progetto in corso di realizzazione, senza che in esso vi sia alcun riferimento a partiti politici od organizzazioni politiche, a messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, o a messaggi pubblicitari. Inoltre, i progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali, aventi le medesime finalità né possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario, per le stesse finalità, disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del costo totale. Solo con riferimento ai comuni viene prevista una compartecipazione in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal consiglio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di concessione dei contributi con l'individuazione dei limiti massimi erogabili ai soggetti di cui all'articolo 3. Tali contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'articolo 6 dispone l'obbligo a carico dei beneficiari dei contributi di relazionare sull'impiego dei medesimi e di rendicontare le spese sostenute. L'inottemperanza a tale obbligo comporta, ai sensi del comma 4, la revoca dei

contributi stessi, cui segue la restituzione della somma erogata. La revoca dei contributi è, altresì, prevista nell'ipotesi di mancata realizzazione del progetto presentato.

L'articolo 7 prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, possa stabilire interventi di propria iniziativa per l'organizzazione dei quali viene stanziato un finanziamento fino al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

L'articolo 8, infine, reca la norma finanziaria.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Decreti del competente ufficio del Consiglio regionale per la predisposizione dell'avviso pubblico e del controllo delle domande di contributo e delle relazioni finali.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 4 Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 232
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	40
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	47
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Valorizzazione dei beni culturali.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4.
Sintesi della legge regionale Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, persegue le finalità statutarie relative all'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico e alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future. A tal fine e in considerazione della gravità della situazione, sotto il profilo economico e sociale, in cui si trova il territorio della Toscana, devastato dagli

eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello, e a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Lucca, il Consiglio regionale, con la legge in oggetto, intende erogare contributi, nel limite massimo complessivo di 1.300.000 euro, ai comuni del territorio di tali province, per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza.

Nello specifico, i contributi sono volti a sostenere interventi progettuali riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, tenuto conto dei gravi danni che i suddetti beni hanno subito a seguito degli eventi metereologici sopra richiamati.

La legge in esame mira, altresì, a sostenere interventi dei comuni finalizzati alla riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile, anch'essi danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici sopra richiamati. La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, infatti, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale. Una politica culturale attiva mira, quindi, a garantire che i singoli individui e gruppi di persone possano partecipare il più possibile alla vita culturale, riconoscendo loro l'opportunità di contribuire attivamente a dar forma ad essa.

L'articolo 1 indica le finalità statutarie che la legge intende perseguire ovvero l'accesso alla cultura, come bisogno individuale e valore collettivo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale nonché la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

L'articolo 2 definisce il limite massimo complessivo dei contributi erogabili ai comuni, una tantum per l'anno 2024, nonché i cinque ambiti di intervento ai quali possono essere ricondotti i progetti presentati dai comuni.

L'articolo 3 individua i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati dai comuni per l'accesso ai contributi, specificando in particolare che tali progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, fino alla copertura del loro costo totale.

L'articolo 4, nello stabilire le modalità di concessione dei contributi, precisa che con successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale saranno individuati gli indirizzi e le modalità di accesso dei contributi di cui all'articolo 2, ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico, e che i comuni potranno presentare domanda di contributi con un progetto afferente solo uno degli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 2.

L'articolo 5 dispone l'obbligo, a carico dei comuni beneficiari dei contributi, di relazionare sull'impiego dei medesimi e di rendicontare le spese sostenute. L'inottemperanza a tale obbligo comporta, ai sensi del comma 4, la revoca dei contributi cui segue la restituzione della somma erogata. La revoca dei contributi è, altresì, prevista nell'ipotesi di mancata realizzazione del progetto presentato, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.

L'articolo 6, infine, reca la norma finanziaria.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza e decreti del competente ufficio del Consiglio regionale per la predisposizione dell'avviso pubblico e del controllo delle domande di contributo e delle relazioni finali.

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 6 Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023. <i>Approvata nella seduta consiliare del 14 febbraio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 233
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Protezione civile, sviluppo economico.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa regionale concorrente in materia di “protezione civile” (articolo 117, terzo comma, Costituzione).
Sintesi della legge regionale La legge in esame interviene a modificare la legge regionale n. 51/2023 approvata a fronte degli eventi alluvionali che dal 2 novembre u.s. hanno colpito pesantemente alcune zone del territorio regionale, cagionando ingenti danni alle famiglie ed alle imprese. Tale legge aveva previsto un contributo straordinario forfettario a favore sia dei nuclei familiari, che avessero subito danni a beni mobili e mobili registrati, che a favore delle attività economiche e produttive extra agricole danneggiate.

La modifica in esame concerne, in primo luogo, il contributo straordinario ai nuclei familiari, il cui ambito oggettivo viene ampliato, ricomprendendo in esso anche i beni immobili danneggiati a seguito degli eventi alluvionali.

In secondo luogo, si interviene sulla disposizione che prevede l'istituzione del "Fondo emergenza calamità", a favore delle imprese, sostituendola integralmente, al fine di dissipare i dubbi interpretativi relativi alla collocazione dello stesso. Viene pertanto chiarito che il suddetto Fondo è istituito nel bilancio regionale mentre solo la gestione amministrativa di esso è affidata a Sviluppo Toscana spa.

Inoltre, viene effettuata una puntualizzazione relativa agli oneri di gestione delle pratiche nelle ipotesi di afflusso di ulteriori risorse da parte di altri soggetti (enti pubblici, fondazioni, bancarie, soggetti privati, intermediari finanziari, istituti di credito) e che, successivamente alla stipula di appositi accordi, saranno acquisite al bilancio regionale.

La legge specifica che ciascun nucleo familiare potrà accedere al massimo ad un contributo pari ad euro 3.000,00, indipendentemente dal fatto di aver presentato la richiesta di contributo per entrambe le tipologie di beni, mobili e immobili registrati oppure immobili. Nel caso di beni immobili sui quali gravano, contestualmente, diritti personali o reali di godimento, la legge prevede che il beneficiario del contributo possa essere anche il soggetto titolare di tale diritto che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.

Al fine di garantire agli ulteriori soggetti che vogliano contribuire, analogamente alla Regione, al sostegno delle imprese danneggiate, che i propri fondi saranno completamente destinati al sostegno alle imprese, la legge stabilisce che gli oneri di gestione relativi alle pratiche aventi ad oggetto risorse provenienti da tali soggetti siano ricomprese negli importi stimati a carico del bilancio regionale.

La legge è stata approvata all'unanimità.

Contestualmente alla legge è stato approvato l'ordine del giorno collegato n. 746, con il quale si impegna la Giunta regionale a valutare di rendere chiaro, nelle disposizioni attuative della l.r. 6/2024, che il contributo:

- nel caso di beni mobili, possa essere assegnato anche qualora tali beni siano acquistati successivamente all'erogazione del medesimo contributo;
- nel caso di beni mobili da rottamare, sia assegnato anche qualora il proprietario non proceda alla sostituzione del mezzo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 3, comma 5, prevede che la Giunta regionale con deliberazione definisca le modalità operative di funzionamento del Fondo straordinario denominato "Fondo emergenza calamità", in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla l.r. 71/2017 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016. <i>Approvata nella seduta consiliare del 13 febbraio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 210
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	183
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	141
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	190
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Programmazione e bilancio.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa residuale regionale e concorrente. Tale legge reca, invero, disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti e si ascrive principalmente alla competenza legislativa regionale di tipo residuale prevista dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ma la materia interseca trasversalmente sia la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici <i>ex art. 117, II comma, lett. e), Cost.</i>, sia la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica <i>ex art. 117, III comma, Cost.</i>
Sintesi della legge regionale

La legge è finalizzata, in primo luogo, alla semplificazione e allo snellimento del procedimento di approvazione degli strumenti della programmazione degli enti dipendenti; provvede, inoltre, a variare la terminologia di tali strumenti in linea con quella contenuta nel decreto legislativo 118 del 2011. Destinatari sono, pertanto, gli enti dipendenti della Regione Toscana. Il d.lgs. 118/2011 individua per gli enti, quali strumenti della programmazione, il piano delle attività o piano programma di durata triennale, il budget economico di durata triennale e il piano degli indicatori di bilancio. L'adeguamento terminologico degli strumenti previsionali degli enti dipendenti proposto allo scopo di uniformare la legislazione regionale a quella statale contenuta nel d.lgs. 118 del 2011 si presenta, tuttavia, non in linea con la previsione statutaria di cui all'art. 37 dove permane la definizione di "bilanci preventivi".

Tra le variazioni rilevanti, si segnala l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti dipendenti nella stessa seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento; questa tempistica consente di poter fornire gli indirizzi del triennio successivo in linea con gli stanziamenti del bilancio regionale per il medesimo periodo.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti sono dettati con deliberazione della Giunta per gli enti dipendenti e sono invece approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta per quegli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio.

Legge regionale 05 marzo 2024, n. 8 Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 febbraio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 197
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	264
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	236
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	-
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute, assistenza sociale.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge regionale in oggetto innova la l.r. 59/2007 al fine di promuovere la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza di genere. Intervenendo sui principi della l.r. 59/2007, i soggetti che assistono alle violenze sono riconosciute come vittime e persone offese dalle violenze stesse. Del pari, sono implementate le finalità della l.r. 59/2007 promuovendo gli interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, al fine di far cessare i comportamenti violenti e di limitare i casi di recidiva. Sotto il profilo operativo, viene istituito l'elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza di genere operanti sul territorio regionale, disponendo che possono iscriversi a tale elenco soltanto i centri in possesso dei requisiti previsti dall'intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-

Regioni. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per ricevere contributi pubblici regionali. L'elenco in oggetto si aggiunge a quello, già in essere, dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Si tratta di uno snodo fondamentale del provvedimento legislativo in questione. L'iscrizione all'elenco permette infatti a questi centri di accedere ai contributi regionali derivanti dal trasferimento alle Regioni di appositi stanziamenti statali. Si interviene altresì sul Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, prevedendo che ne facciano parte anche i rappresentanti dei centri finalizzati alla rieducazione degli autori di violenza di genere iscritti al predetto elenco. Inoltre, i suddetti centri sono inseriti nella rete regionale antiviolenza. Al contempo, gli operatori dei medesimi centri possono accedere agli interventi formativi promossi dalla Regione e dalle Province. Viene infine aggiornata la clausola valutativa già prevista dalla l.r. 59/2007, impegnando la Giunta a riferire anche in merito ai risultati ottenuti in termini di promozione di interventi volti alla presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazione Giunta regionale; atti di programmazione; protocolli e intese.

Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di co-pianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014.

Approvata nella seduta consiliare del 12 marzo 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 211
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	193
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	140
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	-

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Governo del territorio, edilizia, urbanistica.

Potestà legislativa esercitata

La proposta di legge ha preso lo spunto dalle recenti novità introdotte dallo Stato con le modifiche al d.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). Sono introdotte, nell'ordinamento regionale, alcune modifiche alla disciplina pianificatoria ed edilizia anche con l'introduzione di semplificazioni procedurali. Pertanto la potestà legislativa esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e, in secondo luogo, di tipo residuale ai sensi dell'articolo 117, comma quarto.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di 31 articoli.

Sono evidenziati gli articoli di maggior rilievo. La legge regionale in particolare, intende mitigare alcune criticità applicative della l.r. 65/2014 collegate principalmente ai tempi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, la legge regionale 65/2014 viene riallineata al testo unico dell'edilizia d.p.r. 380/2001 a seguito delle sue recenti modifiche. Con l'articolo 1, sono prodotte modifiche all'articolo 17 con riferimento all'avvio del procedimento. Con l'articolo 2, viene modificato l'articolo 19 con riferimento all'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale. L'articolo 4 modifica le disposizioni dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 con riferimento alla pianificazione di nuovi impegni di suolo esterno al perimetro urbanizzato. In particolare, viene modificato l'istituto della conferenza di co-pianificazione prevedendo il suo svolgimento alla sola fase del Piano Operativo (P.O). inoltre, la nuova disciplina ha snellito le modalità di svolgimento della conferenza di co-pianificazione, intervenendo sia a livello del relativo ambito di applicazione sia nell'ampliamento dei casi di esclusione dall'applicazione di tale istituto. Con l'articolo 10, che modifica l'articolo 92, della l.r. 65/2014, si specifica che il piano strutturale oltre a non avere valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo non contiene previsioni localizzative. Con l'articolo 12, che modifica l'articolo 134 della l.r. 65/2014, in particolare con la modifica della lettera h), viene stabilito che qualunque intervento di ristrutturazione edilizia, sia essa ricostruttiva o conservativa, costituisce trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001. L'articolo 14 prevede l'inserimento di un nuovo articolo 135 bis nella l.r. 65/2014 che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva. È stato ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva, peculiare della legislazione regionale toscana sin dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014. Questa distinzione è stata ritenuta utile ai fini dell'attività comunale di pianificazione degli interventi edilizi sul territorio. Con l'articolo 15 viene modificato l'articolo 136, comma 1, della l.r. 65/2014 in adeguamento al d.p.r. 380/2001. Viene inserito nell'elenco delle attività di edilizia libera l'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, in adeguamento al d.p.r. 380/2001 e la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche per uso agricolo, in adeguamento al d.p.r. 380/2001. È stata inoltre colta l'occasione delle modifiche alla legge 65/2014 per introdurre alcuni chiarimenti normativi conseguenti alle prassi applicative della stessa.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Con l'articolo 25 della legge 10/2024, viene inserito un nuovo articolo, il 215 bis, relativo al monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Con l'articolo si attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre, d'intesa con ANCI e con UPI Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale che consenta il flusso delle informazioni relative agli illeciti edilizi. Per rendere omogenee le informazioni fornite, la Giunta regionale detta indirizzi in merito ai dati da trasmettere e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento degli stessi. L'articolo 28 della l.r. 10/2024 prevede l'adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 25 della l.r. 65/2014.

Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 marzo 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 205
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	6
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	244
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	181
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	251
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Infrastrutture e radiocomunicazioni.
Potestà legislativa esercitata La disciplina che si viene a modificare versa, in senso ampio, nella materia governo del territorio (infrastrutture, opere pubbliche, comunicazioni), nell'ambito di competenza di tipo concorrente.
Sintesi della legge regionale L'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972 ha reso necessario un adeguamento della legge regionale n. 49/2011 che disciplina l'installazione degli impianti di radiocomunicazione in Toscana con una serie di disposizioni volte a regolare le reti di comunicazioni elettroniche, i servizi di telecomunicazione e le strutture e i servizi associati e più in generale a promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, anche mediante introduzione della nuova tecnologia 5G e gli aspetti innovativi che le capacità di servizio di tali reti possono offrire.

L'obiettivo, così come enunciato all'articolo 1 della legge, è definire politiche regionali per lo sviluppo della rete 5G, promuovendo l'implementazione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga, nel rispetto della tutela della salute umana, di tutela dell'ambiente e dall'inquinamento elettromagnetico e di ordinato sviluppo del territorio, mediante il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione.

La Regione, così, promuove lo sviluppo di reti a banda larga e dei servizi, a beneficio anche dei comuni per la valutazione degli impianti e la gestione dei processi autorizzativi e a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, che utilizzano tali reti con qualità del servizio (QoS), tali da consentire comunicazioni a bassissima latenza ed affidabilità e che richiedano una velocità di trasmissione molto elevata e un numero massivo di dispositivi connessi.

Ulteriore obiettivo della legge è quello di semplificare il processo di definizione del programma comunale degli impianti di radiocomunicazione e popolamento del catasto, nel rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, riducendo al minimo l'impatto ambientale negativo degli impianti.

È previsto inoltre l'aggiornamento in automatico dei dati inseriti nel catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, trasmessi in interoperabilità allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi.

Si prevede che, al fine di produrre stime dei livelli di qualità dei servizi e delle reti, la Regione promuove l'utilizzo di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura della rete.

La Giunta regionale ha la competenza a stabilire criteri per "lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture la definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto" e prevede che il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario "avvenga in interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della l. 36/2001". La Giunta deve adottare la deliberazione sui criteri entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Si introducono i nuovi criteri degli obiettivi di qualità e i criteri di localizzazione nonché l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La procedura di definizione del Programma comunale degli impianti prevede la presentazione in via telematica, da parte dei titolari degli impianti e delle infrastrutture, di un programma di sviluppo della rete con l'indicazione dell'ubicazione, delle caratteristiche radioelettriche degli impianti e delle infrastrutture idonee ad ospitare tali impianti. Nella definizione di tale programma i comuni sono chiamati ad assicurare la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e degli altri soggetti pubblici e

privati alla elaborazione delle politiche regionali e locali, anche mediante gli strumenti partecipativi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Viene inoltre introdotta per i comuni la possibilità di individuare aree preferibili e aree non idonee all'installazione, nel rispetto del d.lgs. 259/2003. Viene introdotto il comma 7 bis nell'articolo 14 della l.r. 49/2011, prevedendo una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, che pongano in essere comportamenti diretti ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo. Si introduce una clausola valutativa, con la previsione della presentazione, entro il 31 maggio 2025, al Consiglio regionale di una relazione contenente specifici elementi conoscitivi utili a meglio comprendere l'attuazione della legge; relazione che non sostituisce il già previsto rapporto al Consiglio regionale previsto nell'articolo 4 della l.r. 49/2011.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti - il nuovo comma 1 bis. dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 “la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9 anche prevedendo termini di approvazione.”, vedi anche il comma 4 del novellato articolo 9 della l.r. 49/2011; - il novellato comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 49/2011 stabilisce che “entro un anno dall'entrata in vigore della legge [...] la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1.”, vedi anche i commi 3 e 4 del novellato articolo 5; - il novello articolo 17 bis dispone che entro il 31 maggio 2025 la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che contiene dati ed informazioni inerenti a: a) sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell'articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi; b) il resoconto puntuale dell'attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all'articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9; c) l'elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti, degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13 Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026. <i>Approvata nella seduta consiliare del 09 aprile 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 239
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	26
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	26
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	Obbligatorio/pervenuto
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Bilancio, contabilità, contributi.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di sopperire ad esigenze di carattere organizzativo, sociale ed ambientale, la legge dispone provvedimenti a favore di taluni enti locali toscani, provvedimenti la cui copertura finanziaria va ricercata nella legge di prima variazione del bilancio di previsione (L.r. 14/2024). Degna di nota la disposizione di cui all'articolo 5, che dispone il rifinanziamento dello stanziamento in favore delle famiglie con figli minori disabili. In fine, si rinviene una disposizione che permette ai comuni di chiedere la proroga dei termini di rimborso di taluni finanziamenti.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 14

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Prima variazione.

*Approvata nella seduta consiliare del 09 aprile 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 238
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	26
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	26
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio, in particolare del bilancio consolidato del servizio sanitario ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti. Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15

Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007.

*Approvata nella seduta consiliare del 23 aprile 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 240
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	25
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	32
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Ordinamento degli uffici; procedure di gara.**Potestà legislativa esercitata:** Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).**Sintesi della legge regionale**

La legge, che contiene interventi che possono ritenersi confinati entro gli angusti spazi delle misure organizzative ed ordinamentali della Regione e degli enti strumentali (esclusi solo gli enti del servizio sanitario), si ascrive principalmente alla competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 117, quarto comma, Costituzione).

Quanto precede al netto del fatto che la materia che la legge per prima sembra intersecare, ma senza violarne i confini in termini di competenza legislativa, è quella della tutela della concorrenza, di rigorosa spettanza statale (art. 117, II comma, lett. e), Cost.).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, avvenuta il primo luglio 2023, risulta innovata la normativa in materia di contratti pubblici e dunque la

legge regionale anticipa alcuni aspetti di quella che dovrà essere una generale revisione della l.r. 38/2007, che ormai si rende necessaria.

Nelle more di tale revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali, la legge provvede intanto:

- a disciplinare un nuovo modello organizzativo regionale che prevede la nomina del RUP e dei responsabili del procedimento “di fase” di cui al d.lgs. 36/2013 e al relativo allegato I.2;
- a dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per lo svolgimento delle funzioni di presidente di gara, nonché per l’approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

È prevista una deliberazione della Giunta regionale (art. 7 della legge), che reca le disposizioni attuative della legge. Si è di fronte a deliberazione di natura non regolamentare.

Il rinvio al regolamento è solo per il Consiglio regionale (al già esistente Regolamento di contabilità). Si tratta di un rinvio per così dire totalmente devolutivo, ovvero di individuazione completa delle fattispecie, non semplicemente attuativo.

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006. <i>Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 242
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	16
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	V commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/no
Parere CAL chiesto/dato	no/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'Accordo del 16 gennaio 2003 intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni. La normativa in questione ha previsto per le piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, prescrivendo fra l'altro l'obbligo dello svuotamento annuale delle vasche. Lo stesso Accordo Stato-Regioni, in particolare, prevede, per quanto riguarda le piscine private ad uso collettivo (si tratta delle piscine ubicate presso strutture turistico ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché delle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati) la possibilità per le Regioni di individuare peculiari modalità applicative delle

disposizioni contenute nell'Accordo stesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sanità pubblica. Esercitando la predetta facoltà, la legge in oggetto prevede che per piscine private ad uso collettivo lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Tuttavia, qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti all'Allegato A del regolamento regionale di attuazione della l.r. stessa e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. La deroga alla regola dello svuotamento annuale viene motivata con la necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria per l'utenza. Gli adempimenti illustrati sono accompagnati da specifico regime sanzionatorio. Entro un termine (ordinatorio) di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale è chiamata ad adeguare il regolamento attuativo approvato con d.p.g.r. 23/R/2010. Le nuove disposizioni in tema di svuotamento delle vasche si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010. Infine, è prevista l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Regolamento della Giunta regionale.

Legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali. <i>Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 219 e n. 221
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	222
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	63
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	222
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; crediti fiscali.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di una legge che risulta dalla fusione dei due testi delle proposte di legge 219 e 221, come rielaborati da un apposito gruppo di lavoro. Si verte in merito alla nota possibilità di ammettere gli enti pubblici economici regionali e talune società partecipate a rendersi cessionari dei crediti fiscali derivanti dal cosiddetto super bonus edilizio, vista la puntuale eccezione al divieto valido in generale per gli enti pubblici, di cui al d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 38/2023. Tale possibilità avrebbe la finalità di concorrere all'efficientamento energetico degli edifici, in quanto i cosiddetti bonus fiscali sono riconosciuti dalla legge

statale a favore dei proprietari che investono risorse in operazioni di ristrutturazione mirate all'ottimizzazione delle strutture e dei materiali dal punto di vista del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Dal punto di vista delle disposizioni procedurali, l'ufficio scrivente, rappresentato in seno al gruppo di lavoro, ha fatto presente la stringente necessità che i criteri per l'acquisto dei crediti fiscali fossero specificati in legge, al fine del rispetto dell'articolo 12 della l. 241/90, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. Si è speso inoltre perché, a differenza di altre regioni, la garanzia pro soluto, prevista come condizione di cessione specificata in legge, non fosse riferibile all'ipotesi di credito sotto sequestro, poiché questo avrebbe potuto minare le regole della compensazione civilistica, riservate alla potestà legislativa statale. Ancora dal punto di vista delle disposizioni procedurali, la previsione di un obbligatorio accantonamento per gli acquisti di questa tipologia di crediti risponde ad una <i>ratio</i> di prudenza nella gestione del coordinamento delle finanze pubbliche di gran lunga prevalente rispetto alla riserva alla potestà statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. In fine, l'ufficio legislativo ha chiesto che la condizione di non inclusione negli elenchi Istat delle società e degli Epe regionali fosse ripetuta anche nel preambolo. Tutti i suggerimenti hanno trovato positivo accoglimento nei lavori del gruppo. La prudente valutazione degli organi di revisione contabile, prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge, investe anche la valutazione delle circostanze che potrebbero impedire la compensazione dei crediti ex art. 4 del D.L. 39/2024 (presenza di iscrizioni a ruolo di somme dovute all'erario).
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge, in merito alla disciplina attuativa della fase di negoziazione e acquisto dei crediti.

Legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico. <i>Approvata nella seduta consiliare del 07 maggio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 185
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	393
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	330
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	II commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/si
Parere CAL chiesto/dato	no/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute, protezione civile, sport.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge in oggetto riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna. Al contempo, viene abrogato il titolo III (Servizio di soccorso alpino) della l.r. 17/1998. Le attività per le quali la Regione si avvale del SAST riguardano: gli interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale; le attività di prevenzione degli incidenti in

montagna. Inoltre, il SAST, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi. I rapporti fra la Regione e il SAST sono regolati da una convenzione, con cui sono disciplinate, in particolare, le modalità operative ed il raccordo per lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso; la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST; l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso; l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici; le modalità di remunerazione delle attività svolte; la messa a disposizione da parte della Regione Toscana di fabbricati da utilizzare come punto sosta per attività del SAST. Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo in favore del SAST determinato nell'ambito della medesima convenzione in relazione all'entità delle attività svolte. Il SAST trasmette annualmente alla Regione la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste. La legge prevede che il logo SAST debba essere apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso; e che il SAST sia tenuto ad apporre sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Convenzione fra Giunta regionale e SAST.

Legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 86 e n. 113
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	6
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	929
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	840
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Consultazioni sui due testi: n. 1 giorno, n. 4 soggetti. Audizioni sul testo sostitutivo giornata: n. 1 giorno, auditi n. 3 soggetti.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ordinamento sportivo.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3.
Sintesi della legge regionale La legge in esame introduce alcune modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi", principalmente nella parte in cui questa ha definito i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

La fase attuativa della disposizione contenente i suddetti criteri, infatti, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri originariamente individuati, al fine di valorizzare in particolare quelli che maggiormente soddisfano l'esigenza di affidare gli impianti sportivi di proprietà dei comuni della Toscana a realtà sportive che investono sulla promozione dello sport a beneficio dell'intera collettività.

Nel dettaglio, l'articolo prevede quanto segue.

L'articolo 1 introduce, mediante modifica all'articolo 14 della l.r. 21/2015, la possibilità per gli enti locali di poter affidare gli impianti sportivi, sempre secondo procedura di evidenza pubblica, a raggruppamenti temporanei tra i soggetti previsti dal medesimo articolo 14 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali).

L'articolo 2 interviene sull'articolo 15 della l.r. 21/2015, al fine di modificare ed implementare i criteri che gli enti locali devono rispettare nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

In particolare, al comma 1, si prevede che, nella differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, si possa tenere conto della possibilità di individuare il numero massimo di impianti da utilizzare, nel territorio comunale di riferimento, per ciascuna disciplina sportiva.

Con il comma 2 si inserisce la lettera c bis) nel comma 1 dell'articolo 15 per specificare che nella scelta dell'affidatario si tenga conto, in particolare: della storicità sul territorio e del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile; della storicità e dello stato di manutenzione degli impianti compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche; della qualificazione degli eventuali staff tecnici previsti dall'affidatario; delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto; dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso ai fini della valutazione delle offerte; dei titoli sportivi posseduti dal soggetto affidatario della qualità dell'offerta sportiva presentata, con particolare riferimento alle attività giovanili.

In merito alla durata dell'affidamento della gestione, è stato ritenuto opportuno che questa fosse commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto medesimo. Tale intervento va ad incidere, di conseguenza, sulle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 che vengono, rispettivamente, sostituita dal comma 3 e abrogata dal comma 4.

Il comma 5 abroga la lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015, in quanto i medesimi principi sono riformulati e, in alcuni casi, confermati, nella lettera c bis) inserita con il comma 2 dell'articolo 2 della legge in oggetto. Con il comma 6 si sostituisce la lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 al fine di valorizzare in modo prevalente l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, all'interno della valutazione dell'offerta economica complessiva, per rendere quanto più possibile determinante la qualità del progetto sportivo presentato dai diversi soggetti proponenti. Infine, il comma 7 inserisce il comma 2 bis, in cui è disciplinata la modalità di possibile coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione, e il comma 8 inserisce il comma 2 ter, che prevede che nel regolamento possano altresì essere individuate modalità tese al coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali É prevista l'adozione di un regolamento attuativo che gli enti locali potranno adottare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della l.r. 21/2015.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 19 giugno 2024, n. 22 Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 147
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Terza
n. sedute	5
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	244
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	207
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Audizioni svolte in una giornata. Auditi n. 4 soggetti.
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute e ordinamento sportivo.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3.
Sintesi della legge regionale La legge in esame, che modifica la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, si inserisce nel contesto delle politiche regionali messe in atto dalla Regione Toscana, ormai da tempo, a sostegno della promozione e della valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria, come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini. Si evidenzia che già nel 2022, con la legge regionale 22 giugno 2022, n. 21 “Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015”, è stata introdotta la disciplina per promuovere lo sviluppo di progetti e programmi di interesse regionale e locale, quali attività a carattere non sanitario,

aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica anche mediante l'attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

A seguito di tale modifica, la Giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti relativi all'attività fisica adattata (AFA) per definire il quadro degli indirizzi organizzativi per lo svolgimento di tale attività.

La legge recentemente approvata prevede di procedere all'individuazione dei requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, ovvero strutture di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove potranno essere svolti programmi di esercizio fisico strutturato, sotto la supervisione di apposita figura professionale, denominata chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate. Tale individuazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021, che ha istituito le palestre della salute nei termini sopra indicati, stabilendo espressamente che in tali strutture vengano svolti sia l'attività fisica adattata sia l'esercizio fisico strutturato, quest'ultimo consistente in programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute.

Il compito di individuare i requisiti strutturali e organici delle palestre della salute, funzionali allo svolgimento dell'esercizio fisico strutturato, spetta alla Giunta regionale, che vi provvederà con propria deliberazione.

Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 21 giugno 2024, n. 23 Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 giugno 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 245
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	32
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	22
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ambiente/parchi regionali.
Potestà legislativa esercitata La legge modifica la composizione del Consiglio direttivo degli Enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della l.r. 30/2015, integrandola con un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco di riferimento. La competenza legislativa regionale esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e – in secondo luogo – residuale ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.
Sintesi della legge regionale La legge si compone di 3 articoli. L'articolo 1 disciplina l'ampliamento della composizione del consiglio direttivo degli Enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della l.r. 30/2015, introducendo (commi 1 e 2) un ottavo membro, rappresentante delle

associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative nel territorio del parco di riferimento, e prevedendo (comma 3) che – ai fini di tale nomina – entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale (oltre all’elenco delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di categoria delle attività produttive operanti sul territorio) anche gli elenchi delle organizzazioni sindacali maggiormente diffuse. L’articolo 2 regola, invece, la fase transitoria di integrazione della composizione dei consigli direttivi relativamente ai mandati in corso. Infine, l’articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria della legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: La legge regionale approvata prevede che anche la nomina del nuovo componente dei consigli direttivi degli Enti parco (un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio), al pari degli altri membri, sia effettuata a cura del Consiglio regionale sulla base degli elenchi di associazioni ambientaliste, associazioni di categoria delle attività produttive e, in questo caso, delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio.

Legge regionale 03 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

Approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 241
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	83
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	63
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	91
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Manutenzione, agricoltura, ambiente, ordinamento del personale, servizio civile; tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica.

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

Le finalità della legge di manutenzione, si sostanziano nel perseguire il raggiungimento di un quadro ordinamentale maggiormente chiaro e leggibile, onde ricavarne una interpretazione univoca ai fini dell'applicazione. A questo proposito, si ricordano preliminarmente i contenuti propri della legge di manutenzione, che sono definiti dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione):

- a) correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; d) adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale; e) interpretazione autentica di disposizioni regionali. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre: <i>“Con una unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia”</i>. Per la natura autenticamente manutentiva o meno delle singole disposizioni, si rimanda alla scheda di legittimità redatta sulla proposta di legge. I destinatari dell'operazione di manutenzione rimangono, nei diversi campi, gli stessi destinatari delle norme originarie da mantenere. In un certo senso si potrebbe affermare che destinatarie della manutenzione sono le stesse norme regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Osservazioni: l'art. 57, che sostituisce l'art. 101.1 della l.r. 40/2005, prevede il rinvio ad un regolamento e a una deliberazione di Giunta. Il regolamento, previsto dal comma 6 del nuovo articolo, riguarda il dettaglio dell'attività contrattuale di Estar. La deliberazione, di cui al comma 5, reca il limite dell'importo al di sotto del quale le singole amministrazioni possono procedere agli acquisti direttamente, senza l'intermediazione di Estar.

Legge regionale 03 luglio 2024, n. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Approvata nella seduta consiliare del 26 giugno 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 252
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	48
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	55
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Istruzione e formazione professionale.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione.
Sintesi della legge regionale La legge in esame afferisce sia alla competenza legislativa concorrente della Regione di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, in materia di istruzione, sia alla competenza residuale di cui all'articolo 117, comma quarto, in materia di formazione professionale. Essa apporta alcune modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), con riferimento alle disposizioni che disciplinano i servizi di individuazione e validazione delle

competenze, l'offerta formativa, i tirocini non curriculari e la programmazione della rete scolastica.

Inoltre, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 19, commi da 5 quater a 5 sexies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel rispetto delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 43/2004), la legge introduce una disposizione relativa all'intervento sostitutivo nei confronti delle Province e della Città metropolitana, nel caso in cui esse siano inadempienti nell'approvazione dei piani di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 32/2022.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

L'art. 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 14 ter della l.r. 32/2002 per prevedere la possibilità di estendere a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l'impiego, l'attività di individuazione e validazione delle competenze. Ciò al fine di rendere maggiormente spendibile l'esperienza formativa.

In particolare, i soggetti cui si estende tale attività sono:

- i centri per l'impiego;
- i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis (organismi formativi con finalità di formazione professionale);
- i soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter (soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione);
- i soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all'articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio (soggetti garanti della regolarità e qualità dell'esperienza formativa, quali, ad esempio, centri per l'impiego, enti bilaterali, associazioni sindacali e datoriali, enti li enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative)

Si prevede, inoltre, che questi soggetti possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.

L'art. 2 modifica l'art. 16 della l.r. 32/2002 per dare contezza di quanto viene attualmente realizzato dalla Regione, in particolare per le misure del programma GOL a favore dei disoccupati, per i quali esiste uno specifico catalogo formativo, che viene utilizzato dai centri per l'impiego per indirizzarli a percorsi di upskilling e reskilling. Si tratta di una modifica per rendere possibile l'istituzione di cataloghi per specifici utenti, come ad esempio cassaintegrati o soggetti fragili.

L'art. 3 modifica l'art. 16 ter. Si prevede l'inserimento di un comma nel quale si specifica il livello di accesso al sistema informativo in materia di istruzione, formazione e lavoro da parte dei soggetti che saranno accreditati per lo svolgimento dei servizi indicati al precedente articolo 1.

L'art. 4 modifica l'art. 17 della l.r. 32/2002, apportando un correttivo di carattere manutentivo che inserisce il corretto riferimento normativo del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, lo stesso articolo sostituisce il comma 2 per definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta in rapporto al finanziamento pubblico. Si fa riferimento alla mancanza di finanziamento pubblico nella fase di riconoscimento. Ne consegue che il costo per la frequenza rimane, di norma, a carico dell'utente fatto salvo l'utilizzo di finanziamenti finalizzati alla copertura totale o parziale del costo stesso, ove disponibili (es. concessione di voucher a favore degli utenti che frequentano un percorso riconosciuto con risorse FSE).

L'art. 5 modifica l'art. 17 ter della l.r. 32/2002 apportando un correttivo di carattere manutentivo. Con l'art. 3 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le funzioni e i compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono stati riportati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con conseguente soppressione, a far data dal 1 marzo 2024, dell'Agenzia citata.

Dal momento che ANPAL figura tra i soggetti promotori dei tirocini non curriculari, la modifica elimina il riferimento a tale Agenzia, contenuto nella lettera g) del comma 2, e lo sostituisce con quello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Viene modificata altresì la lettera h) con l'eliminazione del riferimento ad Anpal.

L'art. 6 modifica l'art. 17 sexies della l.r. 32/2002 in modo da prevedere che le concessioni per le agevolazioni per i tirocini, ivi compresi quelli relativi all'accesso alle professioni, possano essere effettuate anche attraverso l'Agenzia regionale toscana per l'impiego.

L'art. 7 modifica l'art. 28, comma 2 della l.r. 32/2002 per colmare una lacuna presente nel testo vigente, relativamente alla competenza della Regione ad approvare il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa in modo da rendere più completa la disposizione.

L'articolo inserisce, inoltre, il comma 2 bis 1 in materia di potere sostitutivo della Regione che si rende necessario per quanto di seguito illustrato.

Con l'art. 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il

triennio 2023-2025) sono stati inseriti i commi da 5 quater a 5 sexies nell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Tali disposizioni prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ciò al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/25 sono previste riduzioni del contingente organico di Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno decise e formalizzate annualmente con il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (per l'a.s. 2024/2025 vedasi decreto n. 127 del 30.6.2023).

Sulla base della normativa sopra richiamata e la conseguente riduzione del contingente organico, la Regione è tenuta a definire annualmente l'elenco delle istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnati un dirigente scolastico e un dirigente dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva, disponendo i necessari accorpamenti al fine di rispettare la normativa statale ed il numero massimo dei dirigenti fissato dal Ministero.

La definizione dei primi accorpamenti è già stata disposta dalla Regione Toscana per l'anno scolastico 2024/2025 con deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 1 del 4 gennaio 2024). Tale adempimento dovrà essere ripetuto anche per i successivi anni scolastici, al fine di dare esecuzione alla normativa statale.

Nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti e previste in particolare negli articoli 37 e seguenti del d.p.g.r. 47/R/2003 (regolamento attuativo della legge regionale 32/2002), la Regione provvederà ad approvare il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte di accorpamento definite dai territori ed in particolare dalle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze. Tali proposte di accorpamento verranno definite dagli enti suddetti, tenuto conto degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale.

Poiché la definizione dei necessari accorpamenti si configura come adempimento di natura obbligatoria posto in carico alla Regione, sulla base della normativa sopra richiamata, la legge ha previsto l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia delle Province e Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto

dei principi e delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale in particolare con le sentenze n. 177 del 1988 e n. 43 del 2004.

L'art. 8 stabilisce i termini per le modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale, d.p.g.r. 47/R/2003 in particolare per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori che svolgeranno le attività di individuazione e validazione delle competenze.

L'art. 9 attesta che, dall'attuazione della presente legge, non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

L'art. 10 riguarda l'immediata entrata in vigore della presente legge al fine di predisporre in tempi utili tutti gli atti necessari per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2025/2026.

Conferimento di funzioni agli enti locali

No. Si segnala, tuttavia, la previsione di un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle Province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell'autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Atti attuativi previsti: Modifiche al regolamento attuativo della l.r. 32/2002.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 29

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Assestamento.

*Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 261
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	50
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	21
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	50
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Affari istituzionali, programmazione, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
Sintesi della legge regionale La legge di assestamento è sostanzialmente una variazione di bilancio che prende atto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023. Nel caso specifico, inoltre, si è provveduto a recepire le indicazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di attività istruttoria preliminare al giudizio di parifica al rendiconto 2023.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 30

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016.

Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 259
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	49
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	33
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	Prima Commissione parere istituzionale favorevole a maggioranza con raccomandazione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	n. 1 giorno
Parere CAL chiesto/dato	Favorevole unanimità
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Beni demaniali e turismo (concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

Potestà legislativa esercitata

Tutela della concorrenza (sono stati espressi infatti dubbi sulla sussistenza della competenza legislativa regionale).

Sintesi della legge regionale

La legge in esame interviene, nelle more dell'intervento normativo statale, in materia di affidamento delle concessioni sui beni demaniali marittimi per

finalità turistico - ricreative, apportando alcune modifiche alla l.r. 31/2016 (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015*) e, in particolare, all'articolo 2 di essa: tale disposizione concerne i criteri e le condizioni per il rilascio delle concessioni ultra sessennali, cui si devono attenere i comuni nell'espletamento delle procedure comparative.

L'obiettivo è quello di offrire ai Comuni toscani gli strumenti normativi e procedurali per riavviare le procedure comparative e poterle completare entro il 31 dicembre del 2024, data di scadenza della cd. proroga tecnica stabilita dall'art. 3, comma 3, della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Tale articolo prevede che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (scadenza dell'ultima proroga stabilita dalla Legge 118/2022 in funzione dell'adozione della più che auspicata riforma della disciplina delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo), l'autorità competente possa motivatamente differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31.12.2024, giustificando il differimento con un'argomentata serie di motivazioni a sostegno degli atti adottati.

Per quanto concerne le modifiche apportate alla l.r. 31/2016, in estrema sintesi, si inserisce innanzitutto nel tessuto della legge, quale criterio di premialità, una delle finalità già presenti nella legge vigente ovvero il favor per la partecipazione alle procedure comparative delle micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

In secondo luogo, e questa costituisce la modifica di maggiore rilievo, si introduce, in conformità a quanto indicato dalla stessa l. 118/2022, all'articolo 4 (che prevedeva una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti) e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria n. 17 del 9 novembre 2021, la previsione del riconoscimento di un equo indennizzo, da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, al fine di realizzare un contemperamento del principio di tutela della concorrenza con quello della salvaguardia degli investimenti effettuati dalle imprese già concessionarie.

Si demanda alle linee guida (già adottate con DGR n. 544 del 7 giugno 2016 e recentemente modificate con DGR n.1487 dell'11 dicembre 2023) previste dall'articolo 3 della l.r. 31/2016 e costituenti direttive generali per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative, le modalità per la determinazione dell'indennizzo prevedendo che esso vada determinato in ragione del valore aziendale dell'impresa attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato considerando sia il residuo ammortamento degli

investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio sia il valore reddituale dell'impresa turistico balneare, come definita dall'articolo 11, comma 6, della L. 217/2011 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

Conferimento di funzioni agli enti locali

Le funzioni amministrative in materia competono già ai comuni ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.

Atti attuativi previsti: Linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005. <i>Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 225
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	259
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	237
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Energia, ambiente, tutela della qualità dell'aria.
Potestà legislativa esercitata La legge interviene a chiarire e specificare gli obblighi di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido, modificando la legge regionale n. 39/2005 in materia di energia. Conseguentemente, la competenza legislativa regionale esercitata in via principale è di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Per quanto concerne gli ulteriori profili di tutela della qualità dell'aria, la legge interviene altresì nella materia ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ma in senso attuativo della normativa nazionale di riferimento (d.lgs. n. 192/2005, come modificato dal d.lgs. n. 48/2020).
Sintesi della legge regionale La legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 22 della l.r. n. 39/2005 (*Incentivi finanziari*) precisando – anche in relazione all'obiettivo di acquisire un quadro conoscitivo completo della presenza di impianti alimentati a biocombustibile solido nel territorio regionale – che l'accatastamento, o l'attestazione circa il loro possesso, costituisce condizione per l'accesso a qualsivoglia sostegno di natura economica finanziato dalla Regione per la sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.

L'articolo 2 modifica l'art. 23 ter della l.r. n. 39/2005 (*Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica*) specificando che:

- i) nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) è ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità (comma 3);
- ii) le categorie di impianti esclusi dall'accatastamento (comma 3 bis);
- iii) la possibilità, per i soggetti in possesso degli impianti esclusi dall'obbligo di accatastamento, di denunciarne – ai fini dell'accesso agli incentivi finanziari di cui all'articolo 22 – il possesso mediante una autodichiarazione (comma 3 ter).

L'articolo 3, intervenendo a modificare l'articolo 23 quinquies della l.r. n. 39/2005 (*Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica*), chiarisce che il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici comporta, anche per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. n. 192/2005.

Infine, gli articoli 4 e 5 disciplinano – rispettivamente – la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge (prevista per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT).

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge, si evidenzia che è prevista l'adozione di una successiva deliberazione della Giunta regionale volta a definire le concrete modalità attraverso le quali provvedere anche all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nell'ambito del modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) previsto nel “*sistema informativo regionale sull'efficienza energetica*” (SIERT) di cui all'articolo 23 ter della l.r. n. 39/2005.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015. <i>Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 244
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	95
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	102
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Affari istituzionali, programmazione, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Potestà legislativa concorrente.
Sintesi della legge regionale La legge in esame dispone, per la vigenza del PRS 2021-2025, la proroga di piani e programmi regionali attuativi del precedente PRS 2016-2020 allo scopo di assicurare il coordinamento di quest'ultimi con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025. Inoltre, attraverso l'inserimento di una disposizione transitoria contenuta all'articolo 5, la legge intende disciplinare anche la programmazione dei nuovi piani e programmi attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, ai quali si riconosce una validità pluriennale oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, fatta comunque salva la riserva del Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazioni nel contenuto del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione.

Le previsioni di cui agli articoli 1 (che reca la proroga del piano sanitario e sociale integrato), 2 (che reca la proroga del piano per la qualità dell'aria ambiente) e 5 costituiscono una deroga implicita alla norma contenuta nella legge ordinamentale in materia di programmazione regionale. Invero, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili Modifiche alla l.r. 20/2008) i piani e i programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Sulla base del principio della successione di leggi nel tempo, la legge posteriore può derogare alla legge precedente e ciò non determina, come appunto premesso, l'illegittimità della previsione, pur introducendo, come nel caso di specie, un elemento di incoerenza con l'ordinamento regionale vigente.

Quanto sopra esposto, è formulato nella piena consapevolezza che il ritardo con cui è stato approvato il PRS 2021-2025 con la risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023 ha determinato, a cascata, la necessità dello slittamento dei termini per l'approvazione dei piani attuativi del nuovo ciclo della programmazione regionale nonché del presente intervento legislativo di proroga allo scopo di assicurare continuità all'azione amministrativa. Quanto detto non riguarda le previsioni contenute agli articoli 4 e 6 poiché il primo dispone la proroga del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, come previsto dal PRS 2021-2025 e in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015; mentre il secondo introduce nella l.r. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) il termine di scadenza per l'approvando piano forestale regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 33 Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 23 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 247
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	96
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	103
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	Osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Pubblico impiego, ordinamento degli uffici, avvocatura regionale.
Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Puntuale intervento legislativo volto a disciplinare la sostituzione dell'avvocato generale della Regione Toscana, in caso di vacanza dell'incarico. In proposito, si stabilisce che il Presidente della Giunta possa conferire temporaneamente il relativo incarico al Direttore generale, che si avvale di un dirigente dell'avvocatura per le funzioni difensionali. Accolte le osservazioni dell'ufficio legislativo relativamente alla integrazione del titolo della legge, che risultava “muto”, prevedendo originariamente solo

l'indicazione della modifica alla l.r. 1/2009, senza specificare l'oggetto dell'intervento in senso descrittivo. Parimenti accolta una osservazione dello scrivente ufficio in merito alla configurazione come strumento necessitato, e non come facoltà, dell'avvalimento, in sede di preambolo.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Nessuno.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34 Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 255
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	69
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	V commissione
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale La legge in esame innova l'art. 15 della l.r. 59/2009, non venendo più richiesto il parere favorevole dell'azienda USL competente ai fini dell'autorizzazione comunale allo svolgimento di manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Al contempo, a titolo manutentivo viene aggiornato un riferimento normativo richiamando la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) e in particolare l'art. 3 di tale legge, riguardante il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. Il preambolo argomenta i motivi su cui si fonda la soppressione del predetto parere. Da una parte si deduce che nella normativa vigente non sono rinvenibili principi fondamentali che impongano il parere dei servizi veterinari nei

procedimenti autorizzativi in questione. Dall'altra, si assume che le disposizioni vigenti, le esigenze di tutela degli animali sono già sufficientemente assicurate dalle disposizioni vigenti. A questo riguardo sono richiamate le seguenti fonti:

- l'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che istituisce, per la vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli impianti e degli allestimenti temporanei in occasione di pubblici spettacoli, un'apposita commissione tecnica comunale, di cui fa parte anche un dirigente medico.
- con riferimento alle manifestazioni storico-culturali che impiegano equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, l'ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011, da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024, che prevede la presenza di un veterinario all'interno della commissione tecnica comunale.
- l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della l.r. 59/2009, ove si stabilisce che durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'impiego di animali sia garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Non previsti.

Legge regionale 02 agosto 2024, n. 35 Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998. <i>Approvata nella seduta consiliare del 24 luglio 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 254
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	64
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	72
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	si
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ambiente, bonifica dei siti inquinati.
Potestà legislativa esercitata La legge interviene a modificare la disciplina regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Sintesi della legge regionale La legge si compone di quattro capi, volti a disciplinare a livello regionale le competenze e le procedure in tema di bonifica dei siti inquinati di cui al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006. Il primo capo (<i>Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati</i>) interviene a modificare la legge regionale n. 25/1998 in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti inquinati disciplinando in conformità con quanto ora previsto a livello statale dall'art. 22 del d.l. n. 104/2023 – l'attuale assetto di competenze

in materia di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati.

In particolare, si prevede che per quanto concerne i siti che ricadono nell'ambito del territorio di un solo Comune le relative funzioni amministrative (in senso analogo a quanto già previsto dalla l.r. n. 30/2006) siano attribuite agli stessi Comuni, che possono esercitarle anche in forma associata e sulla base dei criteri di indirizzo e coordinamento nonché del supporto tecnico-amministrativo forniti dalla Regione.

A tal fine, si prevede che i Comuni ai fini di monitoraggio e condivisione dei dati utilizzino la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui al nuovo articolo 5 bis della l.r. n. 25/1998 (introdotto proprio dall'art. 7 della legge in esame) e che l'Amministrazione regionale possa, in caso di inerzia dell'ente locale, intervenire in via sostitutiva.

Il secondo capo (*Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso*) costituisce applicazione dell'art. 239, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, in forza del quale “*Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo*”.

Gli artt. da 3 a 6 della legge regionale dettano disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l'esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale di tali siti.

Al riguardo si prevede (art. 4) che la segnalazione della potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso possa essere formulata dagli enti locali oppure da ARPAT e che i relativi accertamenti siano svolti dal “Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso” di nuova istituzione (art. 6), organismo consultivo cui possono partecipare una serie di soggetti pubblici locali, regionali e statali che si pone come obiettivi il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l'individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse, e che elabora il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale (art. 5) poi sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Il terzo capo (*Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998*) istituisce in attuazione dell'art. 251 del d.lgs. n. 152/2006 – la Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, disciplinandone sezioni e contenuti e rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. n. 54/2009, delle modalità di gestione nonché le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti.

Il quarto capo si concentra, infine, sulle disposizioni finanziarie e transitorie.

Conferimento di funzioni agli enti locali

SI. In proposito è opportuno precisare che, per quanto concerne il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati (già previsto a livello regionale dalla l.r. 30 del 2006, ora abrogata), l'adozione della legge in oggetto dà attuazione all'articolo 22 del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, il quale ha previsto che *“1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli [...] 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”*, stabilendo altresì che la legge regionale ha il compito di disciplinare: a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione; b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione in caso di verificata inerzia degli enti locali.

A sua volta, l'adozione dell'art. 22 del d.l. n. 104/2023 faceva seguito – con l'obiettivo di *“fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato”* – alla sentenza n. 160/2023 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Lombardia 30/2006 (di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 1 della l.r. Toscana 30/2006), ritenendo che la potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime *“ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario”* che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione *“la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale”*.

Si ricorda, inoltre, che agli enti locali insieme ad ARPAT compete la segnalazione della potenziale esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso e che gli stessi possono partecipare al relativo Tavolo tecnico di coordinamento regionale che definisce il conseguente piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale.

Atti attuativi previsti

Al riguardo si segnala che, ai fini dell'attivazione della nuova banca dati di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998 è necessaria l'adozione della deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina contenuti e modalità di gestione; l'adozione di tale deliberazione è prevista entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, sino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di Giunta, continua ad operare la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301.

È previsto, inoltre, che la Giunta regionale – entro due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza triennale – trasmetta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di bonifica di siti contaminati.

Legge regionale 13 settembre 2024, n. 36 Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998. <i>Approvata nella seduta consiliare del 10 settembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 268
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Quarta
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	50
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1 (Trattata e licenziata nella medesima seduta)
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Infrastrutture e Trasporti, trasporto pubblico locale.
Potestà legislativa esercitata La disciplina che si viene a modificare versa, quindi, nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti, nell'ambito di competenza di tipo residuale.
Sintesi della legge regionale La legge si compone di quattro articoli volti ad intervenire sulla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e sulla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti

conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) al fine specificare le funzioni della Regione in materia di servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria. Con la legge in esame si prevede che siano attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari, con ciò valutando la necessità di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale. La proposta di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 10 della l.r. 42/1998 introducendo la competenza regionale per i servizi di trasporto pubblico locale interprovinciali a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari. L'articolo 2 modifica l'articolo 27-quater della l.r. 88/1998 specificando che gli adempimenti ivi previsti attengono l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza comunale. L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. In particolare, il quadro normativo a livello statale delle competenze regionali in materia di trasporti, per quanto qui interessa, è regolato, dall'articolo 4 della legge 59/1997, dall'articolo 5 e seguenti del d.lgs 422/1997, dell'articolo 105 comma 5 del d.lgs 112/1998. Il quadro normativo regionale vigente, in riferimento ai servizi di trasporto a guida vincolata e in sede propria (c.d. tramvia), prevede competenze provinciali e comunali agli articoli 11 e 12 della l.r. 42/998.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 Disciplina del servizio fitosanitario regionale. <i>Approvata nella seduta consiliare del 10 settembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 258
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	109
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	35
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	Terza
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Agricoltura, Fitosanitario.
Potestà legislativa esercitata: Esclusiva.
Sintesi della legge regionale A livello statale la disciplina dei controlli ufficiali per garantire l'applicazione delle norme sulla sanità delle piante e la disciplina delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante sono attualmente contenute nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 con il quale sono stati recepiti e attuati nell'ordinamento italiano il Reg. (UE) n. 2017/625 e il Reg. (UE) n. 2016/ 2031. Si tratta di una disciplina molto puntuale e dettagliata che in particolare prevede: - i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale costituito dal servizio fitosanitario centrale, dai servizi fitosanitari regionali e dall'istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; - il personale del servizio fitosanitario nazionale (ispettore, agente e assistente fitosanitario);

- il sistema di sorveglianza degli organismi nocivi delle piante (piani di emergenza, programma nazionale di indagine degli organismi nocivi);
- le procedure per le emergenze fitosanitarie (obbligo di segnalazione degli organismi nocivi, notifica del ritrovamento, dichiarazione di emergenza, piano d'azione, misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione);
- il registro ufficiale degli operatori professionali, come definiti dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 2016/2031, e il passaporto delle piante;
- i controlli ufficiali;
- gli oneri posti a carico degli operatori professionali per l'effettuazione dei controlli, il rilascio delle autorizzazioni;
- le sanzioni.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19/2021 si rende necessario un nuovo intervento legislativo per allineare/aggiornare le vigenti norme regionali alle novità introdotte a livello europeo e statale.

In particolare, nella proposta di legge rispetto alle norme vigenti:

- si adeguano le competenze del servizio fitosanitario alla nuova riscrittura delle funzioni;
- si conforma l'inquadramento del personale tecnico del servizio fitosanitario alle nuove figure previste dal decreto legislativo 19/2021;
- sono aggiornate le procedure amministrative per l'iscrizione degli operatori al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e dei diritti obbligatori degli operatori professionali.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 38 Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. <i>Approvata nella seduta consiliare del 02 ottobre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 275
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	20
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Affari istituzionale, programmazione, bilancio, coordinamento della finanza pubblica.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca alcuni interventi a carattere prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito. Le disposizioni presentano un certo carattere di eterogeneità e comunque si tratta, nella quasi totalità dei casi, di erogazione di contributi in favore di enti locali e altre istituzioni.

In aula, sono stati approvati emendamenti presentati dalla Giunta regionale aventi, tra l'altro, ad oggetto ulteriori erogazioni alle stesse categorie di soggetti per finalità diverse. La legge contiene anche un capo che dà attuazione a impegni assunti nei confronti del Governo in sede di esame preliminare delle leggi regionali da parte degli uffici ministeriali. Tale capo II contiene articoli che modificano la legge regionale 40/2005 in ordine al rapporto di lavoro del responsabile di zona delle società della salute, nonché la legge regionale 17/2024 in tema di circolazione di crediti fiscali. Alcune osservazioni contenute nella scheda di legittimità, relative in particolare agli articoli 8 e 9, nonché all'art. 17 (già art. 16 della proposta di legge n. 275), hanno dato luogo ad una riscrittura del testo normativo sostanzialmente conforme alle osservazioni, oltre che ad una fattiva collaborazione con gli omologhi uffici della Giunta regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti In generale sono previsti atti attuativi che hanno natura di deliberazione di Giunta regionale. Ad esempio, all'art. 8 si prevede che con deliberazione di Giunta regionale si disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. In altre casi, gli atti attuativi rivestono la forma di accordi tra la Regione e gli enti locali interessati. Ad esempio, gli articoli da 20 a 23 prevedono la stipula di un accordo di questo tipo tra la Regione e i comuni di Cascina, di Figline e Incisa Valdarno, di Magliano in Toscana e di Talla.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 39

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Seconda variazione.

*Approvata nella seduta consiliare del 02 ottobre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 276
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	13
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	20
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti. Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 09 ottobre 2024, n. 40

Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.

Approvata nella seduta consiliare del 01 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 264
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	23
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	non obbligatorio/no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Politiche sociali.

Potestà legislativa esercitata

La legge ha come finalità quella di predisporre una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa di giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria. La previsione normativa di tale sostegno è collocata nel Capo I bis del Titolo VII della legge regionale 65/2010 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*) dedicato alle misure a favore dell'autonomia abitativa dei giovani. La competenza legislativa regionale esercitata è di tipo residuale ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 118 *bis* della legge regionale 65/2010 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*) prevedendo, la sostituzione delle parole "del presente capo" con le seguenti: "degli articoli 118 *ter*, 118 *quater*, 118 *quinquies*", questo per circoscrivere e rendere coerente l'ambito di efficacia della disposizione modificata, con il novello 118 *sexies*, avente come destinatari un sottoinsieme fra quelli ivi previsti.

L'articolo 2 inserisce l'art. 118 *sexies* nella legge regionale 65/2010 prevedendo una misura di sostegno all'autonomia abitativa per i giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, disciplinando i requisiti per l'assegnazione dei contributi, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 2, comma 11, della legge, prevede l'adozione di una successiva deliberazione della Giunta regionale volta a definire le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento all'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa singola o in convivenza, alla presenza di figli, alle cause di decadenza dal beneficio e revoca del contributo, alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

Legge regionale 22 ottobre 2024, n. 41

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Approvata nella seduta consiliare del 15 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 280
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Prima
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	8
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	8
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	obbligatorio/pervenuto
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Coordinamento della finanza pubblica, funzioni dei comuni (non fondamentali).

Potestà legislativa esercitata

Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

Sintesi della legge regionale

La legge consente che per determinate materie non gestite dalle unioni dei comuni (derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque con rilevante superficie in territorio montano), anche singoli comuni che ne fanno parte possano essere destinatari di contributi del Fondo per la montagna, quando la Giunta regionale ravvisi l'impellenza di un intervento di immediata rilevanza e necessità.

La legge risulta innovativa rispetto al quadro normativo precedente, in quanto fino ad oggi singoli comuni potevano beneficiare di questa possibilità solo se esterni alle unioni.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No (Crea le basi giuridiche perché i comuni possano ricevere contributi per esercitare le proprie competenze).
Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 23 ottobre 2024, n. 42 Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000. <i>Approvata nella seduta consiliare del 15 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 246
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	180
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	160
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Audizioni n. 2 giornate n. 5 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale La legge adegua la l.r. 16/2000 al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che rappresenta la legge quadro nazionale in materia di farmacia dei servizi. L'atto normativa dispone che la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi erogabili in farmacia è circoscritta a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alla diagnostica da sangue capillare, possono essere eseguiti solo i test effettuabili con attrezzature che possono essere utilizzate anche al di fuori di laboratori o di strutture sanitarie. La farmacia che intende iniziare o modificare questa tipologia di attività è tenuta ad inviare preventiva formale comunicazione all'azienda USL, fornendo idonee

informazioni sui locali utilizzati per l'erogazione dei servizi e sulle specifiche tecniche della strumentazione impiegata, con l'aggiunta dell'elenco del personale coinvolto se diverso da quello già comunicato all'azienda USL secondo la normativa vigente.

I nuovi servizi devono essere svolti in spazi interni alla farmacia o locali esterni, dedicati in via esclusiva alle attività della farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e in grado di assicurare la tutela della riservatezza degli utenti. I servizi possono essere svolti a farmacia chiusa nel rispetto in ogni caso delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

I locali esterni devono essere autorizzati e devono essere ubicati nella propria sede farmaceutica. Nei locali esterni non può essere svolta attività di vendita oltretutto la raccolta e la spedizione di ricette. Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dall'autorità competente.

Le apparecchiature e tutti i dispositivi utilizzati a loro volta devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

In sede di enumerazione degli obblighi a carico del farmacista, è precisato che quest'ultimo non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.

Gli artt. 7 ed 8, della legge in materia di vigilanza e sanzioni, hanno carattere sostanzialmente manutentivo.

La legge attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare, con propria deliberazione, linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi. Infine, in via transitoria, le farmacie che già erogano i nuovi servizi devono inviarne comunicazione alla azienda USL competente entro un termine di sessanta giorni.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Deliberazione della Giunta regionale.

Legge regionale 05 novembre 2024, n. 44

Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.

Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 260
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	145
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	28
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	152
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	non previsto
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia**

Energia, autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili. Ambiente, valutazione di impatto ambientale.

Potestà legislativa esercitata

Le disposizioni della proposta di legge si riferiscono principalmente alla materia energia, attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia); sono inoltre esercitate competenze ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

Sintesi della legge regionale

La legge introduce una serie di disposizioni di raccordo fra l'autorizzazione unica (AUE) per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (come da ultimo modificato

dall'art. 47 del d.l. n. 13/2023) e le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia statali che regionali, previste sugli stessi impianti dal Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Tali disposizioni di raccordo sono contenute nel primo capo della legge (*Raccordo tra le procedure di VIA e di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010*), che risulta avere una struttura bipartita: da un lato, si modificano alcuni articoli della l.r. 39/2005 (*Disposizioni in materia di energia*) al fine di disciplinare il procedimento di autorizzazione unica in adeguamento alle previsioni del nuovo art. 12 del d.lgs. 387/2003 nonché di coordinarlo con il parallelo procedimento rilascio della VIA di competenza regionale o statale; dall'altro, si interviene anche sulla l.r. 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*) al fine di garantire che tale coordinamento tra i procedimenti di AUE e di VIA sia garantito anche all'interno della legge regionale in materia di valutazioni ambientali.

Alcune disposizioni puntuali intervengono, inoltre, a precisare la disciplina del rilascio dell'AUE per singole tipologie di impianto (impianti geotermici, impianti di produzione di energia idroelettrica).

Il secondo capo della legge si concentra, invece, sulle disposizioni finanziarie e transitorie.

Conferimento di funzioni agli enti locali

No. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (AUE) è di competenza regionale, mentre i paralleli procedimenti di rilascio della VIA sui medesimi progetti di competenza regionale o statale.

Il procedimento di rilascio dell'AUE delineato principalmente dall'art. 13 della l.r. 39/2005 prevede, tuttavia, la convocazione di una conferenza di servizi di cui agli articoli 21 e ss. della l. 241/1990 cui partecipano “*tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all'esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati*”.

Atti attuativi previsti

Si segnala unicamente che, al fine di dare certezza agli operatori e risolvere i problemi interpretativi procedurali determinati dalla disciplina statale di riferimento, l'articolo 9 della legge dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

Legge regionale 06 novembre 2024, n. 45 Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005. <i>Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 277
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	36
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	19
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	43
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Ordinamento degli uffici regionali; avvocatura.
Potestà legislativa esercitata: Residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge fornisce attuazione alla previsione del CCNL del comparto Autonomie locali, secondo la quale, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale a carico di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, l'Amministrazione assume a proprio carico gli oneri di difesa. Sono naturalmente esclusi i casi di conflitto di interessi. La legge regionale assume gli oneri di difesa a carico dell'Avvocatura regionale, che predispone un elenco di professionisti legali a cui gli interessati possono rivolgersi.

Le modalità per l'ammissione alla procedura e per la pubblicazione dell'elenco dei difensori sono stabilite con provvedimento dell'Avvocato generale. In questo modo si fornisce anche una base legale alla pubblicazione dei dati personali (ovviamente non sensibili), contenuti nell'elenco dei difensori.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Provvedimento dell'Avvocato generale.

Legge regionale 07 novembre 2024, n.46 Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007. <i>Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 266
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	106
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	19
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	113
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni/non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Ordinamento degli uffici regionali, Bollettino Ufficiale.
Potestà legislativa esercitata: residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge opera un riordino complessivo della struttura del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in particolare introducendo una “Parte quarta”, finora non prevista, da dedicarsi alla pubblicazione di atti gestionali, contenenti dati personali. Inoltre, conferisce valore di ufficialità alla pubblicazione in banca dati (banca dati già esistente) degli atti amministrativi, quando non diversamente pubblicati a termine di legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Decreto dirigenziale: modalità tecniche relative alla pubblicazione sul Burt (Art. 12 della l.r. 23/2007, come modificato).

Deliberazione della Giunta regionale, per quanto attiene alle misure da adottare nelle pubblicazioni, a tutela della riservatezza (Art. 18 della l.r. 23/2007, come modificato).

Decreto dirigenziale: ulteriori modalità tecniche di dettaglio per la pubblicazione (Art. 19 bis della l.r. 23/2007, come modificato).

Legge regionale 07 novembre 2024, n.47

Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.

Approvata nella seduta consiliare del 29 ottobre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 216 - 226
Iniziativa	Consiliare (n. 216) Giunta regionale (n. 226)
Commissione referente	Prima e Quinta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	440
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	384
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	411
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si n. 1 giornate n. 45 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	osservazioni non pervenute
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia
Affari istituzionale, finanze e tributi, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e sostegno alla cultura.
Potestà legislativa esercitata: Art. 117, terzo comma, Cost.
Sintesi della legge regionale
La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del “patrimonio culturale intangibile”, così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007,

patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono inserirsi a pieno titolo.

Con riferimento alle suddette finalità, la Regione ha approvato nel 2017 la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) finalizzata all'attuazione di una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana. Dall'attuazione di tale legge, è emersa l'esigenza di apportarvi alcuni correttivi rivolti, da un lato, a favorire un più incisivo ricorso alle erogazioni liberali a sostegno dei progetti aventi natura più strettamente "regionale" - aumentandone così l'attrattività rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014 concernenti il c.d. "art-bonus" nazionale - e, - dall'altro, a ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo.

Al fine di estendere le possibilità di valorizzazione in ambito paesaggistico regionale, si è inteso esplicitare il riferimento ai Progetti di Paesaggio di cui all'art. 34 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) introducendo, quale oggetto dell'incentivazione, lo studio di fattibilità propedeutico alla redazione dei Progetti di Paesaggio. Si è quindi inteso rafforzare, in senso dinamico, una peculiare progettualità in ambito paesaggistico, superando una concezione tutta vincolistica del paesaggio. Sono stati così individuati negli studi di fattibilità, propedeutici ai "Progetti di paesaggio" del PIT-PPR (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37 del 27 marzo 2015), quegli ulteriori strumenti, valorizzando i quali, si può ottenere il titolo potenziale per accedere all'agevolazione. L'adozione di tali strumenti, nel facilitare la visibilità dell'approccio paesaggistico verso i mecenati, consente di attivare risorse trascurate, per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano (inteso come bene comune); oltre a recuperare situazioni di degrado, con un'attenzione innovativa alle potenzialità produttive dei paesaggi, si fornisce sostegno allo sviluppo dei territori toscani attraverso concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate.

La legge prevede anche, in relazione ai progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, l'inclusione delle associazioni di rievocazione storica tra i possibili soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, così recependo le indicazioni contenute nella mozione n. 1076 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 novembre 2022.

La legge prevede, pertanto:

- l'innalzamento della misura del credito di imposta sull'IRAP riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore dei progetti "regionali"; e concernenti, in particolare, la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- l'introduzione di una specifica disposizione che consenta, qualora residuino risorse, di riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle istanze risultate ammissibili anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 18/2017, al fine di ridurre al minimo i residui di risorse eventualmente creatisi in seguito all'applicazione dell'attuale meccanismo previsto per il riconoscimento del credito d'imposta sull'IRAP in favore dei soggetti beneficiari;
- l'ampliamento della platea dei progetti per i quali siano previste le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali, inserendo fra questi anche gli studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio e i progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica;
- l'adeguamento alla normativa statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") limitatamente all'esclusione dall'imposta IRAP delle *"persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Le modifiche non comportano nuove e maggiori spese, né ulteriori minori entrate, per il bilancio regionale, poiché le stesse modifiche introdotte agli articoli 3 e 4 lasciano inalterato il tetto massimo alle minori entrate già previsto annualmente dall'articolo 4 comma 3 della l.r. 18/2017. Per questo motivo è prevista la clausola di neutralità finanziaria.

Gli effetti della legge decorrono a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e ciò al fine di consentire l'adeguamento dei dispositivi gestionali utilizzati per la presentazione ed accoglimento delle nuove progettualità, in corrispondenza dell'annualità fiscale di riferimento.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

A seguito dell'approvazione delle modifiche si prefigura una successiva revisione del regolamento da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 aprile 2017, n. 18.

Legge regionale 07 novembre 2024, n. 48 Norme in materia di manutenzione del territorio. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 206
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Seconda e Quarta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	475
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	385
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	483
Commissione consultiva	-
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	n. 1 audizione scritta
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non espresso
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Agricoltura, governo del territorio, manutenzione del territorio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente e residuale.
Sintesi della legge regionale La legge si pone la finalità di dettare norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale nell'ottica della semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e della promozione della trasparenza dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. La salvaguardia e l'adeguata cura del territorio rivestono infatti un ruolo cruciale nel preservare l'ecosistema e la sicurezza della collettività ed è per questo che la legge prevede l'adozione da parte dei comuni di regolamenti di polizia rurale contenenti disposizioni concernenti la manutenzione e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente nel suo complesso. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta uno schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale, definendo i

requisiti minimi che devono essere contenuti in relazione alla manutenzione del territorio. La vigilanza sul rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento di polizia rurale è esercitata dall'autorità comunale e per le violazioni delle disposizioni regolamentari è prevista una sanzione da 100 a 1000 euro. È prevista una disposizione transitoria in base alla quale entro 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta di adozione dello schema di regolamento tipo, i comuni approvano o modificano i regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio in conformità ai contenuti dello schema tipo di regolamento medesimo.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti La legge prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di una deliberazione con cui adottare lo schema tipo di regolamento.

Legge regionale 08 novembre 2024, n. 49 Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r.83/2019. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 253
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4 (di cui 1 giornata per audizioni)
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	162
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	140
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	si n. 1 giornate n. 3 soggetti
Parere CAL chiesto/dato	si/si
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Trasporto sanitario, tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale L'atto in oggetto modifica la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) per una semplificazione delle tipologie delle attività di trasporto sanitario autorizzabili e per una ricognizione delle attività svolte dai soggetti già autorizzati in base alla normativa previgente. Come evidenziato nella relazione illustrativa, si rinvenivano tuttora negli archivi comunali autorizzazioni che non consentono di identificare correttamente le attività svolte e di ricondurle alle tipologie autorizzabili ai sensi della l.r. 83/2019.

Le tipologie di attività di trasporto sanitario autorizzabili sono ridotte da tre a due: il trasporto sanitario di base da un lato; il trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato. Queste due ultime tipologie vengono unificate in quanto le differenze tra le stesse non dipendono dalle caratteristiche proprie dei mezzi di trasporto ma dalle scelte aziendali in merito alla integrazione dell'equipaggio dei soccorritori con personale sanitario.

La disciplina relativa alla composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze viene rivista e aggiornata a seguito della riduzione delle tipologie di attività autorizzabili. Nello specifico, è richiesta la presenza di un autista con attestato di soccorritore avanzato nonché la presenza di un soccorritore avanzato. L'equipaggio delle ambulanze impiegate nel soccorso avanzato è integrato da un medico o da un infermiere in relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso. Con l'occasione viene precisato che, qualora l'equipaggio delle autoambulanze impiegate nell'attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sia integrato con un ulteriore soccorritore di livello avanzato, l'autista può rivestire la qualifica di soccorritore di livello base.

L'articolo 4 della legge interviene sull'articolo 15 della l.r. 83/2019 dettando norme transitorie.

In primo luogo, i soggetti già autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della l.r. 83/2019 trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento attuativo della stessa l.r. 83/2019. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione. Si prevede altresì che il suddetto regolamento debba essere modificato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto ai fini dell'applicazione della medesima.

In secondo luogo, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della legge in oggetto trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle ora autorizzabili, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della previgente dalla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25. Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l'autorizzazione in corso, attestando per quale tipologia di attività è autorizzato il soggetto dichiarante.

Conferimento di funzioni agli enti locali: Si.

Atti attuativi previsti

Modifiche al regolamento di attuazione della l.r. 83/2019.

Legge regionale 08 novembre 2024, n. 50 Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002. <i>Approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 279
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	Quinta
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	20
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	28
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza.
Potestà legislativa esercitata: Art. 117, commi terzo e quarto, Cost.
Sintesi della legge regionale In via preliminare, si forniscono sinteticamente alcuni chiarimenti relativi al contesto normativo nel quale la l.r. 50/2024 oggetto di esame, di modifica della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 “<i>Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli</i>”, si inserisce. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto regionale la Toscana promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo, quale principio costitutivo del proprio ordinamento. In coerenza con i suddetti valori, la Toscana opera al

fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

La Toscana, pertanto, promuove ormai da tempo, in attuazione della l.r. 38/2002, la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, prevedendo la concessione di un contributo annuale in favore di specifici soggetti, individuati dall'art. 2 della medesima legge, per la messa in atto di iniziative concernenti:

- a) la realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
- b) la raccolta, la conservazione e la fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
- c) la realizzazione di attività didattica per le scuole.

I soggetti individuati dal sopra richiamato art. 2 e destinatari del contributo annuale sono: l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, la Fondazione "Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana", la Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza e gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana.

Gli importi del contributo in questione sono stati individuati annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 (Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi), comma 1, della medesima l.r. 38/2002, secondo il quale la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all'articolo 2.

Con le modifiche apportate dalla l.r. 50/2024 alla l.r. 38/2002, la regione intende perseguire la finalità di dare maggiore stabilità alla programmazione delle iniziative sopra richiamate e promosse dai soggetti individuati dall'art. 2, della l.r. 38/2002.

L'articolo 1, infatti, modifica l'art. 2 (Soggetti) della l.r. 38/2002, introducendo una nuova disposizione (comma 1 bis) che stabilisce, a partire dall'anno 2025, direttamente in legge l'importo del contributo annuale da destinare ai soggetti indicati allo stesso art. 2, per l'attuazione delle sopracitate iniziative.

L'articolo 2 modifica l'art. 10 (Norma finanziaria) della l.r. 38/2002, introducendo una nuova disposizione (comma 2 bis) che individua in legge l'importo complessivo del contributo che diventa una spesa obbligatoria. A tal fine, l'art. 2 introduce anche il rinvio all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008*", necessario per attestare la copertura finanziaria anche oltre il bilancio pluriennale vigente; la spesa infatti risulta costante e quindi si presume coperta anche per gli esercizi oltre il bilancio di previsione vigente.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti La l.r. 38/2002 rinvia a deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 51

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.

Approvata nella seduta consiliare del 12 novembre 2024.

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 265
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	n. 1 in congiunta n. 1 Quarta Commissione n. 1 Prima Commissione
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	111
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	111
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	118
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	sì
Parere istituzionale Prima commissione	-
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Lavori pubblici, demanio e patrimonio, governo del territorio.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.), concorrente sul patrimonio (art. 119 Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge regionale in oggetto, costituita da 3 articoli, disciplina una più rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica nei confronti del patrimonio appartenente alla Regione Toscana e nel rispetto della programmazione economica per la realizzazione di tali opere.

Il procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti inerenti opere di interesse strategico sul patrimonio regionale avviene tramite variazione, integrazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (art. 2 della legge regionale). Le opere che possono accedere al procedimento sono indicate nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 36/2023 (c.d. codice dei contratti) e dell'articolo 11 della l.r. 77/2004 come sostituito dalla legge 51/2024. La legge precisa che l'approvazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (deliberazione del Consiglio regionale 37/2015). Risulta accolta la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali adeguando la legge con il richiamo alla disciplina dell'articolo 34, comma 1 bis. della l.r. 65/2014 come peraltro evidenziato nella scheda di legittimità. Infine, è stata accolta un'osservazione dell'Ufficio legislativo relativa allo stralcio di una problematica norma transitoria, che avrebbe avuto il probabile effetto, in fase di prima applicazione, di sottrarre al controllo del Consiglio regionale l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti L'articolo 1 della legge, che sostituisce l'articolo 11 della l.r. 77/2004, prevede una deliberazione della Giunta regionale, che approva il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare, che a sua volta contiene l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 52 Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004. <i>Approvata nella seduta consiliare del 12 novembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 271
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	78
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	56
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	-
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no/no
Parere CAL chiesto/dato	si/si
Parere istituzionale Prima commissione	
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Esumazioni ed estumulazioni straordinarie, tutela della salute.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente.
Sintesi della legge regionale Sulla falsariga di quanto già disposto da altre Regioni (vedasi art.12 della l.r. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19 e art. 39 della l.r. Veneto 4 marzo 2010, n. 18), la legge prevede che le esumazioni o le estumulazioni straordinarie, ossia quelle disposte prima del completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri (generalmente dieci anni per le esumazioni e venti per le estumulazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g della legge 130/2001), possano avvenire anche senza la presenza del medico, queste, in deroga a quanto stabilito dall'art. 83 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria). Nello specifico, viene sostituito l'art. 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti

dalla cremazione dei defunti) prevedendo che la esumazione/estumulazione straordinaria deve essere semplicemente comunicata all'azienda USL competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.

La misura risponde sia ad esigenze di semplificazione procedimentale, sia a finalità di riduzione degli oneri a carico dei cittadini, giacché la presenza presso il cimitero di un medico del dipartimento della prevenzione comporta l'onere di corrispondere all'azienda USL la somma prevista dal tariffario regionale della Prevenzione.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: Comunicazione a carico del responsabile cimiteriale.

Legge regionale 30 novembre 2024, n. 53 Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Terza variazione. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 284
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	8
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	15
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata: Concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Al fine di adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, recuperando le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio ed a coprire esigenze di spesa sorte successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, si provvede alle conseguenti variazioni degli stanziamenti d'entrata, a nuovo ricorso al credito, a disporre storni compensativi e ad utilizzare gli accantonamenti. Dal punto di vista degli atti attuativi (vedi la voce successiva), i destinatari della legge sono gli uffici regionali.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Decreti di impegno di spesa e di accertamento di entrata.

Legge regionale 02 dicembre 2024, n. 54 Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998. <i>Approvata nella seduta consiliare del 26 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 282
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	1
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	15
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	1 Illustrata e votata nello stesso giorno.
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	22
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Affari istituzionali (programmazione e bilancio), ambiente (bonifica dei siti inquinati).
Potestà legislativa esercitata Art. 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto della Costituzione.
Sintesi della legge regionale La legge in esame prevede la proroga di due anni del periodo transitorio durante il quale è prevista la possibilità per le province e la Città metropolitana di Firenze di avvalersi dell'Ufficio comune istituito dalla l.r. 31/2023 per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. La proroga, prevista alla data del 31 dicembre 2026, si rende necessaria poiché gli enti cui

sono state riattribuite sempre con la l.r. 31/2023 le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture al fine di poter poi esercitare autonomamente tali funzioni. Conseguentemente, si prevede anche la proroga, per il medesimo periodo, del termine di operatività del Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti. La legge introduce, altresì, modifiche agli articoli 13 e 13 bis della l.r. 25/1988, finalizzate a dare riscontro alle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) relativamente alle recenti modifiche introdotte a tali articoli con la l.r. 35/2024. In particolare, il Ministero ha richiesto di inserire, tra le sezioni della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che comportano per il sito oggetto di inserimento il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, oltre alle sezioni b) e c), anche la sezione a) relativa ai <i>“siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione”</i>. Di qui l'integrazione prevista con l'atto in esame, che fa seguito ad espresso impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale.
Conferimento di funzioni agli enti locali la legge si limita a prorogare il periodo durante il quale province e Città metropolitana possono avvalersi delle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica di siti inquinati, funzioni già riattribuite ai medesimi soggetti con la l.r. 31/2023.
Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 04 dicembre 2024, n. 55 Misure per il contrasto alla povertà energetica. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 250
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	5
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	205
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	107
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	218
Commissione consultiva	Terza
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si/sì
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale La legge regionale 55/2024, costituita da 5 articoli, si colloca nell'ampio quadro programmatico di natura europea e statale volta ad incentivare e sostenere il tema della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. In particolare la legge regionale 55/2024, si occupa di individuare alcune misure per contrastare la c.d. "povertà energetica" prendendo spunto dalle recenti direttive dell'Unione europea e raccomandazioni della stessa fonte (direttiva 2023/1791/UE, raccomandazione 2023/2407/UE). In sintesi, la povertà energetica riguarda la situazione di famiglie che non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali. Questo elemento costituisce una forte criticità del tessuto sociale toscano coinvolgendo più del venti per cento delle famiglie. La Regione

interviene con la legge regionale 55/2024 al fine di mitigare questa crescente criticità. I programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea prevedono interventi economici per la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili e, per l'energia da essi prodotta, il legislatore nazionale prevede meccanismi di remunerazione dell'energia non auto-consumata. La Regione intende destinare una parte del flusso di risorse generato dai meccanismi di incentivazione, previsti dalla normativa nazionale, al contrasto del fenomeno della povertà energetica. La legge stabilisce che i soggetti pubblici beneficiari di contributi in conto capitale, in percentuale maggiore del 50 per cento, nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, siano obbligati ad attivare con il soggetto gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di scambio sul posto, di ritiro dedicato, o uno dei diversi meccanismi di incentivo indicati nel d.lgs. 199/2021. La legge 55/2024 stabilisce che i crediti maturati mediante i meccanismi di incentivo siano ceduti, in misura corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta, come risultante dal decreto di concessione e dalla convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale a seguito dell'ammissione a finanziamento, alla Regione al fine di consentire alla stessa, in virtù del flusso finanziario generato, di procedere all'erogazione di un contributo di solidarietà energetica a favore di soggetti residenti nel territorio regionale in condizione di povertà energetica. Resta ferma la facoltà di conferire alla Regione l'intero ammontare dei crediti maturati. La legge dispone anche in merito alla possibilità di contribuire al sostegno delle misure da parte di soggetti privati. Vengono anche stabiliti i criteri per poter usufruire del contributo di solidarietà energetica, in particolare, i soggetti beneficiari, oltre ad essere residenti nella regione ed intestatari delle utenze per l'energia elettrica, devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tale da definire la condizione di povertà energetica. La soglia di povertà energetica è stata individuata in analogia alla soglia ISEE determinata a livello nazionale dall'ARERA. Per quanto riguarda gli incentivi sopra ricordati, si fa uno specifico riferimento al programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2022, n. 1173. Il meccanismo introdotto assicura l'assenza di oneri a carico della finanza regionale e la relativa neutralità finanziaria. Con riferimento ai rilievi posti dal Consiglio delle autonomie locali viene motivato il parziale accoglimento con uno specifico punto del Preambolo. Si evidenzia che il lavoro istruttorio della seconda commissione consiliare ha portato ad un riesame complessivo della proposta di legge con modifiche di tutti gli articoli della pdl 250 mentre la sola clausola finanziaria è rimasta invariata rispetto al testo presentato. Le modifiche sono state approvate in accoglimento di alcune osservazioni della scheda di legittimità, all'accoglimento di emendamenti promossi dal Presidente dalla seconda Commissione consiliare e da ulteriori proposte pervenute dagli uffici referenti della Giunta regionale.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

L'articolo 2, comma 2, della l.r. 55/2024 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce, in particolare, alcuni aspetti relativi alla modalità di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Al successivo comma 4, dell'articolo 2, è previsto che con deliberazione della Giunta regionale vengano stabilite le modalità di erogazione del contributo.

Si evidenzia, infine, che all'articolo 4, per la gestione del contributo di solidarietà energetica, la Giunta regionale potrà ricorrere all'affidamento diretto ad una propria società "in house".

Legge regionale 04 dicembre 2024, n. 56 Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 269
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Terza
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	121
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	69
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	131
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	audizioni
Parere CAL chiesto/dato	si Parere obbligatorio del CAL rilasciato con osservazioni.
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia Aziende pubbliche di servizi alla persona, politiche sociali.
Potestà legislativa esercitata: Esclusiva.
Sintesi della legge regionale La legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di un aggiornamento del sistema regionale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), come disciplinato dalla l.r. 43/2004. Sotto un primo profilo, il Consiglio di amministrazione, organo di indirizzo, è ora composto da tre o cinque amministratori; o da cinque amministratori qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea.

In ogni caso la legge riserva al comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale la nomina della maggioranza dei membri. Sotto un secondo profilo, la disciplina delle ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori viene adeguata al dettato del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Sotto un terzo profilo, viene alzato il discrimine - in termini di valore del bilancio - tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00. Infine, viene introdotta la figura del Direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, in ragione dell'esigenza di assicurare una gestione manageriale dell'ente, in coerenza con la scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti: Adeguamenti statutari.

Legge regionale 09 dicembre 2024, n. 57 Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009. <i>Approvata nella seduta consiliare del 27 novembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 272
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima e Quarta
n. sedute	3
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	92
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	14
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	100
Commissione consultiva	non previsto
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si
Parere istituzionale Prima commissione	non previsto
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Comunicazioni e infrastrutture.
Potestà legislativa esercitata L'art.117, comma secondo, lettera r) Cost. demanda allo Stato “la disciplina del coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”. In base all'art.14 del d.l.g.s. n. 82/2005 è attribuita inoltre allo Stato la previsione di regole tecniche necessarie a garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime”; nel rispetto delle competenze statali, la legge esercita una potestà legislativa di carattere concorrente ed anche esclusivo in quanto concerne l'organizzazione delle strutture regionali competenti in materia nonché la disciplina dei sistemi e procedure del “mondo” regionale, negli ambiti di competenza di cui agli articoli 117 commi terzo e quarto Cost.

Sintesi della legge regionale

La legge in esame si compone di 32 articoli ed è suddivisa in sei capi.

E' volta ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale dei cittadini della Regione Toscana mediante la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle infrastrutture e i servizi digitali secondo le modalità più appropriate e adeguate, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e degli atti normativi dell'Unione europea.

In particolare la Regione persegue le seguenti finalità generali:

- lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale dell'Agenda digitale toscana, strumento attuativo previsto dalla legge stessa, in coerenza con la disciplina e gli atti programmatici dell'Unione europea e dello Stato;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili organizzativi e tecnologici idonei a potenziare l'efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi per i cittadini e le imprese;
- la definizione di modalità di cooperazione e integrazione dei servizi digitali tra le amministrazioni pubbliche regionali e gli enti locali, favorendo modalità di adesione degli enti locali e dei soggetti interessati alle infrastrutture e ai servizi digitali regionali;
- lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'interoperabilità dei sistemi informativi e consentono la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti;
- forme innovative di governance pubblica dei dati e la realizzazione di politiche rivolte alla raccolta e diffusione di dati aperti;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa nel settore digitale per il territorio regionale;
- la sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle infrastrutture tecnologiche regionali quali ambiti trasversali di intervento per realizzare i diritti di cittadinanza digitale.

La legge disciplina la Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), in riforma e sostituzione della l.r. 1/2004 quale forma stabile di coordinamento del sistema informativo regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati.

La Regione promuove inoltre la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi erogati e del supporto ai processi decisionali e operativi dell'amministrazione.

La Regione istituisce il CSIRT TOSCANA (Computer Security Incident Response Team) sulla base di un accordo stipulato tra la Regione e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in qualità di Autorità competente a livello

nazionale in base alla Direttiva NIS 2, di cui fanno parte la Giunta regionale e gli Enti del Sistema Sanitario.

La legge disciplina altresì il Sistema Informativo Regionale (SIR) e i servizi digitali offerti tramite RTRT dall'amministrazione regionale, in riforma della L.R. Toscana n. 54 del 2009 ("Istituzione del sistema Informativo e del Sistema Statistico Regionale. Misure per il coordinamento delle Infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza").

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Atti di Giunta, si elencano gli articoli:

- Articolo 8 comma 2

“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le possibili modalità di adozione di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale e il relativo impiego per i servizi amministrativi della Regione, avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 24 e delle competenze delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana, fornendo anche un supporto di indirizzo al territorio toscano”

- Articolo 9 comma 2

“La governance dei dati si esplica per il tramite di indirizzi operativi e linee guida da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, e per mezzo di un ecosistema di basamenti informativi esposti in modalità “as a service” ossia erogati da piatta forme regionali in tecnologia cloud, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e tutela dei dati personali, nonché dell'uso dell'intelligenza artificiale secondo i principi di cui all'articolo 7. La governance dei dati territoriali e relativi servizi dati è disciplinata dagli articoli da 54 bis a 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e relativo regolamento attuativo del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.”

- Articolo 10

“La Regione promuove le gestioni associate degli enti locali, sia attivate dalle unioni di comuni, sia tramite convenzione fra enti o in altre forme previste dalle norme, finalizzate a:

- gestione comune delle funzioni di programmazione e coordinamento della transizione digitale;
- gestione comune delle componenti strategiche per la trasformazione digitale e delle componenti tecnologiche fra quelle definite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, emesso dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) come stabilito dell'articolo 14 bis, comma 2, lettera b),

del d.lgs. 82/2005, individuate con deliberazione della Giunta regionale.”

- Articolo 14

“1. La Giunta regionale approva l’ADT (agenda digitale toscana).

2. La Regione definisce, di norma nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida, le strategie tecniche e le tipologie di intervento in tema di promozione e sviluppo dell’ADT al fine di garantire i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione e dare impulso all’amministrazione digitale.

3. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto, gli indicatori chiave di prestazione (Key performance indicators “KPI”) le altre iniziative necessarie per l’attuazione degli interventi e i benefici attesi.

4. All’ADT possono riferirsi, nei propri atti di indirizzo in tema di trasformazione digitale, i soggetti di cui all’articolo 17, comma 2.

5. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti condivisi nell’ambito della RTRT, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

6. L’ADT recepisce l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata delle attività della RTRT, elaborato dalla Commissione statistica regionale.

7. L’ADT definisce gli indirizzi operativi e le linee d’azione da seguire per dare concreta attuazione a livello regionale alla strategia nazionale per la cybersicurezza secondo quanto indicato dalla disciplina nazionale ed europea.”

- Articolo 16 commi 3 e 4

“3. La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina l’organizzazione e il governo dello CSIRT Toscana, nonché le modalità di adesione allo stesso.

4. La Giunta regionale attua quanto previsto al comma 2 anche tramite il Consorzio Metis di cui all’articolo 19, e con l’eventuale apporto

scientifico-tecnico delle università degli studi e degli enti di ricerca aventi sede in Toscana.”

- Articolo 19 commi 3 e 4

“La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del d.lgs. 82/2005, può conferire al consorzio Metis, o trasferire ad esso, beni o complessi o universalità di beni, sia mobili, sia immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.”

- Articolo 22 comma 1

“La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento del SIR definendo:

- il modello di governance, organizzativo, architettuale;
- la ripartizione delle competenze fra le direzioni della Giunta regionale e gli altri soggetti che costituiscono il SIR.”

- Articolo 24 comma 1

“La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.”

- Articolo 25 comma 3

“La Giunta regionale, con proprio atto, approva le linee guida per disciplinare i principi e le modalità di conduzione delle sperimentazioni di cui al comma 1.”, cioè le “regulatory sandboxes” che sono quadri controllati istituiti da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.

- L'articolo 30 dispone la sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 54/2009 come segue:

“Articolo 33 - Obbligo di fornire i dati statistici

“1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989, le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, forniscono i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni concernenti:

- le informazioni statistiche ufficiali delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidati al SISTAR;
- le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.

2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando, in via generale, modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. 57/2024, nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 Legge di stabilità per l'anno 2025. <i>Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 288
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	si con raccomandazioni
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca una serie di interventi di profilo prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito. Le disposizioni presentano un certo carattere di eterogeneità, con puntuali interventi a dimensione locale o settoriale. Attività emendativa in aula, con 6 emendamenti approvati, essenzialmente di maggioranza, e uno non approvato. Dal punto di vista degli atti attuativi, i destinatari della legge sono in gran parte gli enti locali, beneficiari dei contributi stanziati in legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.
Atti attuativi previsti Deliberazioni di Giunta regionale per l'erogazione dei contributi. Conseguenti decreti dirigenziali di impegno e di liquidazione.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025. <i>Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.</i>
--

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 289
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Contabilità, bilancio.
Potestà legislativa esercitata Concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).
Sintesi della legge regionale Si tratta di legge che reca una serie di interventi di profilo prettamente discrezionale, espressione di scelte di merito, al pari, da questo punto di vista, della legge di stabilità, con la quale condivide il carattere di eterogeneità delle disposizioni, con puntuali interventi a dimensione locale o settoriale. Attività emendativa in aula, con 16 emendamenti approvati, essenzialmente di maggioranza e dello stesso tenore del testo base, e cinque non approvati. Dal punto di vista degli atti attuativi, i destinatari della legge sono in gran parte gli enti locali, beneficiari dei contributi stanziati in legge.
Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti

Accordi, in taluni casi definiti espressamente “accordi di programma”, tra Regione Toscana ed enti locali beneficiari dei contributi.

Deliberazioni di Giunta regionale per l'erogazione dei contributi. Conseguenti decreti dirigenziali di impegno e di liquidazione.

Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60

Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.

*Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.**Tabella riassuntiva*

Proposta di legge	n. 287
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima
n. sedute	2
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	11
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	7
n. giorni iter complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	24
Commissione consultiva	no
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	no
Parere CAL chiesto/dato	no
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

*Sintesi della legge***Macrosettore e materia:** Affari istituzionali (programmazione e bilancio).**Potestà legislativa esercitata**

Potestà legislativa concorrente ex articolo 117, terzo comma, Cost.

Sintesi della legge regionale

Si tratta di legge formale della regione, ritualmente approvata, ad iniziativa riservata alla giunta.

L'istruttoria è stata curata dalla commissione prima, che ha redatto pertanto una scheda di legittimità senza rilievi.

Sono pervenuti - e ne è stato dato atto nel preambolo - i pareri favorevoli della Commissione pari opportunità, del Consiglio delle autonomie locali e del collegio dei revisori

I tempi per l'esame e l'istruttoria della manovra di bilancio sono stati assai compressi.

L'attività emendativa in aula è stata notevole, avendo registrato 32 emendamenti approvati, ed essenzialmente è risultata congruente con l'approvazione (immediatamente precedente) della legge di stabilità.

Conferimento di funzioni agli enti locali: No.

Atti attuativi previsti: No.

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 Testo unico del turismo. <i>Approvata nella seduta consiliare del 20 dicembre 2024.</i>

Tabella riassuntiva

Proposta di legge	n. 251
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Seconda
n. sedute	4
n. giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione all'espressione del parere referente)	237
n. giorni <i>iter effettivo</i> (dalla data di trattazione all'espressione del parere referente)	228
n. giorni <i>iter</i> complessivo (dalla data di assegnazione al voto dell'Aula)	241
Commissione consultiva	Quarta/favorevole
Consultazioni/Audizioni (n. giornate/ n. soggetti auditi)	Consultazioni (n. 1 giornata n. 72 soggetti)
Parere CAL chiesto/dato	sì/favorevole
Parere istituzionale Prima commissione	no
Inserito nella programmazione	no

Sintesi della legge

Macrosettore e materia: Turismo.
Potestà legislativa esercitata Potestà legislativa regionale residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) nonché, per altri profili, potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). La legge in esame riforma integralmente la disciplina del turismo contenuta nella l.r. 86/2016, disponendone contestualmente l'abrogazione totale. L'esigenza di intervenire in materia è stata determinata da diversi fattori fra i quali merita ricordare, in particolare, l'evoluzione del sistema economico, i mutamenti nella domanda e nell'offerta, il ruolo di primo piano assunto dalla digitalizzazione nonché la necessità di adeguare il modello di governance del sistema. Le modifiche apportate alla disciplina previgente hanno avuto diversa natura: è

stato, infatti, inserito un pacchetto organico di norme per disciplinare un argomento nuovo e di particolare attualità, come le banche dati, è stata adeguata, completata e attualizzata la disciplina di alcuni istituti e si è inoltre provveduto ad accorpare disposizioni che hanno analogo oggetto e valenza trasversale nonché a modifiche migliorative di singole disposizioni.

La legge in esame consta complessivamente di 149 articoli che sono distribuiti in dieci titoli. Vista la sua complessità, non è ovviamente possibile dare conto, in questa sede, di tutto quanto previsto dall'atto in esame. Ci si soffermerà pertanto sulle novità più significative da esso introdotte, esaminando a tal fine i contenuti di ogni singolo "Titolo".

Il Titolo I è relativo al "Sistema organizzativo del turismo": in esso viene introdotta, nell'ambito dei "Principi generali", una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista ed una relativa alla promozione ed alla tutela del turismo sostenibile.

Per quanto concerne, invece, la "Governance", si è proceduto ad una complessiva razionalizzazione e semplificazione in merito al ruolo e alle funzioni amministrative esercitate dagli attori istituzionali coinvolti. Si tratta, in primo luogo, della Regione, di Toscana Promozione Turistica, agenzia regionale, e di Fondazione sistema toscana, fondazione *in house providing*. Ad essi si aggiungono gli enti locali e, a tal proposito, viene ulteriormente potenziato il ruolo delle cd. Comunità di ambito turistico (individuate nell'Allegato A alla legge), già previste dalla l.r. 86/2016, con la denominazione di "ambiti turistici", quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei comuni di significative funzioni locali in materia.

Le funzioni che dovranno essere esercitate obbligatoriamente a livello di comunità di ambito turistico vengono individuate nella funzione di informazione e accoglienza turistica, nelle funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo e nei compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione. Vengono attribuite, invece, ai comuni funzioni fino ad oggi esercitate dai comuni capoluogo e dalla città metropolitana: si tratta delle funzioni concernenti le associazioni pro loco, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e di turismo e le professioni turistiche.

Nell'ambito di questo titolo vengono poi disciplinati gli organismi di partecipazione e consultazione che sono articolati in due livelli: la consulta della comunità di ambito turistico e la consulta permanente del turismo.

Viene dedicato un apposito Capo alla disciplina delle "banche dati e gestione dei dati", nell'ambito del quale viene regolamentato l'"Ecosistema digitale regionale per il turismo", inteso come ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono per il tramite delle infrastrutture e delle piattaforme

digitali, gestite da Fondazione Sistema Toscana. Altra novità concerne l'Osservatorio turistico regionale, strumento di condivisione ed analisi di dati ed informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private, gestito da Toscana promozione turismo.

L'ultima novità di rilievo da segnalare nell'ambito del Titolo in esame è data dalla revisione, sulla base dell'esperienza fino ad oggi compiuta, della disciplina del prodotto turistico omogeneo (PTO): in estrema sintesi, si modifica la fase di costituzione del PTO e si rafforza il coinvolgimento degli operatori con la previsione che la proposta di riconoscimento nasca dagli stessi.

Il Titolo II è relativo alle “Strutture ricettive turistiche”.

In esso viene operata una completa riscrittura delle disposizioni relative alle strutture ricettive, tenendo conto dei criteri della semplificazione e dello snellimento.

Le novità più significative, per quanto concerne gli alberghi riguardano, in estrema sintesi:

- 1) la possibilità per gli stessi di associare nella gestione unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità purché sia garantita l'unitarietà della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo;
- 2) la possibilità per la Regione ed i comuni di prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a soggetti quali studenti, lavoratori delle imprese convenzionate, familiari di degenti ricoverati.

Viene poi inserita una nuova tipologia di struttura turistico ricettiva ovvero gli “Academy hotel”: si tratta degli alberghi a quattro o cinque stelle che organizzano, all'interno della struttura, attività didattiche e formative in materia di accoglienza ed ospitalità.

Infine, in funzione della scelta di disciplinare normativamente solamente le imprese del turismo, le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali – ovvero quelle esercitate nell'abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio - vengono espunte dal Testo Unico che, da ora in avanti, disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale, le quali possono fruire delle possibilità e dei servizi offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Relativamente a tali attività, viene inoltre previsto, che il loro esercizio sarà consentito esclusivamente in immobili ed unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva.

Una previsione analoga viene introdotta anche per gli alberghi diffusi.

Il Titolo III disciplina le “Locazioni turistiche”. La previsione di un autonomo titolo è stata determinata dalla necessità di non ingenerare equivoci in ordine

alla natura privatistica dell'attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive.

La novità di maggiore rilievo presente in questo titolo è sicuramente data dalla previsione, contenuta in un apposito articolo rubricato “Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve”, oggetto di ampio e partecipato dibattito nonché di una considerevole riscrittura rispetto al testo della proposta di legge originario, della possibilità per i comuni a più alta densità turistica nonché per tutti i comuni capoluogo di provincia di individuare, in un apposito regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve, esercitate anche in forma imprenditoriale. Tale possibilità è finalizzata a perseguire “la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale nonché di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine”. Si individuano, inoltre, gli elementi di cui si dovrà tenere conto nella definizione dei criteri e si specifica, con una elencazione non esaustiva, in cosa potranno consistere tali criteri e limiti. Si introduce altresì, in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), la novità della autorizzazione di durata quinquennale all'esercizio dell'attività di locazione che dovrà necessariamente essere richiesta nei comuni dotati del suddetto regolamento, limitatamente alle zone ed aree interessate. Il comune avrà poi competenza a stabilire anche un numero massimo di autorizzazioni consentite allo stesso soggetto, nonché un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee. Infine, viene previsto che resta comunque consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell'unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza principale, nonché di un singolo locale all'interno della medesima unità immobiliare.

Il Titolo IV concerne gli “Stabilimenti balneari”. Le novità rispetto alla disciplina previgente sono sia sostanziali, in quanto si attribuisce natura di attività principale, alla stregua della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia (in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti), che formali, con la riscrittura, nel segno di una maggior completezza, della norma riguardante la SCIA.

Il Titolo V attiene agli “Obblighi di comunicazione e di pubblicità”. La novità di maggiore rilievo è data dalla introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accessibilità.

Il Titolo VI disciplina le “Agenzie di viaggio e di turismo”: le novità più significative riguardano, in primo luogo, il Direttore tecnico della Agenzia di

viaggio e turismo, rispetto al quale ci si adegua alla normativa statale sopravvenuta contenuta nel decreto ministeriale del 5 agosto 2021, n. 1432 e, in secondo luogo, le agenzie di viaggio e turismo on line. La norma definitoria ad esse relativa viene riformulata al fine di chiarire che tali agenzie sono soggette all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzie di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l'esercizio della attività.

Il Titolo VII riguarda il "Trasporto turistico": si tratta di un titolo che consta di un unico articolo che costituisce una novità sia rispetto alla disciplina previgente contenuta nella l.r. 86/2016 sia rispetto al testo originario della legge assegnato alla commissione per l'espressione del parere referente. Esso, in parte analogamente a alla disposizione di nuova introduzione che disciplina i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve, attribuisce ai comuni a più alta densità turistica la possibilità di individuare, d'intesa con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti. La norma persegue l'obiettivo di assicurare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale.

Il Titolo VIII, contiene la disciplina delle "Professioni turistiche": trattandosi di materia in regime di competenza concorrente, si è reso necessario l'aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato con la legge n.190 del 13 dicembre 2023. Sono state, invece, confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.

Il titolo IX è relativo alla "Vigilanza e controllo", mentre il titolo X contiene "Norme transitorie, finali ed abrogazioni". Per quanto concerne tale ultimo titolo, particolarmente significative appaiono le disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (art. 144) e la disposizione transitoria in materia di albergo diffuso (art. 145). La prima prevede il *dies a quo*, identificato nel 1°luglio 2026, della disposizione (articolo 41, comma 3) che stabilisce che l'esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, a fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva. Analogamente l'articolo 145 dispone relativamente agli alberghi diffusi. Per cui dal 1° luglio 2026 si applicherà la disposizione secondo la quale l'esercizio dell'attività di albergo diffuso è consentito esclusivamente in alloggi aventi, a fini urbanistici, destinazione d'uso turistico ricettiva.

Per quanto concerne le sanzioni, rispetto al testo originario assegnato alla commissione per l'espressione del parere referente, ne è stato previsto il raddoppio.
Conferimento di funzioni agli enti locali Si. Si vedano, in particolare, gli artt.7-9.
Atti attuativi previsti Sono previsti sia un regolamento di attuazione (art. 5,) che dovrà essere approvato entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge, sia numerose deliberazioni della Giunta regionale per disciplinare specifici profili. (cfr. art. 3, 11, 13,16, 19.)